O P

DEL SIG

CUREL PA

DETTO

IL

NORBERT

Tradot

TOMO

IN I

OPERE

DEL SIGNOR ABATE

CUREL PARISOT PLATEL

DETTO PER L' INNANZI

IL PADRE

NORBERTO CAPPUCCINO,

Tradotte dal Francese,

TOMO QUARTO.

IN LUCCA.

MDCCLX.

LIBRO DECIMO SESTO.

I PP. della Compagnia di Gesù a torto si lagnano de' Cappuccini dell' Indie per aver questi ricusato di comunicar con esso loro nelle cose Spirituali.

SOMMARIO.

Ragioni, per cui non ci stimiam obbligati ad entrar di sbalzo a toccar l'oggetto di quest' ultima Parte. Alcuni di genio torbido eccitano lo Scisma in occasione della Costituzione di Benedetto XIV. Monsignor di Alicarnasso Visitatore Appostolico parte verso la Cocinchina. Relazione della visita da lui fatta, scritta dal Signor Favre suo Segretario. Arrivo del Visitatore a Macao. Ivi cadde infermo, e si ferma nel Convento de' Domenicani. Assemblea tenuta in tale circostanza presso i Gesuiti. Parte il Visitatore alla volta della Cocinchina. Vi comincia la sua visita. Lamenti de' Cristiani. Gelosia de' Gesuiti Portoghesi. Discorsi insolenti del loro Procuratore. Lamenti de' Gesuiti contro il Signor Benetat. Odio manifesto del P. Marziali. Dolcezza di Monsignor di Alicarnasso. Molestie da lui sofferte. Corre rischio d'esser assassinato. Il Signor Favre riceve un colpo mortale. I Gesuiti la prendono contro quest' ultimo. Idolatria superstizio-

sa de' Cristiani della Cocinchina sostenuta da' Gesuiti Missionarj. Bestemmie, e invettive di questi PP. contro la S. Sede. Trattano Monsignor d' Alicarnasso da Eretico. Lo vogliono costringere ad accordare le sue facoltà ad un lor Fratello Falegname, che aveano fatto ordinar Sacerdote. Il Visitatore manda il Signor Favre Provisitatore nelle Provincie Australi. Egli fa la visita di quelle di Settentrione. Nel ritorno incontra gli stessi sgarbi avuti prima. Storia di Monsignor Florì, il cui Cadavero era stato insepolto. I Gesuiti per insulto fanno fare un regalo di otto Cani del Re. Morte di Monsignor d' Alicarnasso. Crudeltà de' Gesuiti. Ricusano d'assistere alle di lui Esequie. Il Sig. Favre in qualità di Provisitatore riforma i loro abusi. Fa un Decreto, e parte per Europa, dove felicemente arriva.

Dichiarazione del P. Castorano intorno agli affari della Cina. Confermazione, e rinnovazione della Costituzione Ex Illa die, *fatta dal Nostro S. Padre Papa Benedetto XIV. Decreti, e Decisioni della Santa Inquisizione sopra i Riti, e le Cerimonie Cinesi. Precetti di Clemente* XI. *e formola di Giuramento. Lettera Pastorale di Monsignor Mezzabarba Patriarca d' Alessandria nella sua visita della Cina. Rivocazione di due Lettere Pastorali del Vescovo di Pekino, fatta dal Pontefice Clemente XII. Giuramento ordinato dal Nostro S. Padre Benedetto XIV.*

Sa-

SAremmo noi a prima giunta entrati nella materia, che forma l'oggetto di questa ultima Parte, se non avessimo promesso di parlare della Costituzione, che il Sommo Pontefice Benedetto XIV. ha dato poco fa sopra i Riti della Cina.

I. Ragioni che obblìgano a parlare della Costituzione di Benedet. XIV.

Le contese sopra i Riti della Cina, non erano state d'afflizione a que' soli Cristiani sparsi per tutto quel vasto Impero; ma cagionarono altresì dopo lungo tempo grave scandalo agli antichi Fedeli di tutta l'Europa. Così Benedetto XIV. questo gran Papa, questo zelante Pontefice, contrapponendo un forte argine al Torrente dell'Idolatria, e della superstizione, con cui vedeasi contaminato il Culto Santo, portò una somma gioja, e una innenarrabile consolazione a tutti i veri figliuoli della Chiesa, e spezialmente a tutti i zelanti Ministri, che vanno ad annunziare la Divina Parola a' Popoli di quelle rimote contrade.

Alcuni Fazionarj però *(a)* ardiscono parlando di questa Costituzione di far sentire i loro schiamazzi, e sottomano lavorano a far nascere lo Scisma, e la divisione fra gli spiriti più deboli. Per far fronte a un simil attentato, conviene informar il Pubblico de Giusti motivi, e delle pressanti ragioni, da cui fu impegnata la S. Sede a pronunziare questa solenne irrevocabile condanna de' Riti Cinesi.

Quantunque nel decorso di quest'Opera siasi proceduto con riserva, e siansi sol di passaggio toccati gli affari della Cina; avendo voluto smenticarsi delle sventure, che hanno posto tanto scompiglio tra quella fiorita Cristianità, que' soli fatti però, che abbiamo dovuto necessariamente richiamare alla memoria, fanno pur troppo vedere la necessità, e la giustizia di questi motivi.

Rammentinsi gl' infruttuosi tentativi de' Legati Ap-

(a) *Si trovano molte Lettere sparse, che fanno pur troppo conoscere i quttuli. Avvenne una fra l'altre, scritta a un Marchese Ferrarese, di cui tengo la copia, nè può vedersi cosa più satirica contro la Costituzione del Papa.*

Appostolici in codest' Impero: Aggiungasi l'inutilità degli ultimi sforzi fatti anche ultimamente da un Visitator Appostolico, e si troverà in un batter d'occhio la giusta ragione in faccia a tutta la Chiesa, per cui la Costituzione di Benedetto XIV, è degna di tutti gli encomj, e che coloro, per cui è fatta, non potranno giammai con ragione lagnarsi della severità, che usa per essi il Vicario di Gesù Cristo; e per convincersene, basta solo ricordarsi dell'enormità de' Reati, che prima sono stati commessi, senz' alcuna emendazione.

Le nuove Relazioni della Cocinchina provano che la Costituzione di Benedetto XIV. era ben necessaria.

Quali pruove più convincenti se ne potrebbero avere, quanto le ultime relazioni della visita di M. d' Alicarnasso nella Cocinchina: Era egli necessario dare ancora alla Chiesa questo nuovo spettacolo di scandalo! Questo Prelato con tutta la sua dolcezza, con tutta la sua prudenza, e tutto il suo sapere non potè ridurre il Partito alla sommissione dovuta a' Decreti della S. Sede. Io non sono stato testimonio de' tristi successi avvenuti in quel Paese, (a) ma ho letto con dolore la descrizione fedele, che mi ha comunicata lo stesso Provisitatore della Cocinchina (b). Può senza dubbio prestarsi fede ad una testimonianza di quest' autorità. Questo degno Ministro dell' Evangelio non espone che ciò, che ha veduto. Io non racconterò alcuna cosa, che dopo di lui, ed osserverò bene di non dir tutto ciò, ch'egli mi ha comunicato, e ciò, ch'è altresì inserito negli Atti della Visita; ma esporrò quanto basta per dimostrare, che i Partigiani de' Riti si lamentano a torto della Costituzione di Benedetto XIV. e da ciò il Lettore non sarà più sorpreso di quanto è stato fatto a i Cappuccini dell' Indie, che non sono che semplici Missionarj.

II. Relazioni della visita Appostolica di M. de la Beaume.

„ Le sciagure da cui ho scampato nella Cocinchina

(a) *Nel tempo, che il Prelato faceva la sua visita, io ritornavo in Europa.*

(b) *Il Signor Favre è presentemente alla Corte di Roma. Egli ha accompagnato Monsig. d' Alicarnasso fino alla Tomba.*

„ china (dice quest' Illustre Compagno de' trava-
„ gli di Monsig. d'Alicarnasso nella sua memoria)
„ (a) non mi hanno lasciato altro, che il cuore
„ per gemere e sospirare a Dio; e tanto di forza
„ per non mascherar cosa veruna agli Amatori
„ della verità, Nimici dell'ingiustizia, e della dop-
„ piezza.

Da sì nobile introduzione, ognuno ben vede; e qual sia il degno carattere dell' Autore: su cui appoggiamo quel poco, che siamo per dire della visita di Monsig. d'Alicarnasso; e quanta fede meritisi da tutt'i Leggitori. Ci lusinghiamo per tanto, che non si avrà punto di dubbio a ricevere, come Testimonianze altrettanto stimabili, quelle, che siamo per esporre.

Eleazaro Francesco *des Achards* de la Beaume Vescovo d'Alicarnasso fu scelto da Clemente XII. per Visitatore delle Missioni della Cocinchina. Lo zelo, la capacità, e la prudenza di questo Prelato, scelto dal S. Padre, lo giustificarono ben presto nella stima di tutti i veri Fedeli, e conobbesi ben presto di quanta capacità Ei fosse dotato per adempiere questa commissione. Partì esso da Roma sulla fine dell' anno 1737., e andò in Francia a Porto Luigi in Bretagna, dove s'imbarcò colla sua famiglia verso le Indie Orientali. Una Navigazione di sei mesi in Climi cotant' opposti a' nostri, gli recò molt' incommodi, sulla fine però di questi sei mesi arrivò a Macao li 13. Luglio 1738.

Arrivo del Visitatore a Macao.

Partecipò Monsign. Visitatore il suo arrivo al P. Miralta Procuratore della Sacra Congregazione, e questi ne diè l'avviso al Governatore, che gli permise lo sbarco, ed ebbe finalmente il contento di vedere in questa circostanza da quegli Abitanti le vive dimostrazioni di rispetto, e d'amore: così ne fa Egli una particolar menzione nella Lettera, che allora scriveva alla Sacra Congregazione.

Par-

(a) *Ella è stata presentata al Sommo Pontefice, ed alla Sacra Congregazione.*

Il Visitatore cade ammalato ed è consegnato a' PP. Domenicani.

Partiti appena li Vascelli d'Europa, Monsig. d'Alicarnasso cadde infermo. Di una sì trista situazione il Governatore di Macao ragguagliò il Superiore de' Domenicani, il quale ne diede avviso al Prelato per prevenirlo, assicurandolo però, che mai non sarebb' Egli verun attentato contro la Persona d'un Delegato della S. Sede.

„ Questa era, dice il Segretario, una trama de' „ soli Gesuiti Portoghesi. Il Vescovo di Macao „ non avea in alcuna maniera parte a simile vio„ lenza; anzi vi si era opposto. Il Priore degli „ Agostiniani dicea co' suoi Religiosi, che vor„ rebbe piuttosto morire, e soffrire, quanto si era „ fatto inghiottir d'amaro al Cardinal di Tour„ non, che mai abbracciare una tale incomben„ za. I soli Missionarj Gesuiti con un'aria tutta „ placida, senz'aver nessun riguardo ad un Pre„ lato tanto loro aderente, buonamente consiglia„ vanlo a sottrarsi da un tal affare con una buona „ somma di danajo, e così guadagnarsi il Governato„ re. Non fu però eseguito questo loro negoziato, „ ed il Governatore ebbe un bel dire, inventan„ do, che il Visitatore volesse passar in Portogal„ lo, adducendo, ch' egli volesse machinare con„ tro 'l Juspatronato del Re: mentre svanirono „ queste belle dicerie; e il Visitatore non ebbe a „ spendere alcun denaro.

Relazione della Visita di M. de la Beaume in Cocinchina.

Adunanza presso de' Gesuiti per decidere della sorte del Visitatore.

Il Governatore, che volea metter fine a questa Scena, convocò un' Assemblea de' Superiori Ecclesiastici nel Collegio de' Gesuiti, e assegnato il giorno 8. di Marzo del 1739. per deliberar ciò, che far doveasi della Persona del Visitatore. Si convocarono tutti veramente, e non vi mancarono Persone determinate ad opprimere l'innocente; ma le difficoltà sospesero i loro malvaggi disegni. Il Provinciale de' Gesuiti, che prevedevale tutte, si fece merito d'essere Malevadore, ed accomodare la facenda, e ne riuscì felicemente; Guidato dal suo amor proprio mostravasi tutto pieno di soddisfazione, e tutt' i suoi Partigiani lo ricolmavano di lodi per la di lui abilità, e disinvoltura. Sia, come si voglia, il Visitatore Appostolico fu posto in

in libertà; e la notte stessa partì verso Cantone; ove arrivò se non perfettamente sano, almeno colla gloria d'esser destramente fuggito dalla rete statagli tesa a Macao.

Restò per tre settimane a Cantone Monsig. d'Alicarnasso, alloggiato in Casa d'alcuni Mercadanti Spagnuoli. In tal tempo ricevette lettere del Padre Miralta; nelle quali diceagli, che il Provinciale de' Gesuiti avea dati fuora gli Atti del suo famoso Consiglio (o piuttosto Conciliabolo di Macao). Arrivarono in tal tempo due Missionarj Gesuiti destinati per la Cocinchina, e vennero a prender alloggio, dove albergava Monsig. d'Alicarnasso, essendo tutti attenti a rispettarlo, e venerarlo.

III. Il Visitatore s'imbarca per la Concinchina.

S'imbarcò il Visitatore li 7. di Aprile, e dopo di aver superate molte scosse il Vascello sulle Coste della Cina, approdò sul principio di Maggio alle Terre della Cocinchina. Era ormai tempo, che arrivasse ad acquietarsi il povero Inviato della Santa Sede; che sembrava quasi morto. Alloggiò presso il Procuratore de' Gesuiti, che ne' primi giorni usogli tutte le finezze. La nuova sparsa ben presto del di lui arrivo spinse alla di lui Casa tutt'i Missionarj, ed i Cristiani, che venivano a rendergli i loro rispetti, e doveri.

Apre la Visita.

Andato Monsignor d'Alicarnasso a Keta, luogo di residenza de' Missionarj, spedì il P. Marziali Monaco Silvestrino, per presentar al Re i regali, che gli erano destinati. Questo Principe con somma degnazione li gradì. Quì cominciò il Visitator Appostolico ad aprir la Visita, e far conoscere l'autorità, di cui era munito con una Pastorale, che pubblicò, la quale con queste parole comincia: *Charitas Christi*. Non può esprimersi, quanto fosse il giubilo de' Cristiani per l'intimazione di questa Visita, e la confidenza, che concepirono nel Visitatore. Correano da ogni parte i Neofiti cogli occhi bagnati di tenero pianto, gridando: *Benedetto sia quel Legno, che vi ha portato in questo Paese: ecco il giorno della salute, il tempo favorevole, ec.* Il savio Prelato accogliendo ognu-

ognuno con affabilità, consolavali colla Divina parola, rappresentando loro le verità, e l' eccellenza della Religione, la tenerezza, e l'amore del Sommo Pontefice, che non sapea lasciarli in dimenticanza, sebbene fossero tanto lontani, e dava loro contrassegni della sua memoria col mandare a codesti Paesi un Visitatore. Esortavali ad aver in lui tutta la confidenza, a manifestargli tutti i segreti della loro coscienza. Dicea d'esser venuto per ajutarli, sostenerli, e amministrar loro la giustizia, ed in somma trattarli come suoi Figliuoli.

Lamenti de' Cristiani fatti al Visitatore.

Quì fù, dove il Religiosissimo Prelato vide l'amarezza, ed il cordoglio di questi poveri Fedeli abbandonati da' loro Pastori, e privi de' veri soccorsi della vita spirituale, cioè de' Sagramenti „ L'uno „ dicea, non mi sono potuto confessare da dieci „ anni; l'altro sono più di dodici, che non ho „ potuto mai arrivarvi. Gridavano le Donne, „ che non avevano mai potuto avere un Confes„ sore: altre lagnavansi d'essere state ributtate dal „ Confessionale, e tutti ad una voce diceano, che „ dopo la pubblicazione di certi Ordini (*a*) del „ Papa, alcuni Missionarj, che distintamente no„ minavano col nome di Padri della Compagnia di „ Gesù, non avevano cercato altro, che intorbida„ re le Missioni, e perseguitare i Missionarj Fran„ cesi.

„ Molti di questi Missionarj, soggiugneano, so„ no morti in mezzo agli affanni, e alle persecu„ zioni: altri sono stati costretti ad abbandonar „ la Missione, qualcheduno è stato scomunicato „ come scelerato. I Portoghesi vanno dicendo da „ per tutto, che li Francesi sono Eretici, e per„ chè noi non gli abbiam voluti avere in questo „ conto, nè seguire le Cerimonie de' Gentili, ci „ negano i Sagramenti anche su gli estremi della „ vita, dimodocchè molti son morti privi degli „ ajuti della Chiesa.

Ben-

(*a*) E la *Bolla* Ex ill'a die.

Benchè restasse molto afflitto Monsig. Visitatore, all'intendere questi lamenti, dissimulò però co' PP. Gesuiti il suo cordoglio, trattandoli con somma gentilezza; facendo intendere a questi poveri Fedeli, che si lasciavan forse guadagnare dalla tentazione, e raccomandò loro di non pubblicare tali cose. Finalmente per consolarli, mostrava loro la misericordia del Signore, che sta sempre colle braccia aperte per accoglier i Peccatori.

Gelosia de' Gesu. Portoghesi contro il Visitatore.

Ben diversamente si diportavano però i Missionarj Portoghesi della Compagnia verso il Visitatore. Appena giunse egli ad Hue Città Capitale del Paese, che cominciarono essi a dar segni manifesti della gelosìa contro lui conceputa, perchè questi PP. più non ne parlavano, che con dispreggio. Ecco, diceano, il Visionario, ed andava tant'oltre la temerità del P. Marziali, che pubblicamente dicea " Lasciate, che venga questo Visionario,
" che già non ne riuscirà, quando dieci Cardina-
" li venissero tutti insieme, se non cominciasse-
" ro dal bandir dal Regno tutt'i Missionarj Fran-
" cesi, v'assicuro, che non sarebbero nulla. Noi
" siamo quì tre Corpi contro i Giansenisti; il Vi-
" sitatore non ha veruna facoltà per intraprende-
" re cosa alcuna nella Missione. Non è per altro
" fine venuto, che per veder i Missionarj; se vuol
" regolarsi con prudenza, non toccherà punto gli
" affari della Missione. Uniamo le nostre forze
" contro codesti Eretici: ascoltiamo intanto ciò,
" che saprà dire questo buon Uomo attesa la di
" lui vecchiaja.

Discorso insolente del Procuratore de' Gesuiti.

Il Procuratore de' PP. Gesuiti, montato in collera disse da un' altra parte, che se fosse stato necessario giurar l'osservanza della Bolla, non giurerebbe più, perchè codesta Bolla era un puro effetto dell'invenzion de' Missionarj Francesi; spiegavansi ancora con meno di riserva altri PP. Gesuiti. Andiamo con destrezza, dicea uno: *Roma è una mala Bestia*. Il Sig. Favre, che sentì quest' impietà, non potè a meno di non esserne afflitto, e similmente di farne loro qualche rimprovero. Ciò solo bastò a questi Padri per fargliene un Reato

to: Dissero a Monsignor d' Alicarnasso, che il suo Segretario era loro nimico, e Francese nelle viscere. Prese ciò a scherzo il Prelato, e assicurolli, che se si fossero saviamente regolati con esso lui, sarebbe certamente stato loro buon amico. Non lasciarono i Missionarj della Cocinchina cosa veruna per far dispetto al Visitatore. Fecero con lui de' falsi lamenti riguardo al Signor Benetat, Missionario Appostolico Francese, cui dissero aver egli conferita la sua facoltà senza esserne informato. Non si fermò Monsig. d' Alicarnasso su questa vaga proposizione; citò le Parti alla sua udienza li 24. Giugno, e malgrado le calunnie del P. Marziali, ed il rinforzo di quattro altri Missionarj, che seco condusse per facilitar la vittoria, riconobbe l' innocenza dell' Accusato, e la malignità dell' Accusatore.

Lamenti de' Gesuiti contro M. Benetat.

Non contento il Visitatore d'aver fatta la giustizia, volle poi metter la pace tra le Parti; ma il P. Marziali non vi si volle mai indurre: *Vorrei piuttosto, disse, favorire il Diavolo, che i Francesi*, e tosto partì infuriato per imbarcarsi verso Macao, dopo di aver posta in iscompiglio la Missione, ed aver messo l' interdetto alle Chiese de' Francesi, vantandosi di esser egli allora il Sommo Pontefice.

Relazione della Visita di M. de la Beaume nella Cocinchina.

Proccurava intanto il Visitator Appostolico di cattivarsi l' affetto de' Missionarj, e ricolmavali di finezze, e li chiamava suoi Compagni ne' travagli, e suoi Fratelli; e lo stesso facea co' PP. Gesuiti, come facilmente può vedersi dalle Lettere da lui scritte in quest' anno alla Sacra Congregazione.

Tenere parole del Visitatore.

Non fu questo il sol oggetto del Prelato. Distribuì sì ben il tempo, che nel mentre, che studiava conciliarsi la benevolenza, e guadagnarsi le Parti, fece altresì la visita delle Chiese, ch' erano nella Capitale, e fece aprire quelle, ch' erano interdette, ed avendo ritrovato alcune irregolarità in quelle de' Gesuiti, con molta amorevolezza gli ammonì.

Sciagure provate dal Visitatore.

Molte furono le sciagure, che l' una dopo l' altra

tra dopo ciò incontrò il Visitatore. Da una parte fu attaccato da nuovi accessi di febbre, e dall' altra gli fu intentato un Processo nel Tribunale de' Mandarini, in cui era stato accusato, d' esser venuto nel Paese per sovvertire con nuove Leggi lo Stato. Permise il Signore, che non scoppiasse questa burrasca. Le fervorose orazioni de' Cristiani, e qualche regalo fatto a' Mandarini posero in calma la fastidiosa tempesta, che facea temere la ruina delle Missioni.

Continovando la sua visita il Visitatore Appostolico, provò una Catastrofe, che pensò dovesse metter fine a' suoi giorni. Essendo in una spezie di Navicella, in cui navigava sul Fiume col suo Segretario della visita, e con un' altro Missionario; venne un Batello ripieno di Gente sconosciuta ad avventarsi a forza di remi contro il suo Legno. Fecero tutti gli sforzi gli scellerati per rovesciarlo nell' acqua; ma non potendo riuscirne; l' uno di essi diede un sì gagliardo colpo di remo sul capo al Signor Favre, che traballando senza cadere, grondava sangue. Rinvenuto dallo stordimento, potè riparar il colpo, e far fronte alla violenza degli assassini. Si volea contro il Ministro della Santa Sede, più che contro ad alcuno altro. L' Autore della Relazione dice, che potea ben sapere, d'onde venisse codesta cospirazione; ma che la carità non vuole, che si sveli. Il Chirurgo però del Paese, che non avea tanti riguardi altamente dichiarò, che i Gesuiti Portoghesi non vollero, ch' Ei venisse per curar la piaga del Ferito.

Si tenta d' assassinare il Visitatore. Il Signor Favre riceve un colpo mortale.

Passati alcuni giorni vennero questi Padri a pregar Monsignor d' Alicarnasso di licenziare il Signor Favre, e gli proposero per suo Segretario il P. Serafino, che qualificano come Uomo di più rari talenti. Il Signor Favre, " dicevano essi, non „ è che un buon Missionario, cammina sempre a „ piedi come un Mascalzone. Una tal foggia di„ cea bene al tempo degli Appostoli; ma in oggi „ il Mondo va in diversa maniera. Non è for„ se più decente il farsi portar in Palanchino,

I Gesuiti vivamente lagnansi del Segretario del Visitatore,

„ no, (a) sendo questo il costume delle Persone di
„ qualche rango nel Paese.

Era veramente Monsignor de la Beaume in grandi angustie. A lui correano in folla i Cristiani, e replicavano i loro lamenti sulla privazione de' Sagramenti. Oltre a quello, che detto abbiamo degli avvenimenti di quest'anno, ebbe di più la pazienza il buon Prelato di leggere un contesto di calunnie in un Libello infamatorio a lui presentato, contro i Signori della Missione di Parigi.

IV. Idolatria, e superstizione de' Cristiani della Cocinchina, diretti da' Miss. Ges.

La memoria del Signor Favre ci parla ancora dell'Idolatria, che vedeasi nella Cocinchina. Ci dice, che il Padre Giovanni Fano Mattematico avea permesso, e pubblicato contro l'espresse proibizioni de' Vescovi il Giuramento fatto in nome del Diavolo avanti il suo Idolo. Questa sola certa notizia non dà ella una idea ben orribile del più esegrando miscuglio di superstizione co' nostri Sagrosanti Misterj? Non avvi di che innoridirsi? La disubbidienza di questi Missionarj, il poco conto, ch'essi fanno delle Censure, i loro maneggi, le loro cabale, i loro intrighi contro un Inviato della S. Sede, non sono questi delitti, che tutta meritano l'indignazione del Vicario di Gesù Cristo? O Dio! che scandalo mostruoso! Tanto è lungi, che questi Uomini qualificati del carattere Appostolico si lasciassero toccare, ed intenerire dalle vive esortazioni dell'Inviato della S. Sede, che formarono anzi la risoluzione di scuoter il giogo dell'ubbidienza. Guidati da' motivi puramente mondani, affatto accecati intorno a' diritti della Chiesa loro Madre, accusano il Visitatore, che faccia attentati sulla Persona del Re di Portogallo: Spediente spezioso, per cui si sforzano d'intorbidar la Santa Visita del Delegato.

Bestem. ed invettive contro la S. Sede.

I Missionarj divenuti già suoi nemici aggiunsero ben presto altri nuovi eccessi, non cessando di vomitare il loro veleno contro Roma. La Bolla di-

(a) *Abbiamo spiegato nel primo Libro ciò, che sia un Palanchino.*

diceano, " è una.... (arrossisco di dire l'indegna
" parola) una chimera della Corte di Roma, de-
" gna solo di disprezzo, e di fischiate da tutto il
" Mondo. La voce è sparsa, che ci sono due Pa-
" pi, uno a Roma, e l'altro in Portogallo ". Dall'
altra parte il P. Marziali trattava il Visitatore
Appostolico da Eretico, dicendo contro di lui mil-
le infamità. Il Padre Miralta Proccuratore della
Sacra Congregazione volle per giunta scrivergli im-
pertinentemente, e ricusargli il soccorso assegnato-
gli dalla Sacra Congreg. per lo suo mantenimento,
e della sua Famiglia: Il successo, che diede mo-
tivo di trattar da Eretico Monsig. d'Alicarnasso,
è assai ridicolo. Un Frate Laico Gesuita Falegna-
me, aveva esercitata quest'arte appresso loro per
qualche tempo; ma come le Messe erano scarse,
la mancanza de' Soggetti fece gettar loro gli occhi
su questo Uomo. Era egli buono per far numero,
e poteva al pari d'ogni altro mettersi in un Con-
fessionale, benchè fosse ignorante tanto del Lati-
no, che della Morale; onde lo fecero Sacerdote,
e lo mandarono alla Cocinchina. Il Visitatore in-
terrogò questo buon Padre di nuova Edizione, e
trovollo sì goffo, che lo rimandò per qualche mese.
E di quì si prese il motivo, come vedremo in segui-
to, dell'eresia attribuita a Monsig. d'Alicarnasso.

Il Visitatore è trattato da Eretico.

I Gesuiti vogliono obbligare il Visitatore ad accordare la sua facoltà a un Sacerdote de' loro Missionarj stato per lo avanti Falegname.

Lo zelo di questo Prelato, che facealo pensare
a tutto, ma che non permetteagli d'intraprende-
re quello, che avrebbe voluto, gli fece deporre in
virtù del potere, che aveva dalla Santa Sede, il
pensiero di visitare le Provincie Australi, e sosti-
tuì il suo Segretario in qualità di Provisitatore
Appostolico, riposandosi nella di lui diligenza,
che faceva spergli una buona condotta.

V.
Il Visitatore manda il suo Segretario a visitare le Provincie Australi.

Era capace più d'ognuno il Signor Favre di fe-
delmente soddisfare a quest'incombenza, e Mon-
signor d'Alicarnasso non avea potuto fare una mi-
glior scelta. Nato questo Signore in un Paese,
dove l'Eresia aveva fatto gran guasto (a) era de-
bi-

(a) *Era del Cantone di Friburgo negli Svizzeri, Studiò in Avignone, ed ivi prese il Sacerdozio.*

bitore de' suoi natali ad Antenati tanto tenacemente attaccati alla Fede Cattolica, quanto lo sono stati nella Patria al ben pubblico. La gran fedeltà da essi osservata alla vera Fede, costò loro la più gran perdita de' loro Beni. Pare però, che il Cielo ricompensar li volesse, predestinando un loro Discendente a batter una sì vasta carriera, qual'è quella della Chiesa nella Cocinchina. La sua modestia, e la sua carità mi fanno passar sotto silenzio quel giusto elogio delle sue virtù, ch'io dovrei fare. Vediam tutto dì fra noi questo Uomo veramente Appostolico, che ad esempio di S. Paolo, non si è sottratto dal Martirio; se non se per ispezzar il pane della Divina parola agli affamati, per correr poscia in braccio d'un martirio anche più crudele, quando il suo sangue conferir possa alla propagazion dalla Fede. Questo è quella savia follìa, che mosse certi animi maligni a farlo passar per isciocco (a) in Europa, prima che ritornato vi fosse.

Frattanto che così ferivasi la sua riputazione, affinchè fossero le di lui lettere riguardate come tratti di follìa, soffriva egli nella Cocinchina le più spinose traversie. Privo d'ogni umano soccorso; oppresso dalle fatiche soccombe sotto il peso d'un clima tutto infuocato, e non può venir a ritrovar il suo caro Padrone, e dargli conto de' suoi travagli, se non se dopo quattro mesi, nel quale spazio fu obbligato a lottar colla morte.

Il Visitatore fa la visita nelle Provincie del Nord.

Nel mentre, che il Provisitatore travagliavà dalla parte sua nelle Provincie Australi, il Visitatore, che era alquanto rimesso da' suoi malori, andò dalla parte sua verso il Nord. Visitò le tre Provincie, che vengono amministrate da' Gesuiti. Riconobbe tosto da se stesso, che le cose erano molto più deplorabili di quello gli erano state da' Fedeli rappresentate colle loro lamenta

(a) *Si sa, che questa Sig. avea mandate dalla Cocinchina delle Relazioni di quanto era passato. Quelli, che se ne stimavano disonorati, lo caricarono di questa calunnia.*

ta, e querele, e la condotta stessa del Superiore gliene confermò ben presto la verità, di quanto udito avea. Ritrovò in questo Missionario un Uomo gonfio, e pieno di se stesso, altero, e sprezzante; la di lui superbia andava fino al punto d' arrogarsi la stessa dignità di Monsignor d' Alicarnasso. Fra tutti i Gesuiti di questa Missione non ebbe a lodarsi d' altri, che del solo Padre Francesco Acosta, che con tutta cordialità lo accolse, e lo trattò con tutte le dimostrazioni di stima.

VI. Il Visitatore incontra nel suo ritorno gli stessi tratti di prima.

Ritrovò il Prelato nel suo ritorno della visita, le stesse maniere disobbliganti, le disubbidienze, le ostinazioni, alle quali erasi in certo modo accostumato. Volle introdurre un Calendario; ma i Gesuiti, che ne avevano composto uno, gli si opposero, e pretesero, che quello da essi fatto avesse la preferenza " Spacciavano da per tutto, ch'essi ,, erano della Compagnia di Gesù (a) Padrone del ,, Mondo, che i Missionarj Francesi non erano ,, che della Compagnia di S. Pietro, povero Pe- ,, scatore, ed i Francescani come Figliuoli di San ,, Francesco, poveri Mendicanti, che vanno di ,, porta in porta accattando il Pane.

Affare di M. Florì, il cui Corpo per lungo tempo restò insepolto,

Volle Monsignor de la Beaume, seguendo le sue istruzioni circa Monsignor Florì, sapere s' era stato sepolto, e fu informato di nò. Onde diede mano a questo affare, e conobbe, che la Scomunnica era stata inflitta per passione, e conseguentemente l'annullò come invalida, e ordinò che il di lui Cadavere fosse sepolto. Anche quì vollero opporvisi i Gesuiti; e presentarono Scritture su questo affare assai voluminose, ripiene di ragioni frivole, e smoderate espressioni. Malgrado però le loro resistenze, ed il vivo fuoco da essi fatto vede- re,

(a) *Questo medesimo linguaggio tenevano nelle Missioni del Malabar, per rendere spreggievoli i Missionarj, che non hanno la fortuna d' essere della Compagnia di Gesù, benchè poi essi non l' imitino nella povertà, ed umiltà, niente altro cercando, che di rendere il loro nome famoso in tutte le Nazioni.*

re, l' onore di questo Missionario fu risarcito, e il di lui Cadavere ebbe Sepoltura.

I Gesuiti in dispregio del Visitatore, gli fanno mandare otto cani, con ordine di averne cura.

Questi Padri non avvezzi ad essere contradetti, cercarono ben presto di vendicarsi con far vergogna al Visitatore. Spedirongli per mezzo d' un Mandarinetto otto Cani, con ordine di custodirli, ed averne cura, ch' erano del Re. Senza punto alterarsi il Visitatore Appostolico, disse a chi si presentò, che ringraziava Sua Maestà dell' onore, che faceagli; ma che non era Egli venuto per andare a caccia di Belve, ma solamente per guadagnare Anime a Gesù Cristo; e che per altro sperava di partir ben presto verso l' Europa, subito che si fosse rimesso in miglior salute. Confusi li Gesuiti di non aver potuto ridurre il Visitator Appostolico ad essere com' essi Guardiano de' Cani del Re, eseguiron un altro tentativo anche più oltraggievole. Fecero quanto seppero per sedurre il Chirurgo di Monsig. d' Alicarnasso, e tirarlo in Casa loro, dove fuggì una mattina seco portando tutti i Medicamenti. Il Prelato fece tutte le sue istanze, ma senza prò, ricusando essi di dargli il Cerusico, e scusando anche di più la di lui fuga.

Cagione della Morte di Monsig. d'Alicarnasso.

VII.

Sua Morte.

Aveva più che mai bisogno il Visitatore d' ajuto, e d' assistenza, privo di Cerusico, e senza medicina, passò tre Mesi oppresso da violenta malattia, e non ebbe in tal lagrimevole stato altro conforto, che quello poteva dargli il Signor Favore, che nè giorno, nè notte mai non l' abbandonò. Il Cielo finalmente, che non lo volea più esposto, qual bersaglio de' suoi nemici, che si prendeano il barbaro piacere di continuamente insultarlo, lo levò dal Mondo, e dalle persecuzioni.

Morì Monsig. de la Beaume li 2. Aprile del 1741. tra le braccia del Crocifisso nella solennità della Pasqua; la Morte corrispose alla Vita; spirò l' Anima in seno al suo Creatore, istantemente pregando per la salute de' suoi nemici, cui con amorevole carità perdonò. Per dieci giorni bagnati d' amaro pianto i Cristiani correano in folla per vedere il loro amato Pastore, e bacciargli le

le mani. I soli Gesuiti giubilando di vedersi liberi d' un Uomo, da essi avuto in conto di nemico, ebbero la crudeltà di non voler ritrovarsi presenti alle di lui Esequie; e per quanto venissero caldamente pregati, non vollero in conto alcuno assistervi.

I Gesuiti non vogliono assistere alle di lui Esequie.

Arrivati due Gesuiti da Macao in tempo della di lui malattia, recate avevano diverse Lettere della Sacra Congregazione, fra le quali ve n'erano pure per lo Visitatore, e furono tanto maliziosi, che non glie le vollero mai dare, per quanto di autorità v'impiegasse il Visitatore per averle; nemmeno vollero dopo la di lui morte consegnarle al Signor Favre. Una tal ripugnanza veniva dal sapere, che questo Signore aveva tutto lo zelo per mettere in esecuzione gli ordini della Sacra Congregazione, onde le rimandarono al Padre Miralta.

Dopo la Morte del Visitatore divenne il Signor Favre l'erede delle angoscie, e delle pene sofferte con tanta costanza dal degno Delegato della Santa Sede. Il Prelato gli avea lasciata in Legato la sua Croce, per animarlo forse ad essere intrepido, e coraggioso nelle tribolazioni. In virtù del Breve di Clemente XII. l'aveva incaricato dell' obbligo di visitare il restante delle Provincie della Cocinchina, al quale oggetto l'aveva di già creato Provisitatore Appostolico.

VIII. Il Sig. Favre succede a Monsig d' Alicarnasso.

La brevità, che ci siamo proposti, non ci permette passar più oltre per seguire il Signor Favre nella sua gloriosa carriera; ma ci contentiamo di solamente dire, che soddisfece molto eccellentemente alle premure della Santa Sede. Pieno d'una Santa intrepidezza, poca pena prendeasi degli ostacoli, che andavano frammettendo i Gesuiti, sfuggendo di riconoscere la di lui autorità. Nulla badando alle loro minacce, si dà a conoscere per un generoso Riformatore de' loro abusi.

Ritroviamo nelle di lui Memorie, di cui diamo un' estratto, che li Gesuiti nella Cocinchina hanno l' uso di far pubblicamente le Commedie, e vendere medicamenti, ec. sul gusto stesso de' Ce-

Riforma gli abusi de' Missio-

 re-

parì della Compagnia

retani pubblici d'Europa " Portano tant' oltre il
" biasimevole mestiero, che fanno enormissime u-
" sure, come sarebbe di ricavare un cento per
" cento, che dicono esser legittimo, senz' altro
" fondamento, che del semplice imprestito. Que-
" sta usura in Sentenza loro è solamente mate-
" riale, ec.

Decreto del Sig. Favre.

Il Provisitatore s'adoprò sopra tutto a reprimere questa viziosa rea pratica, e poscia s' impiegò a ristabilire la disciplina Ecclesiastica nel suo vigore. A tal fine fece un saggio Decreto, nel quale diede agli Ecclesiastici, ed a' Cristiani de' Precetti conformi alla Dottrina de' Santi PP. e del Concilio di Trento, e delle ultime Decisioni della Santa Sede. Passò inoltre ad annullare, rivocare, e cassare, e volle, che riguardata fosse nulla, e per non fatta l'appellazione, che facevano i Gesuiti del suo Decreto. Citò il Padre Lopez Superiore de' Gesuiti a comparire avanti alla Sacra Congregazione per giustificarsi. Ordinò al Procuratore degl' istessi Gesuiti di ritirarsi a Macao, per ivi far penitenza.

IX.

Il Sig. Favre parte verso l' Europa, e felicemente vi arriva.

Così dopo d'aver rimediato, per quanto fu in suo potere, agli orrendi sconcerti del Cristianesimo della Cocinchina, di là partì li 16. Agosto del 1741. e si portò subito a Cantone nella China. Appena vi giunse, che scrisse al Padre Miralta, e seco lui lagnossi, come si era innanzi lamentato il Visitatore, perchè il lasciava mancar di tutto il bisognevole al suo vitale sostentamento. Seppe non senza sua pena il Sig. Favre, che le Lettere, le quali non si erano volute consegnare al Visitatore, contenevano un Breve della Santità di Nostro Signore Papa Benedetto XIV. (a)

Una

(a) *Questo Decreto del Papa era per incoraggire Monsig. d'Alicarnasso a sostenere il suo ministero sempre, colla medesima intrepidezza. Vedesi, che la scomunica contenuta contro di coloro che ritengono le Lettere Appostoliche, non ispaventa molto gli Missionarj.*

Una tal notizia sopra modo l' afflisse; ma non potevasi più recarvi rimedio: Non lasciò il Provisitatore sfuggire la prima occasione, che si presentò per imbarcarsi verso Europa, e felicemente arrivò a Porto Luigi in Bretagna di Francia il mese di Luglio del 1742.

Il Sig. Favre ritrovasi presentemente nella Capitale, per render conto alla S. Sede della visita della Cocinchina.

Sicchè vediamo, come abbiamo detto, avanti di cominciare questa corta, ed afflittiva relazione; che la Costituzione del Nostro Santo Padre Benedetto XIV. era divenuta assolutamente necessaria; e quanto ingiustamente si querelino coloro in veggendo armato lo sdegno del Vicario di Gesù Cristo contro i loro disordini; e la loro resistenza. Una piccola dichiarazione del Padre Carloa Castorano (a) che noi quì premettiamo; non poco servirà a dimostrare, quanta fosse la necessità di tale Constituzione, la quale il Lettore leggerà immediatamente dopo.

DI-

(a) *Questi è un Venerando Religioso Francescano del Convento d' Araceli di Roma, ove dimora da qualche anno dopo il suo ritorno dalla Cina; Il di lui zelo, e costanza a sostenere la purità del culto in queste Missioni timore, l' hanno reso degno di tutti gli encomj.*

DICHIARAZIONE

DEL

REVERENDO PADRE

CARLO CASTORANO

Della Regolare Osservanza di S. Francesco, Vicario Generale, e Delegato della Santa Sede nella Cina, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti, e Cerimonie Cinesi.

Dichiarazione del P. Castorano, intorno alla Costituzione di Benedetto XIV.

„ I. IO sottoscritto di già Vicario Generale di „ Monsig. Vescovo di Pekino, dichiaro d' „ essere venuto dalla Chiesa di S. Bernardo alla „ Città di Pekino per pubblicarvi, ed intimarvi „ li due Decreti del Sommo Pontefice Clemente „ XI. degli anni 1704. e 1710. ma li PP. di Pe- „ kino Difensori de' Riti Gentili Cinesi, non gli „ hanno voluti accettare; anzi mi hanno minac- „ ciato, che se io mi fissavo nella risoluzione di „ pubblicarli, d' avvisarne subito l' Imperatore „ della Cina *Kambi*, che n' è il Protettore, e „ sono avvezzi d' implorare in simili circostanze. „ Non mancai d' informare Monsig. Vescovo di „ quanto passava, ed ebbi in risposta ordine di „ ritornarvi, e indurli per le vie della dolcezza „ ad accettare gli accennati Decreti. Eseguii, quan- „ to mi fu comandato; ma questi Padri fecero „ resistenza colla stessa ostinazione, dicendo, es- „ sere già stati loro intimati codesti Decreti da „ due Missionarj della Sacra Congregazione, che „ stavano alla Corte. Di modo che dopo d' avere „ ricevuto gravi affronti, giudicai essere meglio „ ritornarmene al Vescovo della Città di Linzin- „ gceau nel mese d' Aprile dell' anno 1714.

„ II. Essendo arrivata due anni dopo al detto „ Monsig. Vescovo la Costituzione *Ex illa die*

fatta

,, fatta nel 1715. da Nostro Sig. Papa Clemente
,, XI. con un' Ordine rigorosissimo di pubblicar-
,, la ; e farla osservare , io fui incaricato; come
,, Vicario Generale; di pubblicarla ; ed intimarla
,, nella Capitale . Tutto pieno di confidenza in
,, Dio ; lo stesso giorno 5. di Novembre 1716.
,, che arrivai a Pekino ; usai tutta la destrezza ;
,, e l' attenzione possibile per pubblicare questa
,, Bolla *Ex illa die* in tre Chiese ; o Case degli
,, stessi Padri Difensori de' Riti Cinesi, senza vo-
,, ler dare loro il menomo tempo per poterne av-
,, visare l' Imperatore loro Protettore. Due gior-
,, ni dopo il mio arrivo ; per istratagemma di
,, questi Padri ; fui ingiustamente ; e falsamente
,, accusato appresso (a) l' Imperatore ; e il giorno
,, dopo ; per ordine suo fui legato ; e stretto con
,, nuove Catene ; tre molto pesanti mi attornia-
,, vano il collo ; tre altre a' piedi ; e tre alle ma-
,, ni ; e fui così trattenuto nelle Carceri de' Fa-
,, cinorosi per molti giorni; passati i quali per u-
,, na intera notte in ginocchioni innanzi a tre
,, Giudici Delegati ; stettero accusandomi ; d' esser
,, io venuto alla Corte di mio capriccio ; e di
,, aver pubblicata una falsa Costituzione , o sia
,, un Decreto del Sommo Pontefice . Sostenni es-
,, ser falsa una simile accusa ; e come fu detto
,, della Costituzione ; ch' ella era iniqua ; feci ma-
,, nifestamente vedere essere stata fatta per buo-
,, nissime ragioni ; e perciò mi furono levate le
,, Catene ; e mi fecero uscire di Carcere ; ma pe-
,, rò fui condannato ad andare a Cantone ; indi
,, mi hanno fatto ritornare a Pekhino . I Padri
,, di Pekino , zelanti Difensori de' Riti , che non
,, possono mai star quieti ; continuarono ad accu-
,, sarmi due ; e tre volte a' principali Cortigiani
,, dell' Imperatore loro buoni amici ; e per più
,, mesi ho dovuto soffrire in Pekino tribolazio-
ne ,

(a) *I Difensori de' Riti ; che ricorrevano all' autorità de' Pagani ; potevano bene ricorrere a quella de' Cristiani contro i Cappuccini , intorno a' Riti Malabarici .*

„ ni, quante ne sono venute in capriccio del
„ Giudice; e non ho potuto, se non dopo diece-
„ sette mesi, per ispeziale provvidenza, e prote-
„ zione del Signore aver la sorte di ritornare li-
„ bero a Linzingceau presso Monsig. Vescovo.

„ III. Monsignor Mezzabarba Legato della San-
„ ta Sede nella Cina, ed alla Corte di Pekino,
„ essendo arrivato, si ritrovò a' duri cimenti ri-
„ guardo allo sdegnato Imperadore. O fosse vera
„ la sua collera, o fosse per artifizio, Dio solo il
„ sa. Diede questo Prelato alcune permissioni cir-
„ ca i Riti per poter venerare Confucio, i loro
„ Antenati, e le loro Tavolette, come rimarca nella
„ sua Pastorale fatta a Macao li 4. Novembre
„ 1721. Noi tutti Missionarj, che avevamo rice-
„ vuta la Costituzione *Ex illa die*, non volemmo
„ giammai accordare loro il menomo esercizio nel-
„ le nostre Missioni, che per essere contrarj alla
„ Costituzione *Ex illa die*. Altrettanto il Vesco-
„ vo di Lorina, F. Francesco Saraceni, Vicario
„ Appostolico delle Provincie di Scensi, e Sciansi,
„ il quale proibì in una sua Pastorale di servirsi
„ delle dette permissioni. I suddetti Padri Difen-
„ sori de' Riti presero quindi occasione di fare tut-
„ ti gli sforzi per obbligare gli altri Missionarj
„ sottomessi alla Costituzione *Ex illa die*, a ser-
„ virsi delle dette permissioni, e lasciarle prati-
„ care. Persuasero Monsig. Vescovo di Pekino,
„ Fr. Francesco della Purificazione di fare due
„ Pastorali, nelle quali ordinasse di servirsi nel-
„ le Missioni delle suddette permissioni. Una
„ tal condotta era malvaggia in se stessa, e dia-
„ metralmente opposta alle Leggi della S. Sede,
„ e perciò io sottoscritto, unitamente cogli altri
„ Missionarj tutti sommessi alla Costituzione, non
„ abbiamo in nessun modo potuto ubbidire al det-
„ to Monsignor Vescovo; ed io massimamente, sic-
„ come ero Delegato Appostolico nella Diocesi di
„ Pekino nella Tartaria, e nel Regno di Corea
„ ec. da un'altra parte prevedendo, quanto ne se-
„ guirebbe di male, di dissensioni, e di scandali fra
„ i veri Cristiani. Monsignor Vescovo Efestiense,

F. Fran-

„ F. Francesco Garetto, era in quel tempo a Pe-
„ kino, e più volte m' esortò a partire, e mi
„ rappresentò, avvezzato, e versato, come dove-
„ va esserlo negli affari della Cina dopo trentatre
„ anni, era d'uopo che venissi a Roma, per rap-
„ presentare alla Santa Sede lo stato infelice de'
„ presenti affari, ed implorarne l' opportuno ri-
„ medio: Ciò, che ho fatto nel nome del Signore,
„ e a sua gloria per la purità, ed integrità della
„ Cattolica Fede; e finalmente per l' onore della
„ Santa Legge, e della Sede Appostolica.

„ IV. Dopo d' aver presentati molti Memoriali,
„ differenti Suppliche alla Santità di Nostro Si-
„ gnore Papa Clemente XII. contro le dette Pa-
„ storali del Vescovo di Pekino, il Santo Padre
„ in capo a dieci mesi fece una Costituzione par-
„ ticolare li 26. Settembre 1735. colla quale di-
„ chiarolle nulle, e invalide, e cassolle; e annul-
„ lolle; e riservò a sè quanto aveva con essa at-
„ tinenza, per dichiarare il suo sentimento dopo
„ maturo esame.

„ V. Ma gli esami, e le discussioni sopra le
„ permissioni di Monsig. Mezzabarba, essendo re-
„ stati sospesi, Io sottoscritto a nome de' Vesco-
„ vi Vicarj Appostolici, e de' Missionarj sottomessi
„ alla Santa Sede, colla mira di far rendere sopra
„ questo punto un giudizio convenevole, mi por-
„ tai a supplicare il Sommo Pontefice Clemente
„ XII. e lo pregai a far rimettere l' affare delle
„ Permissioni de' Riti Cinesi dalla Sacra Congre-
„ gazione di Propaganda, al Tribunale del Sant'
„ Uffizio, a cui spettava de jure e de facto la
„ Causa; il che per sua clemenza mi accordò Sua
„ Santità. Presentai poscia a Nostro Signore tut-
„ ti i miei Memoriali, i miei Scritti, le mie Os-
„ servazioni, e le mie Suppliche, le quali poscia
„ passarono al S. Uffizio. Non mi contentai di
„ queste sole premure, ma sovente andava ora
„ dal Sommo Pontefice, ora dagli Eminentissimi
„ Signori Cardinali del S. Uffizio i più zelanti;
„ ora da Monsig. Assessore; ora dal Reverendis-
„ simo P. Commissario, Ministro del detto Tri-
„ bu-

„ bunale, informavo tutti ; facevo loro delle rap-
„ presentanze , e li pregavo tutti a proibire , e
„ condannare le dette Permiſſioni di Monſig. Mez-
„ zabarba ; ſpezialmente la terza , la ſeſta , e l'ot-
„ tava ; a fine di conſervare la Fede nella ſua
„ purità ; e mettere la pace nella Chieſa della
„ Cina .

„ Morto Clemente XII. ; ed eletto Benedetto
„ XIV. felicemente Regnante ; ricominciai da
„ capo con queſto Pontefice le mie ſollecitazio-
„ ni ; ed iſtanze ; impiegando ora Scritture , ora
„ parole ; non veramente ſecondo l'arte dell'elo-
„ quenza umana, ma ſecondo la ſincera ; e pura
„ verità , perchè tutto ciò , che da me dicevaſi ,
„ o ſcrivevaſi circa la depravazione ; che ritro-
„ vaſi nel culto di Confucio ; degli Antenati mor-
„ ti ; e delle Tavolette ; era provato ; e lo pro-
„ vavo cogli ſteſſi Libri Canonici de' Cineſi ; co'
„ loro Rituali ; e con quanto da eſſi praticavaſi
„ nelle loro Cerimonie , Oblazioni , e Sagrifizj ;
„ e per provare la mia fedeltà circa quello ; che
„ allegavo ; e citavo , feci un Giuramento tutto
„ riſpettoſo ; e mi ſottopoſi a tutte le giuſte pe-
„ ne ; ſe giuridicamente foſſi ſtato convinto d'aver
„ citato ; o allegato fraudolentemente qualche paſ-
„ ſo ; ovvero d'avergli dato un falſo ſenſo .

„ Alla fine il Sommo Pontefice Benedetto XIV.
„ ha fatto una nuova Bolla gli 11. Luglio dell'
„ anno 1742. ; la quale comincia con queſte pa-
„ role: *Ex quo ſingulari Dei* , e fu pubblicata li 9.
„ d'Agoſto dell'anno ſteſſo ſecondo l'uſo ordina-
„ rio . Sua Santità conferma in queſta Bolla , e
„ rinnova la Coſtituzione *Ex illa die* , toglie ,
„ caſſa , annulla , e condanna le ſuddette permiſ-
„ ſioni di Monſig. Mezzabarba .

„ Queſta nuova Bolla è tanto ſaggiamente con-
„ ceputa ; ch'ella eſclude , e rende inutili tutt'i
„ mezzi , i preteſti , e gli ſutterfugj , di cui ſi ſono
„ ſerviti i Padri Difenſori de' Riti ; e queſta ſarà
„ ſenza fallo l'ultima riſoluzione ; e la ſuprema
„ Deciſione per ſempre , toccante i Riti , e le Ce-
„ rimonie Cineſi . L'eſſenza del noſtro vero Dio

ſi ve-

„ si vede tutta intera, e vera, com'ella è; così
„ la Fede Cattolica sarà per l'avvenire predicata
„ nella Cina, e per tutto il Mondo nella sua pu-
„ rità, e senza veruna contaminazione. Sia dun-
„ que benedetto il Signore per tutt' i secoli. Co-
„ sì sia.

Dal nostro Convento d'Araceli 20. Agosto 1742.

Fra Carlo da Castorano della Regolare Osservanza di S. Francesco, già Vicario Generale Missionario; e Delegato Appostolico.

„ Le cinque annotazioni suddette sono state
„ fatte dall'Autore, a fine, che sieno inserte in
„ qualche Esemplare di Bolla per servire di ricor-
„ do negli Archivj, o nelle Biblioteche della no-
„ stra Serafica Religione.

Tale è l'Originale del R. Padre da Castorano.

CON-

CONFIRMATIO
ET INNOVATIO
CONSTITUTIONIS
INCIPIENTIS:
EX ILLA DIE:
A CLEMENTE PP. XI.

In Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium editæ.

NECNON

Revocatio, Rescissio, Abolitio, Cassatio, Annullatio, ac Damnatio Permissionum super iisdem Ritibus, seu Ceremoniis in quadam Pastorali Epistola Caroli Ambrosii Mediobarbi Patriarchæ Alexandrini olim Commissarii, & Visitatoris Apostolici in Sinarum Imperio contentarum.

Cum præscriptione novæ formulæ Juramenti per Missionarios illarum Partium præsentes, & futuros præstandi.

JUXTA EXEMPLAR

Impressum ROMÆ,
MDCCXLII.

BENEDICTUS

PAPA XIV.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Costituzione di Benedetto XIV. sopra i Riti Cinesi del 1742.

Ex quo singulari Dei providentia factum est, ut Orientalium, & Occidentalium Indiarum Regiones Europæ innotescerent, Apostolica S. Sedes, quæ ab ipsis Ecclesiæ incunabulis Evangelicæ veritatis lumen ubique diffundere, & illud ab omni erroris umbra servare maximo studio curavit, in his quoque novissimis temporibus Evangelicos Operarios in antedictas Regiones sedule misit, ut Idolatria ibi late dominante funditus eradicata Christianæ Fidei semen opportune spargerent, atque horrentes illos, & incultos campos in fertiles, florentesque vineas uberrimos æternæ vitæ fructus daturas commutarent. Ex Regionibus autem illis quas Sancta Sedes præ cæteris ante oculos habuit, fuit profecto amplissimum Sinarum Imperium: in quo quidem negari non potest, quin Christiana Fides progressus ingentes fecerit, longe etiam majores factura, nisi coorta inter Operarios a Sancta Sede illuc missos dissidia cursum interdicissent.

Occasionem dissidiis ejusmodi dederunt Cæremoniæ quædam, & Ritus, quibus Sinenses ad Confucium Philosophum, & majores suos honoribus prosequendos uti consueverunt: cum nonnulli ex Missionariis contenderent, eas esse Cæremonias, & Ritus mere civiles, adeoque concedendos iis, qui relicto Idolorum cultu Christianam Religionem amplectebantur; contra vero alii eos, utpote superstitionem olentes, sine gravi Religionis injuria permitti nullo modo posse assererent. Quæ sane controversia multis annis Apostolicæ Sedis curam, & sollicitudinem ad se traxit; cum id maxime caveat, ne zizaniæ in agro Dominico radices agant, aut, si forte egerint, ræ, quam cito fieri potest, evellantur.

Primò itaque ad Sanctæ Sedis Tribunal Causam hanc

hanc detulerunt ii, qui Cæremonias illas, & Ritus Sinicos superstitione imbutos suspicabantur. Super illis dubia nonnulla proposita fuerunt Congregationi de propaganda Fide, quæ anno 1645. comprobavit responsa, ac decisiones Theologorum, qui Cæremonias & Ritus eosdem superstitione revera infectos judicarunt. Proinde Innocentius Papa X. ad præfatæ Congregationis preces, omnibus, & singulis Missionariis sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, sibi, ac Sanctæ Sedi reservatæ, mandavit, ut responsa, ac decisiones prædictas omnino observarent, easque ad praxim deducerent, donec sibi, & Apostolicæ Sedi aliter visum non esset.

Verum paulò post ab aliis ejusdem Missionis Operariis alia dubia de iisdem Ritibus, & Cæremoniis ipsimet Congregationi de Propaganda Fide fuerunt exhibita, ex quibus Cæremoniæ ipsæ, Ritusque nullam in se superstitionem habere videbantur. Negotium itaque hujusmodi ab Alexandro Papa VII. Sacræ Inquisitionis Congregationi commissum fuit: quæ, prout varia, diversaque ratione fuerat sibi de eisdem Cæremoniis expositum, alias vero tolerari posse judicavit: idemque Alexander Pontifex anno 1656. hanc sententiam probavit, & confirmavit.

Sed ecce tertio ad Sanctam Sedem hæc eadem controversia. Cum plura dubia Sacræ Inquisitionis Congregationi proposita fuissent, illud quoque ab ea quæsitum fuit, utrum adhuc vigeret Innocentii Papæ X. præceptum, quo sub pœna excommunicationis latæ sententiæ mandabat observantiam responsionum, ac decisionum, quæ a Congregatione de Propaganda anno 1645. ut supra dictum est, emanaverant. Præterea, an stantibus recens expositis dubiis, earum praxis retinenda foret: cum præsertim obstare videretur Decretum Sacræ Inquisitionis, quod ab ea emanavit anno 1656. super quæsitis nonnullis diversa ratione, aliisque circumstantiis propositis ab Operariis Apostolicis in Sinarum Regno commorantibus. Respondit ad hæc Sacra Inquisitionis Congregatio anno 1669. præfatum Congregationis de Propaganda Fide Decretum adhuc

vigere

vigere habita ratione rerum, quæ fuerunt in dubiis exposita; neque illud fuisse circumscriptum a Decreto Sacræ Inquisitionis, quod anno 1656. emanavit; immo esse omnino observandum juxta quæsita, circumstantias, & omnia ea, quæ in antedictis Dubiis continentur. Declaravit pariter eodem modo esse observandum prædictum Sacræ Congregationis Decretum anni 1656. juxta quæsita, circumstantias, & reliqua in ipsis expressa. Hoc autem Decretum Clemens Papa IX. comprobavit.

Cum autem omnia præfata Decreta pro varia rerum expositarum ratione fuerint facta, ac promulgata, tantum abfuit, ut Rituum Sinensium controversia finem obtineret, ut magis illa vires, & incrementum acquireret. Nam scissis Evangelicis Operariis in partes, adducta res fuit in acriorem animorum, ac sententiarum contentionem. Atque hinc, non sine gravi scandalo, magnoque Fidei damno, consecuta est prædicatio non uniformis, & non eadem ubique Christianorum illorum disciplina, & institutio. De his autem absurdis certior factus Innocentius Papa XII. Prædecessor noster, id muneris sui omnino esse putavit, ut perniciosis adeo dissidiis finis daretur; proinde exactam, maximeque accuratam totius hujus controversiæ discussionem Sacræ Inquisitionis Congregationi commisit. Cumque nihil intentatum reliquisset, quo sinceram facti notitiam obtineret, firmata quoque fuerunt de illius mandato summa cum diligentia Quæsita, quæ per eamdem Sacram Congregationem resolverentur.

Quæsitorum illorum examen Innocentii Papæ XII. mors intercepit. Clemens autem XI. qui successit, Prædecessoris sui zelo plenus, coram se Quæsitorum eorumdem examen fieri voluit. Quamobrem post diuturnam, maturam, & accuratissimam rei discussionem, post auditas ex utraque parte rationes, quibus libere producendis unicuique locus amplissimus datus fuit, idem Clemens Papa XI. anno 1704. confirmavit, & Apostolica auctoritate comprobavit præmemoratæ Sacræ Congregationis responsiones ad omnia, & singula quæsita proposita,

 qui-

quibus Ritus Sinenses, utpote superstitione imbuti, prohibebantur; mandavitque præfatas responsiones ad Carolum Thomam de Tournon Antiochiæ Patriarcham, Commissarium, & in Sinarum Regno Visitatorem Apostolicum transmitti; ut nimirum exactam earumdem observantiam omnibus & singulis Missionariis, pœnis quoque Canonicis in Refractarios indictis præciperet.

Promulgavit quidem Patriarcha Antiochenus decisionem Apostolicam, adaito Decreto, quo ab universis ejus observantiam exigebat. Cum autem illam tentassent eludere, variisque inanibus rationibus effugere ii, qui Sinenses Ritus tanquam politicos, ac mere civiles propugnaverant; prædictus Pontifex Clemens XI Decreto, quod per Sacræ Inquisitionis Congregationem emanavit anno 1710. præcepit omnimodam, & inviolabilem earumdem responsionum abs se Apostolica auctoritate confirmatarum observantiam, & alia quæ Decreto ipso continentur; quod est tenoris sequentis:

DECRETUM

Super omnimoda, ac inviolabili observatione Responsorum alias in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium a Sacra Congregatione datorum, & a Sanctissimo approbatorum cum aliis Ordinationibus.

Feria v. die xxv. Septembris MDCCX.

In Congregatione Generali Sanctæ Romanæ, & universalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico Quirinali coram Sanctissimo Domino Nostro D. Clemente Divina Providentia Papa XI. ac Eminentissimis, & Reverendissimis Dominis S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

Idem Sanctissimus Dominus Noster in Causa

Rituum,

Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium, auditis tam in Congregationibus anno præterito non semel, quam in aliis, mense, & anno præsentibus pluries coram Sanctitate Sua habitis, præfatorum Eminentissimorum, & Reverendissimorum DD. Cardinalium, qui rem mature, ac diligentissime discusserunt, sententiis, decrevit, & declaravit, responsa alias in Causa hujusmodi ab eadem Congregatione data, & a Sanctitate Sua die 20. Novembris 1704. confirmata, & approbata, necnon Mandatum, seu Decretum ab Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Cardinali de Tournon, tunc Patriarcha Antiocheno, Commissario, & Visitatore Apostolico Generali in Imperio Sinarum die 25. Januarii 1707. hac de re editum, ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, inconcusse, & inviolabiliter, sub censuris, & pœnis in Mandato, seu Decreto hujusmodi expressis, observanda esse, quovis contrafaciendi quæsito colore, seu prætextu penitus sublato, ac potissimum non obstante quacumque appellatione a quibusvis Personis, sive Sæcularibus, sive Regularibus, etiam specifica, & individua mentione, & expressione dignis, ac quavis Ecclesiastica Dignitate fulgentibus ad Sedem Apostolicam interposita, quam propterea Sanctitas Sua rejiciendam esse decrevit, ac se ipsa rejecit. Porro cum idem D. Cardinalis de Tournon in suo Mandato, seu Decreto supradicto Apostolicæ decisioni die 20. Novembris 1704. latæ se expresse inhærere professus fuerit, Sanctitas Sua ulterius declaravit, ipsum Mandatum, seu Decretum una cum censuris in eo contentis ad normam eorumdem responsorum accipiendum esse, ita ut nihil per illud responsis præfatis additum, seu detractum fuisse censendum sit, ac omnia, quæ in eis insunt, etiam in Mandato, seu Decreto prædicto inesse intelligantur. Cæterum Sanctitas Sua, tametsi non sine ingenti animi sui mœrore acceperit, quod humani generis hostis multiplicia in die zizania in latissimis illis Regionibus superseminare non cessat, non tamen propterea in eis Catholi-

cæ Religionis propagandæ saluberrimum, ac sanctissimum opus ullatenus deserere volens, sed illud majori, qua potest, animi contentione, ac studio; iisque potissimum dissidiis, quibus inibi Christianæ Fidei seges veluti spinis suffocatur, prorsus submotis, ardentius, semper, & enixius, promovere cupiens, congruam super præmissis, aliisque ad ea pertinentibus Instructionem confici; istamque dicto D. Cardinali de Tournon, quatenus adhuc in illis partibus commoretur, sin minus, illi, qui ejus loco deputatus fuerit; necnon Episcopis, & Vicariis Apostolicis earumdem partium transmitti mandavit, qua non minus debitæ Apostolicorum Decretorum executioni, quam Missionariorum concordiæ, Evangelicæ veritatis prædicationi, atque Animarum saluti opportune consulatur. Demum, ut nimiæ illi de his rebus scribendi licentiæ, quæ non sine Fidelium scandalo inter Partes diuturna contentione exasperatas invaluit, modus imponatur, Sanctitas Sua districte præcepit omnibus, & singulis cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis, etiam de necessitate exprimendæ, Regularibus, aliisque quibuscumque sæcularibus Personis tam Ecclesiasticis, quam Laicis, cujuscumque tandem status, gradus, conditionis, & dignitatis existant, ut in posterum non audeant sub quovis quæsito colore, vel prætextu imprimere, vel quoquo modo in lucem edere Libros, Libellos, Relationes, Theses, Folia, seu Scripta quæcumque, in quibus ex professo, vel incidenter de Ritibus Sinicis hujusmodi, vel de controversiis desuper, seu illorum occasione exortis quomodolibet tractetur, sine expressa, & speciali licentia a Sanctitate Sua, seu pro tempore existente Romano Pontifice in Congregatione supradictæ Sanctæ, & Universalis Inquisitionis obtinenda. Ut autem ejusdem prohibitio inviolabiliter observetur, eadem Sanctitas Sua voluit, & declaravit, contravenientes quoscumque excommunicationis latæ sententiæ; Regulares vero etiam privationis vocis activæ, & passivæ pœnas ipso facto absque alia decla-

declaratione incurrere, & nihilominus aliis etiam pœnis Sanctitatis Suæ, & Successorum suorum Romanorum Pontificum arbitrio infligendis subjacere. Libros porro, Libellos, Relationes, Theses, Folia, ac Scripta quæcumque, quæ in futurum contra præsentis prohibitionis tenorem edi contigerit (citra ullam aliorum hactenus editorum approbationem, super quibus opportune providebitur) pro expresse prohibitis haberi voluit, absque alia declaratione, sub pœnis, & censuris in Regulis Indicis Librorum prohibitorum contentis. Impressores vero, præter Scriptorum sic impressorum amissionem, pecuniariis, aliisque corporalibus pœnis, juxta criminis gravitatem, teneri mandavit. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque:

Joseph Bartolus Sanctæ Romanæ, & Universalis Inquisitionis Notarius.

At vero nec Decretum hujusmodi ad difficiles animos subjiciendos valuit. Itaque Clemens idem Papa XI. quo illos tandem aliquando frænaret, Constitutionem anno 1715. evulgavit, qua solemniter iterum confirmavit antedictas Sacræ Inquisitionis responsiones, easque exacte & adamussim observari mandavit, præclusis omnibus subterfugiis, quibus perfectam earum observantiam contumaces homines aliquo pacto evadere potuissent; & est tenoris, qui sequitur.

CLEMENTIS PAPÆ XI.

Præceptum super omnimoda, absoluta, integra, & inviolabili observatione eorum, quæ alias a Sanctitate Sua in Causa Rituum, seu Ceremoniarum Sinensium decreta fuerunt: cum rejectione quarumcumque rationum, seu excusationum ad ejusmodi Decretorum executionem declinandam allatarum, ac præscriptione Formulæ Juramenti per Missionarios illarum partium præsentes, & futuros hac in re præstandi.

CLEMENS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

Ex illa die, qua, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, Catholicæ Ecclesiæ gubernacula, hoc est, munus sua amplitudine gravissimum, ad temporum iniquitate molestissimum, Deo sic disponente, suscepimus, nihil Nobis manum clavo admoventibus antiquius fuit, quam acerrimas contentiones jampridem in Imperio Sinarum inter Apostolicos illarum partium Missionarios exortas, semperque in dies magis invalescentes tam circa quasdam voces Sinicas ad sanctum, & ineffabile Dei nomen exprimendum inibi usurpatas, quam circa nonnullos earum gentium Ritus, veluti superstitiosos a quibusdam ex Missionariis prædictis reprobatos; ab aliis vero, utpote eos civiles tantum asserentibus, permissos, Apostolici Judicii censura opportune dirimere, ut, sublatis diffidiis, Christianæ Religionis, Catholicæque Fidei propagationem turbantibus, omnes tandem id ipsum dicerent in eodem sensu, & in eadem sententia, unoque ore glorificaretur Deus ab iis, qui sanctificati sunt in Christo Jesu.

Hoc consilio responsa illa, quæ ad varias quæstiones super ejusmodi rebus excitatas, prævio diuturno examine, dudum, videlicet tempore fel. record. Innocentii Papæ XII. Prædecessoris nostri inchoato, ac deinde jussu nostro per plures annos continuato, auditisque utriusque Partis rationibus, necnon complurium Theologorum, & Qualificatorum sententiis a Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum adversus hæreticam pravitatem auctoritate Apostolica deputatorum, data fuerunt; Nos die 20. Novembris 1704. eadem auctoritate confirmavimus, & approbavimus.

Ea autem, quæ in responsis hujusmodi decreta fuerunt, sunt quæ sequuntur: *Cum Deus Optimus*

mus Maximus congrue apud Sinas vocabulis Europæis exprimi nequeat, ad eumdem verum Deum significandum, vocabulum Tien Chù, *hoc est, Cœli Dominus, quod a Sinensibus Missionariis, & Fidelibus longo, ac probato usu receptum esse dignoscitur, admittendum esse: nomina vero* Tien *Cœlum*, & Xang Tì *Supremus Imperator, penitus rejicienda.*

Idcirco Tabellas cum inscriptione Sinica King Tien, *Cœlum colito, in Ecclesiis Christianorum appendi, seu jam appensas imposterum inibi retineri permittendum non esse.*

Ad hæc nullatenus, nullaque de causa permittendum esse Christifidelibus, quod præsint, ministrent, aut intersint solemnibus Sacrificiis, seu Oblationibus, quæ a Sinensibus in utroque æquinoctio cujuscumque anni Confucio, & Progenitoribus defunctis fieri solent, tanquam superstitione imbutis. Similiter nec esse permittendum, quod in Ædibus Confucii, quæ Sinica nomine Miao *appellantur, iidem Christifideles exerceant, ac peragant Ceremonias, Ritus, & Oblationes, quæ in honorem ejusdem Confucii fiunt tum singulis Mensibus in Novilunio, & Plenilunio a Mandarinis, seu primariis Magistratibus, aliisque Officialibus, & Literatis; tum ab eisdem Mandarinis, seu Gubernatoribus, ac Magistratibus, antequam dignitatem adeant, seu saltem post ejus possessionem adeptam; tum denique a Literatis, qui postquam ad gradus sunt admissi, e vestigio ad Templum, seu Ædem Confucii se conferunt.*

Præterea non esse permittendum Christianis in Templis, seu Ædibus Progenitoribus dicatis Oblationes minus solemnes eisdem facere, nec in illis ministrare, aut quomodolibet inservire, vel alios Ritus, & Ceremonias peragere.

Item nec esse permittendum præfatis Christianis Oblationes, Ritus, & Ceremonias hujusmodi coram Progenitorum Tabellis in privatis domibus, sive in eorumdem Progenitorum Sepulchris, sive antequam defuncti sepulturæ tradantur, in eorum honorem fieri consuetas, una cum Gentilibus, vel seorsim ab

illis peragere, eisque ministrare, aut interesse; immo prædicta omnia, utpote quæ, perpensis hinc inde deductis, necnon diligenter, ac mature discussis omnibus, ita peragi comperta sunt, ut a superstitione separari nequeant; Christianæ Legis cultoribus ne quidem permittenda esse, præmissa publica, vel secreta protestatione, se, non religioso, sed civili, ac politico tantum cultu erga defunctos illa præstare, nec ab eis quidquam petere, aut sperare.

Non tamen per hæc censendam esse damnatam præsentiam illam, seu assistentiam mere materialem, quam cum Gentilibus superstitiosa peragentibus, citra ullam sive expressam, sive tacitam gestorum approbationem, ac quovis ministerio penitus secluso, eisdem superstitiosis allibus quandoque præstari contingat a Christianis, cum aliter odia, & inimicitiæ vitari non possunt: facta tamen prius, si commode fieri poterit, Fidei protestatione, ac cessante periculo subversionis.

Demum permittendum non esse Christifidelibus Tabellas defunctorum Progenitorum in suis privatis domibus retinere, juxta illarum partium morem, hoc est, cum inscriptione Sinica, qua Thronus, seu Sedes Spiritus, vel Animæ N. significetur, immo nec cum alia, qua Sedes, seu Thronus, adeoque idem, ac priori, licet magis contracta inscriptione, designari videatur. Quo vero ad Tabellas solo defuncti nomine inscriptas tolerari posse illarum usum, dummodo in eis conficiendis omittantur omnia, quæ superstitionem redolent, & secluso scandalo, hoc est, dummodo qui Christiani non sunt, arbitrari non possint, Tabellas hujusmodi a Christianis retineri ea mente, qua ipsi illas retinent, necnon adjecta insuper declaratione ad latus ipsarum Tabellarum apponenda, qua, & quæ sit Christianorum de defunctis fides, & qualis Filiorum, ac Nepotum in Progenitores pietas esse debeat, enuntietur.

Per præmissa nihilominus non vetari, quominus erga defunctos peragi possint alia, si quæ sint, ab iis gentibus peragi consueta, quæ vere superstitiosa

non

non sint; nec superstitionis speciem præseferant, sed intra limites civilium, & politicorum Rituum contineantur. Porro quænam hæc sint, & quibus adhibitis cautelis tolerari valeant, tum pro tempore existentis Commissarii, & Visitatoris Generalis Apostolici, seu ejus vices exercentis in Imperio Sinarum, tum Episcoporum, & Vicariorum Apostolicorum illarum partium judicio relinquendum esse: qui tamen interea omni, quo poterunt, studio, ac diligentia curare debebunt, ut Gentium Ceremoniis penitus sublatis, illi sensim a Christianis, & pro Christianis hac in re usu recipiantur Ritus, quos Catholica Ecclesia pro defunctis pie præscripsit.

Post hæc vero labente fere sexennio, nempe die 25. Septembris 1710. auditis iterum dictorum Cardinalium, qui rem mature, ac diligentissime discusserunt, suffragiis, eadem responsa, necnon Mandatum, seu Decretum, quod illis expresse inhærendo, a piæ recordationis Carolo Thoma, dum vixit, ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali de Tournon nuncupato, tunc Patriarcha Antiocheno, Commissario, & Visitatore Apostolico Generali in præfato Imperio Sinarum, die 25. Januarii 1707. editum fuit, ab omnibus & singulis, ad quos spectabat, inconcusse, & inviolabiliter sub censuris, & pœnis in Mandato, seu Decreto hujusmodi expressis observanda esse decrevimus, & declaravimus, quovis contrafaciendi quæsito colore, seu prætextu penitus sublato, ac potissimum non obstante quacumque appellatione a quibusvis Personis ad Nos, & Sedem Apostolicam interposita, quam propterea prorsus rejiciendam esse similiter decrevimus, ac re ipsa rejicimus, prout in Decreto hac de re edito fusius continetur.

Hæc omnia plene, & abunde sufficere debuissent, ut ea, quæ inimicus homo superseminaverat, zizania ex agro illo radicitus evellerentur, Fidelesque omnes nostris, & hujus Sanctæ Sedis mandatis ea, qua par erat, humilitate & obedientia obsequerentur: præsertim cum in calce responsorum prædictorum a Nobis, sicut præmittitur,

situi, confirmatorum, & approbatorum, Causam jam finitam esse apertis, & perspicuis verbis pronunciatum fuerit.

Verum, cum, sicuti ex eisdem partibus non sine intimo animi nostri dolore ad nostri pervenerit Apostolatus auditum, tam enixe a Nobis præscripta responsorum hujusmodi executio male a plerisque, sive vano, falsoque obtentu, quod illa a Nobis suspensa fuerint, vel minus legitime promulgata, sive conditionum, ut perperam asseritur, in eis insitarum, & ante executionem ipsam verificandarum, factorumve, super quibus ipsa emanarunt, non justificatorum ratione, sive ulteriorum a Nobis ea in re edendarum declarationum colore, sive gravium, quæ tam Missionariis, quam Missioni ipsi ex demandata executione obvenire possent, periculorum formidine, sive demum Decreti dudum, nempe die 23. Martii 1656. super ejusmodi Ritibus, seu Ceremoniis Sinicis a præfata Congregatione Cardinalium editi, ac a recol. mem. Alexandro Papa VII. etiam Prædecessore nostro approbati prætextu, necnon sine gravi Pontificiæ nostræ auctoritatis injuria, Christifidelium scandalo, ac salutis animarum detrimento, satis diu, multumque eludatur, aut saltem nimium retardetur.

Hinc est, quod Nos, ex commissæ Nobis divinitus Apostolicæ servitutis munere, difficultates, tergiversationes, subterfugia, & prætextus hujusmodi penitus, & omnino e medio tollere, ac rejicere, necnon Christi fidelium quieti, animarumque saluti, quantum Nobis ex alto conceditur, prospicere cupientes, de eorumdem Cardinalium consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, omnibus, & singulis Archiepiscopis, & Episcopis in supradicto Sinarum Imperio, aliisque ei conterminis, sive adjacentibus Regnis, ac Provinciis, nunc, & pro tempore quandocumque existentibus sub suspensionis ab exercitio Pontificalium, & Interdicti ab ingressu Ecclesiæ, eorum vero Officialibus, ac

Vica-

Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliisque illorum locorum Ordinariis, ac etiam Vicariis Apostolicis, qui Episcopi non sint, eorumve Provicariis, necnon Missionariis tam sæcularibus, quam cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis, etiam Jesu, Regularibus, sub excommunicationis latæ sententiæ, a qua nemo, a quoquam, præterquam a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit, & quoad Regulares etiam privationis vocis activæ, & passivæ pœnis per contrafacientes ipso facto absque alia declaratione incurrendis, tenore præsentium præcipimus, ac in virtute sanctæ obedientiæ mandamus, ut responsa præinserta, omniaque, & singula in eis contenta exacte, integre, absolute, inviolabiliter, & inconcusse observent; ac ab eis, quorum cura ad illos spectat, similiter observari; quantum in ipsis est, curent, & faciant; neque illis, sive ullo ex superius expressis, sive alio quovis titulo, causa, occasione, colore, vel prætextu contravenire quoquo modo audeant, vel præsumant.

Præterea motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus, harum serie statuimus, & sub eisdem excommunicationis reservatæ, ac privationis vocis activæ, & passivæ pœnis ordinamus, ut omnes, & singuli Ecclesiastici tam sæculares, quam prædictorum Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, Regulares, ad Sinas, aliave præfata Regna, & Provincias, sive ab hac Sancta Sede, sive etiam ab eorum Superioribus missi; & quandocumque imposterum mittendi, cujusvis tandem tituli, aut facultatis vigore illic existant, vel in futurum extiterint, missi scilicet, statim ac præsentes Litteræ eis innotuerint; mittendi vero, antequam ibidem aliquod Missionarii munus exercere incipiant, Juramentum de fideliter, integre, ac inviolabiliter observando ejusmodi Præcepto, ac Mandato nostro, juxta formulam in præsentium Litterarum calce annotandam, in manibus Commissa-

rii

tii, & Visitatoris Apostolici in præfato Imperio Sinarum pro tempore existentis, vel alterius ab illo deputati, sive eo deficiente, in manibus Episcoporum, vel Vicariorum Appostolicorum dictarum partium, in quorum respective jurisdictione commorantur, vel commorabuntur, aut aliorum ab eis Deputatorum; Regulares vero in manibus insuper Superiorum suæ Religionis, vel ab illis Deputatorum in eisdem partibus existentium, præstare omnino debeant, ac teneantur: ita ut ante præstationem Juramenti hujusmodi, & subscriptionem sub eadem formula ab unoquoque, qui Juramentum ipsum præstiterit propria manu faciendam, nullum Missionarii munus continuare, aut exercere, immo nec tanquam deputati ab Episcopis, seu Ordinariis Locorum, aut tamquam simplices suæ Religionis Præsbyteri, sive alio quovis titulo, causa, seu privilegio, de quibus expressa, specialis, & specialissima esset facienda mentio, Christi-fidelium Confessiones audire, concionari, aut Sacramenta quomodolibet administrare ullo modo valeant, nullisque omnino facultatibus, sive sibi speciatim, sive suis respective Ordinibus, Congregationibus, Institutis, & Societatibus, etiam Jesu, hujusmodi generaliter a Sede præfata concessis uti possint, sed quoad eos, præter, & ultra superius expressas pœnas, omnes & singulæ facultates prædictæ omnino cessent, nulliusque roboris sint, & esse censeantur.

Omnia autem Juramenta hujusmodi per quoscumque Missionarios tam Sæculares, quam Regulares, in memoratorum sive Commissarii, & Visitatoris Apostolici pro tempore existentis, sive Episcoporum, aut Vicariorum Apostolicorum manibus, sicut præmittitur, præstanda, postquam subscriptione munita fuerint, vel saltem authentica illorum exempla per eosdem Commissarium, & Visitatorem Apostolicum pro tempore existentem, Episcopos, & Vicarios Apostolicos, ad præfatam Congregationem Cardinalium, quanto citius fieri poterit.

Superiores vero Regulares cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis, etiam Jesu, illic nunc, & pro tempore existentes, sub eisdem pœ-

nis teneantur non solum idem Juramentum in præfatorum sive Commissarii, & Visitatoris Apostolici pro tempore existentis, sive Episcoporum, aut Vicariorum Apostolicorum manibus, juxta modum supra præscriptum, præstare, ejusque formulæ subscribere, sed etiam illius præstationem a suis respective Subditis exigere, ac authentica ea super re documenta quamprimum transmittere ad suos respective Superiores Generales, qui illa memoratæ Congregationi Cardinalium statim tradere debebunt.

Decernentes, easdem præsentes Litteras, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo, quod prædicti, & alii quicumque in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, cujusvis status, gradus, Ordinis, præeminentiæ, & dignitatis existant, seu alias specifica, & individua mentione, & expressione digni illis non consenserint, nec ad ea vocati, & auditi, causæque, propter quas præsentes emanarint sufficienter adductæ, verificatæ, & justificatæ non fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumvis juridica, & privilegiata causa, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore Juris clauso, etiam enormis, enormissimæ, & totalis læsionis, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis', aut nullitatis vitio, seu intentionis, nostræ, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis magno, & substantiali, ac inexcogitato, & inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversum vocari, aut ad terminos Juris reduci, seu adversus illas aperitionis Oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato, quempiam in Judicio, vel extra illud, uti, seu se juvare ullo modo posse; sed ipsas præsentes Litteras semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore quibuscumque juris, seu facti defectibus, qui adversus illas, etiam quorumvis a Se-

de

de præfata concessorum privilegiorum prætextu, ad effectum impediendi, seu retardandi earum executionem, quovis modo, seu quavis ex causa opponi, seu objici possent; minime refragantibus, suos plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, easque propterea; omnibus, & singulis quomodolibet allatis, seu afferendis impedimentis penitus, & omnino rejectis; ac nequaquam attentis, ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter, & inconcusse observari, sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, & præfatæ Sedis Nuncios, aliosve quoslibet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari.

Non obstantibus præmissis, & quatenus opus sit, nostra, & Cancellariæ Apostolicæ Regula de Jure quæsito non tollendo, aliisque Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon quorumcumque Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, ac quarumvis Ecclesiarum, & aliis quibuslibet, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & consuetudinibus, ac præscriptionibus quantumcumque longissimis, & immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis, Ordinibus, Congregationibus, Institutis, & Societatibus, etiam Jesu, ac Ecclesiis prædictis, aliisve quibuslibet Personis, etiam quantumvis sublimibus, & specialissima mentione dignis a Sede prædicta ex quacumque causa, etiam per viam contractus, & remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis,

ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis Decretis, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, seu ad quarumcumque Personarum, etiam Imperiali, Regali, aliave qualibet mundana, vel Ecclesiastica dignitate fulgentium instantiam, aut earum contemplatione, seu alias quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, editis, factis; ac pluries iteratis, ac quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata, exprimerentur, & insererentur, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, & derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Formula autem Juramenti, sicut præmittitur, præstandi est, quæ sequitur, videlicet: *Ego N. Missionarius ad Sinas, vel ad Regnum N. vel ad Provinciam N. a Sede Apostolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apostolica concessas, missus, vel destinatus, Præcepto, ac Mandato Apostolico super Ritibus, & Ceremoniis Sinensibus in Constitutione Sanctissimi Domini Nostri, Domini Clementis Divina Providentia Papæ XI. hac de re edita, qua præsentis Juramenti formula præscripta est, contento, ac mihi per integram ejusdem Constitutionis lecturam optime noto, plene, ac fideliter parebo, illudque exacte, absolute, ac inviolabiliter observabo, & absque ulla tergiversatione adimplebo. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, pœnis*

per

per prædictam Constitutionem impositis me subjectum agnosco, & declaro. Ita tactis Sacrosanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & hac Sancta Dei Evangelia.

Ego N. manu propria.

Cæterum volumus, & expresse mandamus, ut eædem præsentes Literæ, seu earum exempla, etiam impressa, notificentur, & intimentur omnibus, & singulis memoratorum Ordinum, Congregationum, Institutorum, & Societatum, etiam Jesu, Superioribus Generalibus, & Procuratoribus Generalibus, ad hoc ut tam suo, quam prædictorum eis respective Subditorum, seu inferiorum nomine, ipsas Literas fideliter exequi, & observare spondeant, actumque sponsionis hujusmodi in scriptis reddant; earum vero exempla prædicta pluribus viis, quanto citius fieri poterit, transmittant ad eosdem suos Subditos, seu inferiores in Sinis, aliisque Regnis, & Provinciis supradictis degentes, cum arctissimis præceptis easdem Literas, & in eis contenta quæcumque plenarie, & integre, ac vere, realiter, & cum effectu in omnibus, & per omnia similiter exequendi, & observandi. Quia vero difficile foret, Literas hujusmodi originales ubique ostendi, & publicari, volumus pariter, & decernimus, illarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eamdem prorsus fidem tam in Judicio, quam extra illud, ubique locorum haberi, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 19. Martii 1715. Pontificatus Nostri Anno decimo quinto.

F. Oliverius.

Per Constitutionem Apostolicam adeo solemnem, qua Clemens Papa XI. se huic controversiæ finem dedisse

dedisse testatur; justum & æquum videbatur, eos, qui Sanctæ Sedis auctoritatem sese quam maxime revereri profitentur, humili & obsequenti animo illius Judicio semet omnino subjicere; nec ulterius quicquam cavillari. Nibilominus inobedientes & captiosi homines exactam ejusdem Constitutionis observantiam se effugere posse putarunt, ea ratione, quod illa Præcepti titulum præfert, quasi vero non indissolubilis Legis, sed Præcepti mere Ecclesiastici vim haberet, tum etiam quod illam debilitatam existimarent ex Permissionibus quibusdam, quas super iisdem Sinensibus Ritibus publicavit Carolus Ambrosius Mediobardus Patriarcha Alexandrinus, cum Commissarium & Visitatorem Generalem Apostolicum in iis Regionibus ageret.

Nos igitur animadvertentes, prædictam Constitutionem Christiani cultus puritatem respicere, quem illa ab omni superstitionis labe immunem servare contendit, nullo modo ferre possumus, quemquam existere, qui eidem repugnare temere audeat, aut contemnere, perinde ac ipsa Supremam Apostolicæ Sedis decisionem non contineret, & id, de quo agitur, non ad Religionem spectaret, sed quid per se indifferens foret, aut quædam variabilis disciplinæ ratio. Proinde auctoritate ab Omnipotenti Deo Nobis tradita uti volentes ad illam in suo robore omnino servandam, de auctoritatis ejusdem plenitudine non modo eam approbamus, & confirmamus, sed etiam, quantum possumus, omnem vim & firmitatem, ad illam magis, magisque roborandam, ac stabiliendam, adjicimus, eamque in se plenam & omnimodam Apostolicæ Constitutionis auctoritatem habere dicimus & declaramus.

Permissiones autem, quarum obtentu aliqui prædictæ Constitutionis robur infringere conantur, originem duxerunt a responsionibus quibusdam, quas duo viri, qui jampridem in Sinarum Regno fuerant, ad quæsita nonnulla dederunt, quæ super ejusdem Constitutionis Apostolicæ executione, ac praxi Missionarii quidam proposuerant. Responsiones itaque hujusmodi una cum dubiis illis, nullo tamen Romani Pontificis sive approbantis, sive aliquid de-

nuo addentis indicio, transmissæ fuerunt ad præfatum Patriarcham Alexandrinum, ejus animi instruendi causa, utque illis uteretur, prout circumstantiæ rerum, ac temporis postularent; integro tamen remanente Apostolicæ Sedis Jure eas comprobandi, vel etiam revocandi, si quando conformes, aut repugnantes Constitutionis præfatæ decretis ullo modo compertæ forent.

Vix Sinarum Regnum Patriarcha Alexandrinus ingressus, in iis angustiis se positum intellexit, ut coactus fuerit in publicum emittere, non quidem responsiones, quas prææmemorati duo Viri ad proposita quæsita dederant, bene vero Permissiones octo, quæ ab illis fuerant deductæ, atque inde ab eodem Patriarcha in Pastorali sua Epistola insertæ, cujus tenor est, uti sequitur:

Carolus Ambrosius Mediobardus, Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Patriarcha Alexandrinus, necnon in Indiis Orientalibus, ac Sinarum Imperio, finitimisque Regnis, & Insulis Commissarius, & Visitator Generalis Apostolicus cum facultate Legati de Latere, &c.

Omnibus Episcopis, Vicariis Apostolicis, ac Missionariis, qui in prædictis partibus degunt, salutem in eo, qui est omnium vera salus.

Benedictus Deus, & Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum, & Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, ut possimus, & ipsi consolari eos, qui in omni pressura sunt, per exhortationem, qua exhortamur & ipsi a Deo. Nil etenim Nobis magis in animo fuit, ex quo in Sinarum Imperium, Deo favente, pervenimus, quam cum iis omnibus, qui in hac Evangelica Vinea laborant, os ad os loqui. Desideravimus enim videre vos, ut aliquid impertiremur vobis gratiæ spiritualis ad confirmandum vos, idest, simul consolari in vobis per eam, quæ in invicem est, fidem vestram, atque meam. Verum, quia non sapientiam hujus sæculi loquuti

fui-

fuimus, in timore & tremore multo fuimus apud vos, satiusque duximus, ad sedandam tempestatem adversus Evangelicos Operarios ingruentem, Nos in Mare projicere, ut vos jactari sinatis. Adjutor noster nunc & erit ille Deus, qui dedit Nobis in Mari viam, & in aquis torrentibus semitam. Veritatem dicimus in Christo, non mentimur, testimonium Nobis perhibente conscientia nostra in Spiritu Sancto; quoniam tristitia Nobis magna est, & continuus dolor adhæret cordi nostro, quod præsentes non potuerimus solari vos, ut fructum aliquem haberemus & in vobis, & in cæteris gentibus. At vero quod non licuit per præsentiam agere, saltem per Epistolam non impedimur. Primum quidem gratias agimus Deo nostro per Jesum Christum pro omnibus vobis, qui Spiritu Sancto ferventes & fortes Sanctæ Sedis mandatis rationabile exhibetis ministerium vestrum jactantes cogitatum in eum, cui a Domino dictum est: Pasce oves meas, cui traditæ sunt claves Domus David; si aperit, non est, qui claudat: si claudit, non est, qui aperiat. Quotquot estis macte animis, vigilate, state in fide, viriliter agite, & confortamini, quia merces vestra magna est in Cœlis. Ministerium vestrum implete, attendite vobis, & doctrinæ. Lucernæ estote, non minus lucentes exemplo, ac zelo prædicationis ardentes. Si qui vero adhuc essent hæsitantes, & in opere non efficaces; obsecramus vos, Fratres, per Nomen Domini nostri Jesu Christi, ut idipsum dicatis omnes, & non sint in vobis schismata, sitis perfecti in eodem sensu, & in eadem sententia. Non amplius invicem judicemus. Unusquisque vestrum pari humilitate, ac obedientia S. Sedis mandatis obsequatur, ut vestra obedientia in omnem locum divulgetur. Non enim opus est, ut aliquem actum faciamus, ut Sanctissimi Domini nostri Clementis Papæ XI. mandata jam promulgata vobis innotescant, vimque habeant, ut absque ulla tergiversatione executioni mandentur. Nihil proinde innovamus, sed relinquimus res, prout sunt; hoc est, nullatenus Constitutionem super

D 2 Riti-

Ritibus Sinicis a Sanctissimo Domino Nostro Clemente Papa XI. die 19. Martii 1715. emanatam suspendimus, aut, quæ in ea vetantur, permittimus. Ob aliqua tamen quibusdam Missionariis circa quasdam Ceremonias peragi consuetas suborta dubia, ut quilibet in Vinea Domini strenue, ac viriliter laborare queat, nonnulla adnotamus, quæ permitti poterunt, quæ & separatim unicuique secundum quæsita dedissemus, nisi compertum Nobis esset, una cum incertis nuntiis jam disseminata proborum animos, & Christi fideles bonæ voluntatis non parum perturbasse. Omni igitur, quo poteritis, studio, ac diligentia curare debetis, ut gentium Ceremoniis penitus sublatis, illi sensim a Christianis, & pro Christianis usu recipiantur Ritus, quos Catholica Ecclesia pie præscripsit. Primo. *Permittitur Christianis Sinensibus in suis privatis domibus uti Tabellis Defunctorum inscriptis solo nomine defuncti, apposita ad latus declaratione debita, & omissa quacumque superstitione in earum constructione, necnon secluso omni scandalo.* Secundo. *Permittuntur omnes Ceremoniæ Nationis Sinicæ erga defunctos, quæ non sint aut superstitiosæ, aut suspectæ, sed civiles.* Tertio. *Permittitur Confucii cultus ille, qui civilis est, & etiam ejusdem Tabellæ purgatæ & literis, & superstitiosa inscriptione, & adjuncta declaratione debita; sicuti permittitur ante ejus Tabellam correctam accendi candelas, uti odores, apponi comestibilia &c.* Quarto. *Permittitur pro usu, & expensis funerum offerri candelas, odores, adjuncta in schedula debita declaratione.* Quinto. *Permittuntur reverentiæ genuflexionum, & prostrationum erga tabellam correctam, aut etiam erga feretrum, aut defunctum.* Sexto. *Permittitur præparari mensas cum dulciariis, fructibus, carne, & cibis usualibus circa, aut coram feretro, ubi sit Tabella correcta, cum debita declaratione, & omissis superstitiosis, pro quadam honestate tantum, & pietate erga Defunctos.* Septimo. *Permittitur coram Tabella correcta reverentia dicta* Koten *tum in anno novo Sinico, tum in aliis anni temporibus.* Octavo. *Permittitur*

coram

coram Tabellis reformatis accendi candellas, *uri odores cum debitis cautelis*, *sicuti etiam ante tumulum*, *ubi pariter collocari possunt tibi*, *ut supra dictum est*, *adhibitis cautelis*, *ut in Superioribus*. Apostolici ergo viri Ecclesiam adhibentes non habentem maculam, neque rugam, ponant manum suam ad aratrum, nec respiciant retro. Videte Fratres vocationem vestram; non enim auditores Legis justi sunt apud Deum, sed factores Legis justificabuntur. Obsecramus itaque vos, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, solliciti servare unitatem Spiritu in vinculo pacis. Ne diutius agamus secundum potestatem, paterne vos commonere voluimus per Epistolam. Amabilem illum Patremfamilias, qui exiit primo mane conducere Operarios in Vineam suam, audite: *Quid hic statis tota die otiosi? Ite & vos in Vineam meam*. Vocem Patris perpendite, & illam Judicis timete. Ipsi vos probate, virtus enim Dei erit vobis in auxilium, ac plenam ministerio Verbi Dei functi recipietis mercedem, immarcescibilem nimirum a Pastorum Principe gloriæ coronam. Ne quis vos seducat inanibus verbis obedire veritati. Scitote, quod obedientes voci ejus, qui misit vos, rationem non eritis reddituri pro Animabus; sed unusquisque Vestrum pro se rationem reddet Deo. Quicumque sub diversis prætextibus cessandum sibi putat a ministerio Missionarii, lædit animam suam, & de alienis æterno Judici rationem reddet. Quam dabit homo commutationem pro Anima sua, & pro alienis? Deus est vitis vera, vos palmites. Qui non ferent fructus in eum, arescent tanquam palmites, & collecti, & alligati in fasciculos ad comburendum mittentur in caminum ignis inextinguibilis. Respicite Dominum nostrum Jesum Christum secus viam ambulantem, qui in Fici arbore nihil invenit, nisi folia tantum, & ait illi: *Numquam ex te nascantur fructus in sempiternum*. Si aliqui palmites jamdiu conversi in amaritudinem, qui expectabantur, ut tandem facerent uvas, spinas super spinas adjecissent, vah, vah a die iræ, a die furo-

 ris,

ris, & indignationis Domini! Attendite ad verba, quæ mandat vobis per Servum suum Dominus adhuc misericors: Revertimini ad Deum vestrum, manete in eo, qui manens in vobis purgabit vos, & desideratos cunctis gentibus fructus afferetis. Apostolico satisfecisse nos muneri judicamus, non enim subterfugimus, quominus annuntiaremus omne consilium Dei vobis, ut nullam excusationem habeatis de peccatis vestris. De cætero quotquot eritis obedientes, Fratres, gaudete, perfecti estote, exhortamini, idem sapite, pacem habete; & Deus pacis, & dilectionis erit vobiscum.

Cum vero ad promovendam in Neophitis debitam Decretis Apostolicis obedientiam, præsentium nostrarum Literarum notitiam iisdem Neophitis minime necessariam esse, sed satis esse eos in viam salutis dirigere juxta Pontificiæ Constitutionis præscripta, compertum sit, ne quis eorum, ad quos præsentes Literæ directæ sunt, cujuscumque Ordinis, aut Instituti, aut Congregationis fuerit, aut Societatis etiam Jesu, præsentes Literas, aut quæ in eis continentur (exceptis Permissionibus, quæ quidem caute, & ubi necessitas tantum, aut utilitas postulaverit, patefaciendæ erunt) sive directe, sive indirecte per se, vel per alium voce tenus, aut scripto in Linguam Tartaram, aut Sinicam vertat, aut quocumque modo cuilibet, qui Missionarius non sit, nota faciat, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, nonnisi a Nobis, aut a Summo Pontifice (præterquam in articulo mortis constitutus) absolvi possit, & quoad Regulares etiam privationis vocis activæ, & passivæ pœnis per Contrafacientes ipso facto absque alia declaratione incurrendis tenore præsentium vetamus, & in virtute sanctæ obedientiæ prohibemus.

Datum Macai in Palatio nostræ Residentiæ die 4. Novembris Anno 1721.

Cum autem Patriarcha Alexandrinus in præallata Pastorali mentem suam satis prudenter explicuisset, nimirum Pastoralis bujus suæ Epistolæ notitia

titia opus non esse ad promovendam in Neophitis erga Pontificia Decreta venerationem, & observantiam, cum satis esset, ut juxta Constitutionis Pontificiæ mandata in via salutis dirigerentur; præterea cum omnibus, & quibuscumque interdictum voluisset, sub pœna quoque excommunicationis latæ sententiæ, ne quis illam in Sinensem, aut in Tartaricum sermonem verteret, aut cuiquam, qui Missionarius non esset, eam palam faceret; de Permissionibus autem cum statuisset, nonnisi caute, & ubi tantum utilitas, vel necessitas id postularet, esse evulgandas: profecto omnis, ad quem Pastoralis illa dirigebatur, ex tali procedendi modo haud obscure inferre debebat, quantis ille animi angustiis obsessus, & quam anceps, ac perplexus in Permissionibus hujusmodi proponendis extitisset; adeo ut œconomia quadam usus fuisset ad loci, & temporis circumstantias prorsus necessaria: a qua putandum est eum recessurum fuisse, si libertas sibi data esset rem discutiendi cum Episcopis, aliisque doctis Viris, qui nihil aliud, quam Christiani cultus puritatem, & Apostolicæ Constitutionis observantiam ante oculos haberent. At Permissiones illæ contra expressam adeo Patriarchæ ipsius voluntatem evulgatæ; & quod mirum, Pekini Episcopus per binas suas Pastorales mandavit, sub pœna suspensionis ipso facto incurrendæ, universis Diœcesis suæ Missionariis, ut observarent, & observari præciperent Constitutionem : Ex illa die, *juxta permissiones, quas ipse contendebat, ad ea potissimum referri, quæ in præcitata Constitutione fuerant solemniter interdicta. Præcepit insuper, ut Christi fideles quater singulis annis in diebus omnium celeberrimis distincte instruerentur cum in iis, quæ Constitutione Apostolica prohibentur, tum in iis, quæ a* Patriar*chæ Alexandrini* Pa*storali permittuntur.*

Enimvero Clemens Papa XII. *Prædecessor noster tam audax Episcopi Pekinensis factum æquo animo ferre haud potens, muneri suo maxime interesse judicavit binas illas Epistolas damnare, ac pœnitus reprobare Apostolico Brevi, quod anno* 1735. *promulgavit: in quo sibi, ac Sanctæ Sedi facultatem*

 reser-

reservavit declarandi Sinensibus Christianis mentem suam, & ejusdem Sanctæ Sedis sententiam in iis, aliisque, quæ ad materiam ejusmodi spectarent. Præfatum autem Breve est tenoris sequentis:

CLEMENTIS PAPÆ XII.

Revocatio, annullatio, & cassatio duarum Epistolarum Pastoralium bon. mem. Francisci Episcopi Pekinensis nuper defuncti, die VI. Julii, & die XXIII. Decembris MDCCXXXIII. circa Ritus Sinenses editarum.

CLEMENS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicæ sollicitudinis Nobis divinitus commissæ ratio Nos admonet, ut ea, quæ Cristianæ Religionis, Catholicæque Fidei propagationi, ac incrementis quacumque ratione obsistere posse dignoscuntur, quantum Nobis ex alto conceditur, recidere, ac e medio tollere studeamus. Cum itaque, sicut ad Apostolatus nostri notitiam pervenit, occasione binarum Epistolarum, quas Pastorales vocant, bon. mem. Francisci dum viveret, Episcopi Pekinen. nuper defuncti, die 6. Julii, & 23. Decembris anni 1733. circa Ritus Sinenses editarum, graves in Imperio Sinarum inter Apostolicos illarum Partium Missionarios exortæ fuerint dissensiones, quæ uberes fructus, quos Sancta Mater Ecclesia ex assiduo Operariorum in illam Agri Dominici partem missorum labore præstolatur, impedire, aut morari possent; Nos, ut pristina inter eos Missionarios pax, & animorum concordia, sublatis quibusvis dissidiis, restituatur, de opportuno in præmissis remedio providere volentes, ac Epistolarum prædictarum tenores, & alia quæcumque etiam specificam, & individuam mentionem, & expressionem requirentia, præsentibus pro plene, & sufficienter expresse, & exacte specificatis habentes de nonnullorum Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, qui jussu nostro

Epi-

Epistolas ipsas sedulo ac diligenter examinarunt, consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine binas memorati Francisci Episcopi Pekinensis Epistolas Pastorales præfatas, ac pœnas, & alia quæcumque in eis contenta, cum omnibus, & singulis inde secutis, & forsan quandocumque secuturis, penitus, & omnino nulla, invalida, & irrita, nulliusque prorsus roboris, & momenti esse, & perpetuo fore, tenore præsentium declaramus, & nihilominus ad majorem cautelam, & quatenus opus, illa omnia & singula motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus harum serie itidem perpetuo revocamus, cassamus, irritamus, annullamus, & abolemus, viribusque, & effectu penitus, & omnino vacuamus, ac pro revocatis, cassatis, irritis, nullis, invalidis, & abolitis, viribusque, & effectu penitus, & omnino vacuis semper haberi volumus: Nobis insuper, & Apostolicæ Sedi reservantes facultates Christifidelibus in eodem Regno degentibus aperiendi nostram, & dictæ Sedis mentem post maturam itidem habitam deliberationem super aliis rebus, quæ hujusmodi materiam respiciunt. Decernentes ipsas præsentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios & integros effectus sortiri, & obtinere, & ab omnibus, & singulis, ad quos quomodolibet spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, præsertim vero Archiepiscopis, Episcopis, Vicariis, Pro-Vicariis, & Missionariis Apostolicis tam Sæcularibus, quam cujusvis Ordinis, Congregationis, Instituti, & Societatis etiam Jesu, Regularibus in supradicto Sinarum Regno nunc, & pro tempore existentibus, inviolabiliter, & inconcusse observari, sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales etiam de Latere Legatos, & Sedis præfatæ Nuncios, aliosve quolibet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis ali-

ter

ter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Volumus autem, ut earumdem præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 26. Septembris 1735. Pontificatus Nostri anno Sexto.

F. Card. Oliverius.

Id vero, quod idem Pontifex Clemens XII. sibi, ac Sanctæ Sedi Christianis Sinensibus declarandum reservavit, erat profecto materia Permissionum, de quibus certior jam factus fuerat, deque maxima inde secuta inter Missionarios dissensione, cum alii contenderent, Constitutionem: Ex illa die, *omnem vim suam amittere, si Permissiones illæ in praxi consistant; alii vero factis palam ostenderent, Permissionum colore se ad prædictæ Constitutionis observantiam minime teneri, juxta illa, quæ in ipsa Constitutione præscribuntur. Itaque præfatus Prædecessor noster, quo Christianæ Religionis puritatem, quæ in iis Regionibus per exactam præmemoratæ Constitutionis observantiam servanda erat, assereret, & controversiis istiusmodi finem aliquando imponeret, examini perquam diligenti totum Permissionum negotium commisit, ita ut a Theologis, tum etiam a Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus Sacræ Inquisitioni Præpositis mature, serioque discuteretur. Antequam vero supremam de illis sententiam pronuntiaret, ad pleniorem falli notitiam obtinendam, omnes, & singulos, quotquot in Urbe existerent, Sinarum Missionarios, tum etiam complures Juvenes, qui ex iis Regionibus in Europam, educationis, & Christianæ rei ad-*

addiscendæ causa venerant, ad examen super his, servato juris ordine, vocari jussit.

Nos igitur Prædecessoris nostri vestigiis insistentes, eodemque Religionis zelo, quo ille, incensi, ut tanti momenti opus, quod ipse morte præoccupatus absolvere minime potuit, aliquando tandem, Deo auxiliante, perficeremus, Permissiones illas, & quidem singulas, coram Nobis summo studio, ac diligentia examinari curavimus; neque laborem nostrum tantum, sed Cardinalium quoque, & Sacræ Inquisitionis Consultorum doctrinam, & consilium exquisivimus, ac tandem satis aperte compertum habemus, antedictas Permissiones nunquam a Sancta Sede probatas, Apostolicæ Clementis Papæ XI. Constitutioni repugnare, atque adversari, utpote quæ partim Cerемonias, Ritusque Sinenses a prædicta Constitutione proscriptos admittant; ac veluti probatos, atque utendos concedant, partim regulis in ipsa traditis ad vitandum superstitionis periculum opponantur. Nolentes itaque quemquam ad Constitutionem ipsam summo Christianæ Religionis damno malitiose evertendam Permissionibus ejusmodi uti, definimus, ac declaramus, præfatas Permissiones ita esse habendas, ac si nunquam extitissent, earumque praxim tanquam superstitiosam omnino damnamus, & execramur. Itaque præsentis hujus nostræ Constitutionis perpetuo valituræ vi revocamus, rescindimus, abrogamus, atque omni vigore, & effectu vacuas esse volumus omnes illas, & singulas Permissiones; easque semper uti cassas, irritas, invalidas, & nullius prorsus roboris, aut vigoris habendas esse dicimus, ac pronunciamus.

Præterea cum Clemens Papa XI. in Constitutione: Ex illa die, *apposuerit hæc verba* = Per præmissa nihilominus non vetari, quominus erga Defunctos peragi possint alia, si quæ sint, quæ vere superstitiosa non sint &c. = *Nos dicimus & declaramus ea verba* = Alia si quæ sint = *intelligenda esse de usibus, & Ceremoniis diversis ab illis, quas idem Pontifex Apostolica Constitutione jam interdixerat, & quas Nos pariter eadem auctoritate configimus, atque interdicimus, ne antedictis Permissioni-*

nibus, quas omnino damnatas volumus, ullus imposterum locus pateat.

Districte itaque prohibemus, ne quis Archiepiscopus, aut Episcopus, aut Vicarius, aut Delegatus Apostolicus, aut Missionarius tam Saecularis, quam Regularis, cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, etiam Societatis Jesu, aliorumque, de quibus expressa, & individua mentio fieri debeat, Permissionibus praedictis ullo pacto uti valeat sive publice, sive privatim, sive palam, sive clam, neque audeat, vel praesumat Constitutionis paulo ante citata verba aliter, ac Nos supra declaravimus, alicui explicare, aut interpretari. Quare ex praedictorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio, motu quoque proprio, ac certa scientia, maturaque deliberatione, tum etiam de plenitudine Apostolicae potestatis, Constitutionis praesentis tenore, & in virtute sanctae obedientiae praecipimus, & expresse mandamus omnibus, & singulis Archiepiscopis, & Episcopis in Sinarum Imperio, aliisque Regnis, & Provinciis sive finitimis, sive adjacentibus, nunc existentibus, aut olim pro tempore futuris, sub poenis suspensionis a Pontificalium exercitio, & ab Ecclesiae ingressu Interdicti, eorum vero Officialibus, & Vicariis in Spiritualibus Generalibus, aliisque eorumdem Locorum Ordinariis, Vicariis quoque, aut Delegatis Apostolicis, qui Episcopi non sunt, tum etiam eorum Provicariis, & insuper Missionariis universis tam Saecularibus, quam Regularibus, cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, etiam Societatis Jesu, sub poenis privationis quarumcumque, quibus gaudent, facultatum, & suspensionis ab exercitio curae Animarum, tum etiam suspensionis a Divinis ipso facto incurrendae absque alia declaratione, demum excommunicationis latae sententiae, a qua non possint nisi a Nobis, & a Romano Pontifice pro tempore existente absolvi, praeterquam in articulo mortis constitutii, addita quoad Regulares etiam vocis activae, & passivae privationis poena, praecipimus, & districte mandamus, ut omnia, & singula, quae in hac nostra Constitutione continentur, exacte, integre, absolute, inviolabiliter, atque immobiliter non modo ipsi obser-

vari

vari curent a singulis, & universis, qui quoquo modo ad eorum curam, & regimen spectant; nec colore, causa, occasione, seu praetextu aliquo huic nostrae Constitutioni ulla in parte contraire, aut adversari audeant, vel praesumant. Praeterea quoad Missionarios Regulares cujuscumque Ordinis, Congregationis, Instituti, ac Societatis quoque Jesu, siquis eorum (quod Deus avertat) exactam, integram, absolutam, inviolabilem, strictamque obedientiam denegaverit iis, quae a Nobis praesentis hujus Constitutionis tenore statuuntur, ac praecipiuntur; eorum Superioribus tam Provincialibus, quam Generalibus in virtute Sanctae obedientiae expresse mandamus, ut homines hujusmodi contumaces, perditos, ac Refractarios a Missionibus absque ulla mora dimoveant, eosque in Europam statim revocent, ac de illis notitiam Nobis exhibeant, ut reos pro gravitate criminis punire valeamus. Quod si praedicti Superiores Provinciales, aut Generales huic nostro praecepto minus obtemperaverint, aut in eo desides fuerint, Nos contra ipsos quoque procedere non recusabimus, atque inter caetera mittendi aliquem ex ipsorum Ordine in earum Regionum Missiones privilegio, seu facultate eos perpetuo privabimus.

Postremo, ut haec nostra Constitutio in suo robore semper integra, ac firma maneat, volumus quoque, ut ad Formulam Juramenti a Clemente Papa XI. *in sua Constitutione praescriptam nonnulla adjiciantur, quae maxime necessaria putavimus. Idcirco omnes, qui praefatae Constitutionis vigore sub poenis in ea contentis Juramentum praestare debebunt, in posterum sequenti Formula utentur, videlicet:* Ego N. Missionarius ad Sinas, vel ad Provinciam N. a Sede Apostolica, vel a Superioribus meis, juxta facultates eis a Sede Apostolica concessas, missus, vel destinatus, Praecepto, ac Mandato Apostolico super Ritibus, ac Ceremoniis Sinensibus in Constitutione Clementis Papae XI. hac de re edita, qua praesentis Juramenti formula praescripta est, contento, ac mihi per integram ejusdem Constitutionis lecturam apprime noto, plene, ac fideliter parebo, illudque exacte, absolute, ac inviola-

bili-

biliter observabo, & absque ulla tergiversatione adimplebo, atque pro virili enitar, ut a Christianis Sinensibus, quorum spiritualem directionem quoquo modo me habere contigerit, similis obedientia eidem præstetur. Ac insuper quantum in me est, nunquam patiar, ut Ritus, & Ceremoniæ Sinenses in Litteris Pastoralibus Patriarchæ Alexandrini Macai datis die 4 Novembris 1721. permissæ, ac a Sanctissimo Domino Nostro BENEDICTO PAPA XIV. damnatæ, ab eisdem Christianis ad praxim deducantur. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, pœnis per prædictas Constitutiones impositis me subjectum agnosco, & declaro. Ita tactis Sacro-sanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.

Ego N. manu propria.

Confidimus igitur fore, ut Princeps Pastorum Jesus Christus laboribus a Nobis, qui ejus vices in terris gerimus, in hoc gravissimo negotio diu impensis benedicat, ut in amplissimis illis Regionibus Evangelica lux clare, nitideque effulgeat, ac præpotenti manu sua sic pia nostra consilia promoveat, ut Regionum earumdem Pastores intelligant, planeque sibi persuadeant obligationem, qua ipsi tenentur vocem nostram audire, & sequi. Confidimus quoque, Deo favente, ex eorum cordibus inanem illum metum sublatum iri, ne videlicet per exactam Pontificiorum Decretorum observantiam infidelium conversio retardetur. Nam hæc a Divina Gratia sperari potissimum debet, quæ quidem ab eorum ministerio longe non aberit, si Christianæ Religionis veritatem impavide prædicaverint, atque ea puritate, qua ipsis ab Apostolica hac Sancta Sede tradita est, parati quoque ad eam propugnandam sanguinem effundere, exemplo Sanctorum Apostolorum, aliorumque Christianæ Fidei Clarissimorum Propugnatorum, quorum sanguis tantum abfuit, ut Evangelii cursum interciperet, aut retardaret, ut potius Vineam

De-

Domini florentem magis, & fidelium Animarum copiosiorem effecerit. Nos quidem pro viribus nostris Deum obsecrabimus, ut invictam illis hanc animi firmitatem, & Apostolici zeli robur concedat. Verum ad eorum memoriam deducimus, ut, quando ad Sacras Missiones destinantur, se tanquam veros Jesu Christi Discipulos cogitent, & ab eodem se missos fuisse, non ad gaudia temporalia, sed ad magna certamina, non ad honores, sed ad despectiones, non ad otium, sed ad labores, non ad requiem, sed ad afferendum fructum multum in patientia.

Volumus autem, ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus Litteris adhiberetur si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, innovationis, revocationis, rescissionis, abolitionis, cassationis, annullationis, damnationis, ac ordinationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem quinto Idus Julii Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quadragesimo secundo Pontificatus Nostri Anno Secundo.

P. Card. Pro-Datar.

D. Card. Passioneus.

VISA DE CURIA.

N. Antonellus.

J. B. Eugenius.

Registratae in Secretaria Brevium.

Anno

Anno a Nativitate Domini Nostri JESU CHRISTI millesimo septingentesimo quadragesimo secundo, Indictione quinta, die vero nona Augusti, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris & Domini Nostri Domini BENEDICTI Divina Providentia PAPÆ XIV. Anno secundo, supradicta Constitutio affixa, & publicata fuit ad valvas Basilicæ Lateranensis, & Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, & Curiæ Generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastianum Amadeum Apost. Curs.

Nicolaus Cappelli Mag. Curs.

LI-

LIBRO DECIMO SETTIMO.

SOMMARIO.

Sommario del libro decimolettimo,

Oggetto di questa ultima Parte : Li Cappppuccini erano obbligati in coscienza di separarsi in Divinis *dalla comunicazione de' Gesuiti : Principj stabiliti in quest' Opera : Termini del Decreto di Monsignor di Tournon, e delle Confermazioni della S. Sede : Le censure vi sono espresse : Li Gesuiti le incorrono notoriamente : Scommunica maggiore, e minore : Come si possa incorrere la prima, si deve venire alla separazione : Li Partigiani de' Riti Malabarici erano nel caso : Effetti della Scommunica maggiore : Motivo della Chiesa in proibire la comunicazione con gli Scommunicati : Si spiegano Graziano, e S. Agostino su questa materia : Fino da quel tempo vi erano delle Scommuniche, che s' incorreano* ipso facto *: Era proibito comunicare con quelli : Ne abbiamo riprova in ciò, che accadde al tempo di S. Alessandro : Il Concilio di Milano altresì lo conferma : come anche le Lettere di Celestino, di Simplicio, e del Clero di Edessa : Sentimento di Monsignor Nicola : Ciò, che accadde intorno ad Acacia prova la necessità della separazione da' Scommmunicati : La S. Sede ne ha sempre voluta l' osservanza, i Vescovi de' primi secoli ancora : Li Cap-*

puccini in separandosi dalli Partigiani de' Riti hanno tenuta una lodevole condotta: Monsignor di Visdelou, Vescovo, avvisa la S. Sede di essersi separato da' Gesuiti, la S. Sede l' impegna sempre alla stabilità: Li Cappuccini hanno mancato in più punti a riguardo de' Gesuiti: Questi meritavano essere trattati con la severità usata da Adriano Papa verso Lotario: Istoria della disciplina de' primi tempi: Pontefici dell' ottavo secolo: Concilio, e professione di Ormisda: Monsignor di Bossuet, e Monsignor de Bissi la riconoscono come regola di fede: Papi del sesto secolo: Rigore di S. Gregorio verso li Solanitani, e Giadertini: i loro Vescovi sono meno colpevoli, che quelli di Meliapur: Argomento, che fa apertamente conoscere, che li Cappuccini hanno usato delle dissimulazioni troppo grandi nella loro separazione: Papi del settimo secolo: Professione di fede del Concilio Costanziense: Applicazione pe'l caso della separazione: Papi dell' undecimo secolo: Fermezza di Gregorio VII. Li Partigiani de' Riti si lamentano a torto de' rifiuti fatti di communicare con loro: Li Cappuccini averebbero potuto avertire li Popoli, che quelli, che non osservavano il Decreto incorrevano nella Scommunica, e nella sospensione: Li Cappuccini potevano anche separarsi da quelli, che communicavano con li Partigiani de' Riti: La dottrina, e la condotta de' stessi Gesuiti ve gli autorizavano a farla: Argomento dimostrativo, come questi Padri

sono

sono scomunicati, e sospesi. La perdita delle Missioni da loro allegata è un falso pretesto: Il Decreto anche dopo la sua moderazione è violato da' Partigiani de' Riti.

LA materia del precedente Libro ci avea in qualche modo dilungati dal principale oggetto di questa ultima Parte: Oggetto, che può riguardarsi, come il nodo della difficoltà di quest' Opera. E' dunque necessario il trattarla con qualche esattezza. Li principj da noi stabiliti nelle due Parti anteriori di queste Memorie, naturalmente ci conducono a questa difficoltà, di cui ecco il nodo: *Li Cappuccini dell'Indie alla Costa del Malabar sono stati obbligati in coscienza a rifiutare di communicare nello Spirituale con li Missionarj della Compagnia*; d' onde risulta, che questi Padri ingiustamente si dolgono di un tal rifiuto.

Argomento decisivo che prova che li Gesuiti sono legati dalle Censure.

Pria d'avanzarmi alle prove di una verità, la qual' è necessario dimostrare ad evidenza per la giustificazione de' nostri Missionarj, ripetiamo qui come in compendio li principj, già distesamente mostrati. Si riducono eglino a due, che non possono più richiamarsi in dubbio. Il primo: *Il Decreto di Monsig. di Tournon ha sempre obbligati li Missionarj della Compagnia di Gesù sotto pena di Scommunica* latæ Sententiæ, *e di sospensione* a Divinis. *Questo Decreto è stato confermato dalla Santa Sede, senza averne tolte le censure.* *Il secondo principio: Li Missionarj della Compagnia non ostante una tale obbligazione, giammai hanno cessato di violare questo Decreto o in tutto, o in parte.* Dunque hanno essi incorse le censure, che quivi sono minacciate a' Trasgressori. Sentiamo l' espressioni del Decreto, debbono queste necessariamente persuaderci di tutto ciò, che noi abbiamo presentemente stabilito. *Ea igitur* (dichiarà il Legislatore) *universa & singula auctoritate Apostolica & tenore prædictis damnamus, ac districtiori, quo possumus, modo, prohibemus; mandantes Patri Provin-*

Espressioni del Decreto di Monsig. di Tournon,

ciali Provinciæ Malabaricæ, cæterisque Superioribus Societatis Jesu in Indiis Orientalibus, ut hoc nostrum Decretum notificent singulis Missionariis, sive aliis quibuscumque curam Animarum exercentibus sibi subjectis, illudque perpetuo & inviolabiliter exequi faciant sub pœna excommunicationis latæ Sententiæ, & suspensionis a Divinis ipso facto incurrendæ, quoad Subditos contrafacientes, seu aliter permittentes; atque ita decernimus & mandamus in omnibus, donec aliud fuerit ab Apostolica Sede, & ab ejusdem auctoritate provisum, inviolabiliter observari, non obstantibus quibuscumque.

,, Per Appostolica Autorità noi condanniamo ,, dunque in generale, ed in particolare tutte le ,, cose sopra descritte: le proibiamo rigorosamen-,, te, e più strettamente, che ci sia possibile: Se-,, condo il tenore sopraddetto incarichiamo il P. ,, Provinciale della Provincia di Malabar egual-,, mente, che tutti gli altri Superiori della Com-,, pagnia di Gesù, che sono nell'Indie Orientali, ,, e che debbono intimare questo nostro Decreto ,, a tutti, ed a ciascuno del loro Missionarj, ed ,, a tutti quelli, che sottoposti alla loro autorità ,, esercitano l'impiego di Pastori d'Anime, che ,, lo facciano loro osservare inviolabilmente, ed ,, in perpetuo sotto pena di Scommunica *latæ* ,, *Sententiæ*, rispetto a' Provinciali e Superiori, e ,, di sospensione *a Divinis* da incorrersi *ipso facto*, ,, rispetto a' Missionarj particolari, che faranno il ,, contrario, o che permetteranno, che si faccia ,, altrimenti da quello, che viene ordinato, e sta-,, bilito nel presente Decreto, e così noi voglia-,, mo, ed ordiniamo, che tutto ciò, ch'è stato da ,, noi disposto sopra questa materia, sia intiera, ed ,, inviolabilmente osservato non ostante qualsivo-,, glia opposizione, sin che altramente provvedu-,, to ne sia, o dalla Santa Sede, o da noi, che ,, ne abbiamo ricevuta tutta l'autorità.

Confirmazione del Decreto di M. di Tournon.

La confermazione di questo Decreto fatta dalla S. Sede non è meno chiara. Non starò a riferire quella del 1706. che è nel terzo Libro della prima Parte esposta; ma mi ristrignerò a citare le pa-

parole del Decreto (*a*) di Clemente XII. Questo Sovrano Pontefice ivi rapporta tutte le confermazioni dal 1706. in quà: *Cum autem* (dice il Papa) *aliquot ex venerabilibus Fratribus & Dilectis Filiis Episcopis, & Sacris Indiarum Orientalium Operariis quibusdam in iisdem Decretis contentis minimè acquiescentes reclamassent; laudatus Prædecessor noster Clemens XI. litteris in forma Brevis ad Episcopum Meliapurensem die 17. Mensis Septembris Anni 1712. dictis eorumdem Decretorum obedientiam & observantiam tamdiu requisivit ac mandavit, donec Apostolica hæc Sedes causæ momentis fideliter relatis & accuratius inspectis, quas novisset justitiæ, magis consentaneas & propagandæ Fidei, magis idoneas providentiæ suæ vias, ac rationes iniret. Benedictus etiam XIII. felic. recordat. itidem Prædecessor noster provide Clementis XI. Mandatis, Declarationibus, atque Vestigiis inhærens, Litteris quoque in forma Brevis die 12. Mensis Novembris Anni 1727. datis memorata Cardinalis Turnonii Decreta, confirmationis robore similiter munivit.*

Clemente XII. conchiude in oltre la sua dichiarazione con quest' Ordine: *Quo circa venerabiles Fratres, Dilecti Filii, vobis injungimus & mandamus, ut pro singulari vestra in Nos atque in hanc S. Sedem reverentia, quacumque per hasce nostras Literas de Apostolicæ Authoritatis plenitudine, vel confirmata, vel decreta, aut præscripta sunt sanctissime custodiatis; atque ab omnibus servanda studiosissime curetis.*

II. Le Censure del Decreto di M. di Tournón non sono giammai state levate dalla S. Sede.

Tali sono le confermazioni della S. Sede a riguardo del Decreto del Cardinal di Tournon: parola vi si fa neppur, che sieno state tolte le censure, o ch' elleno non abbiano più la sua forza. Hanno dunque sempre sussistito, e sussistono ancóra al presente, giacchè la S. Sede non le ha rivocate nè abolite, e che costituendo una buona parte di un Decreto, ch' è nel suo vigore, esistono per conseguenza com' esso, e con esso.

(a) 24 Agosto 1734.

Dall' altro canto i Superiori della Compagnia di Gesù lungi dal porger mano a far osservare il Decreto lo violano loro stessi, e lo lasciano violare dagli Missionarj, e Neofiti loro Sudditi. Incorsero per conseguenza la Scomunica maggiore a tenore di queste parole del Decreto: *Illudque perpetuo, & inviolabiliter exequi faciant sub pœna excommunicationis latæ sententiæ quoad Provinciales & Superiores*. I Missionarj particolari della stessa Compagnia, che portavansi su tal soggetto come i loro Superiori, incorrevano necessariamente la sospensione, & *Suspensionis a Divinis ipso facto incurrendæ quoad subditos contrafacientes, seu aliter permittentes*.

Le trasgressioni de' Gesuiti al Decreto erano pubbliche; le censure incorse non poteano, che esser notorie.

Le trasgressioni de' Superiori, e de' Missionarj erano pubbliche. Ogni Persona potea vederle. Scandalizzavansene gli antichi Fedeli, e i nuovi convertiti meno illuminati se ne dimostravano sorpresi. Cosa, che nella seconda parte si è scritta. Ne siegue dunque, che le censure incorse da questi Padri erano altrettanto note, che le di loro trasgressioni; vale a dire, che i Superiori erano notoriamente scomunicati, e i Missionarj notoriamente sospesi, con una sì publica notorietà di quello mai Persona al Mondo ne sia stata. I Cappuccini testimonj di un tale scandalo, credetterro potere, e dover rifiutare di comunicare *in Divinis* co' Missionarj Gesuiti. Comunicare con questi PP. era un rendersi complice de lor delitti, un violar le regole dell' Ecclesiastica Disciplina, render più audaci i Refrattarj nella loro disubbidienza. In somma non potea starе una tal communnicazione senza rendersi colpevole in faccia alla Chiesa, a Dio, agli Uomini. Ond' è, che obbligati erano i Cappuccini a separarsi dalla comunione de' Gesuiti; e ciò non dovrà esser bastevole per far conoscere, che i Gesuiti ben ingiustamente querelansi della condotta, che i Cappuccini, a tenore delle Ecclesiastiche Leggi, della carità, e del Divino Precetto ne tengono? Il rapporto che vi farò, metterà in chiaro questa verità.

E' d'

E' d'uopo primieramente osservare, che la separazione, di cui si parla, non si è fatta che in Pondichery, unico luogo, in cui i Missionarj di questi due Istituti negli esercizj dell'Appostolico Ministero insieme ritrovansi. Ciascuno di loro forma una distinta Comunità. Questa de' Gesuiti è ordinariamente governata dal Superior Generale de' Missionarj della Spiaggia. Vi è nella medesima Comunità un Missionario incaricato come Capo de' Malabari, e che ha sotto la sua dipendenza altri Missionarj particolari per quello riguarda le funzioni della Curia. Oltre che i Superiori Gesuiti del Madurè, di Carnate, e di Messura vengono ordinariamente a riposarsi a Pondichery, ove hanno fatta la di loro principale abitazione, dopo che con pregiudizio de' Cappuccini vi s'intrusero. Di qui conoscesi, ch'era impossibile a questi PP. il comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondichery senza comunicare nel tempo stesso con qualcuno de' loro Superiori, ch'erano, com'abbiamo detto, notoriamente scomunicati. Or come è proibito di comunicare *in Divinis* con de' Scommunicati notorj, erano per conseguenza i Cappuccini obbligati a separarsi da' Gesuiti di Pondichery. Aggiugniamo, che per giustificare d'una maniera incontrastabile il rifiuto fatto da' nostri Missionarj di comunicare con quelli della Compagnia, basterebbe dimostrare, che sempre fu permesso, e che ancora lo è, di separarsi *in Divinis* dagli Scomunicati, e sospesi notoriamente, quantunque non denunziati. Non v'è alcun Canonista, alcun Theologo, che non ammetta questo principio, d'onde necessariamente ne siegue, che ingiusto sia il lamentarsi della condotta de' Cappuccini.

I Cappuccini non potevano comunicare cogli Gesuiti di Pondichery senza comunicare con qualche Superiore della Compagnia.

Da qui si comprende, che questi non avrebbono necessità di fissarsi unicamente a questi due punti per giustificare pienamente il rifiuto, che hanno fatto pe 'l corso di più di 20. anni di comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondichery. *Il primo si è, che in fatti è proibito secondo l'opinione più sicura (se non è la più seguitata) di co-*

Ragioni fondamentali, che obbligarono i Cappuccini a separarsi da'Gesuiti.

biliter observabo, & absque ulla tergiversatione adimplebo, atque pro virili enitar, ut a Christianis Sinensibus, quorum spiritualem directionem quoquo modo me habere contigerit, similis obedientia eidem praestetur. Ac insuper quantum in me est, nunquam patiar, ut Ritus, & Ceremoniae Sinenses in Litteris Pastoralibus Patriarchae Alexandrini Macai datis die 4 Novembris 1721. permissae, ac a Sanctissimo Domino Nostro BENEDICTO PAPA XIV. damnatae, ab eisdem Christianis ad praxim deducantur. Si autem (quod Deus avertat) quoquo modo contravenerim, toties quoties id evenerit, poenis per praedictas Constitutiones impositis me subjectum agnosco, & declaro. Ita tactis Sacro-sanctis Evangeliis promitto, voveo, & juro. Sic me Deus adjuvet, & haec Sancta Dei Evangelia.

Ego N. manu propria.

Confidimus igitur fore, ut Princeps Pastorum Jesus Christus laboribus a Nobis, qui ejus vices in terris gerimus, in hoc gravissimo negotio diu impensis benedicat, ut in amplissimis illis Regionibus Evangelica lux clare, nitideque effulgeat, ac praepotenti manu sua sic pia nostra consilia promoveat, ut Regionum earumdem Pastores intelligant, planeque sibi persuadeant obligationem, qua ipsi tenentur vocem nostram audire, & sequi. Confidimus quoque, Deo favente, ex eorum cordibus inanem illum metum sublatum iri, ne videlicet per exactam Pontificiorum Decretorum observantiam infidelium conversio retardetur. Nam haec a Divina Gratia sperari potissimum debet, quae quidem ab eorum ministerio longe non aberit, si Christianae Religionis veritatem impavide praedicaverint, atque ea puritate, qua ipsis ab Apostolica hac Sancta Sede tradita est, parati quoque ad eam propugnandam sanguinem effundere, exemplo Sanctorum Apostolorum, aliorumque Christianae Fidei Clarissimorum Propugnatorum, quorum sanguis tantum abfuit, ut Evangelii cursum interciperet, aut retardaret, ut potius Vineam Do-

Domini florentem magis, & fidelium Animarum copiosiorem effecerit. Nos quidem pro viribus nostris Deum obsecrabimus, ut invictam illis hanc animi firmitatem, & Apostolici zeli robur concedat. Verum ad eorum memoriam deducimus, ut, quando ad Sacras Missiones destinantur, se tanquam veros Jesu Christi Discipulos cogitent, & ab eadem se missos fuisse, non ad gaudia temporalia, sed ad magna certamina, non ad honores, sed ad despectiones, non ad otium, sed ad labores, non ad requiem, sed ad afferendum fructum multum in patientia.

Volumus autem, ut earumdem praesentium transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis eadem fides prorsus adhibeatur, quae ipsis originalibus Litteris adhiberetur si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, innovationis, revocationis, rescissionis, abolitionis, cassationis, annullationis, damnationis, ac ordinationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem quinto Idus Julii Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quadragesimo secundo Pontificatus Nostri Anno Secundo.

P. Card. Pro-Datar.

D. Card. Passioneus.

VISA DE CURIA.

N. Antonellus.

J. B. Eugenius.

Registrata in Secretaria Brevium.

Anno

Anno a Nativitate Domini Nostri JESU CHRISTI millesimo septingentesimo quadragesimo secundo, Indictione quinta, die vero nona Augusti, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris & Domini Nostri Domini BENEDICTI Divina Providentia PAPÆ XIV. Anno secundo, supradicta Constitutio affixa, & publicata fuit ad valvas Basilicæ Lateranensis, & Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, & Curiæ Generalis in Monte Citatorio, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastianum Amadeum Apost. Curs.

Nicolaus Cappelli Mag. Curs.

LI-

LIBRO DECIMO SETTIMO.

SOMMARIO.

Sommario del libro decimosettimo.

Oggetto di questa ultima Parte : Li Capppuccini erano obbligati in coscienza di separarsi in Divinis *dalla comunicazione de' Gesuiti : Principj stabiliti in quest' Opera : Termini del Decreto di Monsignor di Tournon ; e delle Confermazioni della S. Sede : Le censure vi sono espresse : Li Gesuiti le incorrono notoriamente : Scommunica maggiore , e minore : Come si possa incorrere la prima , si deve venire alla separazione : Li Partigiani de' Riti Malabarici erano nel caso : Effetti della Scommunica maggiore : Motivo della Chiesa in proibire la comunicazione con gli Scommunicati : Si spiegano Graziano , e S. Agostino su questa materia : Fino da quel tempo vi erano delle Scomuniche ; che s' incorreano* ipso facto *: Era proibito comunicare con quelli ; Ne abbiamo riprova in ciò , che accadde al tempo di S. Alessandro : Il Concilio di Milano altresì lo conferma : come anche le Lettere di Celestino , di Simplicio , e del Clero di Edessa : Sentimento di Monsignor Nicola ; Ciò , che accadde intorno ad Acacio prova la necessità della separazione da' Scommmunicati : La S. Sede ne ha sempre voluta l' osservanza , i Vescovi de' primi secoli ancora : Li Cap-*

 puc-

puccini in separandosi dalli Partigiani de' Riti hanno tenuta una lodevole condotta: Monsignor di Visdelou, Vescovo, avvisa la S. Sede di essersi separato da' Gesuiti, la S. Sede l' impegna sempre alla stabilità: Li Cappuccini hanno mancato in più punti a riguardo de' Gesuiti: Questi meritavano essere trattati con la severità usata da Adriano Papa verso Lotario: Istoria della disciplina de' primi tempi: Pontefici dell' ottavo secolo: Concilio, e professione di Ormisda: Monsignor di Bossuet, e Monsignor de Bissi la riconoscono come regola di fede. Papi del sesto secolo: Rigore di S. Gregorio verso li Solanitani, e Giadertini; i loro Vescovi sono meno colpevoli, che quelli di Meliapur: Argomento, che fa apertamente conoscere, che li Cappuccini hanno usato delle dissimulazioni troppo grandi nella loro separazione: Papi del settimo secolo: Professione di fede del Concilio Costanziense: Applicazione pe'l caso della separazione: Papi dell' undecimo secolo: Fermezza di Gregorio VII. Li Partigiani de' Riti si lamentano a torto de' rifiuti fatti di communicare con loro: Li Cappuccini avrebbero potuto avertire li Popoli, che quelli, che non osservavano il Decreto incorrevano nella Scommunica, e nella sospensione: Li Cappuccini potevano anche separarsi da quelli, che communicavano con li Partigiani de' Riti: La dottrina, e la condotta de' stessi Gesuiti ve gli autorizavano a farlo: Argomento dimostrativo, come questi Padri

sono

sono scomunicati, e sospesi. La perdita delle Missioni da loro allegata è un falso pretesto: Il Decreto anche dopo la sua moderazione è violato da' Partigiani de' Riti.

LA materia del precedente Libro ci avea in qualche modo dilungati dal principale oggetto di questa ultima Parte: Oggetto, che può riguardarsi, come il nodo della difficoltà di quest' Opera. E' dunque necessario il trattarla con qualche esattezza. Li principj da noi stabiliti nelle due Parti anteriori di queste Memorie, naturalmente ci conducono a questa difficoltà, di cui ecco il nodo: *Li Cappuccini dell'Indie alla Costa del Malabar sono stati obbligati in coscienza a rifiutare di communicare nello Spirituale con li Missionarj della Compagnia*; d' onde risulta, che questi Padri ingiustamente si dolgono di un tal rifiuto.

Argomento decisivo che prova che li Gesuiti sono legati dalle Censure.

Pria d'avanzarmi alle prove di una verità, la qual' è necessario dimostrare ad evidenza per la giustificazione de' nostri Missionarj, ripetiamo qui come in compendio li principj già distesamente mostrati. Si riducono eglino a due, che non possono più richiamarsi in dubbio. Il primo: *Il Decreto di Monsig. di Tournon ha sempre obbligati li Missionarj della Compagnia di Gesù sotto pena di Scommunica* latæ Sententiæ, *e di sospensione* a Divinis. *Questo Decreto è stato confermato dalla Santa Sede, senza averne tolte le censure.* *Il secondo principio: Li Missionarj della Compagnia non ostante una tale obbligazione, giammai hanno cessato di violare questo Decreto o in tutto, o in parte.* Dunque hanno essi incorse le censure, che quivi sono minacciate a' Trasgressori. Sentiamo l' espressioni del Decreto, debbono queste necessariamente persuaderci di tutto ciò, che noi abbiamo presentemente stabilito. *Ea igitur* (dichiara il Legislatore) *universa & singula auctoritate Apostolica & tenore prædictis damnamus, ac districtiori, quo possumus, modo, prohibemus, mandantes Patri Provin-*

Espressioni del Decreto di Monsig. di Tournon,

ciali Provinciæ Malabaricæ, cæterisque Superioribus Societatis Jesu in Indiis Orientalibus, ut hoc nostrum Decretum notificent singulis Missionariis, sive aliis quibuscumque curam Animarum exercentibus sibi subjectis, illudque perpetuo & inviolabiliter exequi faciant sub pœna excommunicationis latæ Sententiæ, & suspensionis a Divinis ipso facto incurrendæ, quoad Subditos contrafacientes, seu aliter permittentes; atque ita decernimus & mandamus in omnibus, donec aliud fuerit ab Apostolica Sede, & ab ejusdem auctoritate provisum, inviolabiliter observari, non obstantibus quibuscumque.

,, Per Appostolica Autorità noi condanniamo ,, dunque in generale, ed in particolare tutte le ,, cose sopra descritte: le proibiamo rigorosamen-,, te, e più strettamente, che ci sia possibile: Se-,, condo il tenore sopraddetto incarichiamo il P. ,, Provinciale della Provincia di Malabar egual-,, mente, che tutti gli altri Superiori della Com-,, pagnia di Gesù, che sono nell'Indie Orientali, ,, e che debbono intimare questo nostro Decreto ,, a tutti, ed a ciascuno de' loro Missionarj, ed ,, a tutti quelli, che sottoposti alla loro autorità ,, esercitano l'impiego di Pastori d'Anime, che ,, lo facciano loro osservare inviolabilmente, ed ,, in perpetuo sotto pena di Scommunica *latæ* ,, *Sententiæ*, rispetto a' Provinciali e Superiori, e ,, di sospensione *a Divinis* da incorrersi *ipso facto*, ,, rispetto a' Missionarj particolari, che saranno il ,, contrario, o che permetteranno, che si faccia ,, altrimenti da quello, che viene ordinato, e sta-,, bilito nel presente Decreto, e così noi voglia-,, mo, ed ordiniamo, che tutto ciò, ch'è stato da ,, noi disposto sopra questa materia, sia intiera, ed ,, inviolabilmente osservato non ostante qualsivo-,, glia opposizione, sin che altramente provvedu-,, to ne sia, o dalla Santa Sede, o da noi, che ,, ne abbiamo ricevuta tutta l'autorità.

Confermazione del Decreto di M. di Tournon. La confermazione di questo Decreto fatta dalla S. Sede non è meno chiara. Non starò a riferire quella del 1706. che è nel terzo Libro della prima Parte esposta; ma mi ristrignerò a citare le pa-

parole del Decreto (*a*) di Clemente XII. Questo Sovrano Pontefice ivi rapporta tutte le confermazioni dal 1706. in quà: *Cum autem* (dice il Papa) *aliquot ex venerabilibus Fratribus & Dilectis Filiis Episcopis, & Sacris Indiarum Orientalium Operariis quibusdam in iisdem Decretis contentis minime acquiescentes reclamassent, laudatus Prædecessor noster Clemens XI. litteris in forma Brevis ad Episcopum Meliapurensem die 17. Mensis Septembris Anni 1712. dictis eorumdem Decretorum obedientiam & observantiam tamdiu requisivit ac mandavit, donec Apostolica hæc Sedes causæ momentis fideliter relatis & accuratius inspectis, quas novisset justitiæ, magis consentaneas & propagandæ Fidei, magis idoneas providentiæ suæ vias, ac rationes iniret. Benedictus etiam XIII. felic. recordat. itidem Prædecessor noster provide Clementis XI. Mandatis, Declarationibus, atque Vestigiis inhærens, Litteris quoque in forma Brevis die 12. Mensis Novembris Anni 1727. datis memorata Cardinalis Turnonii Decreta, confirmationis robore similiter munivit.*

Clemente XII. conchiude in oltre la sua dichiarazione con quest' Ordine: *Quo circa venerabiles Fratres, Dilecti Filii, vobis injungimus & mandamus, ut pro singulari vestra in Nos atque in hanc S. Sedem reverentia, quacumque per hasce nostras Literas de Apostolicæ Authoritatis plenitudine, vel confirmata, vel decreta, aut præscripta sunt sanctissime custodiatis; atque ab omnibus servanda studiosissime curetis.*

II. Le Censure del Decreto di M. di Tournon non sono giammai state levate dalla S. Sede.

Tali sono le confermazioni della S. Sede a riguardo del Decreto del Cardinal di Tournon: parola vi si fa neppur, che sieno state tolte le censure, o ch' elleno non abbiano più la sua forza. Hanno dunque sempre sussistito, e sussistono ancora al presente, giacchè la S. Sede non le ha rivocate nè abolite, e che costituendo una buona parte di un Decreto, ch'è nel suo vigore, esistono per conseguenza com' esso, e con esso.

 Dall'

(*a*) 24 *Agosto* 1734.

Dall'altro canto i Superiori della Compagnia di Gesù lungi dal porger mano a far osservare il Decreto lo violano loro stessi, e lo lasciano violare dagli Missionarj, e Neofiti loro Sudditi. Incorsero per conseguenza la Scomunica maggiore a tenore di queste parole del Decreto: *Illudque perpetuo, & inviolabiliter exequi faciant sub pœna excommunicationis latæ sententiæ quoad Provinciales & Superiores*. I Missionarj particolari della stessa Compagnia, che portavansi su tal soggetto come i loro Superiori, incorrevano necessariamente la sospensione, & *Suspensionis a Divinis ipso facto incurrendæ quoad subditos contrafacientes, seu aliter permittentes*.

Le trasgressioni de' Gesuiti al Decreto erano pubbliche; le censure incorse non poteano, che esser notorie.

Le trasgressioni de' Superiori, e de' Missionarj erano pubbliche. Ogni Persona potea vederle. Scandalizzavansene gli antichi Fedeli, e i nuovi convertiti meno illuminati se ne dimostravano sorpresi. Cosa, che nella seconda parte si è scritta. Ne siegue dunque, che le censure incorse da questi Padri erano altrettanto note, che le di loro trasgressioni; vale a dire, che i Superiori erano notoriamente scomunicati, e i Missionarj notoriamente sospesi, con una sì publica notorietà di quello mai Persona al Mondo ne sia stata. I Cappuccini testimonj di un tale scandalo, credetterro potere, e dover rifiutare di comunicare *in Divinis* co' Missionarj Gesuiti. Comunicare con questi PP. era un rendersi complice de lor delitti, un violar le regole dell'Ecclesiastica Disciplina, render più audaci i Refrattarj nella loro disubbidienza. In somma non potea starе una tal communicazione senza rendersi colpevole in faccia alla Chiesa, a Dio, agli Uomini. Ond'è, che obbligati erano i Cappuccini a separarsi dalla comunione de' Gesuiti; e ciò non dovrà esser bastevole per far conoscere, che i Gesuiti ben ingiustamente querelansi della condotta, che i Cappuccini, a tenore delle Ecclesiastiche Leggi, della carità, e del Divino Precetto ne tengono? Il rapporto che vi farò, metterà in chiaro questa verità.

E' d'

E' d' uopo primieramente osservare, che la separazione, di cui si parla, non si è fatta che in Pondichery, unico luogo, in cui i Missionarj di questi due Istituti negli esercizj dell' Appostolico Ministero insieme ritrovansi. Ciascuno di loro forma una distinta Comunità. Quella de' Gesuiti è ordinariamente governata dal Superior Generale de' Missionarj della Spiaggia. Vi è nella medesima Comunità un Missionario incaricato come Capo de' Malabari, e che ha sotto la sua dipendenza altri Missionarj particolari per quello riguarda le funzioni della Curia. Oltre che i Superiori Gesuiti del Madurè, di Carnate, e di Meissura vengono ordinariamente a riposarsi a Pondichery, ove hanno fatta la di loro principale abitazione, dopo che con pregiudizio de' Cappuccini vi s' intrusero. Di qui conoscesi, ch'era impossibile a questi PP. il comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondichery senza comunicare nel tempo stesso con qualcuno de' loro Superiori, ch'erano, com' abbiamo detto, notoriamente scomunicati. Or come è proibito di comunicare *in Divinis* con de' Scommunicati notorj, erano per conseguenza i Cappuccini obbligati a separarsi da' Gesuiti di Pondichery. Aggiugniamo, che, per giustificare d' una maniera incontrastabile il rifiuto fatto da' nostri Missionarj di comunicare con quelli della Compagnia, basterebbe dimostrare, che sempre fu permesso, e che ancora lo è, di separarsi *in Divinis* dagli Scomunicati, e sospesi notoriamente, quantunque non denunziati. Non v'è alcun Canonista, alcun Theologo, che non ammetta questo principio, d' onde necessariamente ne siegue, che ingiusto sia il lamentarsi della condotta de' Cappuccini.

I Cappuccini non potevano comunicare cogli Gesuiti di Pondichery senza comunicare con qualche Superiore della Compagnia.

Da qui si comprende, che questi non avrebbono necessità di fissarsi unicamente a questi due punti per giustificare pienamente il rifiuto, che hanno fatto pe 'l corso di più di 20. anni di comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondichery. *Il primo si è, che in fatti è proibito secondo l' opinione più sicura (se non è la più seguitata) di co-*

Ragioni fondamentali, che obbligarono i Cappuccini a separarsi da' Gesuiti.

commetteano? Quanto erano colpevoli, volendo assolutamente venire ad una tale comunicazione non necessaria, mettendo in opera, per riuscirne, quanto sapeano? Che necessità v' era, che i Cappuccini, e tanti altri Cristiani con essi comunicassero? Non essendovi una tale necessità, non è forse ben evidente, che avrebbero commessi tanti peccati mortali, quante volte comunicato avessero co' nostri Missionarj, e co' loro Christiani?

I Gesuiti non poteano comunic. *in Divinis* co' Cappuccini senza peccato.

Non avrebbero questi però participato al peccato, se la Scomunica stata fosse incorsa segretamente; ma giacchè l' aveano incorsa, tanto pubblicamente, che niuno ignorar lo potea, i nostri Missionarj, e gli altri hanno voluto desistere dal comunicare per tema non solo di partecipare al peccato, di cui sono rei gli Scomunicati, comunicando senza necessità co' Fedeli, ma per non incorrere altresì nelle pene stesse inflitte a quelli, che senza necessità communicavano, i quali tuttocchè non denunziati, sono per tal maniera conosciuti, da non potersi ingannare.

La Scomunica de' Gesuiti era notoria.

E' vero, che in questa maniera un popolar bisbiglio, e per lo più mal fondato non sarebbe sufficiente; perchè se si formasse su questi deboli fondamenti, troppo sarebbe facile far passar per Scomunicati quelli che no 'l sono. Ma il caso è molto differente, quando si tratta d' una notorietà cotanto manifesta, e visibile, qual' è quella, di cui parliamo. Siamo tanto sicuri di non prender qui alcun abbaglio, che i Partigiani de' Riti condannati confessavano anch' essi pubblicamente di non osservar il Decreto; e ciò era una bella, e buona confessione d'essere scomunicati. Così di propria loro bocca vengono convinti: *Ex ore tuo te judico, Serve nequam*.

IV.

Non puotesi comunicare cogli Scomunicati notorj, ed ostinati.

Gli Scomunicati non possono comunicare co' Fedeli, come abbiamo veduto; e nel tempo stesso abbiamo osservato, che i Fedeli non potevano molto comunicare con loro. Esaminiamo però più agiatamente questa Dottrina al lume del rigore della disciplina Ecclesiastica. Nò: non può assolutamente aversi comunicazione co' Scomunicati,

cati, realmente conosciuti per tali, che perseverano a pubblicamente violare le Regole, alla trasgressione delle quali va annessa la Scomunica, che ostinatamente ricusano con scandalo de' Popoli d'ubbidire alla S. Sede in materie di Religione simili a quelle, di cui parliamo; vale a dire in ciò, che riguarda idolatria, e superstizione; perchè prevedeasi bene allora, che una sì fatta ostinazione, non tendeva ad altro fine, che a cagionare uno Scisma nella Chiesa dell'Indie, mentre direttamente impegnava i Popoli a separarsi dall'ubbidienza, e sommissione dovuta al Vicario di Gesù Cristo, Capo della Chiesa.

Il Cristianesimo dell' Indie sarebbe stato danneggiato, se i Cappuccini avessero comunicato co' Gesuiti.

Una tale ostinazione per altro in Uomini dalla loro vocazione destinati a stabilire il Cristianesimo nella sua purità, non era forse un più che sufficiente pretesto a' novelli Cristiani per fissarsi nella pratica delle Cerimonie condannate dalla S. Sede? Indarno sforzavansi li nostri Missionarj di far loro vedere il prestigio. Non allegavano essi altra ragione per giustificare il loro acciecamento, se non se questa: " Siete per avventura
" voi più dotti, e meglio istrutti de' Padri, che ci
" diriggono? Eglino che son gli Appostoli non della
" Compagnia di S. Piero povero Pescatore, ma
" della Compagnia di Gesù eterno lume.

Tutto ciò messo in vista, non fa egli conoscere, che non potevano in coscienza i Cappuccini comunicare co' Missionarj del partito opposto? Di più, non fa vedere, che una tale separazione era necessaria in un paese, in cui dovean gettarsi le fondamenta della Religione?

Aggiungasi ancor di più, che la Scomunica maggiore, non priva solamente in generale della comunicazione *in Divinis*: ma in particolare ancora del commercio civile. (a) I vantaggj di cui priva, si riducono a cinque, compresi in questo verso.

Effetti della Scomunica maggiore nella comunione civile.

Os,

(a) *Il Can.* 15. Cauf. 12. quæst. 1. *parla del* 2. 4. 5. *il Can. della stessa questione, di tutti parla, fuor che dell' ultimo.*

Os, orare, vale, communio, mensa negatur.

Per la prima s'intende la conversazione, e i trattenimenti; per la seconda, il far orazione in comune; per la terza, il salutare, e far atti d'urbanità, tanto in fatti, quanto in lettere, in regali ec. per la quarta il coabitare nella medesima Casa, la Società ne' negozj; e altri affari; per la quinta finalmente, il non poter mangiare, nè dormire collo Scomunicato.

La Scomunica maggiore priva de' beni spirituali.

I Beni Spirituali, di cui la Scomunica maggiore toglie il diritto di godere sono sette: il primo è la partecipazione dell'orazioni pubbliche, *(a)* che fa la Chiesa per i Fedeli; Il secondo è la facoltà d'amministrare i Sagramenti, di riceverli, o di presentarvisi: La terza è la libertà d'assistere agli Uffizj Divini, *(b)* conseguentemente di celebrare; il quarto è la proibizione della Sepoltura Ecclesiastica; il quinto consiste *(c)* nell'aver voce attiva, e passiva a' Benefizj, e ritrarne l'entrate, di cui si è in possesso: Il sesto è il diritto d'esercitare la giurisdizione spirituale. *(d)* Il settimo finalmente il poter ricevere dalla S. Sede re-

(a) *Si cava da' Capitoli, dove i Scomunicati sono esclusi dalla celebrazione degli Uffizj divini*. Cap. 4. 5. de Cleric. excomm. *Cap. 10., dove la Scomunica minore è opposta alla maggiore, e si dice che non la priva dell'amministrazione de' Sagramenti Cap.* 8. De privil. in 6. *proibisce assolutamente d' ammettere gli Scomunicati a' Sagramenti*, Cap. 28. 38. De Excommun. *proibisce il pregare per uno Scomunicato prima che ottenga l'assoluzione*.

(b) Cap. 31. De præsb. *proibisce a' Religiosi d' ammettere agli Uffizj gli Scomunicati:* Vedasi il Cap. 4. e 5. de Cleric. excomm.

(c) Cap. 36. De appell. *dichiara nulla l'elezione d' uno Scomunicato a qualunque Benefizio, e il* Cap. 3. *dice, che uno scomunicato è giustamente privato delle Rendite della sua Chiesa*.

(d) Ne' Can. 31. 36. 37. Cauf. 24. quæst. *Si vede che uno Scomunicato non può giudicare, nè scomunicare; lo che non può provenire se non se da difetto di giurisdizione, di cui è privo per la sua Scomunica*.

rescritti (a) tanto di giustizia, quanto di grazia.

Un Scomunicato di Scomunica maggiore è dunque naturalmente privo di tutt' i beni spirituali, e temporali, da noi rammentati, e quello ch' è più spaventevole, separato dal Corpo della Chiesa, e dato in balìa di Satanasso, che ha un particolar potere sopra un Membro tagliato, e reciso da codesto Corpo. Per questo la Chiesa riguarda uno Scomunicato come uno di condizione peggiore dell' Infedele, il quale ha diritto di comunicazione civile co' Fedeli. (b)

Scomunicato dato dalla Chiesa in potere di Satanasso.

V.
Motivi della Chiesa su la proibizione del comunicare cogli Scomunicati.

Dovrem qui stupire, se la Chiesa ha sempre proibito a' suoi Figliuoli di non aver commercio cogli Scomunicati, benchè non denunziati? Dopo solamente il XV. Secolo si è veduto qualche cosa in contrario a queste Massime. Il Decreto *ad evitanda* fatto nel Concilio di Costanza l'Anno 1414., e gli anteriori Canoni a questo Concilio, a cui bisogna ricorrere, devono farci indubitata fede. Fra questi Canoni, si esaminino, sopra tutti, li tre primi, e il quinto della Causa nona, quest. 1. col Capitolo 14. *de Excommunic.*

Spiegazione di Graziano.

Che se Graziano trattando della Scomunica (c) sembra voglia insegnare, che i Canoni, i quali proibiscono la comunicazione co' Scomunicati, non si estendono, se non se a quelli, che sono scomunicati per denunzia, perchè non parlano, che di quelli, che sono nominatamente scomunicati, si vedrà nulladimeno, conciliando quest' Autore colla sua Dottrina, che egl' intende per nominatamente Scomunicati *sententia notatis* coloro, che lo sono per sentenza emanata, o dal Canone, o dal Giudice: sentenza sempre col nome d'Anatema chiamata; mentre si serve delle parole *sententia notatis* anche per dimostrar coloro, che innodati sono dalla sentenza *ab homine*, o pure a Ca-

(a) *Can.* 1. de Rescript. in 6.
(b) *Can.* 24. *Causa* 11. *quaest.* 3.
(c) *Caus.* 11. *quaest.* 3. *Sect.* evidenter.

Canone, benchè i nomi non sieno espressi, che per indicare coloro, che lo sono per pubblica denunzia.

Vero senso di Graziano.

Graziano mette in questo numero i Trasgressori del Canone *si quis suadente*; e si opporrebbe vanamente il Paragrafo *sed hoc specialiter*, che segue quello che si obbietta, e pare contrario a questa spiegazione; perchè facilmente s' intende, che con queste parole: *sed hoc specialiter in illis, qui nominatim excommunicatis communicant*, non vuol dire quest' Autore, che non siavi assolutamente obbligo di non evitare, che gli scomunicati nominati dal Curato; ma intende dire, che precisamente vi è obbligo di evitar questi tali, mercecchè ogni qualvolta che così nominati ne sono; rendesi scusabile ognuno, che di evitargli tralasci; dove che comunicando con quei che denunziati non sono, scusar potrebbesi coll' ignoranza.

Quest' è il vero senso di Graziano, come più chiaramente si vede, quando dice nel Paragrafo *Evidenter*, che l'Anatema è una separazione de' Fedeli; e che per li mali trattamenti fatti a' Cherici, o Religiosi si è sottoposto all' Anatema, e conseguentemente alla separazione dal consorzio de' Fedeli.

Spiegazione di S. Agostino intorno alla separazione.

Sant' Agostino nel Canone 18. *Caus. 2. quest. 1.* potrebbe cagionar anch' egli lo stesso dubbio, che abbiamo già sciolto. Sembra, ch' ei dica, che i Peccatori, con cui non deesi aver communicazione; sono solamente quelli, che la Chiesa ha da se recisi, dopo d' essere stati convinti di peccati meritevoli di tal castigo, o che i colpevoli hanno eglino stessi confessati.

Aggiugne questo S. Dottore, doversi così intendere le parole di S. Paolo: *Si quis Frater nominatur avarus, aut raptor, aut fornicator, cum hujusmodi cibum non sumere*. Per poco però ch' esaminar si voglia la spiegazione di S. Agostino, si approverà, ch' egli è di sentimento, che i Fedeli son generalmente obbligati ad evitar quelli, che sono scomunicati dalla Chiesa, e che sono quelli stessi

Pec-

Peccatori nominati, de' quali parla l' Appostolo. Non dice in niun conto questo S. Padre, che gli Scomunicati per sentenza, sieno i soli, che devon fuggirsi; anzi al contrario insegna, ed assicura, che noi siam obbligati a non aver poco, o punto comunicazione con quelli, che la Chiesa ha separati dalla sua comunione. Ora quelli, che sono scomunicati dal Canone, sono egualmente separati da questa comunione, come quelli, che sono scomunicati per Sentenza. Fin al tempo di S. Agostino v' erano delle Scomuniche incorse per il solo fatto, come vedesi ne' Canoni del Concilio di Gangre nel 324. e nel primo, secondo, e terzo del Concilio Antiocheno nel 341. Quelli, che l' avean incorsa pubblicamente, non poteano pretendere d' esser ricevuti nel consorzio de' Fedeli, benchè non fossero stati dichiarati scomunicati.

Scomunica *ipso facto* al tempo di S. Agostino.

Non ebbe sì tosto S. Alessandro (1) Patriarca d' Antiochia, condannato Ario co' suoi Fautori in un Concilio di cento Vescovi, che scrisse un' Epistola a tutt' i Fedeli, colla quale gli avverte a non avere alcun commercio con essi. La ragione, che apporta, è, che *Gesù Cristo ha così ordinato per mezzo de' suoi Appostoli*. (2) *Il Carattere di Cristiani*, dice, *ci obbliga di separarsi da tutti coloro, che parlano contro Gesù Cristo, o che predicano altro Vangelo fuor di quello, che ci ha egli lasciato*. (3)

Alessandro Patriarca d' Antiochia proibisce la comunicazione con Ario, e suoi Fautori.

Così pure ce lo comanda S. Giovanni, quando dice di non dover nemmeno salutare simile razza di Gente (4) per timore, che noi altrimente facen-

(1) *Ut id generis homines sedulo devitetis*, Tom. 2. de Conc. pag. 147. lett. C. D.

(2) *Cum Dominus Salvator noster Jesus Christus hoc præcepit, & per Apostolum de ejusmodi hominibus significaverit*.

(3) *Si quis evangelizaverit vobis præter id, quod accepistis, anathema sit*.

(4) *Neque id genus hominibus, vel ave hi dicamus, sicut præcepit D. Joannes*.

cendo; non li autorizziamo ne' loro errori, e non participiamo de' loro peccati. (1)

Condotta di S. Alessandro approvata dal Concilio Niceno.

Fu approvata questa Lettera Sinodica di S. Alessandro dal Concilio Generale Niceno. Ora egli è certo, che in questa Lettera non si tratta de' soli Scomunicati denunziati, ma di tutti quelli, che saranno riconosciuti aderenti alla dottrina d'Ario. Quindi quelli, che ardivano di comunicar con loro anche prima, che fosse pubblicato il Concilio, e questa Lettera, *erano tenuti per infami tra Cattolici*. (2)

Il Concilio Milevitano nel 416. nega la comunione a Pelagio, Celestio, ed a' loro seguaci.

Il Concilio Milevitano nel 416. i di cui Atti furono confermati da Innocenzo I. non solamente scacciò dalla comunione de' Fedeli, Pelagio, e Celestio, ma altresì i loro seguaci, e tutti coloro ch' aveano con essi commercio. *Qual è quel Cattolico*, dice questo S. Papa, *che unir si voglia a comunicar co' nemici del Salvatore*. (3)

Favorire gli Scomunicati comunicando con essi, *è un rendersi complice de' loro delitti. Acconsentire al male, che vedesi far da loro, è un participare con quei, che lo commettono; (4) e gli uni, e gli altri devono essere da noi separati per seguire il comando dell' Appostolo.*

Lettera di S. Celestino Papa.

S. Celestino Papa Primo di questo nome scrivendo all'Imperator Leone, dichiara, *che coloro, i quali combattono le verità già decise, non possono avere con lui comunicazione*. (5)

I Sa-

(1) *Ne quando illorum peccatis communicemus.*

(2) *Unde fit, ut nonnulli qui eorum litteris subscribunt, in Ecclesiam eos recipiant; quod factum (mea quidem Sententia) maximam infamiae notam Collegiis nostris, qui illud ausi sunt, incessit.* Tom. 2. de Conc. lett. 1.

(3) *Quis enim Catholicorum virorum tum adversariis Christi velit ulterius miscere sermonem? Qui saltem ipsam lucem vitae Communione potiri?* pag. 1288.

(4) *Non solum qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus . . . . . abscindi; sunt enim qui nos conturbant.*

(5) *Nullo modo fieri potest, ut qui divinis audent contradicere Sacramentis aliqua, nobis communione socientur.* Tom. 3. de Conc. pag. 137. lett. A B C D.

I Sacerdoti, e gli Archimandriti di Costantinopoli essendosi separati dalla comunione di Timoteo Acluro Vescovo d' Alessandria, Papa Simplicio li loda di questa separazione, e gli esorta alla perseveranza: mentre lor dice: *Se voi operaste diversamente, voi unireste col male il bene, co' cattivi i buoni, le salutevoli cose colle nocive, il lume colle tenebre, il Fede:e coll' infedele. Una tale unione far non si può senza enorme peccato.* (1)

Altra di Simplicio Papa.

Il Clero della Dioceli d' Edessa ebbe ordine dal Concilio Calcedonese di far una dichiarazione in iscritto, se il loro Vescovo Iba fosse colpevole de' reati, di cui veniva accusato. Tutti quelli, che componeano codesto Clero fecero una solenne protesta di non aver mai inteso dire, e veduto fare al loro Vescovo cosa, che fosse contraria alla dottrina della Chiesa. *In tal caso*, dicevano essi, *ci saremmo ben guardati di comunicare con lui in qualsisia funzione Vescovile, o Sacerdotale, ben convinti, che una tale comunicazione, sarebbe stata peccaminosa, e meritevole del fuoco infernale.* (2)

Sentimento del Clero d' Edessa sopra la comunicazione.

La Lettera fu letta, e approvata in pieno Concilio; frattanto si vede, che trattavasi del loro proprio Vescovo, e che la comunione, di cui parlasi, riguarda l'assistenza al Santo Sagrifizio, e che per altro parlavano d' una separazione, prima che vi fosse alcuna Scomunica dichiarata per Sentenza.

Era questa dunque la Disciplina della Chiesa di non comunicare nelle funzioni Spirituali, nemmeno co' proprj Vescovi, quando venuto si fosse in cognizione, che caduti fossero in errori condan-

(1) *Non enim junguntur bona pessimis, recta perversis, nec possunt salutaria convenire cum noxiis, quia luci communio nulla cum tenebris, nec infidelis portio cum fideli; unde necessario damnatorum comitabantur exitum, qui talium delegere consortium.*

(2) *Ultimo supplicio fuissemus obnoxii; tanquam communicantes tali execrationi; Si enim aliquo tali dicto acquiesceremus, aut communicare ei, qui dixit, comministrare ei in Sacrificio.* Tom. 4. de' Concil. pag. 668. lett. B.

Dall' altro canto i Superiori della Compagnia di Gesù lungi dal porger mano a far osservare il Decreto lo violano loro stessi, e lo lasciano violare dagli Missionarj, e Neofiti loro Sudditi. Incorsero per conseguenza la Scomunica maggiore a tenore di queste parole del Decreto: *Illudque perpetuo, & inviolabiliter exequi faciant sub pœna excommunicationis latæ sententiæ quoad Provinciales & Superiores*. I Missionarj particolari della stessa Compagnia, che portavansi su tal soggetto come i loro Superiori, incorrevano necessariamente la sospensione, *& Suspensionis a Divinis ipso facto incurrendæ quoad subditos contrafacientes, seu aliter permittentes*.

Le trasgressioni de' Gesuiti al Decreto erano pubbliche; le censure incorse non poteano, che esser notorie.

Le trasgressioni de' Superiori, e de' Missionarj erano pubbliche. Ogni Persona potea vederle. Scandalizzavansene gli antichi Fedeli, e i nuovi convertiti meno illuminati se ne dimostravano sorpresi. Cosa, che nella seconda parte si è scritta. Ne siegue dunque, che le censure incorse da questi Padri erano altrettanto note, che le di loro trasgressioni; vale a dire, che i Superiori erano notoriamente scomunicati, e i Missionarj notoriamente sospesi, con una si publica notorietà di quello mai Persona al Mondo ne sia stata. I Cappuccini testimonj di un tale scandalo, credetterro potere, e dover rifiutare di comunicare *in Divinis* co' Missionarj Gesuiti. Comunicare con questi PP. era un rendersi complice de' lor delitti, un violar le regole dell' Ecclesiastica Disciplina, render più audaci i Refrattarj nella loro disubbidienza. In somma non potea stare una tal communicazione senza rendersi colpevole in faccia alla Chiesa, a Dio, agli Uomini. Ond' è, che obbligati erano i Cappuccini a separarsi dalla comunione de' Gesuiti; e ciò non dovrà esser bastevole per far conoscere, che i Gesuiti ben ingiustamente querelansi della condotta, che i Cappuccini, a tenore delle Ecclesiastiche Leggi, della carità, e del Divino Precetto ne tengono? Il rapporto che vi farò, metterà in chiaro questa verità.

E' d'

E' d'uopo primieramente osservare, che la separazione, di cui si parla, non si è fatta che in Pondichery, unico luogo, in cui i Missionarj di questi due Istituti negli esercizj dell' Appostolico Ministero insieme ritrovansi. Ciascuno di loro forma una distinta Comunità. Quella de' Gesuiti è ordinariamente governata dal Superior Generale de' Missionarj della Spiaggia. Vi è nella medesima Comunità un Missionario incaricato come Capo de' Malabari, e che ha sotto la sua dipendenza altri Missionarj particolari, per quello riguarda le funzioni della Curia. Oltre che i Superiori Gesuiti del Madurè, di Carnate, e di Messura vengono ordinariamente a riposarsi a Pondichery, ove hanno fatta la di loro principale abitazione, dopo che con pregiudizio de' Cappuccini vi s' intrusero. Di qui conoscesi, ch' era impossibile a questi PP. il comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondichery senza comunicare nel tempo stesso con qualcuno de' loro Superiori, ch' erano, com' abbiamo detto, notoriamente scomunicati. Or come è proibito di comunicare *in Divinis* con de' Scommunicati notorj, erano per conseguenza i Cappuccini obbligati a separarsi da' Gesuiti di Pondichery. Aggiugniamo, che per giustificare d' una maniera incontrastabile il rifiuto fatto da' nostri Missionarj di comunicare con quelli della Compagnia, basterebbe dimostrare, che sempre fu permesso, e che ancora lo è, di separarsi *in Divinis* dagli Scomunicati, e sospesi notoriamente, quantunque non denunziati. Non v' è alcun Canonista, alcun Theologo, che non ammetta questo principio, d' onde necessariamente ne siegue, che ingiusto sia il lamentarsi della condotta de' Cappuccini.

I Cappuccini non potevano comunicare cogli Gesuiti di Pondichery senza comunicare con qualche Superiore della Compagnia.

Da qui si comprende, che questi non avrebbono necessità di fissarsi unicamente a questi due punti per giustificare pienamente il rifiuto, che hanno fatto pe'l corso di più di 20. anni di comunicare *in Divinis* co' Gesuiti di Pondichery. *Il primo si è, che in fatti è proibito secondo l' opinione più sicura (se non è la più seguitata) di co-*

Ragioni fondamentali, che obbligarono i Cappuccini a separarsi da' Gesuiti.

municare cogli Scomunicati Notorj quantunque non denunziati. Il secondo, che nel sentimento comune di tutta la Chiesa, è stato almeno sempre permesso di separarsi da' Scomunicati notorj, anche non denunziati. Il terzo che ha assolutamente determinati i nostri Padri a questa separazione si è, che giammai fu permesso di comunicare cogli Scismatici. I Partigiani de' Riti trovavansi per loro disgrazia in questo caso. Sviluppiamo una sì importante difficoltà, di cui i Missionarj dell'Indie essere debbono instrutti in un Paese, ove non gli è facile di ricorrere agli Autori, che ne hanno trattato *ex professo*. Cominciamo dall'antica disciplina della Chiesa.

III. Cosa sia Scomunica maggiore.

Dobbiamo prima considerare la natura della Scomunica. Vien' ella definita da' Canonisti, una pena Ecclesiastica, colla quale l' Uomo battezzato resta privo di tutti i beni spirituali, che sono comuni a tutta la Chiesa. Giovanni VIII. la definisce per l'effetto suo proprio, cioè di separare dal Corpo di Gesù Cristo, e vale a dire della Chiesa, così chiamata, perchè i suoi figliuoli non sono, che un Corpo stesso con Gesù Cristo, di cui egli è Capo: *Anathemate, quod ab ipso corpore Jesu Christi, quod est Ecclesia, recidit*. Can. 12. Caus. 3. quest. 4.

Ciò s' intende della Scomunica maggiore, ma in niun modo della minore, la quale solamente s' incorre nel solo caso di comunicare (*a*) collo Scomunicato, che deve vitarsi: Questa non produce che due effetti, i quali sono: (*b*) L' escludere dalla ricezione de' Sagramenti, e dal diritto d'esser eletto a qualunque Benefizio. Questa nozione dà bene a vedere, che quando si parla di Scomunica portata da' Canoni della Chiesa, da' Decreti

Scomunica maggiore portata da' Canoni, Decreti, ec.

(a) *Non si vede altro caso nella Lege, con cui si governa presentemente. Tutti i Capitoli delle Decretali, de' Statuti, delle Clementine, dove si parla di questa Scomunica, e che dimostrano la cagione, per cui s'incorre, non esprimono altro caso, che quello della comunicazione collo Scomunicato.*

(b) *Si veggono questi due effetti nel* 10. Cap. de Cleric. Excom. Min.

creti della S. Sede, e da altri Ordini de' Superiori Ecclesiastici, non si parla d'altra Scomunica, che della Scomunica maggiore, la quale subito s' incorre, che potendo farsi ciò, che comandato non si vuol fare, o sia per notabile negligenza, o sia per disprezzo.

Incorsa che sia produce i suoi effetti.

Questa Scomunica (*a*) opera i suoi effetti in chi la incorre subito che vien incorsa; perchè altrimenti dalla Scomunica, che *sententiæ ferendæ* s' appella, non distinguerebbesi, mentre v' abbisognerebbe una Sentenza; affinchè avesse il suo effetto in chi fa l'azione punibile: così la distinzione della Scomunica *latæ sententiæ*, e quella *ferendæ sententiæ* sarebbe inutile.

Conseguenze di questa regola di Jus.

Da questa regola di Gius, risulta, che colui, il qual conosce d'esser incorso nella Scomunica, deve regolarsi, come se fosse denunziato, perchè tanto egli è Scomunicato per sè, quanto per gli altri. Non gli è permesso di comunicar con alcuno, se non in quel caso, che gli è permesso dopo la denunzia, cioè in caso di necessità. Questa necessità abbraccia tutt' i Casi, ne' quali dee recar soccorso a quelli, che glielo ricercano: Come sarebbe da un Paroco, da un Penitenziere, a cui si domanda quello, che compete al lor ministero, a titolo d'esser Parrocchiano, o Diocesano del Penitente, perchè non può astenersi dalla comunicazione senza scandalo. Or come questa comunicazione non è allora volontaria, si dice non esser compreso nel caso della proibizione de' Canoni, che non cade se non se sopra una comunicazione volontaria. (*b*)

Applicazione di questa regola a' Partigiani de' Riti.

Convinti li Partigiani de' Riti Malabarici, che incorreano la Scomunica maggiore, violando il Decreto del Cardinal di Tournon, erano per questa ragione tenuti a non comunicare senza necessità, nè co' Cappuccini, nè con chi che sia de' Cristiani; e comunicando, qual peccato dunque com-

(a) E' *deciso al Cap.* 53. de appel. §. Cum executionem excommunicatio secum trahat.

(b) *Ciò provasi per molti Canoni.*

commetteano? Quanto erano colpevoli; volendo assolutamente venire ad una tale comunicazione non necessaria, mettendo in opera, per riuscirne, quanto sapeano? Che necessità v' era, che i Cappuccini, e tanti altri Cristiani con essi comunicassero? Non essendovi una tale necessità, non è forse ben evidente, che avrebbero commessi tanti peccati mortali, quante volte comunicato avessero co' nostri Missionarj, e co' loro Christiani?

I Gesuiti non poteano comunic. *in Divinis* co' Cappuccini senza peccato.

Non avrebbero questi però participato al peccato, se la Scomunica stata fosse incorsa segretamente; ma giacchè l'aveano incorsa, tanto pubblicamente, che niuno ignorar lo potea, i nostri Missionarj, e gli altri hanno voluto desistere dal comunicare per tema non solo di partecipare al peccato, di cui sono rei gli Scomunicati, comunicando senza necessità co' Fedeli, ma per non incorrere altresì nelle pene stesse inflitte a quelli, che senza necessità communicavano, i quali tuttocchè non denunziati, sono per tal maniera conosciuti, da non potersi ingannare.

La Scomunica de' Gesuiti era notoria.

E' vero, che in questa maniera un popolar bisbiglio, e per lo più mal fondato non sarebbe sufficiente; perchè se si formasse su questi deboli fondamenti, troppo sarebbe facile far passar per Scomunicati quelli che no 'l sono. Ma il caso è molto differente, quando si tratta d'una notorietà cotanto manifesta, e visibile, qual' è quella, di cui parliamo. Siamo tanto sicuri di non prender quì alcun abbaglio, che i Partigiani de' Riti condannati confessavano anch' essi pubblicamente di non osservar il Decreto; e ciò era una bella, e buona confessione d'essere scomunicati. Così di propria loro bocca vengono convinti: *Ex ore tuo te judica, Serve nequam*.

IV.

Non puotesi comunicare cogli Scomunicati notorj, ed ostinati.

Gli Scomunicati non possono comunicare co' Fedeli, come abbiamo veduto; e nel tempo stesso abbiamo osservato, che i Fedeli non potevano molto comunicare con loro. Esaminiamo però più agiatamente questa Dottrina al lume del rigore della disciplina Ecclesiastica. Nò: non può assolutamente aversi comunicazione co' Scomunicati,

cati,

cati, realmente conosciuti per tali, che perseverano a pubblicamente violare le Regole, alla trasgressione delle quali va annessa la Scomunica, che ostinatamente ricusano con scandalo de' Popoli d'ubbidire alla S. Sede in materie di Religione simili a quelle, di cui parliamo; vale a dire in ciò, che riguarda idolatria, e superstizione; perchè prevedeasi bene allora, che una sì fatta ostinazione, non tendeva ad altro fine, che a cagionare uno Scisma nella Chiesa dell'Indie, mentre direttamente impegnava i Popoli a separarsi dall'ubbidienza, e sommissione dovuta al Vicario di Gesù Cristo, Capo della Chiesa.

Il Cristianesimo dell' Indie sarebbe stato danneggiato, se i Cappuccini avessero comunicato co' Gesuiti.

Una tale ostinazione per altro in Uomini dalla loro vocazione destinati a stabilire il Cristianesimo nella sua purità, non era forse un più che sufficiente pretesto a' novelli Cristiani per fissarsi nella pratica delle Cerimonie condannate dalla S. Sede? Indarno sforzavansi li nostri Missionarj di far loro vedere il prestigio. Non allegavano essi altra ragione per giustificare il loro acciecamento, se non se questa: " Siete per avventura ,, voi più dotti, e meglio istrutti de' Padri, che ci ,, diriggono? Eglino che son gli Appostoli non della ,, Compagnia di S. Piero ſpovero Pescatore, ma ,, della Compagnia di Gesù eterno lume.

Tutto ciò messo in vista, non fa egli conoscere, che non potevano in coscienza i Cappuccini comunicare co' Missionarj del partito opposto? Di più, non fa vedere, che una tale separazione era necessaria in un paese, in cui dovean gettarsi le fondamenta della Religione?

Effetti della Scomunica maggiore nella comunione civile.

Aggiungasi ancor di più, che la Scomunica maggiore, non priva solamente in generale della comunicazione *in Divinis*: ma in particolare ancora del commercio civile. (a) I vantaggj di cui priva, si riducono a cinque, compresi in questo verso.

Os,

(a) *Il Can.* 15. Cauſ. 12. queſt. 1. *parla del* 2. 4. 5. *il Can. della ſteſſa queſtione, di tutti parla, fuor che dell' ultimo.*

Os, orare, vale; communio, mensa negatur.

Per la prima s'intende la converfazione, e i trattenimenti; per la feconda, il far orazione in comune; per la terza, il falutare, e far atti d'urbanità, tanto in fatti, quanto in lettere, in regali ec. per la quarta il coabitare nella medefima Cafa, la Società ne' negozj; e altri affari; per la quinta finalmente, il non poter mangiare, nè dormire collo Scomunicato.

La Scomunica maggiore priva de' beni fpirituali.

I Beni Spirituali, di cui la Scomunica maggiore toglie il diritto di godere fono fette: il primo è la partigipazione dell'orazioni pubbliche, *(a)* che fa la Chiefa per i Fedeli; Il fecondo è la facoltà d'amminiftrare i Sagramenti, di riceverli, o di prefentarvifi: La terza è la libertà d'affiftere agli Uffizj Divini, *(b)* confeguentemente di celebrare; il quarto è la proibizione della Sepoltura Eccleſiaftica; il quinto confifte *(c)* nell'aver voce attiva, e paffiva a' Benefizj, e ritrarne l'entrate, di cui fi è in poffeffo: Il fefto è il diritto d'efercitare la giurifdizione fpirituale. *(d)* Il fettimo finalmente il poter ricevere dalla S. Sede re-

(a) *Si cava da' Capitoli, dove i Scomunicati fono efclufi dalla celebrazione degli Uffizj divini*. Cap. 4. 5. de Cleric. excomm. Cap. 10., *dove la Scomunica minore è oppofta alla maggiore, e fi dice che non la priva dell'amminiftrazione de' Sagramenti* Cap. 8. De privil. in 6. *proibifce affolutamente d'ammettere gli Scomunicati a' Sagramenti*, Cap. 28. 38. De Excommun. *proibifce il pregare per uno Scomunicato prima che ottenga l'affoluzione*.

(b) Cap. 31. De præsb. *proibifce a' Religiofi d'ammettere agli Uffizj gli Scomunicati*. Vedafi il Cap. 4. e 5. de Cleric. excomm.

(c) Cap. 36. De appell. *dichiara nulla l'elezione d'uno Scomunicato a qualunque Benefizio, e il* Cap. 3. *dice, che uno fcomunicato è giuftamente privato delle Rendite della fua Chiefa*.

(d) Ne' Can. 31. 36. 37. Cauf. 24. quæft. *Si vede che uno Scomunicato non può giudicare, nè fcomunicare; lo che non può provenire fe non fe da difetto di giurifdizione, di cui è privo per la fua Scomunica*.

rescritti (a) tanto di giustizia, quanto di grazia.

Un Scomunicato di Scomunica maggiore è dunque naturalmente privo di tutt' i beni spirituali, e temporali, da noi rammentati, e quello ch' è più spaventevole, separato dal Corpo della Chiesa, e dato in balìa di Satanasso, che ha un particolar potere sopra un Membro tagliato, e reciso da codesto Corpo. Per questo la Chiesa riguarda uno Scomunicato come uno di condizione peggiore dell' Infedele, il quale ha diritto di comunicazione civile co' Fedeli. (b)

Scomunicato dato dalla Chiesa in potere di Satanasso.

Dovrem qui stupire, se la Chiesa ha sempre proibito a' suoi Figliuoli di non aver commercio cogli Scomunicati, benchè non denunziati? Dopo solamente il XV. Secolo si è veduto qualche cosa in contrario a queste Massime. Il Decreto *ad evitanda* fatto nel Concilio di Costanza l'Anno 1414., e gli anteriori Canoni a questo Concilio, a cui bisogna ricorrere, devono farci indubitata fede. Fra questi Canoni, si esaminino, sopra tutti, li tre primi, e il quinto della Causa nona, quest. 1. col Capitolo 14. *de Excommunic.*

V. Motivi della Chiesa su la proibizione del comunicare cogli Scomunicati.

Che se Graziano trattando della Scomunica (c) sembra voglia insegnare, che i Canoni, i quali proibiscono la comunicazione co' Scomunicati, non si estendono, se non se a quelli, che sono scomunicati per denunzia, perchè non parlano, che di quelli, che sono nominatamente scomunicati, si vedrà nulladimeno, conciliando quest' Autore colla sua Dottrina, ch' egl' intende per nominatamente Scomunicati *sententia notatis* coloro, che lo sono per sentenza emanata, o dal Canone, o dal Giudice: sentenza sempre col nome d'Anatema chiamata; mentre si serve delle parole *sententia notatis* anche per dimostrar coloro, che innodati sono dalla sentenza *ab homine*, o pure a Ca-

Spiegazione di Graziano.

(a) Can. 1. de Rescript. in 6.
(b) Can. 24. *Causa* 11. *quæst.* 3.
(c) Caus. 11. *quæst.* 3. Sect. evidenter.

Canone, benchè i nomi non sieno espressi, che per indicare coloro, che lo sono per pubblica denunzia.

Vero senso di Graziano.

Graziano mette in questo numero i Trasgressori del Canone *Si quis suadente*; e si opporrebbe vanamente il Paragrafo *sed hoc specialiter*, che segue quello che si obbietta, e pare contrario a questa spiegazione; perchè facilmente s' intende, che con queste parole: *sed hoc specialiter in illis, qui nominatim excommunicatis communicant*, non vuol dire quest' Autore, che non siavi assolutamente obbligo di non evitare, che gli scomunicati nominati dal Curato; ma intende dire, che precisamente vi è obbligo di evitar questi tali, mercecchè ogni qualvolta che così nominati ne sono; rendesi scusabile ognuno, che di evitargli tralasci; dove che comunicando con quei che denunziati non sono, scusar potrebbesi coll' ignoranza.

Quest' è il vero senso di Graziano, come più chiaramente si vede, quando dice nel Paragrafo *Evidenter*, che l'Anatema è una separazione de' Fedeli; e che per li mali trattamenti fatti a' Cherici, o Religiosi si è sottoposto all' Anatema, e conseguentemente alla separazione dal consorzio de' Fedeli.

Spiegazione di S. Agostino intorno alla separazione.

Sant' Agostino nel Canone 18. *Caus. 2. quaest. 1.* potrebbe cagionar anch' egli lo stesso dubbio, che abbiamo già sciolto. Sembra, ch' ei dica, che i Peccatori, con cui non deesi aver communicazione; sono solamente quelli, che la Chiesa ha da sè recisi, dopo d' essere stati convinti di peccati meritevoli di tal castigo, o che i colpevoli hanno eglino stessi confessati.

Aggiugne questo S. Dottore, doversi così intendere le parole di S. Paolo: *Si quis Frater nominatur avarus, aut raptor, aut fornicator, cum hujusmodi cibum non sumere*. Per poco però ch' esaminar si voglia la spiegazione di S. Agostino, si approverà, ch' egli è di sentimento, che i Fedeli son generalmente obbligati ad evitar quelli, che sono scomunicati dalla Chiesa, e che sono quelli stessi Pec-

Peccatori nominati, de' quali parla l'Appostolo. Non dice in niun conto questo S. Padre, che gli Scomunicati per sentenza sieno i soli, che devon fuggirsi; anzi al contrario insegna, ed assicura, che noi siam obbligati a non aver poco, o punto comunicazione con quelli, che la Chiesa ha separati dalla sua comunione. Ora quelli, che sono scomunicati dal Canone, sono egualmente separati da questa comunione, come quelli, che sono scomunicati per Sentenza. Fin al tempo di S. Agostino v'erano delle Scomuniche incorse per il solo fatto, come vedesi ne' Canoni del Concilio di Gangre nel 324. e nel primo, secondo, e terzo del Concilio Antiocheno nel 341. Quelli, che l'aveano incorsa pubblicamente, non poteano pretendere d'esser ricevuti nel consorzio de' Fedeli, benchè non fossero stati dichiarati scomunicati.

Scomunica *ipso facto* al tempo di S. Agostino.

Non ebbe sì tosto S. Alessandro (1) Patriarca d'Antiochia, condannato Ario co' suoi Fautori in un Concilio di cento Vescovi, che scrisse un'Epistola a tutt'i Fedeli, colla quale gli avverte a non avere alcun commercio con essi. La ragione, che apporta, è, che *Gesù Cristo ha così ordinato per mezzo de' suoi Appostoli*. (2) *Il Carattere di Cristiani*, dice, *ci obbliga di separarsi da tutti coloro, che parlano contro Gesù Cristo, o che predicano altro Vangelo fuor di quello, che ci ha egli lasciato*. (3)

Alessandro Patriarca d'Antiochia proibisce la comunicazione con Ario, e suoi Fautori.

Così pure ce lo comanda S. Giovanni, quando dice di non dover nemmeno salutare simile razza di Gente (4) per timore, che noi altrimente facen-

(1) *Ut id generis homines sedulo devitetis*, Tom. 2. de Conc. pag. 147. lett. C. D.

(2) *Cum Dominus Salvator noster Jesus Christus hoc præcepit, & per Apostolum de ejusmodi hominibus significaverit*.

(3) *Si quis evangelizaverit vobis præter id, quod accepistis, anathema sit*.

(4) *Neque id genus hominibus, vel ave ei dicamus, sicut præcepit D. Joannes*.

cendo; non li autorizziamo ne' loro errori, e non participiamo de' loro peccati. (1)

Condotta di S. Alessandro approvata dal Concilio Niceno.

Fu approvata questa Lettera Sinodica di S. Alessandro dal Concilio Generale Niceno. Ora egli è certo, che in questa Lettera non si tratta de' soli Scomunicati denunziati, ma di tutti quelli, che saranno riconosciuti aderenti alla dottrina d'Ario. Quindi quelli, che ardivano di comunicar con loro anche prima, che fosse pubblicato il Concilio, e questa Lettera, *erano tenuti per infami tra Cattolici*. (2)

Il Concilio Milevitano nel 416. nega la comunione a Pelagio, Celestio, ed a' loro seguaci.

Il Concilio Milevitano nel 416. i di cui Atti furono confermati da Innocenzo I. non solamente scacciò dalla comunione de' Fedeli, Pelagio, e Celestio, ma altresì i loro seguaci, e tutti coloro ch' aveano con essi commercio. *Qual è quel Cattolico*, dice questo S. Papa, *che unir si voglia a comunicar co' nemici del Salvatore*. (3)

Favorire gli Scomunicati comunicando con essi, *è un rendersi complice de' loro delitti*. *Acconsentire al male, che vedesi far da loro, è un participare con quei, che lo commettono*; (4) *e gli uni, e gli altri devono essere da noi separati per seguire il comando dell' Appostolo*.

Lettera di S. Celestino Papa.

S. Celestino Papa Primo di questo nome scrivendo all'Imperator Leone, dichiara, *che coloro, i quali combattono le verità già decise, non possono avere con lui comunicazione*. (5)

I Sa-

(1) *Ne quando illorum peccatis communicemus*.

(2) *Unde fit, ut nonnulli qui eorum litteris subscribunt, in Ecclesiam eos recipiant; quod factum (mea quidem Sententia) maximam infamiæ notam Collegiis nostris, qui illud ausi sunt, incessit*. Tom. 2. de Conc. lett. 1.

(3) *Quis enim Catholicorum virorum cum adversariis Christi volt ulterius miscere sermonem? Qui saltem ipsam lucem vitæ Communione potiri?* pag. 1288.

(4) *Non solum qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus ..... abscindi; sunt enim qui nos conturbant*.

(5) *Nullo modo fieri potest, ut qui divinis audent contradicere Sacramentis aliqua, nobis communione socientur*. Tom. 3. de Conc. pag. 137. lett. A. B C D.

I Sacerdoti, e gli Archimandriti di Costantinopoli essendosi separati dalla comunione di Timoteo Acluro Vescovo d' Alessandria, Papa Simplicio li loda di questa separazione, e gli esorta alla perseveranza: mentre lor dice: *Se voi operaste diversamente, voi unireste col male il bene, co' cattivi i buoni, le salutevoli cose colle nocive, il lume colle tenebre, il Fedele coll' infedele. Una tale unione far non si può senza enorme peccato.* (1)

Altra di Simplicio Papa.

Il Clero della Diocesi d' Edessa ebbe ordine dal Concilio Calcedonese di far una dichiarazione in iscritto, se il loro Vescovo Iba fosse colpevole de' reati, di cui veniva accusato. Tutti quelli, che componeano codesto Clero fecero una solenne protesta di non aver mai inteso dire, e veduto fare al loro Vescovo cosa, che fosse contraria alla dottrina della Chiesa. *In tal caso*, dicevano essi, *ci saremmo ben guardati di comunicare con lui in qualsisia funzione Vescovile, o Sacerdotale, ben convinti, che una tale comunicazione, sarebbe stata peccaminosa, e meritevole del fuoco infernale.* (2)

Sentimento del Clero d' Edessa sopra la comunicazione.

La Lettera fu letta, e approvata in pieno Concilio; frattanto si vede, che trattavasi del loro proprio Vescovo, e che la comunione, di cui parlasi, riguarda l'assistenza al Santo Sagrifizio, e che per altro parlavano d' una separazione, prima che vi fosse alcuna Scomunica dichiarata per Sentenza.

Era questa dunque la Disciplina della Chiesa di non comunicare nelle funzioni Spirituali, nemmeno co' proprj Vescovi, quando venuto si fosse in cognizione, che caduti fossero in errori condan-

(1) *Non enim junguntur bona pessimis, recta perversis, nec possunt salutaria convenire cum noxiis, quia luci communio nulla cum tenebris, nec infidelis portio cum fideli; unde necessario damnatorum comitabantur exitum, qui talium delegere consortium.*

(2) *Ultimo supplicio fuissemus obnoxii; tanquam communicantes tali execrationi; Si enim aliquo tali dicto acquiesceremus, aut communicare ei, qui dixit, comministrare ei in Sacrificio.* Tom. 4. de' Concil. pag. 668. lett. B.

dannati, tuttochè non fossero stati giudicati, nè denunziati.

Parola di M. Nicola circa questo Dogma.

Non vi fu giammai Dogma, secondo il parer di Monsignor Nicola, (a) sì universalmente accettato per unanime consenso della Chiesa, nè più di frequente inculcato: Tutti quelli, dic'egli, che comunicano cogli Eretici, o cogli Scismatici, e per conseguenza con quelli, che formalmente disubbidiscono in materia di Religione agli ordini della Santa Sede, si sono sempre considerati, come anatematizzati, e dalla comunion della Chiesa divisi.

Il comunicar cogli Eutichiani è causa d' uno scisma in Oriente.

Acacio Vescovo di Costantinopoli fu il primo, che abbandonar volle questa Dottrina, e venutogl' in cuore di comunicare ora cogli Eutichiani, ed or co' Fedeli aderenti alla Cattedra di Piero, fu causa d' uno Scisma in Oriente, che durò poco meno che 24. Anni: ma come fu egli riguardato nella Chiesa? Non con altr' occhio che d' aversione, e come uno Scomunicato. Dopo la sua morte fu scancellato da' sacri Diptici il suo nome; que' che lo imitarono, o non abbandonarono il di lui commerzio, trattati furono collo stesso rigore. Non per tanto osservava questo Vescovo i Riti della Romana Chiesa, nè veniva notato d'alcuno error nella Fede; consistendo tutto il suo difetto in comunicar co' Ribelli a' Decreti del Concilio, e della S. Sede.

Rigore, su ciò, della S. Sede.

Il Pontefice Felice III. proibì all' Archimandrita Talasio di non comunicare con veruno de' Successori d' Acacio, e di Flavita, fino a tanto che avessene avuto dalla S. Sede l' assenso. Fondava il Santo Papa sì fatto (1) divieto su questo; che la Chiesa di Costantinopoli essendo poc' anzi rimasta da Acacio, e da Flavita suo Successore contaminata, non potea senza rendersi complice del loro peccato, accordare la sua comunione a co-

(a) *Monsig. Nicola pag. 98. fino a 128.*

(1) *Neque posset cum eo sociari communio, cujus adhuc nobis nec honor probatur esse susceptus, nec fides, atque intentio.* Epist. 14. ibid. pag. 1092. lit. E.

coloro, che comunicato aveano co' Ribelli. (1)

Sul cadere del quinto Secolo Papa Pelagio, Successor di Felice, scrisse ne' seguenti termini a Eufemio, eletto di fresco Vescovo di Costantinopoli in luogo di Flavita "Io lodo, *gli dice*, la integrità della vostra fede, e de' vostri sentimenti l'illibatezza; ma non posso ammettervi alla comunione colla S. Sede, se pria non abbiate cancellato dalli Sacri Diptici il nome d'Acacio."

Esattezza de'Vescovi della primitiva Chiesa.

Si è sempre considerato da' nostri Padri, come regola certa, non avervi nella Chiesa Cattolica se non se una sola comunione, che sarà mai sempre senza macchia, nè mancherà mai d'esserlo, dalla qual comunione per conseguenza vengono assolutamente esclusi i Prevaricatori, e Ribelli. (2)

Perlocchè i Vescovi di Darnia rimasti costanti nella comunione della Romana Chiesa, senza voler mai comunicare con alcun di coloro, che alla comunione de' Successori d'Acacio, e de' Partigiani suoi partecipavano, mandarono al Papa una risposta, che chiaramente dimostra con qual zelo a questa regola s'uniformassero.

"Se abbiamo sempre, o S. Padre, fuggita la comunione d'Eutichete, di Piero, d'Acacio, e de' suoi Successori anche prima, che avessimo ricevuto intorno a questo i vostri comandi; con quanta maggiore attenzione non la scanseremo, dacchè v'è piacciuto di darcene sì salutevoli avvisi? Imperocchè siamo sempre andati persuasi, che fosse necessario l'astenerci dal comunicar seco loro. Se accadesse, che alcuno de' nostri per mancanza di spirito, dalla Santa Sede si sepa-

(1) *Ne per eum (quod absit) nos quoque reddamus complices perditorum.*

(2) *Fuit quondam Ecclesiastica vetus hæc regula apud Patres nostros: quibus una Catholica, Apostolicaque communio ab omni prævaricatorum libera pollutione constabat*, Epist. 7. Gal. pag. 1167.

„ paraſſe, proteſtiamo, che da quel punto noi
„ pure ci ſepareremo dal loro conſorzio, mercecchè,
„ come detto abbiamo, oſſervando in tutte
„ le coſe i Precetti, ed i Decreti de' SS. Padri,
„ oſſervando fedelmente gli Statuti de' Sagri Canoni,
„ ch'eſſer debbono inviolabili, vicendevolmente
„ animando a ubbidire con purità di fede,
„ ed umil riſpetto alla S. Appoſtolica Sede, che
„ confeſſiamo eſſer l'unica, cui debbaſi ubbidienza,
„ e riſpetto. (1)

VI.

Separandoſi i Cappuccini da' Geſuiti ſi ſono uniformati alla condotta degli antichi Padri della Chieſa.

Alla viſta di queſto racconto della priſca Eccleſiaſtica diſciplina, alla rimembranza della ſevera oſſervanza di non comunicare neppure con quelli, il cui reato era la ſemplice comunione cogli Eretici; Che avrà da penſarſi della condotta de' Miſſionarj Cappuccini della Coſta di Malabar? Il rimprovero, che vien loro fatto, d'eſſerſi ſeparati dalla comunione de' Miſſionarj Geſuiti ſembrerà eſſo aver fondamento? Perocchè può quì chiederglìſi: Che hanno fatto di ſtravagante? In che può tacciarſi d'ingiuſta la lor condotta? Nell' Indie Orientali non trattavaſi di meramente caſſar dalli ſagri Diptici il nome d'un Veſcovo, che a guiſa d'Acacio, comunicato avea con quelli, che erano caduti nell'errore; ma trattavaſi d'Articoli i più rilevanti della Religione. Era contaminato da pratiche gentileſche, e ſuperſtizioſe il ſanto Culto; i Riti della Romana Chieſa frammiſchiati con quelli del Paganeſimo; il Legato Appoſtolico andato per opporſi a sì infami, e vergognoſe coſtumanze, aveale condannate, e interdette ſotto pena di ſcomunica; la S. Sede, i Sommi Pontefici aveano confermate le proibizioni, ed impoſto aveano a' Miſſionarj d'uniformarſi a' Decreti tanto importanti. Senza badar punto a queſto, continuavano que' della Società a praticar publi

Neceſſità della loro ſeparazione.

(1) *Quoniam Patrum in omnibus cuſtodientes precepta, & inviolabilia Sacroſanctorum Canonum Inſtituta Appoſtolica, & ſingulari illi Sedi veſtræ, communi fide, & devotione parere contendimus.*

blicamente i Riti condannati, nè v'era cosa, che fosse capace a vincer la loro ostinatezza. Non vi volea meno della costante ubbidienza de' Cappuccini, e della loro inviolabile esattezza a seguir le regole dalla Chiesa prescritte. Potevano eglino senza rendersi complici della resistenza di que' Missionarj, potevano senza partecipare della loro colpa riceverli alla loro comunione; ed ammetterli alle loro Chiese?

Ond' è, che di concerto col Vescovo di Claudiopoli parlavano a que' Padri colla medesima intrepidezza, che S. Leone all' Imperadore: (1) mercecchè credeano, come questo Santo Papa, che con essi comunicando, a tenore de' Decreti del Concilio Calcedonense sariano incorsi nello stesso Anatema.

M. di Visdelou, ed i Cappuccini consultano la S. Sede sopra la loro separazione.

Infiammati dallo zelo di que' primi Cristiani, Monsignor di Visdelou, ed i Cappuccini dell' Indie scriveano col medesimo spirito alla S. Sede " Ho risoluto, così dicea quel Prelato in una delle sue ,, Lettere (*a*) al Sommo Pontefice, di ricorrere ,, alla Santità Vostra. La supplico a voler perdonare alla mia importunità; e sperando, che l' ,, immenso zelo, di cui è animata per la nostra ,, S. Religione, la disporrà facilmente ad ascoltarmi, comincierò di alquanto più alto la mia narrazione. Già sono 20. Anni, che astretto a lasciar la Cina, andai per restare in Pondichery, ,, secondo l' avviso, o piuttosto secondo gli Ordini della felice memoria del Cardinale di Tournon. Ritrovai al mio arrivo, che i Padri Cappuccini, ed il Signor Procuratore delle Missioni straniere di Parigi (*b*) non comunicavano ,, punto *in Sacris* co' Padri Gesuiti della Città ,, me-

(1) *Nullo modo fieri potest, ut qui Divinis audent contradicere Sacramentis, aliqua nobis communione socientur .... Ne per eum (quod absit) nos quoque reddamur complices perditorum*.

(a) *Del dì 5. Gennajo 1729.*

(b) *M. de Lolliere, ora Vescovo di Siam.*

„ medesima di Pondichery. Restai di ciò ammira-
„ to: pure per operar con prudenza, e non pre-
„ cipitare il mio giudizio, esaminai i motivi, e
„ li trovai immantinente assai legittimi, in veg-
„ gendo, che i Gesuiti pubblicamente violavano il
„ Decreto di Monsignor di Tournon contro i Ri-
„ ti Malabarici, già più volte confermato dalla
„ Santa Sede. Perlochè mi sono anche io deter-
„ minato a non comunicare in conto alcuno
„ con que' Padri. „

Parla sul fine questo Prelato a nome di tutti quelli, che ricusarono la comunione, esprimendosi con quello spirito di docilità, e di sommissione degno veramente de' Missionarj della Santa Sede, e di tutt' i veri Figliuoli della Chiesa. " Supplico
„ soltanto, siegue a dire, col più profondo ris-
„ petto la Santità Vostra, volersi degnare di da-
„ re un giudizio decisivo più presto che sia possi-
„ bile, ed instantemente la priego a restare per-
„ suasa, che in qualunque modo le piaccia deci-
„ dere, l'eseguirò sempre colla medesima pron-
„ tezza, e senz'alcuna tergiversazione, nè ripu-
„ gnanza. Ardisco medesimamente assicurarla,
„ che M. *de Lolliere*, e tutti i Cappuccini s'uni-
„ formeranno anch'essi agli Ordini di Vostra San-
„ tità, che con ansietà grande stanno atteden-
„ do. (1)

La conferma del Decreto del Cardinal di Tournon autorizza nell' Indie la separazione *in Divinis*.

A somiglianti Lettere, che quasi ogni Anno spedivansi a Roma, altra risposta non faceva la Santa Sede, che la conferma del Decreto del Cardinal di Tournon, raccomandandone l' esecuzione. Ora ciò non bastava, perchè fosse approvata la separazione, e per impegnare i Fedeli Servidori di Gesù Cristo, e del suo Vicario a star saldi nella

(1) *Quodcumque tandem statueris, a me cum debita reverentia, absque ulla tergiversatione, aut oppositione executioni mandatum iri. Idem polliceri possum haud cunctanter de* R. D. *Joanne Baptista de* Lolliere, *nec non de omnibus* RR. PP. *Cappuccinis, qui mandata Sanctitatis Vestræ enixe expectant.*

nella negativa, per timore, che con una pubblica comunicazione non fossero una pietra di scandalo a' vecchj, e novelli Cristiani dell'Indie, che gl'inducessero con tal esempio nello Scisma, e non gl'ispirassero del disprezzo per i Decreti della Santa Sede; e che in somma non si rendessero eglino medesimi complici della loro ostinazione; imperocchè secondo l'Appostolo non solamente sono degni di eterna morte que', che operano male, ma quelli ancora, che approvano l'oprar male in altrui. (1)

Lungi però dal poter trovare, onde far rimprovero a' Cappuccini per aver costantemente negato a' Missionarj Gesuiti la loro comunione, troveremmo piuttosto da biasimarli per essere stati troppo condiscendenti circa questo, se per poco facessimo riflessione alla costanza de' Preti, e de' Cherici di Edessa. Vedemmo testè, aver questi fatta una protesta a' Padri del Concilio Calcedonese, che mai comunicherebbero col proprio loro Vescovo, se in parole, od in fatti si dimostrasse alla Fede contrario, o disubbidiente alla S. Sede. I Vescovi di Meliapura non s'erano forse regolati in una guisa da impegnar il loro Clero, ed i loro Popoli a sottrarsi dall'ubbidienza d'un Decreto ricevuto, ed approvato dalla Santa Sede? Qual rischio dunque non avrebbero corso questi Prelati con un Clero somigliante a quello del Vescovo Iba? Si sariano infallantemente ritrovati a fare le funzioni del loro ministero senza Cherici, e senza Missionarj. (2)

VII. S'è mai sempre ricusato di comunicare con quelli, ch'erano separati dalla Chiesa.

Nè veruno s'immagini, che ne' primi secoli della Chiesa s'operasse piuttosto per uno smisurato fervore, che per certezza di principj. Se si esaminano i Decreti, e le Decisioni de' Concilj, e de'

(1) *Quoniam qui talia agunt, digni sunt morte, & non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus*. Cap. 1, ỹ 32.

(2) *Ultimo supplicio fuissemus obnoxii si ..... acquiesceremus ...., communicare ei in sacrificio*.

de' Papi, che sono emanate in ordine al comunicare con quelli, che s'erano dalla Chiesa separati o per l'Eresia, o per lo Scisma, oppure ch'erano incorsi nella Scomunica per aver fatto resistenza agli Ordini della Santa Sede, chiaramente vedrassi, non esservi mai stato nè Concilio, nè Papa, che abbia disapprovato lo zelo mostrato da'Fedeli nel separarsi dagli Scomunicati. Troverassi per lo contrario dappertutto, che ordinando i Concilj, ed i Pontefici questa separazione, l'hanno sempre creduta fondata sul jus naturale, e divino.

Anastasio Papa nel 146.

Anastasio succeduto al Papa S. Gelasio non mancò, tuttocchè non regnasse se non un Anno, undici Mesi; e ventiquattro giorni, di confermare quanto circa la separazione de' Ribelli alla S. Sede avea stabilito il suo Predecessore.

Papa Simmaco ordina la separazione di comunione co' Ribelli alla S. Sede.

Simmaco succedutogli immediatamente non ebbe minor zelo per mantener nel suo vigore questo punto della Ecclesiastica Disciplina. Con qual forza non parlò egli all' Imperador Anastasio, che volea allontanarsene? „ Forse perchè siete Imperadore, gli dicea quel Santo Papa, pretendete „ rivoltarvi contro l'autorità di S. Piero, am„ mettendo alla vostra comunione un Piero d'A„ lessandria? Non sapete esser questo un dispreg„ giare S. Piero nella persona del suo Successore? „ Poichè il comunicare con gente cotanto indo„ cile; è un acconsentire al male, ch'essi fanno. „ Chiunque, dic'egli altrove, non si separa da „ coloro, cui ha condannati la Santa Sede, non „ può sotto qualsisia pretesto esser ammesso alla „ nostra comunione; non conoscendo noi per no„ stri se non quelli, che si separano dagli Scisma„ tici, e da' Ribelli alla S. Sede. (1)

Ormisda conferma in un Concilio le Regole dell' unità della comunione.

Ormisda Successor di Simmaco tenne nel 519. un Concilio, in cui fu determinato, che tutti si uni-

(1) *An quis Imperator es? Contra Petri niteris potestatem, & qui Petrum Alexandrinum recipis, Beatum Petrum Apostolum in suo Vicario calcare contendis .... an communicare non est consentire cum talibus?* Epist. p. 1298.

si uniformassero alle regole dell' unità della comunione, come sino allora erano state prescritte da tutti i Papi; e da' Concilj; vale a dire, che si separeriano da tutti quelli, che non ubbidissero alla Santa Sede. Quel Concilio fece anche una formola di Professione della Fede, ove fu chiaramente espressa questa Dottrina. „ Promettiamo, „ vi si dice, di non proferire ne' Santi Misterj i „ nomi di coloro, che alla Chiesa, ed alla Santa „ Sede Appostolica disubbidiscono, perchè per „ questo si sono separati dalla comunione Ecclesiastica. (1)

Lettera di M. Bossuet alle Religiose di Portoreale.

Quindi è, che scrivendo il celebre Monsignor Bossuet Vescovo Meldense alle Religiose di Portoreale, servesi di questa Professione ammessa in Oriente, e in Occidente, come d'una invariabil Regola di Fede, che dovea obbligarle a star lontane dallo Scisma. „ Con tutto che Acacio, dicea lor quel gran Prelato, non fosse stato giudicato dall'Autorità d' un Concilio, essendo egli „ Vescovo di sì gran Sede, nulla però di meno „ tutto l' Oriente stimò dover cedere alla sola Autorità di Papa Ormisda; e fu ciò con „ incredibil contento di tutta la Cattolica Chiesa, che mercè la costanzadi sì grande, e Santo „ Pontefice vidde unanimemente ristabilite e la „ sua Fede, e la sua pace.

Il Signor Cardinal di Bissì cita anch' egli questa Professione di Fede nella sua Istruzion Pastorale del 1721. e dicevi espressamente esserella una Regola di Fede, *Regula Fidei*. Sicchè non si può esser Cattolico, se si ricusa d'anatematizzare quelli, che dalla S. Sede sono anatematizzati, mentre in tal caso non si può essere a lei uniti di comunione; attesochè si negherebbe di riconoscer per scomunicati coloro, che son divenuti tali per la

(1) *Promittentes etiam sequestratos a communione Ecclesiæ Catholicæ, id est non consentientes Sedi Apostolicæ, eorum nomina inter sacra non esse recitanda misteria*. Pag. 1444. de' Concil.

la loro ostinazione a resistere a' suoi Decreti. *Promittentes sequestratos a communione Ecclesiæ Catholicæ*, &c.

VIII. I Papi del VI. Secolo mantengono i Regolamenti circa l'unità della comunione.

Giovanni I. Felice IV. Giovanni II. e Agapito I. mantennero, e confermarono i Regolamenti, e le Decisioni de' loro Predecessori, e spezialmente quelle di Papa Ormisda, e del suo Concilio; nè vollero mai lasciarsi piegare intorno a ciò, che era stato pronunziato sopra la comunion cogli Eretici, gli Scismatici, e quelli, che non voleano separarsene.

Morto nel 536. Agapito, gli succedette nella Cattedra di S. Pietro Silverio, poi Vigilio, indi Pelagio. Da questi venne ordinato il sostenere, credere, e predicare, che sotto pena di Anatema si dovessero tenere per condannati tutti quelli, che fino dal tempo di Celestino erano stati condannati (1) riguardo alla comunione da' Concilj, e da' Papi.

Dopo Pelagio, Giovanni III. Benedetto I. e Pelagio II. sostennero successivamente con zelo grande l'unità della Fede, e la comunione secondo le regole da' loro Antecessori prescritte. Pelagio II. fece eziandio degli Atti, ne' quali vengono generalmente anatematizzati gli Eretici presenti, e futuri, e tutti quelli, che prestan loro favore, o aderendo a' loro errori, o con essi loro comunicando. Porta questo Papa una quantità di passi della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri, i quali provano esser quest' Anatema fulminato da Dio, prim' ancora che sia preceduta veruna Denunzia. (2)

Rigore di S. Gregorio Magno per l'osservanza della separazione dalla comunione co' Ribelli alla S. Sede.

S. Gregorio il Magno dato dal Cielo alla Chiesa sua nel 590. pose tutto in opera per far osservare questa perfetta unità della comunione. E co-sa

(1) *Et omnes, quos ipsi damnaverunt, habere damnatos .... Quicumque aliud senserit, crediderit, prædicaverit, hunc anathematizat Sancta, & universalis Ecclesia.* Tom. 5. pag. 796. lit. B. E.

(2) Epist. 5. 6. pag. 942.

sa nota, con qual severità trattasse i Solanitani, ed i Giadertini, che ebbero la debolezza d'allontanarsene comunicando co' loro Vescovi. Ecco in qual tenore scriss'egli a primi: " Resto fortemente maravigliato, che fra tanto numero di „ Sacerdoti, di Cherici, e di Popolo, che compongono di Solano la Chiesa, due persone solamente vi si sieno ritrovate, Paolino nostro Convescovo, ed il mio figlio l'Archidiacono Onorato, che mostrati si sieno Cristiani, intrepidamente a Massimo resistendo, e costantemente ricusando di comunicar seco lui. Dovereste pur „ rammentarvi, non esser lecito comunicar con „ coloro, de' quali ha la S. Sede rigettata la comunione. (1)

Lettera di S. Gregorio a'Giadertini.

La lettera scritta da quel gran Papa a' Giadertini è d'un'espressione anche più forte. " Ho saputo, dic' Egli, che taluno di voi da ignoranza, o da necessità sorpreso ha comunicato con „ quelli, che dalla comunion della S. Sede si son „ separati; ma che altri ancora dal Ciel protetti, e saggiamente consigliati non l'hanno voluto fare. Quanto godo della costanza di que' ultimi, altrettanto dolgomi del traviamento de' „ primi. (2) Imperocchè avete a sapere, che chi „ dalla mano de' primi ha ricevuto i Misterj della „ S. Comunione, non l'ha fatto che a discapito „ dell' Anima propria. (3) Vi compatisco di tutto cuore; ma insieme vi esorto con quel paterno affetto, che ho per voi, e vi stimolo ad aste-

„ nervi

(1) *Vix duo .... qui communicare Maximo .... minime consentirent, & se Christianos esse cognoscerent*. Lib. 5. Epist. 26. patt. 12.

(2) *Quantum de Constantibus gaudeo, tantum de Deviantibus ingemisco*.

(3) *Quoniam Sacræ Communionis Misteria in detrimentum magis suæ Animæ perceperunt: Paterno affectu obtestor, atque suadeo, ut ab illicita communione se quisque suspendat, ac quos Apostolica Sedes in communionis suæ consortium non recipit, omnino refugiat, ne ideo reus ante conspectum æterni Judicis, unde poterat salvari.*

„ nervi dalla comunion di coloro, i quali la S. „ Sede non ammette alla sua, acciocchè non vi „ rendiate colpevoli appo l'Eterno Giudice.

Di che cosa erano rei i loro Vescovi.

Che cosa avea fatto Massimo? Di che reato era egli colpevole? Era forse Eretico? Era sentenziato? Era stato pubblicamente scomunicato? Nulla di tutto questo. Il suo delitto altro non era, che una disubbidienza al Papa, da cui avea ricevuto l'ordine di portarsi a Roma per ivi giustificare la sua condotta, e di non esercitar in questo mentre alcuna Episcopale, o Sacerdotale funzione. Ma Massimo non volle ubbidire; e questo fu il motivo, che indusse S. Gregorio ad avvertire il Clero, ed il Popolo, che in comunicando col loro Vescovo, mettevano a rischio la loro salvezza.

Parea anche men reo Sabiniano Vescovo de' Giadertini: avea soltanto un poco vacillato riguardo a Massimo, comunicando con lui: fosse ciò per debolezza, o per necessità da lui creduta sufficiente. Non impertanto sembra, che S. Gregorio si scaglj contro di lui con veemente rimprovero, obbligandolo ugualmente, che Massimo ad andar a Roma. Non fu Sabiniano ammesso alla comunion della Chiesa, se non dopo aver fatti alcuni mesi di penitenza in un Chiostro, e dopo aver promesso al Papa d'adoprarsi con altrettanto vigore a riunir alla comunion della Chiesa quelli, che per suo mal'esempio se n'erano assentati, quant'avea dimostrato di debolezza nel comunicar con un disubbidiente alla S. Sede. Massimo anch'egli non prima rientrò nella comunione, che avesse ugualmente riconosciuto il suo fallo, e non l'avesse purgato con edificazione.

IX.

I Vescovi di Meliapura, ed i Missionarj Gesuiti più rei di Massimo, e Sabiniano.

A qual rigore non sariano stati esposti, se l'avessero avuto a fare con questo Grande, e Santo Papa, i Vescovi di Meliapura, e i Missionarj Gesuiti, che son parte del loro Clero? Massimo, e Sabiniano non aveano fatte, nè pubblicate nelle loro Diocesi Lettere Pastorali contrarie a' Decreti della S. Sede; non aveano sostenuto contro la verità un Oracolo di viva voce del Santo Padre per autorizzar se stessi, ed i lor Cristiani nelle usanze

usanze Gentilesche e superstiziose, e per tali condannate; eppur veggiamo con che rigor fossero castigate e la loro disubbidienza, e la lor viltade. Che non dobbiam noi inferire contro coloro, la cui tanto manifesta ostinazione non era nè una semplice disubbidienza, nè un leggier mancamento, ma una ben aperta fellonia, ed orribile attentato!

Imperocchè alla perfine esser convinti da'fatti stessi d'aver incorsa la Scomunica maggiore, e non astenersi dal frequentare i Sagri Altari, voler ogni giorno far le sagre funzioni; aggiugnere a tutto ciò continue trasgressioni del Decreto, non era forse tutto questo ciò, che i Popoli vedeano fare a i loro Vescovi, ed a i Missionarj della Compagnia.

Se i Cappuccini avessero allora indifferentemente con quelli comunicato, si sariano per sì fatta condiscendenza, e viltà tirati addosso lo sdegno della S. Sede, aveano almeno maggior motivo di temerlo, che i Solanitani, e Giadertini.

Ma diamo fine a tante riflessioni, che ci vengon naturalmente somministrate da simili esempj, e fermiamci per poco a quelle, che presentaci la separazione di comunione de' Missionarj Cappuccini. Vedesi ad evidenza, che in vece d'aver imitato lo zelo del Clero di Massimo, e Sabiniano, sono stati anzi que' Padri troppo moderati, nè hanno dimostrata tutta la costanza, che doveano. Confessano, e riconoscono il lor mancamento: ma se il Ciel per punire i nostri peccati, ed accrescere i meriti de' Giusti, permettesse, che i nostri Missionarj si trovassero un'altra volta in simili emergenze, sarebbero maggiormente spiccare la lor fermezza; e prenderebbe immanchevolmente nuove forze il loro zelo al rammemorarsi del rigore, con cui ha sempre la Chiesa trattati i Ribelli alla S. Sede, e tutti gli altri, che colla loro resistenza se ne sono meritati gli Anatemj.

I Cappuccini non mostrano tutta la fermezza, che devono.

Lungi dal lasciarsi piegare in questa laudevole severità i Papi, che susseguirono S. Gregorio, tutti la

X. Papi del

VII. Secolo circa l' unità della comunione.

ri la confermarono. Sabiniano nel 604. Bonifazio III. nel 606. Bonifazio IV. nel 607. Deodato nel 614. Bonifazio V. nel 617. Onorio I. nel 626. Severiano nel 639. Giovanni IV. Teodoro I. e S. Martino sostennero nel medesimo Secolo questa unità di fede, e di comunione, sin' a sacrificar la lor vita con un glorioso Martirio.

Professione di Fede del Concilio Costantinopolitano.

Il Concilio Generale di Costantinopoli convocato del 869. distese una Profession di fede simile a un dipresso a quella del S. Papa Ormisda. Frà gli altri vi si legge espressamente il seguente Articolo: *Anatematizziamo tutti quelli, che nello Scisma persistono, i loro fautori, e quelli ancora, che hanno con essi loro qualche commercio: Gli giudichiamo indegni di qualunque grazia annessa alla Ecclesiastica comunione, finatantochè non ubbidiscano alla Santa Sede. La stessa sentenza parimente incorreranno quelli, che comunicheranno con alcuno di essi.* (1)

Tale Professione di Fede fu approvata da tutti i PP. Greci, e Latini del Concilio. *Juste, & convenienter*, unanimamente esclamando, *lectus nobis libellus est a Sancta Romana Ecclesia, & praeterea omnibus placet*. Ciò che da un Concilio Ecumenico venn' approvato, non piacque senz' alcun dubbio a coloro, che in faccia del pubblico hanno per più di 20. anni fatto resistenza agli ordini della S. Sede, che sotto pena della Scomunica da incorrersi *ipso facto* proscriveano le pratiche superstiziose, e Idolatre. Una regola di disciplina, a cui s' è uniformato tutto l' Oriente, non dovea impegnare i Missionarj fedeli a' Decreti, a disunirsi da quelli, che non riflettendo punto agli ob-

Necessità d'uniformarsi a questo punto di disciplina per liberar la Religione dalle immondezze del Paganesimo.

(1) *Damnantes ...... atque perseverantes in schismate, sequaces eorum, nec non & qui in illorum communionis Societate permanserunt communionis omnis gratia cos cum ipsis indignos, ei tamen vobiscum non obedierint, judicantur: etenim quorum si quis communioni miscuerit, ipsorum similem meruit in justificatione, vel damnatione sententiam.*

obblighi del proprio stato, ostinatamente resistevano all'ubbidienza dovuta al Vicario di Gesù Cristo, in una materia spezialmente sì essenziale alla Religione, com'è quella del Culto?

Se i Missionarj Cappuccini fossero stati sì vili, e non fosser venuti a sì fatta separazione, non averebbero anch'eglino mancato a un obbligo dalla Chiesa in tutti i Secoli riconosciuto indispensabile? Non può addursi un sol esempio, che provi, che ella si sia mai moderata su questo punto avanti il detto Concilio Costantinopolitano: e dopo quest'Epoca ancora sin' a' tempi nostri quanti Padri, e Dottori; Quanti Papi, e Concilj non potremmo allegare a prò di questa disciplina, se non temessimo di troppo diffonderci.

Papi dell' XI. Secolo, i quali tutti proibiscono il comunicar co' Ribelli alla S. Sede.

Adriano II. Gregorio VII. che con altrettanto zelo, e costanza governarono la Chiesa dal 1073. per sin'al 1085. Vittore III. Urbano II. e Pasquale II. perfetto imitator di S. Gregorio VII. non sostennero tutti con ugual forza l'unità della Fede, e della Comunione? Che non ebbero a soffrir gli ultimi due per mantenerla nella primiera sua integrità? Sentiamo un poco, che cosa dice S. Gregorio d'Icmaro Vescovo di Metz: "Non ha „ temuto, dic'Egli, di cader nella Scomunica co„ municando co' suoi famigliari amici, che avean„ la incorsa per lo peccato di Simonia, e non ha „ avuto rossor di far comunicar seco molti altri, „ acciocchè rimanessero anch'eglino scomunica„ ti. (1)

Parole di Gregorio VII. sopra la comunicazione.

Questo gran Papa, la cui intrepidezza è tanto nota nella Chiesa, rispose a quei, che lagnavansi, che vietasse con tanto rigore la comunione *in Divinis* non solamente cogli Scomunicati, ma con quelli ancora, che comunicavano cogli Scomunicati: "Altro non so, che ubbidire al Precetto „ dell'Appostolo Pietro, che proibisce d'assistere „ alla

(1) *Ille quidem suis communicando familiaribus excommunicationem incurrere non timuit, & ut alii secum communicando excommunicarentur, attrahere non erubescit.*

„ alla Messa, ed alle altre Ecclesiastiche funzioni
„ di somiglianti Prevaricatori, e di ricevere dalle
„ lor mani i Sagramenti. (1)

Espressioni di Urbano II.

„ Urbano II. che dopo Vittore III. succedette
„ a S. Gregorio, soggiugne: Noi dunque non abbiamo
„ biamo scomunicati quelli, che comunicano co-
„ gli scomunicati; sono essi già scomunicati per sì
„ fatta comunicazione, e noi gli stimiamo indegni
„ della comunion nostra. (2)

Consultato il Pontefice Pasquale II. sopr' alcuni Cristiani, che arrivavano fin al punto di schivare nel commercio eziandio civile la società di quelli, che comunicavano cogli scomunicati del diritto Ecclesiastico; Rispose: *Non doversi di tutti gli uomini misurare, e pesare ad uno stesso peso tutti i peccati; ma esser d' uopo distinguergli secondo la gravezza di ciaschedune*. Dichiarò poscia, *che se alcuno fosse reo di questa sorte di peccati, di cui parla l'Appostolo, cioè di Scisma, o d' Eresia, bisognava evitarli, non men che tutti quelli, che a lui fossero uniti di comunione, di fatti, e di volontà*. (3) *Quant' a quelli, che comunicavano cogli scomunicati di Diritto Ecclesiastico, facessero ciò per forza, o perchè fossero in attual loro servizio, non debbono affatto schivarsi nelle cose civili, e temporali*; ma, soggiugne, *non hanno da ammettersi alla partecipazione de' Sagramenti senza far loro la correzione, e dargli i dovuti avvertimenti*.

Qua-

(1) *Ibi etiam evidentissime vetat, ne populus Missas, aut reliqua Officia hujusmodi ab eis recipiat .... quapropter Populus hujusmodi prævaricatorum Missas nullatenus recipiat, si ipsius Principis Apostolorum sententiam observare velit*. Tom. de Concil. an. 1704. pag. 337.

(2) *Hos igitur principaliter anathematis vinculis adstringentes in tertia gradu communicantes eis. Nos quidem non excommunicavimus, sed quia ipsi se eorum communione commaculant, nequaquam recipimus, &c.*

(3) *Eadem etiam cautela vitandi sunt, qui excommunicatis ipsis, aut actione cum possint, vel cum nequeant, voluntate se copulant ...... non omnino vitandi sunt, nec tamen ad communionem sine correctionis medio admittendi*.

Qualunque fosse il temperamento preso da questo Papa per lo commercio cogli Scomunicati di Diritto Ecclesiastico, non volle per altro, che s' ammettessero alla partecipazione de' Santi Misterj senza dar loro quei salutevoli ammaestramenti, che potessero distorli dal restar più a lungo complici del lor peccato; ma riguardo a coloro, che comunicavano cogli Scismatici, ed Eretici, proibisce assolutamente l' aver con essi comunicazione veruna.

I Fautori de' Riti querelansi ingiustamente, che i Cappuccini non gli abbiano voluti ammettere alla lor comunione.

Dopo autorità di tanto peso, chi non riconosce l' ingiustizia de' lamenti fatti da' Missionarj della Compagnia contro i Cappuccini, che si sono separati dalla lor comunione? Lamenti, che meriterebbero qualche attenzione, se avessero avuto per oggetto la sola condiscendenza de' nostri Missionarj ad ammettere alla lor comunione quelli, che comunicato avessero con quei Padri innodati dalla Scomunica. Se ne saria con fondamento, come già si disse, fatta loro qualche correzione; poichè andiam d'accordo, che i Missionarj nostri non hanno avuta tutta la premura d' avvertire i popoli a non comunicare *in Divinis* co' Missionarj della Compagnia, e a non ricorrere al loro Ministero per l'amministrazione de' Sagramenti, mentre violavano un Decreto, a cui dalla S. Sede s' eran annesse e la Scomunica, e le Sospensioni. I nostri Missionarj averebbero potuto ancora separarsi da quelli, che comunicavano co' Partigiani de' Riti, la cui pubblica ostinatezza non potea far a meno di non strascinare il Popolo nello Scisma.

I Cappuccini avreb. ber potuto avvertire i Popoli che i Partigiani de' Riti er[illegible] scomunicati. ni-

Il non ubbidire alla S. Sede nelle decisioni concernenti il Divin Culto, e resister con scandalo a' Decreti, che ne regolano la pratica, e ne prescrivono l'Idolatria, e la superstizione, è un fomentar senza contradizione lo Scisma, e indurvi i Popoli, a' quali uno presiede.

Or da tutto ciò, che detto abbiamo, ell'è cosa incontrovertibile, che siamo tenuti per Legge naturale, e Divina a fuggire questa razza di gente: Hanno dunque i nostri Missionarj adempiuto

 a' lo-

a' loro doveri, separandosi dalla comunione de' Missionarj Gesuiti, e non possono, ch'esser lodati per sì fatta separazione.

XI. La Dottrina de' Gesuiti conferma i Cappuccini nella lor separazione.

Debbono tanto più restar convinti da questo discorso i Partigiani de' Riti, quanto che è conforme alla Dottrina de' Teologi, e Canonisti della Compagnia, massimamente di quelli, che hanno scritto sopra la Costituzione *Unigenitus*. Avvene di Essi un solo, che abbia sostenuto, che gli Opponenti alla Bolla non sieno Scomunicati? Non hanno tutti insegnato, e pubblicato, non potersi oppugnar questa Costituzione senz' esser per lo manco Scismatico? Si son veduti i lor Confessori adoprar tutto lo zelo per disporre i loro Penitenti a non ricevere i Sagramenti dalle mani di quelli, i quali sapevano esser Ribelli alla medesima Costituzione, senz' aspettar Sentenza, che li dichiarasse Scomunicati.

Pratica de' Gesuiti di Francia contraddittoria a quella de' lor Missionarj delle Indie intorno alla separazione *in Divinis*.

La Dottrina de' Padri della Compagnia è in questo punto sana, Cristiana, e conforme alla nostra; e se i lor Missionarj dell' Indie volessero uniformarvisi, s' accorderebbero ben tosto con Noi, e con loro stessi. Ma mentre vorranno, tuttochè notoriamente Scomunicati, partecipare alla comunione de' Cappuccini, verrà loro sempre opposta la pratica de' lor Padri di Francia totalmente contraddittoria alle lor pretensioni.

La Costituzione *Unigenitus*, Voi direte, è ricevuta da tutti i Vescovi della Francia, ed il Decreto di Monsignor di Tournon non è stato confermato se non dalla S. Sede: E' egli dunque necessario, che un Decreto, una Costituzione sia ammessa da tutti i Vescovi pria che obblighi sotto pena di Scomunica? Sarebbe questa una proposizione, che tutta rovescierebbe la Podestà Ecclesiastica. Del rimanente, qual è quel Vescovo, che non condannerebbe le più grossolane superstizioni del Paganesimo, se il Decreto del Legato fosse così necessario all' Europa, come lo è alla Chiesa dell' Indie! E' forse da stupire, che i Vescovi di S. Tommaso non vi sieno voluti assoggettare? Sono per lo più scelti dal numero de' Mis-

I soli Vescovi di S. Tommaso si son opposti al Decreto.

Missionarj della Compagnia, per occupar quella Sede; Egline soli hanno avuto ardimento d'oppersi, e tuttavia s'oppongono all'intera esecuzion del Decreto, allegando esser impossibile l'osservarlo senza la total rovina delle Missioni; falso pretesto, che a null'altro giova, fuorchè a coprire la loro disubbidienza.

Un pretesto quasi simile allagavano gli Appellanti per sostenersi nella loro resistenza. Non pretendeano forse, che la Costituzione condannasse una Dottrina, dalla quale non poteano dilungarsi senza perdere la Religione? Ma si fatto pretesto gli ha mai giustificati? Come dunque giustificherà i Partigiani de' Riti nella loro ostinazione! S'è fatto vedere nella presente Opera, che i Cappuccini non trovavano impossibilità alcuna a osservare il Decreto nelle loro Missioni. Aggiungasi a questo una ragione, che dee necessariamente condur gli Avversarj in un laberinto, dal quale non potranno assolutamente uscire.

I Gesuiti dell'Indie, e gli Appellanti si difendono collo stesso principio.

Se questa impossibilità fosse stata, qual sì soventemente l'hanno voluta far credere i Gesuiti; bisognerebbe, che concedessero, che le Missioni sono attualmente perdute, o che di presente essi non osservano il Decreto. Se ammettono il primo, perchè dunque seguono a stare nell'Indie, se non vi possono stabilir la Religione, come comanda la S. Sede? E perchè hanno giurato d'osservarlo in tutt'i suoi punti? Può mai promettersi, e giurarsi ciò, che è impossibile a mantenersi? Se poi confessano il secondo, cioè, che non osservano il Decreto: violano dunque il giuramento solenne, che hanno fatto, d'osservarlo, e farlo osservare: sono dunque precipitati nell'abisso della ribellione alla S. Sede; e sono per conseguenza notorj Scismatici, e Scomunicati. Terminiamo questo perentorio discorso, e diciamo, che se i Missionarj della Compagnia di Gesù vantano di conformarsi presentemente al Decreto, ugualmente potevano farlo fin dal 1704. quando fu pubblicato, fin al 1735. quando promisero d'uniformarvisi: lo possono fare presentemente, poichè giu-

Argomento dimostrativo contro i Partigiani de' Riti.

Prova della lor ribellione, del loro Scisma, e del loro spergiuro.

rano d' osservarlo, dunque lo poteano fare anche in altro tempo, quando erano obbligati ad osservarlo sotto pena di Scomunica: potevano osservarlo, e nientedimeno lo trasgredivano; dunque sono incorsi nella Scomunica, che il Decreto portava.

Della loro Scomunica, e del loro errore.

Di più; se questi Padri l' osservano, come protestano, e giurano, restano dunque da per se stessi convinti, che allegavano il falso alla S. Sede, assicurandola, che se confermava 'l Decreto di Monsignor di Tournon, i Missionarj sarebbero stati astretti ad abbandonare le Missioni: per modo che, se la S. Sede si fosse affidata alle testimonianze de' Padri Missionarj Gesuiti, sarebbe stato rivocato quel Decreto, e sarebbero tuttavia osservati senz' alcuno scrupolo i Riti Idolatri, e Superstiziosi da' Cristiani del Malabar, che sono sotto la giurisdizione di detti Padri.

XII.

Il Concilio Costantin. chiama la Chiesa Romana pura, ed immutabile nella Fede.

Ma Gesù Cristo, che disse al capo degli Appostoli, ch' Egli era la Pietra, su cui stabilirebbe la sua Chiesa, non permetterà giammai, che Ell' approvi que' Riti, che la Santità ne contaminano: *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*; promessa, che averà sempre il suo effetto, e che vediam per esperienza sin' a qui verificata, e lo sarà sin alla fine de' secoli " dicendo il Concilio Constantinopolitano: (1) " Che s'è sempre conservata nella S. Romana Sede pura, ed illibata la Religion Cattolica, e la " sana Dottrina. " A i Successori di San Piero Gesù Cristo ha lasciata la cura d'assodar nella Fede i Fedeli, (2) e distribuir loro il cibo, che li preservi dall' eterna morte. Le quali parole secondo S. Giangrisostomo, e il Dottor Angelico significavano lo stesso, che se Cristo detto avesse a S. Piero: " I vostri Fratelli dovran riconoscer me

Sentimento di S. Giangrisost. e di San Tommaso sopra le parole di G. C. a San Pietro.

(1) Tenuto nel 869. contro Fozio. *Quia in Sede Apostolica immaculata est semper Catholica reservata Religio, & Sancta reservata Doctrina.*

(2) *Confirma fratres tuos: Pasce oves meas.*

" me stesso nella vostra persona, ed essere a Voi
" sommessi, come a me stesso: affinchè vedendo-
" vi esteriormente governare in mia vece, faccia-
" no portar da tutto il Mondo rispetto a quel
" Trono, ove sedete. (1)

I Papi ne' loro Brevi danno a i Vescovi il nome di Fratelli.

Il nome di Fratelli di Piero dato da Gesù Cristo agli altri Appostoli vien perfettamente a giustificare il titolo, che usa il Papa ne' suoi Brevi diretti a i Vescovi, chiamandoli Fratelli, laddove se sono mandati agli altri Fedeli, suoi figliuoli li chiama. Qual differenza di titoli, come insegna S. Tommaso, deriva dal divider, che fa il Papa co i Vescovi la sua Pastoral sollecitudine per la salute de' Popoli. (2)

I Vescovi di Meliapura, ed i Gesuiti dell' Indie sconvolgono la subordinazione della Chiesa.

I Vescovi di S. Tommaso hanno sconvolta questa subordinazione da Gesù Cristo medesimo stabilita; poichè in vece di corrispondere alla Pastoral sollecitudine de' Sommi Pontefici per l' osservanza del Decreto di Monsignor di Tournon, insinuando a i loro Popoli di sottomettervisi, travagliavano per l' opposito manifestamente ad allontanarli da tal sommissione. Altrettanto faceanó dal canto loro i Missionarj della Compagnia per sostenere la loro falsa idea, e persuadere a tutto il Mondo essere assolutamente impossibile l'osservanza del Decreto, se pure non si voleano espor le Missioni ad una totale rovina; ma di una sì stravolta idea tanto più manifestamente si discuopre il ridicolo, quanto che hanno poi fatto giuramento di osservarlo, ed hanno assicurata la Corte di Roma, che l'osserverebbero. (a)

La perdita delle Missioni serve di speziosa pretesto a i Fautori de' Riti.

Quest' idea vien resa bugiarda dall' esperienza.

Or la perdita delle Missioni, che parea dar tant' apprensione, e di cui si son valuti per sì lungo tempo, non è per anche seguita; ne vien dunque in conseguenza, che cotal timore fosse tutto immaginario, o non nascesse piuttosto, che da certi mo-

(1) *Ut ipsi Te in loco meo assumentes, ubique terrarum Te in Throno tuo sedentem prædicent, te confirment.*

(2) *Quæst. 26. art. 3. in corp.*

(a) *Vedete alla fine della 2. Parte l'anno 1742. e 1743.*

motivi diametralmente opposti allo Spirito degli Appostoli. Mi s'obbietterà per avventura, che nel 1737. era stato moderato il Decreto, e che tale moderazione l'avea reso praticabile.

Clemente XII. non tocca punto alcuni principali Articoli del Decreto.

Se dopo l'Epoca di tal separazione si fosse cessato di violare il Decreto, questa scusa tuttochè falsa, sarebbe almeno speciosa. Ma se si fa riflessione, che la summentovata moderazione non toccà in verun concetto certi Articoli del Decreto, che a detta de' Missionarj della Società, portavano seco l'intera perdita delle Missioni, che si dirà di sì frivola scusa?

Va dunque a cadere da per se stessa l'obbiezione, e sarebbe un perdere inutilmente il tempo, se volessi più a lungo trattenermici a confutarla. Sarà cosa molto più utile l'esaminare, se negli ultimi Secoli sia stato vietato il separarsi dagli Scomunicati notoriamente; ovvero se sia stato lecito communicar con essi, finacchè non fossero denunziati; e finalmente se debbansi evitar gli Scismatici notorj.

LI-

LIBRO DECIMO OTTAVO.

SOMMARIO.

Sommario del Decimo Ottavo Libro.

Regola perpetua prescrittaci da Gesù Cristo intorno alla separazione da' nostri Fratelli: La Chiesa scomunica coloro, che comunicano cogli Scomunicati: La Bolla di Martino V. ed il Decreto del Concilio Constanziense permettono di comunicare cogli Scomunicati non denunziati: Tal permissione fu rivocata a riguardo de' Scomunicati notorj ne' Concilj di Basilea, Lateranense, e nel Concordato fra Leone X. e Francesco I. Sentimenti degli Autori toccanti ciò ch' è stato ordinato nella Bolla di Martino V. ed in varj Concilj: I Teologi Gesuiti sostengono, che non si può comunicare in Divinis *cogli Scomunicati notorj: La di loro condotta in Francia, e nella Cocinchina è conforme a questo sentimento: I Cappuccini dell' Indie hanno seguito l' esempio di questi PP. in rifiutando di comunicare con Essi: Lettere de' Cappuccini, che provano la loro brama per la riunione co' Missionarj della Compagnia: Il rifiuto della comunione* in Divinis, *che loro fanno i Cappuccini, è approvato a Roma, ed in Francia: I Gesuiti trasgrediscono il Decreto dopo la loro riunione co' Cappuccini; Questi ben potrebbero di nuovo separarsene: Lettere di sigillo ottenute contro i Cappucci-*

ni

ni a tenore di false esposizioni fatte da' Gesuiti. Questi PP. si fanno temere nel Governo di Pondichery: Principj Teologici, da quali concludentemente si deduce il dovere della separazione dagli Scomunicati, e sospesi notoriamente: Caso in cui giammai è permesso di comunicare in Divinis *cogli Scomunicati: Questa separazione è* de jure Divino: *Zelo de' primi Padri della Chiesa in separarsi dagli Scismatici notorj: Decreto di Scomunica contro Eutiche, ed Andronico: I Partigiani de' Riti condannati meriterebbero, che a loro riguardo si trattasse colla stessa severità usata da Papa Adriano con Lotario. I medesimi sono nel caso dello Scisma: Risposta all' obiezione di coloro che asseriscono il Decreto altro non esser, che opera d'un Legato: Facoltà de' Legati: Questo decreto diviene opera della S. Sede per mezzo della conferma: Ricusare di riconoscerlo è un divenire Scismatico: Objezione relativa alle Massime della Chiesa Gallicana. Vi si risponde a tenore della Dottrina de' più saggj Canonisti e Teologi di questo Regno: I Cardinali: Perron, e Richelieu, Monsignor di Bossuet, il Cardinal Bissi, il Cardinal Mailli, Nicola, Dupin, Conferenze di Lusson, Tournelli, Michele Mauclere, S. Bernardo, il Clero di Francia, tutti somministrano pruove, che autorizzano la separazione di cui si tratta: Era sopra tutto necessaria nel caso in cui trovavansi i Cappuccini dell' Indie: Benedetto XIV. riceve a peni-*

nitenza i Partigiani de' Riti con altrettanta bontà, con quanta Benedetto XIII. ricevette quei, che lasciavano la loro ostinazione intorno alla Costituzione Unigenitus: *I Ribelli al Decreto sopra i Riti non son meno colpevoli, che quei, che si oppongono a questa Costituzione: Conclusione generale di quest' Opera: Discorso di S. Bernardo, che l' Autore indrizza a' zelanti Missionarj dell' Indie: I Missionarj spiegando quest' Opera a' loro Cristiani debbono usare le stesse parole di Monsignor di Lafiteau allora, quando rappresentava a' suoi Diocesani la sua Storia della Costituzione.*

I. Regola stabilita da Gesù Cristo in perpetuo intorno alla separazione da' nostri Prossimi.

UNA sola regola prescrittaci da Gesù Cristo stesso nel Sagro-santo Vangelo esser ci può perpetua invariabil norma, come contener ci dobbiamo nella separazione da' nostri Prossimi. Cadono in qualch' errore? Dice questo Divino Maestro " proccurate di guadagnarli con buone ammonizioni alla verità; che se non vi ascoltano, denunziateli alla Chiesa, a cui, se negano l' ubbidienza, consideratelî per l' avvenire come Pubblicani, e Gentili; mentre tutto quello, che sarà legato in Terra da coloro, a' quali hò affidato il Governo della Chiesa, sarà parimente legato in Cielo, e ciò, che in terra sarà disciolto, lo sarà pur anche nel Cielo.

Or quindi è chiaro, che coloro, i quali pubblicamente, ed ostinatamente violano i Decreti, che la S. Sede vuole sieno osservati sotto pena di Scomunica, negano formalmente di ubbidire alla Chiesa, e sfrontatamente resistono al Vicario di Gesù Cristo: Debbono per conseguenza riguardarsi quai Pubblicani e Gentili, con cui non fu in alcun tempo permesso di comunicare *in Divinis*, ed a' quali una tal comunicazione sarà sempre interdetta.

Aggiungasi, che per la Scomunica un Cristiano ancor peggiore di un Infedele si rende, secondo il Canone che riferisce le parole di S. Agostino " Fratelli carissimi, ogni Cristiano, che sia scomunicato da' Sacerdoti che ne hanno la facoltà, è già lasciato in preda di Satanasso. E come? Eccolo: perchè fuori della Chiesa è il Demonio che governa; come Gesù Cristo è quegli, che governa nella Chiesa, in tal guisa essendo rigettato dalla Comunione della Chiesa, è dato in balia del Demonio.

Parole di S. Agostino. *Can. Omnis causs.* 11. *Quæst.* 3.

Abbiamo già spiegati gli effetti di una tale separazione, e sono, che lo Scomunicato nè può amministrare, nè ricevere i Sagramenti, non può assistere alle orazioni della Chiesa, nè ricevere dopo la morte l' Ecclesiastica sepoltura ec. Ciò ci fa sapere il Canone X. degli Appostoli. (1)

Obbligo imposto da' Canoni.

La Clementina al Capitolo *Gravis de sententia Excommunic.* prescrive una simil regola (2), ed il Canone *Si quis*, avverte, che se si comunichi pubblicamente con un Scomunicato, sia in parlandogli, siasi per qualunque altra ragione, s' incorra come egli la pena della scomunica. (3)

Il nodo della gran difficoltà intorno alla separazione dagli Scomunicati notorj, e non denunziati consiste in sapere, se abbia la Chiesa tolto

il

(1) *Si quis cum excommunicato, vel in domo una precatus fuerit, is segregetur.*

(2) *Ne igitur excessus sic graves excedentium impunitate trahantur ab aliis in exemplum, præsumptores præfatos .... qui ne excommunicati publice, aut interdicti de Ecclesiis dum in ipsis Missarum aguntur solemnia a celebrantibus moniti, ut exeant prohibere, necnon excommunicatos publice, & interdictos, qui in ipsis Ecclesiis nominatim a celebrantibus, ut exeant moniti, remanere præsumpserint, excommunicationis Sententia ...... sacro approbante Concilio innodamus.*

(3) Si *quis frater aut palam, aut absconse cum excommunicato fuerit locutus, aut junctus communione, statim cum eo excommunicationis contrahat pœnam.* Caus. 11. quæst. 5.

in questi ultimi Secoli l'obbligo che sopra ciò ha sempre ne' primi Secoli sussistito. La maggior parte degli Autori citano la Bolla di Martino Vescovo fatta nel Concilio di Costanza per dimostrare, che presentemente non v'è obbligo di separarsi se non da coloro, che nominatamente, e giuridicamente sono stati dichiarati scomunicati. Questa in fatti è la prova più forte, di cui servir si possano i fautori della comunicazione cogli Scomunicati non denunziati abbenchè notorj. Ma siasi pur forte quanto si vuole, addurrò ragioni, che l'abbattano, o almeno almeno giustifichino la condotta de' Cappuccini nel rifiutare che hanno fatto di comunicare *in Divinis* cogli Missionarj della Compagnia. Basta perciò metter sotto gli occhj le varie Decisioni, che dopo Martino Vescovo, ed in Concilio Costanziense sono state fatte.

CO-

II. Coſtituzione de' Concilj di Coſtanza, di Baſilea, e di Laterano.

COSTITUZ. O DECRETO	COSTITUZ. O DECRETO	COSTITUZ. O DECRETO
Del Concilio di Coſtanza.	*Del Concilio di Baſileà.*	*Del Concil. V. di Laterano.*
Cap. VII. de Reformat. An. circiter 1418.	*Seſſ.* 20. *N.* 2. *An.* 1434.	*Seſſ.* 11. *Cap.* Statuimus *An.* 1516.
AD evitanda ſcandala & multa pericula, ſubveniendumque conſcientiis timoratis, Chriſti fidelibus tenore preſentium miſericorditer indulgemus, quod nemo deineeps a communione alicujus in Sacramentorum adminiſtratione, aut aliis quibuſcumque divinis, vel extra, prætextu cujuſcumque Sententiæ, aut Cenſuræ Eccleſiaſticæ a jure vel ab Homine generaliter promulgatæ, teneatur abſtinere, vel aliquem vitare, vel interdictum Eccleſiaſticum obſervare, niſi ſententia, vel prohibitio, ſuſpenſio vel cenſura hujuſmodi fuerit, in, vel contra Perſonam, Collegium, Uni-	AD vitanda ſcandala & multa pericula, ſubveniendumque conſcientiis timoratis, ſtatuit etiam quod nemo deinceps, &c. *Le altre parole ſono ſimili a quelle del Concilio di Coſtanza eccettuate quelle, che ſono in caratteri Italiani nell'altra colonna, e quelle, che noi rapportiamo in caratteri ordinarj in queſta.* (1)	STatuimus inſuper quod ad vitanda ſcandala & multa pericula, &c. *Noi metteremo in queſta Colonna le parole che ſono differenti dal Concilio di Baſilea.* (1)

Universitatem, Ecclesiam aut locum certum aut certam, a Judice publicata vel denunciata specialiter & expresse. (1) *Constitutionibus Apostolicis, & aliis in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque*. Salvo si quem pro sacrilega manuum in Clericos injectione sententiam latam a Canone adeo constiterit incidisse, ut factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari, nam a communione illius, licet non denuntiatus fuerit, volumus abstineri juxta canonicas Sanctiones. Per hoc tamen hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos seu prohibitos non (4) intendit in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari.

(1) Queste parole derogatorie non sono in questo Concilio.

(2) *Ecco le parole aggiunte*.

Aut si aliquem ita notorie excommunicationis Sententiam constiterit incidisse, quod nulla possit tergiversatione celari, aut aliquomodo juris suffragio excusari, nam a communione illius (3) abstineri vult juxta canonicas Sanctiones. Per hoc tamen &c.

(1) Queste parole derogatorie non sono in questo Concilio.

(2) *Le parole aggiunte al Concilio di Basilea, sono anche a questo*.

(3) Abstinere volumus.

(4) Non intendimus.

Basta fissar lo sguardo su queste tre Costituzioni o Decreti per riconoscerne a un tratto la differenza, e sentirne il peso, e la forza. La prima riferita parola per parola come sopra da S. Antonino

nino (*a*) è conceputa ne' termini stessi, che quella di Basilea fino a quelle parole exclusivamente *Constitutionibus &c.* che sono una clausula derogatoria alle Costituzioni antecedenti contrarie a queste. La Costituzione del Concilio di Basilea, come quella del Lateranese non contengono la detta clausula.

Differenza delle tre Costituzioni.

Vedesi, che la differenza essenziale di queste tre Costituzioni consiste in questo; che il Concilio di Costanza riduce l'obbligo d'evitare i Scomunicati a coloro sol tanto, che saranno giuridicamente dichiarati, o denunziati per tali, eccettuando solamente quelli, la di cui Scomunica sarà notoria per avere con violenza percosso un Chierico. *Salvo si quem pro sacrilega mànuum in Clericos injectione Sententiam latam à Canone adeo notorie constiterit incidisse, ut factum non possit aliqua tergiversatione celari*. Ma i Concilj di Basilea, e Lateranese eccettuano ancora tutti coloro, che sono notoriamente scomunicati, qualunque siane il loro delitto, pe'l quale incorsa abbiano la Scomunica. *Aut si quem* (dicono questi Concilj) *ita notorie excommunicationis Sententiam constiterit incurrisse, quod nulla possit tergiversatione celari &c.* Aggiungono ancora, che con ciò non pretendono favorire, o procourare il menomo vantaggio agli Scomunicati, a riguardo de' quali dispensano soltanto i Fedeli dall'obbligo di evitarli; Restrizione, che il Concilio fa cogli stessi termini nella sua Costituzione.

Quanto a quella del Concilio Lateranese non può distinguersi dalla Costituzione del Concilio di Basilea: Elleno sono espresse colle medesime parole. Tutta la differenza, (se si può dire, che ve ne sia alcuna) si è, che la prima vien enunziata per la terza persona del singolare, *statuit* .... *abstineri vult* .... *non intendit:* Ove che la seconda parla con la prima persona del plurale, *Statuimus* .... *abstinere volumus* .... *non intendimus*.

III. La Bolla di Martino V. sussiste, quantunque non si trovi l'Originale.

Dal confronto di queste tre Costituzioni risulta, che nulla di ben fondato addurre si può per distrug-

(a) *Somma Part. 3. tit. 25. c. 2.*

distruggere la realità di quella di Martino V. ò del Concilio di Costanza. In vano direbbesi non esser ella mai stata, perchè non si ritrova negli Atti di questo Concilio, tali quali sono stati stampati, e che si veggono in tutte le Librerie. In vano anche addurrebbesi, che il Valentuomo (a) (che attualmente fatica a Roma alla compilazione di un nuovo Bollario più esatto di quello che noi abbiamo) ha inutilmente sfogliati tutt'i Tesori del Sommo Pontefice senza trovarne in alcun luogo l'Originale. Da tutto ciò può ben dedursi che siasi perduta: ma ciò non pruova; che non sia stata giammai; che piuttosto ne suppone l'esistenza: mercecchè alla perfine come non riconoscere una tal perdita, o l'esistenza di questa Costituzione, quando Autori contemporanei di autorità rispettevole non solo la citano, ma attestano anche di avere udito dire da Papa Martino V. ch'ella era effettivamente Opera sua, e quella del Concilio di Costanza? S. Antonino fra gli altri l'asserisce anche nella terza Parte della sua Somma titolo 26. cap. ultimo. Ove rigettando il parere di alcuni, che pretendono, che questa Costituzione fosse solo stata proposta; e non autorizzata, ed eccettuata, quello grande Arcivescovo protesta avere inteso dire da due ragguardevoli Personaggi, (i quali nomina, e che erano stati al Concilio) che questa Costituzione era stata approvata, e ricevuta in perpetuo da tutto il Mondo. Ed il medesimo Santo nel suo Trattato delle Censure Capitolo 83. trattando questa questione cerca, se il Sommo Pontefice abbia potuto de-

(a) *Dopo avere lo stesso cercato in vano nelle Librerie di Roma, ho consultato questo Autore che mi ha fatte vedere tutte le nuove Costituzioni che ha potute rinvenire, quella di cui si tratta non v'è inserita, e mi ha assicurato di non averla potuta trovare. M'è parsò di poter recare qualche utile in facendo questa riflessione; molto più che vi sono varj Autori, che trattando questa materia, non sanno a qual partito appigliarsi intorno alla Costituzione di Martino V.*

determinare, e stabilire il contenuto di questa Costituzione, e conchiude affermativamente, ed aggiugne, che avendo un Particolare riferito a Martino V. che diceasi, questa Costituzione non essere stata fatta, che per 5. anni, questo Papa risposegli, che s'ingannava: ch'egli volea durasse in perpetuo: *Ego volo, ut semper duret*. Oltre S. Antonino, Nicolao d'Osma parlando di questa Costituzione asserisce averla estratta dal Libro del Cardinal Giuliano, che presiedete a questo Concilio, e che questo Porporato gliela fece vedere in sua Camera a Firenze li 11. Dicembre 1440.

Testimonio di Nicolao d'Osma intorno alla Costituzione di Mart. V.

A sì chiare testimonianze di due Autori sì degni di fede, possonsi aggiugnere anche quelle de' più celebri, e saggi Cannonisti, che la citano continuamente a Roma in differenti Congregazioni sempre che vi si tratta di queste materie senza parlare degli Autori, che la sostengono nelle loro Opere, come Navarro, (*a*) Felice, (*b*) Ridolfo (*c*) Silvestro, (*d*) Soto, (*e*) Fagnano, (*f*) e quantità di altri. Ora sopra una relazione sì comune, antica, e ben fondata, come si può dubitare dell'esistenza di tale Costituzione? Saria forse credibile, che tanti Uomini dotti avessero riguardata come vera, e reale una Costituzione suppositizia, ed immaginaria?

Ciò che conferma la verità di questo sentimento è la conformità dell' espressioni di questa Costituzione con quelle de' Concilj di Basilea, e di Laterano. In qual guisa può uno persuadersi, ch' essi abbiano abbracciato parola per parola l' essenziale, e la più gran parte di una Costituzione suppositizia, ed immaginaria? Primieramente il Con-

Conferma-zione dell' esistenza della Costituz. di Mart. V.

(a) *Manuello cap.* 27. *num.* 35.
(b) *Sopra il Testo di questa Costituz.*
(c) *Num.* 39. *vers. Insuper ad evitanda de rescript.*
(d) *Verb.* Excommunic. 11. num. 7. vers. *Sciendum est*.
(e) *In* 9. *Dist.* 22. *Quest.* 1. *tit.* 9.
(f) *In* 1. *P.* 5. *Lib. Decret. de Schismate* Cap. *Quod a Prædecessore*.

Concilio di Laterano, che ripruova tutt' i Decreti di quello di Basilea, e lo tratta di Conciliabolo nella stessa Sessione, ove pubblica questa Costituzione, la riferisce co' medesimi termini, con cui vien enunciata nel Concilio di Basilea. Avrebbe egli voluto servirsi di una sorgente, ch' esso dichiara cotanto dispreggevole, per una regola, pubblicata poi ne' termini stessi, se non fosse stato persuaso, che questa era molto meno un Decreto del Concilio di Basilea, che una Legge di quello di Costanza, e di Martino V.? Il pensar ciò sarebbe un far torto all' intenzione del Concilio Lateranese.

Nulladimeno, quando (malgrado sì forti ragioni in favore della realtà della Costituzione del Concilio di Costanza) si concedesse ancora, ch' ella non fosse mai emanata, avremmo allora fondamento anche maggiore per giustificar la condotta de' Cappuccini verso i Refrattarj al Decreto. E se dall'altro canto se ne ammette con Noi l' esistenza, la loro separazione non sarà perciò contraria alla Costituzione: Perchè se ella dichiara, che si può comunicare cogli Scomunicati, fin tanto, ch' eglino non sono nominatamente, e giuridicamente denunziati, ciò non è, che un permesso in favor de' Fedeli: *Christifidelibus misericorditer indulgemus*: Ma non è poi questo un ordine, che obblighi i Fedeli, e molto meno i Ministri del Vangelo, i quali aver debbono in orrore que', che ne deturpano la purità, e che per la loro disubbidienza alla S. Sede sono colpiti dalla Scomunica in un modo che li rende ben noti.

Comunicare cogli Scomun. non denunziati è una permissione.

Ammettendo dall' altra parte l' esistenza della Costituzione di Martino V. noi dobbiam altresì considerare la Costituzione del Concilio Lateranese, che deroga in questo punto a quella, cioè, che debbansi assolutamente evitare tutt' i Scomunicati, la di cui Scomunica sarà notoria, quantunque eglino non siano stati dichiarati tali: *Aut si aliquem ita notorie excommunicationis Sententiam constiterit incidisse, quod nulla possit tergiversatione celari, aut aliquomodo juris suffragio excusari, nam*

IV. Il Concilio Later. V. vuole la separazione da' Scomun. notorj.

a communione illius abstinere volumus. Per conseguenza; o che la Costituzione del Concilio di Costanza; e di Martino V. sia reale; o ch' ella non abbia giammai esistito; i Cappuccini trovansi sempre spalleggiati nella loro separazione da' Refrattarj, per una legge irrefragabile di tutta la Chiesa; Titolo, che almeno negare non si può alla Costituzione del Concilio Lateranese posteriore a quella del Costanziense; senza attendere quella del Concilio di Basilea; di cui accordasi esser nulla l'autorità, non per essere stata fatta dopo il discioglimento del Concilio; come pretendono alcuni Dottori; ma per motivo, che Papa Eugenio IV. avendo di subito dichiarato dopo le prime Sessioni disciolto questo Concilio con una Bolla; la rivocò poi con un' altra; e la prorogò dopo la Sessione 20. nella quale questa questione fu pubblicata; come consta dalla sua Lettera (*a*) a' Legati del Concilio; e per conseguenza due mesi dopo aver tenuto la Sessione 20. Molto più perchè S. Antonino (*b*) asserisce avere udito dalla bocca stessa del Cardinal Giuliano, Legato del Concilio, che la Costituzione, della quale si tratta, vi era stata fatta; e pubblicata, avanti che fosse disciolto.

Ragioni che provano la nullità del Conc. di Basilea.

Ma ciò, che distrugge le ragioni di questi Dottori, come giudiziosamente averte il Fagnano; si è; che il Concilio Lateranese nella Sessione II. annulla tutto ciò, che ha fatto il Concilio di Basilea, e lo chiama Conciliabolo scismatico di niuna autorità, sopra tutto; dopo il suo discioglimento. *Conciliabulum Schismaticum nullius authoritatis, præsertim post translationem*. Ora queste ultime parole, *præsertim post translationem* danno chiaramente a vedere; che questo Concilio non era del tutto legittimo avanti la sua translazione, o discioglimento. Aggiugniamo, che Nicolao V. nella

(a) *Data de' 15. Febbrajo 1438.*
(b) *Nel suo Trattato delle Censure cap. 38.*

nella sua Bolla; che comincia: *Ut pacis* data (*a*) da Spoleti annulla; e cassa tutti i Decreti del Concilio di Basilea; eccettuati quelli; che concernono i Benefizj Ecclesiastici, i quali approva *pro bono pacis*. D'onde risulta; che la Costituzione del Concilio di Basilea è tanto nulla, quanto quella del Concilio di Laterano è di un'inviolabile autorità. Ne segue evidentemente ancora, che la Costituzione di questo ultimo Concilio essendo una Legge posteriore a quella, ch'era stata fatta nel Concilio di Costanza da Martino V. ella ha dovuto servir di regola a' Cappuccini senza avere alcun riguardo alle precedenti Decisioni. Non si ha più jus di prevalersi della Costituzione di Martino V. contro tutte quelle, che per l'innanzi ordinavano il contrario di ciò; ch'ella prescrive, di quello se n'abbia dopo il Concilio Lateranese di prevalersi della Costituzione; ch'egli ha fatto per diportarsi cogli Scomunicati differentemente da ciò; ch'è ordinato in quella di Martino V. Una legge posteriore è sempre quella; che è in vigore; ed alla quale devesi necessariamente aver rapporto. Quest' ultima del Concilio Lateranese deve servire di altrettanto maggior regola a' Cappuccini di Pondichery, essendo stata inserita; dice il Signor (*b*) d'Hericourt nella pragmatica (*c*) senz' alcuna modificazione, e ripetuta parola per parola nel Concordato (*d*) tra Leone X. e Francesco I.

E' ben egli vero, che questo Giureconsulto dopo avere asserito; come molti (*e*) altri; (che negli

(a) *In Spoleti li 17. Luglio 1449.*

(b) *Questo è un Canonista Francese Avvocato del Parlamento di Parigi; che ha compilate le Leggi Ecclesiastiche del Regno.*

(c) *Tit. 20. Cap. unico.*

(d) *Tit. 19. Cap. unico.*

(e) *Covarruvias dice di averne fatta diligentissima ricerca senza poterla giammai trovare. Un dotto Autore Francese averla ricercata in vano nelle più famose Librerie del Regno. I Canonisti, dopo S. Antonino, quasi tutti la citano.*

negli Atti del Concilio non si trova la Costituzione di Martino V.) pretende, che in Francia siasi sempre costumato di non obbligare ad evitare, se non gli Scomunicati nominatamente denunziati. Ma quand' ancora avesse prevalso quest'uso alla Legge contrario, non si è però giammai sostenuto in Francia, nè in altra parte del Mondo Cristiano, che un tal uso giugnesse fino ad obbligare di comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj, abbenchè non denunziati: cosa, che necessaria sarebbe per coloro, che hanno avuto jus di lamentarsi del rifiuto de' Cappuccini di comunicare co' Refrattarj al Decreto. Abbiam già detto essere una mera indulgenza permessa a' Fedeli il non separarsi dagli Scomunicati notorj: *Christi-Fidelibus tenore præsentium misericorditer indulgemus*. E perciò la Chiesa non ha mai preteso favorire in alcun modo questi Scomunicati: *Per hoc tamen hujusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos, seu prohibitos, non intendimus in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari*.

V.
Sentimenti degli Aut. della Compagnia su la separazione dagli Scomunic.

Non v'è alcun Giure-consulto e Casista, che non convenga in questi due punti. E credo, che in vano si scorrerebbero gli Autori della Compagnia, i quali hanno trattate queste materie, per trovarne uno di contraria opinione. Suarez parlando della facoltà di far Leggi così conchiude la sua distinzione: "Non diciamo dunque, che in „ fatti un pubblico Eretico non può far Leggi, „ per ragione almeno della Censura incorsa. E l' „ Estravag. *ad Evitanda* non è punto contraria, „ perchè questa Costituzione non è stata fatta in „ favore de' Scomunicati, ma de' Fedeli: Ne sie„ gue, che quantunque gli altri non siano obbli„ gati di evitarli, nulla però di meno, se consta „ pubblicamente, ch' egli sia Eretico, possono „ giustamente non osservare, o ubbidire alle sue „ leg-

tano. Io ho spianata di sopra questa difficoltà quanto m'è stato possibile, e dalla maniera che puotesi uno determinare intorno a ciò.

,, leggi, perchè in fatti non ha l'uso della fa-
,, coltà di costringere, o di obbligare. *D' altronde*
,, *non sono punto obbligati a comunicare con esso*,
,, *quantunque lo possano nelle cose oneste, e che*
,, *gli siano di qualche utile*. Or se i Sudditi di
,, uno Scomunicato non sono tenuti ad ubbidir-
,, gli, non ha l'uso della giurisdizione, e tutte
,, le Leggi, ch'egli faccia, sono nulle, ed invalide.

Vasquez ci spiega questa materia con somma chiarezza; riuscirà facile applicare al presente caso la sua dottrina. Tradurrò fedelmente le sue parole. Dopo che quest' Autore Gesuita ha trattato della separazione dagli Scomunicati dice in primo luogo " Onde la difficoltà consiste in sa-
,, pere, a che appigliarsi su questo punto. Adriano
,, pretende, che dobbiamo attenerci al Concilio
,, Costanziense, dubitandosi molto, se il Concilio
,, di Basilea sia stato Scismatico; e Soto siegue
,, questa opinione all' articolo 4. Ma dubitino,
,, quanto vogliono dell' autorità di questo Conci-
,, lio, il sentimento di questi Autori non può
,, convincermi, non avvertendo eglino, che que-
,, sto Decreto è stato fatto avanti la dissoluzio-
,, ne, ed il Scisma, come consta dagli Atti, e l'
,, asserisce Silvestro. Soto, che pensa male di que-
,, sto Concilio, non riflette punto, ch'è stato ap-
,, provato da Martino V. e Nicolao V. nelle
,, loro Bolle, che trovansi nel Tomo 2. de' Con-
,, cilj dell' ultima Edizione *in Quarto*. Questi Pon-
,, tefici hanno approvato questo Concilio quanto
,, alla condannazione degli Articoli Eretici, ed in
,, ciò, che riguarda i Benefizj, e le Censure.
,, Soto altresì non riflette, che questo Decre-
,, to è stato approvato nel tempo stesso dal Con-
,, cilio Lateranese sotto Leone X. Sess. 11. sect.
,, che comincia: *Statuimus quoque, & ordinamus,*
,, *&c.*, qual Concilio è stato approvato da Leone
,, X. ed in questo Concilio fu ricevuto il Decre-
,, to di quello di Basilea .... Dal che Vasquez
,, inferisce .... che se uno si attiene soltanto a'
,, diritti, ed alla Legge, si deve conformare (co-
,, me l'insegna Covarruvias) a questo secondo

Opinione di Vasq. T. 4. *Tr. de Excom. Dub.* 3. *num.* 8.

,, Decreto del Concilio di Basilea, e di Laterano,
,, che vuole la separazione da' Scomunicati noto-
,, rj, e che non ardirebbe allontanarsi da tal re-
,, gola in questa Costituzione prescritta. Per me
,, (continua Vasquez) la penso così, anche ap-
,, poggiandomi al jus Canonico, perchè questa
,, Costituzione di Basilea, e di Laterano è po-
,, steriore a quella di Costanza. Nulladimeno co-
,, me che questa (aggiugne il citato Couvarruvias)
,, è più conforme al fine della Legge, ch' è di
,, acquietare le coscienze, ed evitare i scandali
,, ec. e perchè altresì è comunemente abbraccia-
,, ta da' Cristiani, quindi è, che in opinione mia
,, vi si potrebbe conformare sulla fiducia, che l'
,, altra non ha vigore di Legge. Questo è il sen-
,, timento comune degli Autori, (toltine alcuni,
,, come Couvaruvias, Navarro, Soto, Adriano
,, ec.) che non hanno fatta menzione degli altri
,, Concilj, ma soltanto di quello di Costanza,
,, perchè vedevano essere comunemente abbrac-
,, ciata nel Mondo Cristiano.

Lo Jus Divino ci proibisce secondo Vasquez, di comun. *in Sacris* cogli Scomunicati denunziati, o non denunziati. Vasquez sostiene che il Papa non può comunic. *in Sacris* senza peccato cogli Scomun. è dare questa dispensa.

,, Lo stesso Autore nel luogo citato dice, (a)
,, che bisogna distinguere due sorti di comunica-
,, zione, l'una *in Sacris* come sentire la Messa,
,, amministrare i Sagramenti; l'altra in varie
,, umane azioni. Sembrami certo, che siamo ob-
,, bligati de *jure Divino* d'evitare *in Sacris* uno
,, Scomunicato, e quantunque Soto non lo neghi,
,, nulladimeno perch' egli dice, che il Papa può
,, dispensare sopra questo punto, pensa, che questa
,, obbligazione non sia che *de jure humano*.
,, Ma i differenti passi della Scrittura ci dimo-
,, strano il contrario, come pure il Decreto di
,, Papa Calisto al *Cap. Excomm. 11. quæst. 3. sei*,
,, *o sette linee più abbasso il medesimo Autore dice:*
,, Si debbe inferire da ciò, ch' è stato di sopra
,, stabilito, che il Sommo Pontefice stesso non
,, può senza peccato comunicare *in Divinis* cogli
,, Scomunicati, nè concedere una tal dispensa:
,, Che

(a) *Dubium septimum*.

„ Che se la concede, la dispensa è nulla, quan-
„ tunque egli potesse interpretare, che in tal caso
„ il Jus Divino non obbligasse. Così quando il
„ Concilio di Costanza ha accordato di comuni-
„ care cogli Scomunicati, ciò s'intende, che ha
„ solamente levata la censura, e la proibizione
„ della Chiesa, perchè l'obbligazione del Jus Di-
„ vino di non comunicare *in Divinis* cogli Sco-
„ municati sussiste sempre, allorchè si tratta del
„ S. Sagrifizio della Messa, dell'Orazione, e de'
„ Sagramenti. La ragione di questo principio è,
„ che Gesù Cristo c'insegna in S. Matteo al cap.
„ 18. che si deve riguardare uno Scomunicato
„ come un Pubblicano, ed un Gentile: *Sit tibi,
„ sicut &c.* e ciò deve intendersi per verità nelle
„ cose, che sono proprie de' Cristiani, come osser-
„ vò anche Covarruvias.

Il Conc. di Costanza non ha tolto, che la proibizione della Chiesa senza toccare quella, che lo Jus Divino impone d'evitare i Scomunic.

„ Che il Concilio di Costanza non abbia dunque
„ voluta accordare ogni licenza, ma solamente
„ spogliarsi del jus positivo, è chiaro, perchè
„ quando dice, *che in avvenire non vi sarà più
„ l'obbligo di evitare i Scomunicati* (1) *nella re-
„ cezione, o adminiſtrazione de' Sagramenti*, non
„ intende perciò, che questo sia lecito, poichè
„ finalmente non v'è alcuno, che dopo il Con-
„ cilio abbia insegnato, che non si pecchi ammi-
„ nistrando scientemente un Sagramento ad uno
„ Scomunicato. Dunque il Concilio colla sua
„ Costituzione ha solamente voluto togliere la
„ proibizione della Chiesa, e lasciar quella, che
„ viene imposta *de jure naturali, & Divino*.

„ Quindi mi sembra, che quando uno Scomu-
„ nicato non è conosciuto, io non posso, nè so-
„ no obbligato di evitarlo per tema di non ma-
„ nifestare il delitto del prossimo, che il jus na-
„ turale m'insegna a tener celato. Che se lo Sco-
„ municato è pubblicamente conosciuto, e non
„ de-

(1) *Non teneatur deinceps in Sacris evitare adhuc in Sacramentorum receptione, aut adminiſtratione &c.*

„ denunziato non posso conferirgli i Sagramenti,
„ nè riceverli da esso, non solo per non coope-
„ rare al di lui peccato, ma perchè sono obbli-
„ gato dal Jus Divino di evitarlo: e questo si de-
„ ve intendere ancora ne' Divini Uffizj. Talchè,
„ se io non posso senza danno farlo uscir di Chie-
„ sa, e senza cagionare un gran torbido, non
„ sono obbligato a farlo. Quanto a me, conti-
„ nua Vasquez, farei quel che potessi: del resto,
„ se lo Scomunicato da per se stesso s' ingerisce
„ alla celebrazione de' Divini Uffizj, il fallo ri-
„ cade sopra di lui.

VI.
I Gesuiti si regolano colla dottrina di questi due loro Teol.
I Gesuiti in Europa, ed in Asia si separano da' Scom. non denunziati.

Tal' è la frase de' due Dotti Teologi della Compagnia; tal' è senza dubbio la dottrina generale di tutti coloro, che ne son membri: Dottrina, che in fatti hanno seguita in Francia a riguardo de' Refrattarj alla Costituzione *Unigenitus*; Dottrina, alla quale si sono appigliati nelle Missioni dell'Asia. Non hanno eglino ricusato pubblicamente di comunicare nella Cocinchina col Sig. Flori sul pretesto immaginario, che fosse contrario a questa Costituzione? Tanto che dopo la di lui morte avvertirono i loro Cristiani, che non occorrea pregare pe'l riposo dell' Anima sua, e gli negarono di più l' Ecclesiastica Sepoltura. Questo Missionario, non ostante, che non era nè nominatamente, nè notoriamente scomunicato, i Gesuiti non hanno mai potuto produrre una pruova apparente della sua opposizione alla Costituzione, di cui non v'è quasi luogo di ragionare tra' Cocinchinesi. Il sospetto di questi PP. non potea esser fondato sopra ragioni più ingiuste, e più temerarie; egli è, dicean eglino, di nazion Francese, e del Seminario de' Signori della Missione straniera di Parigi, dunque è Giansenista, e scomunicato.

I Gesuiti non vogliono assistere a' Funerali del Visitatore Apost. sotto pretesto, ch' era Giansenista.

Monsignor Vescovo d' Alicarnasso esaminò quest' affare nella Visita Appostolica, che fece in questi Paesi: Riconobbe ben presto l' ingiustizia de' nemici del Defonto; così Egli ne giustificò la memoria e gli fe' dare in appresso onorevole sepoltura. Ciò fu assai, perchè questo Prelato considera-

to

to considerato fosse egli stesso da' Gesuiti come famoso Giansenista, e per conseguenza scomunicato: Quindi negarono per tali ragioni (*a*) d'assistere a' Funerali di questo Appostolico Visitatore: Nacque eziandio infallibilmente da tal principio, che lungi dal proccurargli nella ultima sua infermità i più necessarj ajuti, cercarono ancora privarlo di quelli, che se gli doveano (*b*). Si è potuto vedere un esempio di questa inaudita fierezza nella Scomunica fulminata contro il Superiore de' Cappuccini di Pondichery. A questo Padre abbenchè innocente, non proibì il Vescovo di S. Tommaso Gesuita sotto pena di Scomunica a tutt' i suoi Diocesani di somministrargli nè fuoco, nè acqua? I Gesuiti di Pondichery non proccurarono loro stessi di andare di porta in porta ad avvertire i loro Cristiani, di seguire *ad litteram* l'ordine del Vescovo? E pure trattavasi d'una Scomunica, che il Metropolitano dichiarò ingiusta, ed appassionata.

I Gesuiti proibiscono a' loro Cristiani di somministrare nè acqua, nè fuoco ad un Cappuccino ingiustamente scomunicato.

Se questi PP. si diportano in questa guisa a riguardo di coloro, che non sono scomunicati, se non perchè si è del loro interesse di riguardarli come tali; Se negano i soccorsi permessi a' Gentili, ed a' Pubblicani, se ricusano d'assistere a' Funerali di un Visitatore Apostolico, perche ha reso giustizia alla memoria d'un Missionario, di cui aveasene per sospetta senza fondamento la dottrina; che non avrebbon dunque fatto, se trovato avessero il Decreto del Cardinal di Tournon conforme alle loro inclinazioni, ed a' loro interessi? Se i Cappuccini vi si fossero opposti con tanta ostinazione, com' han essi fatto, e l'avessero per tanti anni trasgredito, come pur essi fecero, i Missionarj Gesuiti avrebbono senza fallo negata a Cappuccini la comunione *in Divinis*, ed avrebbero stimato loro dovere far conoscere il loro rifiuto. Le loro *Lettere edificative* non mancarebbero ogni an-no

(a) *Vedi il 1. Libro di questa 3. parte.*
(b) *Al Tom. 1. lib. 5.*

no di parlarne come d'un articolo degno dell' attenzione di Europa. Sarebbero lodevoli in questa condotta: Perchè dunque biasimano Essi quella de' Cappuccini nella loro separazione, giacchè si sono attenuti alla dottrina, ed agli esempi de' Padri della Compagnia.

I Cappuccini sieguono la dottrina, e imitano la condotta de' Gesuiti intorno alla separazione.

Mi sia permesso di confrontare per un momento la condotta de' Cappuccini circa il rifiuto fatto di communicare *in Divinis* co' Missionarj Gesuiti de' Malabari, di confrontar, dico, questa condotta con quella, ch' hanno tenuta questi PP. nelle occasioni riferite. Si confronti dipoi colla Dottrina di Sanchez, e Vasquez, si vedrà, se i Cappuccini non si uniformano agli esempi ed a' sentimenti de' Gesuiti sul punto della separazione dagli Scomunicati notorj e non denunziati: Tutta la differenza, che vi riconosco, si è, che i Cappuccini non hanno ricusata la comunione *in Divinis* a' Gesuiti dell' Indie, se non quando questi sono stati riconosciuti pubblicamente ribelli a' Decreti della S. Sede, che obbligano sotto pena di Scomunica: E che, i Cappuccini nella loro separazione non si sono mai dilungati da quei doveri, che la civiltà, ed il decoro richieggono, che sono sempre stati i più solleciti a somministrare a' Gesuiti i soccorsi, che loro dimandavano negli affari civili, e molto più ancora se si trattava delle consuete necessità della vita umana.

I Cappuccini separandosi dalla comunione de' Gesuiti non gli negano i soccorsi della vita civile.

I Cappuccini seguono più esattamente de' Gesuiti medesimi la distinzione di Vasquez.

Quindi a piena vista si scorge, che i Cappuccini servivansi esattamente della distinzione di Vasquez, da cui i Gesuiti nella Cocinchina allontanati si sono. Questo Teologo, (com' abbiam riferito) dice, che si può bene senza peccato comunicare nelle umane azioni co' pubblici Scomunicati non denunziati, ma che assolutamente non si può nelle cose sacre, come ascoltar la Messa, conferire i Sagramenti, essendo vietato *de jure Divino*. Aggiugne per conseguenza, che il Papa non può dispensare da quest' obbligo, e che il Concilio di Costanza non ha voluto provedervi pel suo Decreto; avendo esso solamente preteso togliere la censura, e la proibizione annessavi dalla Chiesa.

„ Lai-

„ Laiman citato dal La-Croix insegna essere opi-
„ nione comune, che i Fedeli pecchino, se indu-
„ cono uno Scomunicato. (1) tolerato ad ammi-
„ nistrargli i Sagramenti senza una vera necessità,
„ o grand' utile, quando sia facile l' accesso ad al-
„ tro Ministro. La Croix aggiunge nel luogo ci-
„ tato, che è proibito ad uno Scomunicato tole-
„ rato di assistere al Sagrifizio della Messa eccetto
„ ch' essendo Sacerdote, non fosse ricercato (a) di
„ celebrare in mancanza d' altri Ministri.

Sentimento di Laiman, e La-Croix Gesuiti.

Ma non sono i soli Teologi Gesuiti, che sostenghino l' obbligazione *de jure Divino* di non comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati, e sospesi notorj, quantunque questi non siano denunziati. E' comun parere di tutt' i Teologi. Ve ne sono eziandio di quei, che insegnano, che si pecchi contro l' Ecclesiastica Legge comunicando cogli Scomunicati nelle cose civili: tal' è l' opinione di Navarro nel (b) suo Manuale de' Confessori. L' Estravagante " *dic' egli* " non può scusare a ri-
„ guardo degli Scomunicati di una tal pubblicità,
„ che uno non si possa ingannare: Da ciò ne se-
„ gue, che tutti li Cattolici di Francia, e Ger-
„ mania peccano comunicando co' Luterani ma-
„ nifesti, e che fanno pubblica professione di quest'
„ Eresia; perchè da una parte sono Scomunicati
„ manifesti per la Bolla *in Cœna Domini*, a cau-
„ sa di lor nota Eresia: E dall' altra non parreb-
„ be bastante il dire, che il fin della Legge si deb-
„ ba ristringere ad uno Scomunicato per la pub-
„ blica, ed ingiusta percussione di un Chierico,
„ com' esprime questa Legge riferita da Felice,
„ Antonino, e molti altri; imperocchè questa ri-
„ strinzione non è stata inserita, o se vi è stata,
„ fu

VII. Molti altri gran Teologi sostengono, che ne anche nelle cose civili si può comunicare cogli Scomunicati notorj.

Opinione di Navarro.

(1) *La-Croix Gesuita, come ancora Laiman* lib. 7. *de Censur. Cap.* 2. *Dub.* 3. *num.* 189. *e* 208.

(a) *Cap. Illud de Cleric. excomm. Minist. cap. ultim. de sent. excomm. in* 6.

(b) *Cap.* 27. *de excomm. min. & particip. cum excomm. n.* 35. *Edit. Venet.* 1584.

„ fu dippoi tolta nel Concilio di Laterano, e nel
„ Concordato.

„ Nulladimeno, come, che difficil fora (*ag-*
„ *giugne quest' Autore*) di condannare il contrario
„ uso di queste Nazioni, tra le quali risplendono
„ tanti Uomini dotti, e specialmente le celebri
„ Accademie di Parigi, Tolosa, e Lovanio: Quin-
„ di è, che si può probabilmente sostenere, che l'
„ Estravagante sia stato abbracciato per l'uso con
„ questa restrizione della manifesta Scomunica a
„ causa della percussione di un Chierico a tenore
„ dell' antica Costituzione, o che la moltitudine
„ degli Eretici, e la necessità di comunicare, e
„ negoziare con essi rendano lecito ciò, che per
„ altro è proibito, secondo, che lo dice la rego-
„ la del diritto: *Quod non est licitum &c. De reg.*
„ *Juris*.

Un dotto Teologo risponde agli Autori, che sono del sentimento di Navarro.

Covarruvias, e molti altri gravi Autori sono del medesimo sentimento di Navarro: Ecco come un dotto Teologo (a) risponde alle ragioni, sopra le quali si sono fondati „ Torrecremata, *dic' egli*,
„ che si è trovato presente nel Concilio di Basi-
„ lea, assicura, che il Decreto, di cui spacciano
„ l' autorità, fu fatto dopo lo Scisma del Conci-
„ lio, e perciò non ha nè forza, nè autorità. Quin-
„ di tutto quello, ch' è stato determinato in que-
„ sto Concilio, dopo, che fu illegitimamente adu-
„ nato, è stato rivocato da Eugenio IV, toltine
„ alcuni Decreti, tra quali quello delle censure
„ non fu compreso. Che se Nicolò V. approvò il
„ Concilio di Basilea per quello appartiene alle
„ Censure, debbesi solamente intendere dell' asso-
„ luzione dalle Censure, ch' egli allora concedet-
„ te a questo Concilio, e non già del Decreto,
„ che vi fu fatto toccante le censure. Da un' al-
„ tra risposta con Palao, Gib. e molti altri, cioè,
„ che quantunque al principio questo Decreto ab-
„ bia

(a) *Il P. Francesco di Gesù, e Maria, Carmelitano Scalzo, nel suo corso della Teologia Morale Tratt. 10. delle Censure. Punt. 11. n. 12.*

,, bia fatta autorità, non ne può fare alcuna al
,, presente, essendo abolito dall'uso contrario, le-
,, gittimamente introdotto: Per questa ragione
,, debbesi nel caso, di cui si tratta, attenersi più
,, tosto al Decreto del Concilio di Costanza. E
,, non bisogna aver riguardo, se alcuni Dottori
,, insegnano, che sia stato nullo nel suo princi-
,, pio, mentre non ci dobbiamo attenere a quel-
,, li, che dubitano di questo Decreto, perchè non
,, si trova negli Atti Originali del Concilio, e che
,, Martino V. dall'altra parte non l'abbia appro-
,, vato, essendo sufficiente, che sia approvato, e
,, ricevuto dal costume, e dalla pratica della Chie-
,, sa; cosa, che non può dirsi del Decreto fatto
,, dal Concilio di Basilea.

,, Diciamo nulladimeno, *aggiugne lo stesso Auto-*
,, *re*, che in virtù del precetto della Censura non
,, v'è obbligo d'evitare lo Scomunicato non de-
,, nunziato: Ma vi sono alcune circostanze, nel-
,, le quali il jus naturale, e Divino potrebbero ob-
,, bligarci; come se comunicando con esso ne ri-
,, sultasse scandalo, o se si sperasse, che rifiutan-
,, do di comunicare, potesse lo Scomunicato rav-
,, vedersi.

Lo Jus naturale, e Divino ci obbligano in alcune circostanze a non comunicare con uno Scomunicato non denunziato.

Non pare del tutto soddisfacente la risposta di questo Teologo, mentre avrebbe egli dovuto piuttosto far menzione del Decreto del Concilio di Laterano, che di quello di Basilea; si potrebbe con lui convenire, che se il Concilio di Basilea non può fare autorità, non è così di quello di Laterano, nè del Concordato per la Chiesa Gallicana: Questo Autore, per vero dire, potrebbe anche servirsi della ragione, si serve per provare, che il Decreto del Concilio di Basilea non è più in vigore, quando anche lo fosse stato nel suo principio; potrebbe dire, che la Chiesa ha altresì abolito il Decreto del Concilio di Laterano, e del Concordato per mezzo di una pratica del tutto contraria: Questa infatti è la sola ragione, che adducono il Signor d'Hericourt, e gli altri Canonisti Francesi, e tutti quei ancora, che sono di opinione, che non vi sia obbligo sotto pe-

Unica ragione sopra la quale si sono fondati i Canonisti, e Teologi.

na

ha della censura di evitare gli Scomunicati non denunziati; quantunque notorj: Ma (come abbiamo detto) la Chiesa non ha mai approvato; nè con dichiarazione; nè per uso; che fosse permesso di comunicare *in Divinis* con de' Scomunicati notorj; Di maniera ch'ella intenda; che non si pecchi punto comunicando con essi senza una grande necessità, e gli Autori da noi citati, non l'insegnano in modo alcuno. Il dire; che la Chiesa ha tolta la censura; ch'era annessa alla comunicazione; (sia nel civile; sia nelle cose sagre) con un Scomunicato notorio non denunziato, non è già provare, che la Chiesa abbia tolto il peccato, che potea commettervisi in virtù del precetto naturale; e divino: I nostri Autori all'opposto abbenchè sostenghino; che la censura non è più annessa a questa comunicazione; tutti insegnano; che non si può in coscienza comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj.

Conclusione, che giustifica necessariamente la separazione da' Missionarj Gesuiti.

Da questo necessariamente ne segue; (malgrado tutte le scuse, di cui servir si possano), che i Cappuccini dell'Indie non hanno fatto, che soddisfare a' loro doveri negando la comunione *in Divinis* a' Missionarj della Compagnia di Gesù; che notoriamente erano innodati dalla Scomunica; e se negata non l'avessero, si sarebbero resi colpevoli: Ond'è; che i Missionarj Gesuiti a torto si lagnano di una tal separazione, alla quale non si riducono; che per dovere di coscienza, e per togliere l'offesa di Dio.

VII. I Cappuccini si sono sempre contradistinti per il loro affetto alla Compagnia di Gesù.

I Missionarj Cappuccini nulla più ardentemente desiderano; che di non allontanarsi dal tenero affetto, che sempre hanno portato a' PP. della Compagnia. Ne fanno fede le Lettere; che sopra di ciò hanno scritte in Europa. Si vede in quelle; con qual dolore si protestassero astretti a romper con essi la Società. *Il più gran bene* (dicean essi al Signor Abate Raguet) *che voi possiate proccurare a questa Colonia; sarebbe d'impiegare la vostra autorità, ed i vostri Amici per far decidere nella Corte di Roma le difficoltà; che c'impediscono di comunicare* in Sacris co' PP. Gesuiti. *Poco c'im-*

por-

porta, che la Decisione sia in favor nostro; ci basterà, che sia decisa per far vedere la sommissione, e l'ubbidienza, che agli Ordini della Santa Sede ne professiamo; ec.

Se i Missionarj Gesuiti (continuano i nostri Padri) *hanno cotanto a cuore quest'affare; che hanno inviati de' Proccuratori a Roma; e noi non abbiamo fatto verun passo, lo facciano una volta sbrigatamente decidere, o proccurino d'ottenere un Decreto dalla Sagra Congregazione, che ci permetta di comunicare con essi* in Sacris, *ed allora noi lo faremo di buon cuore, e senza esitare un sol momento: ma finchè la Corte di Roma, ch'è ben informata della nostra condotta, ci approverà, ed esorterà di continuarla, come lo fa per mezzo di una Lettera del nostro Reverendissimo P. Generale scrittaci d'ordine di Clemente XI. e della Sagra Congregazione, noi non cangieremo punto una tale condotta, tenuta già per quasi 20. Anni.* (a)

Lettere de' Cappuccini dell'Indie al Sig. Abate Raguet.

Simili sentimenti scrivevano in Francia al loro Prefetto i detti Missionarj: *M. R. P.* diceangli, *I PP. Gesuiti movono Cielo e terra per indurci a comunicare con loro* in Sacris, *cosa, che non stimiamo di dover fare, finchè la Corte di Roma non ce lo permetta, o ce l'ordini. Il Signor le Noir, nostro Governatore, ci ha fatto l'onore di dirci, che i Signori della Compagnia di Francia scriveangli di aver inteso, che i Cappuccini erano del tutto opposti a' Missionarj Gesuiti, e che lo pregavano di porvi rimedio .... Facciano decidere interamente questo affare; altrimenti non faremo mai d'accordo. Poco c'importa, che questo cada in loro favore, o in nostro. Faremo subito conoscere al Pubblico, che meglio di loro sappiamo ubbidire. Noi non abbiamo Proccuratori, che trattino quest'affare per nostro conto, non essendo esso di nostra ispezione; ma della Chiesa, di cui non facciamo, ch'eseguir gli Ordini.*

Lettere de' medesimi, al loro Prefetto in Francia.

Quante Lettere si trovano ne' nostri Archivj di Ro-

(a) *Da Pondichery gli 8. Ottobre 1732.*

Roma, di Francia; ed anche fuori del nostr'Ordine, che i medesimi sentimenti contengono? In quelle, che i nostri P. hanno scritte a' Papi, alla Sagra Congregazione, alle Potenze Secolari, per tutto vedesi, che son'eglino disposti a ricevere alla loro comunione i Missionarj della Compagnia, purchè si sottomettano al Decreto di Monsignor di Tournon, o che ottengano dalla S. Sede un permesso, che gli esentui da osservarlo, o almeno gli dichiari liberi dalle censure.

La Sag. Congregazione loda lo zelo de'Cappuccini in essersi separati.

La Santa Sede ben lungi dal permettere a'Cappuccini di comunicare co' Refrattarj fece loro intendere pe 'l mezzo del General dell' Ordine, che aggradiva il loro zelo per gl' interessi della Religione, che continuassero sempre colla stessa fermezza a difendere i diritti dell'Appostolica Sede. *Gli Eminentissimi Cardinali*, dice il Generale in termini espressi nella Lettera, che abbiamo riferita nella prima (a) Parte: *Dopo avere intesi i sentimenti di Sua Santità mi hanno imposto testimoniarvi da parte loro colla presente l' eccessivo giubilo, che hanno provato in udendo, che Vostra Paternità, e gli altri Missionarj vostri Sudditi siate sempre stati ripieni di uno zelo degno de' Figlj del Serafico Padre, e che così accesi, e fortificati da questo celeste fuoco, avete adoperate tutte le vostre forze in difesa della Cattolica Religione, per l' onore, i diritti, e l' autorità della S. Sede secondo le ampie, e gloriose testimonianze, che ne fanno alla Sagra Congregazione i Signori Sabini, Mariani, e Andrea Candela, e i PP. Tommaso dell' Ascensione, e Giovanni Damasceno di S. Luigi Agostiniani Scalzi, che degnamente compirono in codeste contrade alle Commissioni loro dalla S. Sede incaricate.*

Questi estratti contengono una conseguenza, che giu-

Da questi transunti deduconsi due conseguenze, che meritano qualche attenzione. La prima si è; dunque i Cappuccini nella loro separazione co'Gesuiti non avevano altro fine, che la delicatezza della loro coscienza, e non altrimenti la passione, o qual-

(a) Lib. 9.

o qualsisia umano rispetto. L'altra; dunque la Santa Sede approvava la loro condotta, e vedeva con piacere, ch'ella è sempre il più forte sostegno della sua autorità.

stificano la separazione *in Divinis*.

Ora se riguardiamo la prima, nulla v'è di più manifesto: Noi non ci atteremo sol tanto all'espressioni di queste lettere, quantunque sembrino naturalissime, e vi si riconosca una vera sincerità, mentre sapendo noi molto bene, che soventemente il cuor non accorda ciò, che detta lo spirito, amiamo piuttosto di convincere con de' fatti, e perciò non occorre aver ricorso, che a quegli, che noti sono al Mondo tutto. Non v'è per esempio, chi non sappia, che i Cappuccini dell'Indie non aveano nè Agente, nè Proccuratore nella Corte di Roma, i quali sollecitassero l'affare de' Riti: Questi Padri si servivano di semplici avvisi, che davano alla S. Sede per informarla della loro separazione *in Divinis*, protestando sempre, ch'erano pronti a ricevere, ed eseguir fedelmente la Decisione del Vicario di Gesù-Cristo. Se qualche altro fine, che quello di una Coscienza giustamente timorata mossi gli avesse, non avrebbero essi ancora ad imitazione de' Missionarj Gesuiti cercati Agenti, Commissarj; in una parola, Gente, che fossero in istato di riparare i colpi, che si possono temere in un affare per soli umani motivi intrapreso: ma ecco ciò, ch'è più capace di convincere, essendo cognito al Pubblico. Nel tempo, che i Cappuccini si riunirono nella Comunione co' Missionarj Gesuiti, che a questa riunione impegnati gli aveano; se la passione fosse stata quella, che gli avesse fatti separare, non avrebbero essi trovati de' pretesti assai ben fondati per continuare nella loro separazione! Non potean eglino riguardar la promessa, che i Missionarj Gesuiti sottoscrissero di osservare il Decreto, come un finto procedere, poichè dopo tanti anni lo trasgredivano a vista di tutto il Mondo? Ed infatti questa promessa non ha servito ad altro, che ad estorcere la riunione *in Divinis*. Perchè senza parlare de' fatti, di cui per voglia di liti-

Pruove dimostrative.

I Missionarj Gesuiti trasgrediscono per anche il Decreto.

I Parreas sono ancora separati nella loro Chiesa:

gio potrebbonsi rigettare i Testimonj, che gli raccontano, basta riportarsi a' monumenti d' idolatria; e di superstizione, che per anche sussistono; alla separazione de' Parreas nella Chiesa de' Missionarj della Compagnia di Gesù in Pondichery stesso; a' luoghi, che vi sono fabbricati nella Casa del Signore per dividere una Casta dall' altra; a' due Fonti Battesimali; alle due Mense della Comunione; a' differenti Confessionarj, cose tutte, che attualmente sussistono contro quello, che vien proibito nel Decreto di M. di Tournon, e anche contro la moderazione fattane dalla Santa Sede.

I Cappuccini avrebbero potuto ricusate la riunione co' Gesuiti.

Non si conosce da ciò, che se i Cappuccini fossero stati mossi da qualche passione, o umano fine avrebbero potuto rigettare una via di riconciliazione; e dire a' Missionarj Gesuiti: Padri miei, ci avete fatte tante volte per lo passato delle promesse, senza averle mantenute, onde abbiamo motivo di diffidare di quelle, che adesso siete costretti a farci: così, finchè voi non metterete la mano all'opera, finchè voi permetterete nella Casa del Signore distinzioni, che autorizzino l'idolatria, e la superstizione, dovrem noi riguardarvi, come in tali circostanze fanno i veri Christiani, ed i zelanti Difensori della purità del culto.

I Cappuccini si sono fidati delle promesse de' Gesuiti.

Ciò non ostante i Cappuccini fidandosi delle promesse de' Gesuiti corrono loro incontro, gli abbracciano, e gli ricevono alla lor comunione come veri Fratelli; basta alla loro coscienza, e alla loro Carità di avere un pretesto da poterlo fare. Che occorre d'avantaggio per provare la buona fede de' nostri Missionarj, e quanto fossero da ogni passione, e risentimento lontani.

L'approvazione della S. Sede gli autorizzava nella loro separazione.

Aggiugniamo, che l' approvazione di loro condotta fatta dalla Santa Sede era per essi una ragion ben forte da tirar più a lungo la separazione, quand'ogni altro motivo, che quello della coscienza, inspirati gli avesse. Approvazione, che senza dubbio giustifica autenticamente questa separazione; perchè in fine è caratterizata di tutto ciò, che può dar forza ad una testimonianza; è onorata da' suffragj più Illustri, ed il Generale stes-

stello de' Cappuccini la invia, non per ordine di qualche Cardinale, che parli *de motu proprio*, ma d'una Congregazione di Cardinali, ch'eseguisco-no la volontà del Vicario di Gesù Cristo. Non ad altro fine questo Generale scrive a' suoi Religiosi, che per consolarli nelle inquietudini, in cui si ritrovavano d'intendere, se la S. Sede volesse loro permetter di comunicare co' Missionarj Gesuiti. Gli assicura con una Lettera di suo pugno, che la S. Sede loda la fermezza, e lo zelo, che fanno campeggiare nella difesa della verità della Religione, in sostenere gl'interessi della Chiesa, ed in combattere per l'onore, e i diritti dell'Appostolica Sede.

Quest' approvazione è autentichissima.

Non sono stati nè i Confratelli de' Missionarj Cappuccini, nè altre Persone a loro specialmente devote, che abbian informata la Corte di Roma: eran essi Missionarj Secolari, e Religiosi di un'altr' Ordine stati dalla stessa S. Sede incaricati d'esaminare sul luogo gli affari, che concerneano la Religione, e di farlene un fedele racconto. Questi sono Uomini d'un carattere irreprensibile, che nel tempo del loro soggiorno a Pondichery, e Madrast conoscono a prova lo zelo de' Cappuccini, la loro costanza, e fermezza a non ricever punto nella loro comunione i disubbidienti agli ordini del Vicario di Gesù Cristo, i trasgressori de' Decreti della S. Sede; sono finalmente Persone spogliate di parzialità, e obbligate a parlare in coscienza quelle, che portano a Roma le giuste testimonianze de' Missionarj Cappuccini.

Conclusione che se ne tira.

Dal contenuto, e dalle formalità di una tale approvazione bisogna necessariamente dedurre una di queste due conseguenze, o che i Missionarj della Compagnia si lamentano a torto de' Cappuccini, che non gli hanno voluti ammettere alla loro comunione, o che il Sommo Pontefice, i Cardinali, i Legati della S. Sede, ed il Generale de' Cappuccini sono tutti colpevoli verso de' Missionarj Gesuiti di aver lodato, ed approvato lo zelo, e la costanza de' nostri Missionarj; e per dirla in una parola, o i nostri Padri potevano, e dovea-

O i Cappuccini hanno fatto bene a separarsi, o ha mancato la Corte di Roma.

no separarsi dalla comunione de' Missionarj della Compagnia, o non lo potevano, nè lo dovevano; se lo potevano legittimamente, perchè rimproverarli? Se lo dovevano; v'è ancora minor ragione di lamentarsene: Se non lo potevano, nè lo dovevano, ci adducano essi altre regole per opporsi a quelle, delle quali abbiamo apportato la forza. Che se la prendano dunque colla Corte di Roma, e co' Superiori dell' Ordine Cappuccino, che in vece di aver ordinato a' nostri Missionarj di desistere da questa separazione, gli abbiano lodati del loro zelo, e della loro fermezza.

Di più ancora, se i Cappuccini per questo riguardo sono colpevoli, è d'uopo, che siano pubblicamente condannati; questo è il sol mezzo da riparare il torto, che ha fatto a' Missionarj della Compagnia una tale separazione: perchè senza ciò sarebbe sempre vero il dire per i Secoli avvenire, che sono stati per lo spazio di più di 25. anni legati pubblicamente colle censure di Scomunica maggiore, e che sono stati riconosciuti per scomunicati notorj, poichè i Cappuccini essendosi separati dalla lor comunione per questo tempo sono stati lodati, ed è stata approvata la condotta di lor fermezza, e del loro zelo dalla S. Sede, e da' loro Superiori.

X. L'intenzione del Re non è mai stata di obbligare i Cappuccini dell' Indie a comunicare co' Gesuiti.

Potrebbesi aggiugnere, che qualsivoglia sforzo sia stato fatto in Francia per costringere i nostri Padri a venire a questa comunicazione, Sua Maestà, nè quelli, che rappresentavano la sua persona, non hanno mai voluto impiegare la loro reale autorità per quest' effetto. Le lettere di sigillo, che si erano ottenute per richiamare in Francia M. di Claudiopoli, e i Superiori di Pondichery, e Madrast, non erano state concedute, che per via di false esposizioni, e nulla appartenenti alla comunione *in Divinis*. Si è veduto nel corso di quest' Opera, a che si riferivano queste accuse tanto ripiene d'imposture, quanto spogliate di probabilità. Questi destri supplicanti aveano troppo interesse d'imporre alla Corte, e d'impedirli il penetrare, che loro stessi erano quelli, che scandali-

dalizzavano tutta l'India colle loro pratiche, e colle loro opposizioni agli ordini della S. Sede, che perseguitavano i Ministri di Gesù Cristo pe 'l credito, e la possanza, che usurpata si erano. Se avessero esposto agli occhi del Re, e de' suoi Ministri le cose tali, quali erano, Pondichery non avrebbe mai vedute lettere di sigillo per richiamamare come perturbatori del riposo, e della pace quelli, ch'erano i Difensori della Fede, e della vera unione.

Ragioni che obbligarono qualche Governatore a favorire i Gesuiti nelle loro differenze.

Che se ci si obbjetti il credito, e l'autorità di qualche Governatore, che di tempo in tempo hanno voluto sforzare i nostri Missionarj a ricevere alla loro comunione quelli della Compagnia, tutti ad una voce risponderemo, che questi Signori non venivano a tali violenze, che per conciliarsi la protezione de' Gesuiti, de' quali temevano l'autorità. Questi Padri, che sempre aveano in bocca il nome Regio, poco penavano di spacciare una sì rispettevole autorità per venire a fine de' loro disegni. La lontananza de' luoghi, il credito de' loro Confratelli, ed amici, tutto concorreva a renderli formidabili. E' forse da stupirsi, se qualche Governatore ha stimata necessaria per la sua fortuna la loro amicizia, se per avanzarla hanno messo spesse volte la pazienza de' nostri Missionarj a pruove terribili. Dura estremità, è vero, ma che ha servito a coronare il lor merito, e la loro fermezza mettendoli nella trista, ma insieme gloriosa necessità di rispondere a quanto gli suscitavano contro per mezzo di sì possenti Avversarj. Cosa, che i PP. del Concilio Efesino dicevano a Giovanni Antiocheno, e a quelli del suo partito. *Esercitate sopra di noi* (1) *tutte le sor-*

Parole del Concilio Efesino.

(1) *Ecce Corpora, Ecclesias, ecce Domos, potestatem habetis: Nos autem ut prius cum Orientalibus communicemus, quam ea dissolvantur, quæ per illorum calumniam contra Comministros nostros comparata sunt, ac tectam fidem confiteantur, id fieri nullo modo potest.* Tom. 3. Concil. pag. 771.

sorti di violenze, che vi piaceranno, impiegate il credito degl' Imperatori, de' Principi, de' Magistrati per costringerci a ricevervi alla nostra comunione, non vi consentiremo giammai (1). *Amiamo piuttosto esser privi delle nostre Chiese, che comunicare con voi, finchè non vi sottoporrete a' Decreti, ed agli Ordini della S. Sede, e che colle vostre trasgressioni, e disubbidienze seguirete a scandalizzare il Cristianesimo.*

Ma quali sono queste trasgressioni, queste scandalose disubbidienze? Ed è d'uopo ancora replicarle? Eccole in un sol tratto.

La trasgressione del Decretò era continua, tale doveva ancora essere la separazione.

Il Decreto del Cardinal di Tournon fatto a Pondichery obbliga tutt' i Missionarj, anche quelli della Compagnia di Gesù, ad osservare sotto pena di Scomunica i regolamenti prescritti sopra il culto de' Malabari. La S. Sede, che più volte ha confermato questo Decreto, incaricò Monsignor di Visdelou d' invigilarne all' Esecuzione. Abbiamo veduto nella prima, e seconda Parte di queste Memorie la resistenza ostinata de' Gesuiti dell' Indie a' replicati comandamenti di questo Prelato. I fatti nella seconda Parte descritti sono una continua prova delle loro trasgressioni, dopo la pubblicazione del Decreto fin al presente.

Se dopo tali traviamenti, ed una sì pubblica ostinazione non sono notoriamente scomunicati, quando lo saranno mai? E se nel caso, in cui si trovano i Cappuccini, non sono obbligati alla separazione *in Divinis*, bisogna concedere, che questa obbligazione non si darà mai. Ma i saldi principj, che stabiliti abbiamo, e quei, che aggiungiamo, termineranno di dimostrare, che i Cappuccini

Esposizione di alcuni principj Teologici.

(1) *Fieri non potest, ut ad hoc veniamus, nisi tanquam qui deliquerint supplices accedant, & in his consistit instantia* Tom. 3. Conc. p. 759. *ipsis Ecclesiis privari malumus, quam ad communionem cum ipsis amplius redire.... nisi omnia delicta sua, quorum supra meminimus, correxerint.* Mem. Concil. al Clero, ed al Popolo di Costanz. pag. 770.

ni non potevano in coscienza comunicare co' Refrattarj.

Essendo il Decreto di Monsignor di Tournon una Legge imposta a' Missionarj, e confermata dalla S. Sede per regolare la purità del culto, e sbandirne l' Idolatria, e la superstizione, legge, la di cui contravenzione ha annessa la Scomunica maggiore *latæ sententiæ*, è certo, che non si può ricusare di sottomettervisi, senz'esser ribelli, e Refrattarj, e senza divenire scomunicati.

I. principio.

Non è men certo, che chiunque è in quello stato, non può più ingerirsi nell'amministrazione di alcun Sagramento, nè fare alcuna funzione annessa al Sacerdotale Carattere senza peccar mortalmente, e incorrere l'irregolarità: talchè un Sacerdote, che predica, o esercita qualche funzione propria del solo Sacerdote; Un Vescovo, che conferisce gli Ordini, approva Confessori, invia Predicatori ec. commettono l'uno, e l'altro tanti peccati mortali, quante funzioni fanno, ed altrettante volte incorrono l'irregolarità.

Un Vescovo e un Sacerdote scomunicati sono inabili a tutte le Funzioni.

Questa decisione è fondata sopra l'antico jus, che obbligava i scomunicati di astenersi da ogni comunicazione co' Fedeli, particolarmente nelle cose Sagre, a cui il nuovo jus non ha punto derogato, e quantunque il Concilio di Costanza abbia mitigata quest' antica severità a riguardo de' scomunicati non denunziati nominatamente; ha espressamente dichiarato, che non pretendeva con ciò esimergli d'alcuna pena, nè favorirgli in verun modo. Tutti universalmente i Canonisti convengono in questa Dottrina.

Il nuovo jus non ha derogato punto alle pene annesse alla Scomunica.

E' certissimo, che non è permesso impegnare il Prossimo a fare un'azione proibita sotto pena di peccato, senza incorrer con lui lo stesso peccato. Questo principio è noto da per se stesso, tolta qualche eccezzione, che non sarà fuor di proposito di spiegare.

II. Principio.

O l'azione vietata è mala di sua natura, o è tale per la malizia di chi la fa malamente, potendo farla bene. S'ella è mala di sua natura, non v'è ragione, che possa renderla lecita, nè giusti-

Le azioni di loro natura cattive sono sempre proibite.

 fica-

ficare avanti a Dio colui, che la fa, come chi vi coopera. S'ella è solamente mala per la malizia dell'operante, che potrebbe farla bene, se volesse, può secondo le circostanze essere scusata, perchè puol essere obbligato di fare tale azione, quando si trovi sottoposto a qualcheduno, che ha jus di esigerla, o per qualche altra urgente necessità. Per questa cagione i Teologhi scusano dal peccato un Povero, che per bisogno accatta danaro da un Ricco, che non l'impresta, che ad usura. E' dunque certo, che fuori del caso di bisogno, o del diritto di esigere, non si può impegnare senza peccato ad un'azione cattiva il prossimo, purchè siamo obbligati per legge di carità di non somministrare a' nostri Prossimi occasione di peccare, da cui questa legge al contrario ci obbliga di ritirargli, quando possibil ci sia senza nostro notabile incomodo.

Conchiudesi per tanto con tutt'i Casisti, che non è lecito dimandare i Sagramenti ad un cattivo Sacerdote, cioè a dire, quando è moralmente certo, che gli amministra in peccato mortale; eccettuati però due casi; Primo, allorchè chi glieli richiede, ha jus di dimandarli, ed egli per ragion del suo uffizio di amministrargli; il secondo, allorchè una ragionevole necessità ci obbliga, e non è facile ricorrere ad un altro Sacerdote.

III. Principio. Se un Sacerdote scomunicato non denunziato possa validamente amministrare i Sagramenti.

Devesi con più ragione agire in questa guisa a riguardo di un Sacerdote, che ha incorsa la Scomunica maggiore di pubblica notorietà. Perchè quantunque in sentenza di quelli, che sostengono, che un tal Scomunicato possa validamente amministrare i Sagramenti, finchè non è denunziato, come inferir lo vogliono dalla concessione dell'Estravagante *ad evitanda*, è indubitabile però, che questa Costituzione non gli dà in verun modo jus di amministrargli in ogni caso, ed in ogni congiuntura, che più gli piaccia, ma solamente quando la necessità obbliga i Fedeli a dimandarglieli.

Questo principio altrettanto è più manifesto, quanto che dubitare non si può, che l'intenzione

ne della Chiesa in mitigare la severità dello antico jus, non stata certamente di far grazia agli Scomunicati, come già si è osservato, ma precisamente di favorire la pietà de' Fedeli. Quindi uno Scomunicato tolerato può ben amministrare i Sagramenti a' suoi Parrocchiani, allorchè glieli dimandano in caso di necessità: ma non gli è in modo alcuno permesso d'ingerirsi, e molto meno d'offrirsi da se medesimo: deve anche astenersi di amministrargli sotto pena di peccato mortale, e d'irregolarità, se può avere un altro Sacerdote libero dalle censure per supplire al suo uffizio.

Per una tal Decisione, di cui si sente la forza, e la verità, bisogna anche conchiudere, che un Cristiano peccarebbe mortalmente, ed incorrerebbe la Scomunica minore, se ricevesse senz' alcuna necessità i Sagramenti da un Sacerdote scomunicato; ed in caso, che potesse prevalersi di un altro, perchè allora non solamente sarebbe egli la causa volontaria del sacrilegio, che commetterebbe questo Sacerdote in amministrare indegnamente i Sagramenti, ma perchè contraverebbe alla Legge della Chiesa, che proibisce di comunicare cogli Scomunicati tolerati nella recezione o amministrazione de' Sagramenti, allorchè non v'è nessuna necessità, e soltanto lo permette in caso, che i Fedeli fossero privi de' mezzi necessarj alla loro salute.

Questa dottrina è di Casisti i più larghi.

Non è questa una dottrina, che sia cavata dalla Morale di qualche Teologo rigorista: ma anche i più larghi Moralisti, ed i più correnti la sostengono come indubitabile. Eveillons fra gli altri ha trattata questa materia a fondo, e sopra questo chiaramente si spiega " Fuori di necessità „ (a), *dic'egli*, quegli, che scientemente ricevesse „ un

(a) *Nel suo eccellente Trattato delle Scomuniche, e de' monit. Cap.* 31. *art.* 1. *Avendo confrontato questo passo citato da un Autore non si sono trovate uniformi le parole nella terza Edizione di Rouen in due Volumi, ma la Dottrina è la stessa.*

„ un Sagramento da uno Scomunicato tolerato, o
„ non tolerato, che fosse; oltre il peccato, che
„ commetterebbe, ciò facendo, incorrerebbe la
„ Scomunica minore, perchè comunicherebbe sen-
„ za legittima causa con un Scomunicato. Lo
„ stesso si deve dire d'un Sacerdote, che sciente-
„ mente amministrasse senz'alcuna necessità un
„ Sagramento a qualche Scomunicato, perchè in-
„ correrebbe la Scomunica minore, quantunque
„ quegli, che lo ricevesse, fosse Scomunicato oc-
„ culto o tolerato, perchè conferirebbe il Sagra-
„ mento ad un Uomo, che ne farebbe del tutto
„ indegno, e non potrebbe riceverlo che sacrile-
„ gamente, non ostante l'Estravagante *ad evitan-
„ da*, non intendendo essa in verun modo favo-
„ rire gli Scomunicati.

In qual caso si può ricevere i Sagram. da uno Scom.

La difficoltà consisterebbe dunque in sapere adesso, in quale occasione si può dire, che vi sia la necessità per rapporto al caso, di cui si tratta. Tutti i Dottori convengono, che non richiedasi una necessità, che si chiama estrema, come allora quando si trova in pericolo di morire senza Sagramenti, nè anche una necessità stretta, e rigorosa, come se si trattasse d'evitare qualche grande inconveniente, qualche violenza, o qualche infamia: Sembra, che una necessità morale, e giusta potrebbe essere sufficiente, allorchè, per esempio un Cristiano riconoscesse, che per proccurare la sua salute è necessario, che riceva i Sagramenti, o allora quando vi occorre qualche precetto Ecclesiastico, che l'ordina, o anche, temendosi di star troppo tempo senza ricevere la Sagramentale assoluzione de' peccati, che ci rendono nemici di Dio.

Regole prescritte in tal proposito.

E' permesso in questi casi di dimandare, e ricevere i Sagramenti da'Sacerdoti, che pe'l dovere di loro carico sono obbligati di amministrarceli, quantunque li conosciamo per Scomunicati, supponendo sempre, che non vi sia incontro d'altro Sacerdote, da cui si possano ricevere. Da ciò ne siegue, che potrebbesi ascoltare la Messa d'un Sacerdote notoriamente Scomunicato, ma to-

tolerato in un giorno di Festa, o di Domenica, se non vi fosse altra Messa, cui assistere. Non bisogna però discorrerla così a riguardo degli Uffizj Ecclesiastici, che non sono d'obbligo, mentre sarebbe ciò un comunicare senza necessità cogli Scomunicati; non essendo tampoco permesso di loro prestare gli ornamenti per le funzioni proprie del suo ministero, almeno s'essi non hanno jus di domandarli.

Queste sono le regole, che abbandonar non si possono senza colpa a riguardo de' Scomunicati, quantunque non denunziati, e de' quali la Scomunica non avesse principio dall'Eresia, o dallo Scisma; perchè se fosse originata dall'una, o dall'altro, sonovi allora de' casi; ne' quali anche in grande necessità comunicare non si puole.

Casi, ne' quali anche in gran necessità comunicar non si puole.

I Canonisti comunemente ne ammettono quattro, ne' quali senza aver riguardo alla Scomunica, v'è l'obbligo per legge naturale, e per precetto Divino d'evitare gli Eretici, e gli Scismatici.

1. Caso.

1. Se per la comunicazione cogli Eretici, e gli Scismatici, ci esponiamo a pericolo di lasciarci sedurre da' loro capziosi discorsi, tal che vi sia luogo da temer di cadere ne' loro errori, e nel loro partito. In tale caso il diritto naturale, e Divino ci obbligano d'invigilare tutti alla nostra salute, e per conseguenza d'evitare ciò, che potrebbe causare la nostra perdizione.

2. Caso.

2. Se questa comunione rendesse sospetta la nostra Fede, e dasse luogo di credere, che aderissimo a' loro sentimenti. Non sarebbe questo un rinunziare in qualche modo alla sua Religione; aver rossore di confessar Gesù Cristo al cospetto degli Uomini; delitto, che ci fa degni d'esser disprezzati dall'Eterno Padre de' Spiriti Celestiali.

3. Caso.

3. Allorchè veggiamo, che comunicando cogli Eretici, e gli Scismatici si autorizzano perciò ne' loro errori, e nella loro ribellione. Questo sarebbe divenire loro complice, e meritare conseguentemente i loro castighi.

4. Caso.

4. In fine quando vi è luogo da presumere, che al-

allontanandosi dagli Eretici, e Scismatici, riceveranno essi da ciò una salutevole confusione, che potrebb'essere capace di farli rientrare in se stessi, perchè la legge della carità esigge, che si contribuisca alla salute del suo Prossimo, e che li ritiriamo dal peccato, allorchè lo possiamo.

Bisogna però concedere, che non v'è obbligo di tal natura di evitare gli Eretici, e Scismatici in questo ultimo caso, come ne' precedenti, ove niuna necessità, benchè estrema non può scusarci d'avanti a Dio di aver comunicato con essi.

Le pruove, che seguono, termineranno di dimostrare una verità sì importante. Dio ha proibito in ogni tempo la comunicazione con coloro, che profanavano il suo Tempio, che deturpavano il suo culto colle loro profanazioni, ed inspiravano lo Scisma colle rivoluzioni, ed orgoglio. Caino maledetto dal Cielo per avere offerti Sagrifizj disaggradevoli all'Autore del suo essere fu scacciato, e sbandito dalla Santa Compagnia de' Figli di Dio, Figli, che non degenereranno in appresso dalle loro virtù, se non se col comunicare co' Figli degli Uomini. Tal comunicazione fu la funesta sorgente di tanti delitti, che infettarono la Terra, ed obbligarono il Signore ad esterminar tutti gli Uomini col Diluvio.

Vedonsi nell'antico Testam. degli esempj della separazione.

Rinnovato il Mondo; L'empio Cam scandalizza i suoi Fratelli colli suoi motteggiamenti verso suo Padre, ed il Signore lo punisce di sì terribil colpo, che i suoi Discendenti fino nelle più rimote generazioni, ne risentono per anche i tristi effetti, e divengono un Popolo indegno di comunicare co' loro Fratelli. Ruben reo d'aver contaminato il Paterno Letto, è per così dire sbandito dall'umano genere, condannato a non veder giammai Figli nella sua Casa; *(a)* i suoi Fratelli benedetti dal Cielo divengono ben tosto Padri di una numerosa posterità. L'Eterno Dio ne forma il suo Popolo eletto, e per metter freno alla funesta

(a) *Genes. Cap. 4. vers. 5.*

nesta inclinazione, che lo portava all'idolatria, vuole, che non abbia comunicazione veruna co' violatori delle sue Leggi, cogl'incirconcisi, Scismatici, ed Idolatri.

Dal tempo di Gesù Cristo si osservava questa separazione con un scrupoloso rigore. Che stupore non cagionò a' suoi Discepoli questo Divino Maestro in parlare ad una Samaritana. Ordina nella nuova Legge di riguardare coloro che resistono alla voce della Chiesa come Pagani, e Pubblicani, co' quali non puotesi comunicare. Gli Appostoli destinati a predicare il Vangelo esortavano soventemente i Fedeli a rompere ogni comunicazione con coloro, che corrompevano la Dottrina di Gesù Cristo. Spiriti superbi e perniciosi, che S. Giovanni ci vieta di ricevere nelle nostre Case, ed anche di salutare, a fine di non partecipare della loro malizia, e della loro ipocrisia comunicando con loro.

Precetti della nuova Legge, che proibiscono la comun. cogli Eretici ec.

Regole, che traggono la loro origine dallo stabilimento della Religione, e che ci sono prescritte dagli Appostoli poteano elle non confermare i nostri Padri ne' loro rifiuti a comunicare con de' Missionarj, i quali non solamente aveano incorsa una Scomunica notoria, ma che non cessavano ancora di fomentare lo scisma tra' nuovi Fedeli, disprezzando un Decreto sì soventemente confermato dalle Decisioni della S. Sede? Mancar di fermezza in simile circostanze, e ricevere nelle sue Chiese i Refrattarj comunicando con loro, non era questo un rendersi complici delle loro contravenzioni al Vicario di Gesù Cristo, e seppellirsi con essi sotto i fulmini della S. Sede?

Mille Esempj si veggono ne' primi Secoli della Chiesa, che ci ricordano questa verità. I lamenti di Firmiliano, non fecero punto cangiar condotta a S. Stefano verso gl' inviati di S. Cipriano. *In vano taccia egli questo Papa di aver violato a lor riguardo tutte le regole della carità, d' avergli negata poca udienza, e di aver ordinato a tutt' i Fedeli di non dargli nè la pace, nè la comunione, nè l' alloggio*. Credettesi S. Stefano obbligato di

Rigore della primitiva Chiesa verso coloro, che erano separati dalla sua comunione.

di seguire l' antica disciplina della Chiesa. (1)

S. Flaviano condanna Eutiche.

Ma qual fu la severità del Concilio di Costantinopoli sotto Flaviano per condannare gli errori di Eutiche? *Eutiche*, dice il Concilio; *una volta Sacerdote Archimandrita, è stato convinto per ogni parte d'essere infetto dell'empietà di Valentino, ed Apollinare, e di seguire ostinatamente i loro errori, e le loro bestemmie. Quindi deplorando colle lagrime agli occhj la sua perdizione irreparabile, l'abbiamo dichiarato per autorità di Gesù Cristo (qual egli ha bestemmiato) escluso da ogni funzione Sacerdotale, e dalla nostra comunione. Chiunque dopo esserne informato gli parlerà, lo frequenterà, o non isfuggirà la sua conversazione, sarà ancor lui Scomunicato.*

Quella, che fu lanciata contro Andronico da S. Genesio Metropolitano di Tolemaide, non è meno fulminante. *Se qualcuno*, dice quello Gran Vescovo (2) *disprezza la nostra Chiesa, perchè non contiene che una picciola Città, e oserà di ricevere alla sua comunione coloro, ch'ella avrà scomunicati; come se non fosse necessario ubbidire ad un Vescovo povero, sappia, ch'egli ha divisa la Chiesa, che Gesù Cristo volle esser una. Or costui di qualsisia condizione o Levita, o Sacerdote, o Vescovo, che sia, sarà da noi riguardato per scomunicato egualmente che Andronico. Scongiurò, ed esortò tutt' i* Par-

(1) *Legatos Episcopus Stephanus, patienter satis, & leniter excepit, ut eos nec ad sermonem saltem colloquii communis admitteret; adhuc insuper dilectionis, & charitatis immemor praeciperet Fraternitati universae, ne quis eos in domum reciperet, ut venientibus non solum pax, & communio, sed & tectum, & hospitium negaretur.*

(2) *Si quisquam velut exiguae Urbis Ecclesiam nostram contempserit, & ab eadem Damnatos receperit, quasi Pauperi parere nihil necesse sit, noverit scissam à se Ecclesiam, quam esse unam vult Christus: atque hic sive Levita, sive Sacerdos, sive Episcopus apud nos eodem atque Andronicus loco, censebitur .... Privatos omnes, & Magistratus hortor, ut ne ejusdem cum Andronico tecti participes esse velint.* S. Sines Episcop. 58.

Particolari, ed i Magistrati di non visitarli, nè riceverli in Casa loro niente più che Andronico stesso.

Se chi non ubbidiva agli ordini d'un semplice Vescovo, d'un Prelato, d'una picciola Chiesa veniva una volta trattato da Scismatico, e Scomunicato, lo sarà meno al presente in resistere a' Decreti del Vescovo de' Vescovi, del Capo della Chiesa, del Vicario di Gesù Cristo? Se in que' primi tempi comunicare con chiunque era Scomunicato, o Scismatico, era un incorrere la Scomunica, e rompere l'unità della Chiesa, potrebbonsi al presente non riguardar come tali, que' che comunicano con Persone legate di una Scomunica fulminata dal primo de' Pastori? Si riguarderanno meno che Scismatici quelli, i quali se ne burlano pubblicamente, e la coscienza potrebbe permettere di adularli fino ad ammetterli alla comunione?

Applicazione di quest' esempio pel Caso della separazione de' Cappuc.

Se i Scismatici, ed i Scomunicati della Chiesa Indiana rigettano al presente questa disciplina, si deve aver piuttosto riguardo alle loro opinioni, o a quella de' Fedeli de' primi secoli? Con qual orrore non si riguardava allora un Cristiano, che separavasi dalla S. Sede, o che n'era separato colla Scomunica? Non era dappertutto fuggito come un lebbroso, ed appellato? egli era agli occhj di tutto il Mondo, come oggetto esecrabile. Che reggelle scettro, che fosse il più gran Monarca della Terra, non era in minor orrore.

Lotario volendo ripudiare Teuberga sua legittima Sposa per contrarre Matrimonio con Valdrada guadagnò gli Arcivescovi di Treveri, e di Colonia per fargli dichiarare nullo il suo primo Matrimonio, e riuscì nel suo malvagio disegno; ma ben subito Papa Niccolò scomunicò i due Prelati, fe riprendere al Re la prima Sposa, e volle, che Valdrada andasse a Roma a ricevere l'assoluzione del suo delitto. Adriano II. che succedette a Niccolò, saputo avendo, che Lotario era tornato al suo primo disordine, ordinò a questo Principe di trasferirsi a Roma; ubbidì questi al Vicario di Gesù Cristo, e venne dal Santo Padre, e nel

Fermezza di Nicolò, e d'Adriano Papi a riguardo di Lotar.

tempo

tempo della dimora, che fece alla sua Corte, volle ricevere la Santa Eucaristia per mano del Papa medesimo a fine che si conoscesse, ch' erasi riunito alla sua comunione, e purgato del suo adulterio. Il Sommo Pontefice però avanti di amministrargli il Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo gli disse queste parole alla presenza del Popolo: (1) *Principe, se vero è, che voi vi riconosciate innocente dal delitto dell' adulterio, proibitovi da Niccolò, e che abbiate un fermo proposito di non dar più un tale scandalo alla Chiesa, avvicinatevi con fiducia, e ricevete il Sagramento dell' eterna salute, che contribuirà alla remissione de' vostri peccati .... Ma se la vostra coscienza vi rimprovera, se interiormente esclama, che siete per anche macchiato, pe 'l medesimo malvagio affetto, e che siete disposto a ritornare nello stesso adulterio, guardatevi di ricevere quest' Augusto Sagramento, che quantunque preparato a' Fedeli dalla Provvidenza Divina, come un mezzo de' più efficaci della loro santificazione, diverrebbe per voi materia di una più severa condanna; e di un più rigoroso castigo.*

Rivolgendosi poscia il Papa alle Genti del Real seguito disse a ciascuno in particolare (2): *Voi altri se non avete approvato il delitto d'adulterio nella persona del vostro Signore e Re, e di Valdrada, se non avete comunicato con quelli, che sono stati Scomunicati dalla S. Sede, il Corpo di Gesù Cristo, che vi presento, sia ajuto all'Anima vostra, per farvi giugnere all' eterna gloria.*

I Missionarj Cappuccini, Ministri della S. Sede, Dis-

(1) *Si innoxium te recognoscis a prohibito, atque interdicto tibi a Nicolao adulterii scelere, & hoc fixa mente statutum habes, fiducialiter accede .... Sin autem .... Nequaquam sumere præsumas*. Concil. Gall. apud Firmin. Tom. 3. pag. 377.

(2) *Si Domino, & Regi tuo Lothario favorem non præstitisti, & Valdrada, & aliis ab hac Sede Apostolica excommunicatis non communicasti, Corpus, & Sanguis Christi prosit tibi in vitam æternam*.

Dispensatori degli Augusti Misterj; Predicatori della Fede presso i Gentili non potevano eglino nelle circostanze, nelle quali si ritrovavano, imitare la fermezza di Papa Adriano a riguardo de' Refrattarj a' Decreti della Santa Sede? E questa fermezza non sarebbe ella stata altrettanto più necessaria, non avendo a trattare con delle Teste coronate, delle quali potevasi senza pericolo reprimere la temerità, o l'audacia di trasgredire gli Ordini del Vicario di Gesù Cristo.

I Cappuccini avrebbero potuto imitare la condotta di Papa Adriano.

Che si confronti delitto a delitto, traviamento a traviamento, colpevoli a colpevoli, e conchiuderassi, se li Cappuccini non aveano diritto di dire a' Missionarj, che volevano entrare nella loro comunione? *Se vi riconoscete innocenti della pratica di un culto idolatro, e superstizioso, di un culto proibito dalla S. Sede, se siete sinceramente risoluti di non più osservarli nelle nostre Missioni, potete allora con fiducia venire a comunicare con noi nello Spirituale*. (1) Non sarebbero eglino stati lodevoli, dicendo avanti di amministrare il Corpo di Gesù Cristo a' Cristiani, che aderivano a' Refrattarj: *Se non proteggete i Pastori, ed i Missionarj, che vi permettono d'osservare un culto proibito, e se non avete comunicazione con questi Scomunicati dalla S. Sede, che questo Augusto Sagramento vi guidi alla vita eterna*. (2)

Si dirà, che Papa Adriano non usò questa fermezza, se non a motivo, che il delitto di Lotario era pubblico? Ma era egli forse più pubblico, che l'esistenza de' Partigiani de' Riti? Può essere, che aggiungano, ch'era di mestieri far cessare un di-

(1) *Si innoxios vos recognoscitis a prohibito, atque interdicto vobis a Sancta Sede idololatriæ, & superstitionis cultu; & hoc fixa mente statutum habetis, fiducialiter accedite, sin autem .... Nequaquam.*

(2) *Si Patribus, & Missionariis vestris in objecto cultus prohibiti, & interdicti, favorem non præstitisti, & ab Apostolica Sede excommunicatis non communicasti, Corpus, & Sanguis Christi prosit tibi in vitam æternam.*

disordine, il qual essendo commesso da un Re cagionava un grande scandalo al suo Popolo; ma un disordine, qual'è quello di fare osservare pubblicamente un culto, che la S. Sede ha scomunicato come idolatro, e superstizioso, non dovea sembrare più pericoloso in Missionarj destinati a predicare la Fede a' Gentili? Perchè finalmente il peccato di Lotario non avrebbe potuto giammai persuadere al Mondo Cristiano, che fosse permesso di passare alle seconde Nozze, essendo anche viva la prima Sposa; ma la pratica de' Riti condannati in Uomini Appostolici persuade naturalmente a' nuovi Cristiani, che acquistano, che non v'è male per loro di seguir la pratica stessa. Che se ci si volesse per anche opporre, che simili casi non autorizzano in verun modo la separazione de' Cappuccini, essendo in questi ultimi secoli mutato il rigore di questa disciplina, si è di già fatta vedere la falsità di questa obbiezione, dimostrando, ch'è proibito dal jus naturale, e divino di comunicare *in Divinis* cogli Scomunicati notorj. Aggiungo, che i Partigiani de' Riti si ritrovavano nel caso dello Scisma, nuovo motivo, che obbligava i Cappuccini alla separazione *in Divinis*.

Il peccato di Lotario non era tanto pericoloso nelle sue conseguenze, quanto la condotta de' Partig. de' Riti.

Quest'obbligazione tanto meglio sarà conoscersi, se si formi una giusta idea del profondo rispetto, e dell'obbedienza perfetta dell' Ordine Francescano al Vicario di Gesù Cristo. Per questo basta leggere la Regola di questo Santo Patriarca, egli la comincia da questa Professione: *F. Francesco* (1) *promette riverenza, ed ubbidienza al nostro Santo Padre Onorio, ed a tutt' i suoi Successori canonicamente eletti*. Questo S. Fondatore ha voluto, che tutti quelli, che s' impegneranno a seguir la sua Regola, cominciassero da questa Professione: Niun'altra cosa ha con maggior calore co-

Lo Scisma, nel quale erano caduti i Partigiani de' Riti obbligava i Cappucc. alla separazione.

(1) *Frater Franciscus promittit obedientiam, & reverentiam Domino Papæ Honorio, ac Successoribus ejus canonice intrantibus*. Cap. 1. della sua Regola.

comandato a' suoi Figli quanto la sommissione, e la riverenza verso la S. Sede. Quella è la più preziosa eredità, che ha loro lasciata. Ciò costituiva sempre il più distinto carattere de' Religiosi di S. Francesco. Questo Patriarca ben sapeva la generale ubbidienza da ogni Cristiano al Vicario di Gesù Cristo dovuta, ma volle prescriverne loro un particolarissimo debito. I suoi Discepoli ripieni di rispetto, e di divozione per tutto ciò ch' emana, in materia di Religione, dall' autorità del Capo della Chiesa, hanno dolore di vedere Sacerdoti, e Missionarj Evangelici, che non sono inviati, che dal Vicario di Gesù Cristo. Membri di una Compagnia, che s' impegna con voto solenne a sottomettersi in tutto, e per tutto alla Santa Sede, hanno eglino, dico, dolore in vederli audacemente opporsi a' suoi Decreti, burlarsi delle Scomuniche le più fulminanti, osservate a vista del Fedele, e del Gentile cerimonie piene di superstizione, empie, ed idolatre. Deve dunque sembrare strano, che tali Religiosi abbiano avute le viscere indurate alla vista di tante abbominazioni, che si siano creduti obbligati di rompere ogni comunicazione *in Divinis*, per non aver parte alcuna alla ribellione de' Missionarj della Compagnia.

Che possono opporre a questa saggia condotta de' Cappuccini i Trasgressori del Decreto? Cercheranno di palliare la loro rivoluzione col vano pretesto, che il Decreto non era, che opera di un semplice Legato, e non opera della Santa Sede. Può loro con tal linguaggio riuscire d' ingannare i suoi Neofiti, ma non sperino darlo ad intendere a' nostri Padri; si credono eglino sì poco illuminati, che non sappiano l' autorità di un Legato esser la stessa, che quella della S. Sede, e che si deve tanto all' uno, come all' altra la stessa riverenza, e sommissione?

L' obbedienza dovuta alla S. Sede è la stessa, che si deve a' suoi Legati.

Il rigettare i Decreti di un Legato del Papa è lo stesso, che disprezzare i suoi Oracoli, perchè la volontà de' Sommi Pontefici fu sempre, che non si facesse differenza veruna tra la loro autorità, e quel-

Disubbidire a' Legati della S. Sede è un disubbidire a S. Pietro.

e quella concedevano a' Legati. Ecco come parla un S. Papa in ordine ad un Legato, che inviò nella Gallia Narbonese: (1) *Noi vi ordiniamo di rispettare la di lui persona, come se fosse quella di S. Piero stesso*. Le parole di un altro Papa non sono meno espressive: *ricusar d'ubbidir*, scriveva egli a' Vescovi di un Regno, ove avea inviati due Legati, *ricusar* (2) *d'ubbidire a' Decreti di un Legato della Santa Sede, è un tirarsi addosso gli Anatemi dell'Onnipossente Signore, e de' Santi Appostoli Piero, e Paulo, ed esser indegno di partecipare alla comunione della Santa Sede Appostolica*.

Segue a trattarsi dell'autorità de' Legati Appostolici.

L'Autorità de' Legati della Santa Sede è sì ampia, che non solamente può formar Decreti in materie di fede, costumi, e disciplina, nel distretto di sua Legazione; ma deporre ancora i Vescovi intrusi, o rei di qualche notabile eccesso. Il di lui voto in un Concilio Nazionale, è di sì gran peso, che basta per bilanciare quello de' Padri, che lo compongono: talchè quantunque fossero unanimi i loro voti, se quello del Legato è contrario, tutta la decisione è sospesa. (3) Le lettere di S. Leone Magno sono una prova di questa dottrina. Il Vescovo di Smirne n'era così persuaso, che quando comparvero i Legati della S. Sede all'ottavo Concilio Generale esclamò in presenza de' Padri adunati: *Riceviamo i SS. Vicarj*

(1) *Quem sicut nostram, imo B. Petri præsentiam vos suscipere Apostolicam Auctoritatem jubemus*. Greg. 7. Epist. 5. Append. 2. apud Labb. Tom. 1.

(2) *Nam cujuscumque sit gradus, ordinis, sublimitatis, sive professionis, qui cùm præsentibus Legatis nostris convenire in loco ab eis designato, eisque satisfacere humiliter, detractaris e sciat auctoritate Dei Omnipotentis, Sanctorumque Apostolorum Petri, & Pauli, veniam sibi denegari, nec communionis nostræ, ut verbis Sanctissimi Prædecessoris nostri utamur, futurum esse consortem, quisquis voluerit esse disciplinæ*. Joan. 8. Epist. 3. apud Sirmund. Tom. 3.

(3) *Epist. 84. Cap. 11.*

rj dell' antica Chiesa di Roma come Profeti mandati dal Cielo. (1)

Su tali principj non aveano i Cappuccini un giusto motivo di considerare i trasgressori del Decreto di Monsignor di Tournon come ribelli all' autorità della S. Sede, e diportarsi con essi, come hanno fatto; negando loro la comunione *in Divinis?* I Cappuccini si vedeano altrettanto più animati a tenere questa condotta, quanto che erano persuasi, che Monsignor di Tournon lungi d'avere passati i limiti di sua facoltà, non s'era attenuto, che agli Ordini della S. Sede; che lungi dall'essersene separato introducendo qualche novità contraria alla Dottrina del Vangelo, s' era intieramente applicato a mantenerne l' illibatezza, e che in fine niente tralasciato avea per spiegare ciò, che apparteneva al Divin culto, e la vera tradizione della Romana Chiesa, com' è stata osservata da' Romani Pontefici, che hanno risieduto nell' Appostolica Sede, e secondo le belle instruzioni, che dava a' suoi Legati il S. Papa Agatone. (2)

Monsig. di Tournon godeva di queste prerogative.

Aggiungerà al vero spirito della S. Sede una gran perfezione di merito.

Erano perciò convinti i nostri Missionarj, che il Decreto del Cardinal di Tournon avea la stess' autorità, come se venisse immediatamente dalla S. Sede; che questo degno Legato non l'avea dettato, se non se col medesimo spirito, che parla per la bocca della Chiesa, allorchè pronunzia su qualche punto di Fede. Dovean dunque i Cappuccini riguardar i Refrattarj al Decreto come ribelli all' autorità della S. Sede; dunque venivan autorizzati a romper con esso loro qualunque commercio *in Divinis*; dunque non potean far di meno di non venir a questi estremi.

Autorità del suo Decreto.

Quan-

(1) *Sanctissimos Vicarios senioris Romæ, ut Prophetas suscipimus*. Acta 8. Synodi.

(2) *Eis auctoritatem dedimus, ut nihil profecto præsumant augere, vel minuere, aut mutare, sed traditionem hujus Apostolicæ Sedis, ut a Prædecessoribus Apostolicis Pontificibus instituta est, sinceriter enarrare*. Epist. 8. ad Synod.

Quando poi il Decreto fu confermato in una maniera cotanto autentica, da quell'istante, venne ad esser considerata più per decisione del Capo della Chiesa, che legge d'un semplice Legato, in materia di culto divino: materia senza dubbio la più delicata della Fede.

Il Decreto confermato divien l'opera immediata della S. S.

Ora ricusare d'ubbidire a questa Decisione, calpestrarla, osservando pubblicamente Riti Pagani, sotto pena di Scomunica di già da essa proscritti; non era ciò un prender palesemente l'armi contro l'autorità del Capo della Chiesa, uscir dal centro dell'unità, spezzar l'unico legame, che tien unito ogni vero Cattolico al mistico Corpo di Gesù Cristo, alla società de' Fedeli? E conseguentemente non meritavano d'esser riguardati, e trattati da tutti quelli, che rappresentavano l'autorità della S. Sede quai membri, che da per se stessi si ritraevano dalla comunion del Pastore di tutt'i Fedeli, e che cagionavano sì manifesto scisma nella Chiesa dell' Indie?

La trasgressione del Decreto rende Scismat.

Si facciano pur dunque quanti schiamazzi si vogliano contro i nostri Padri, ch'essi potranno sempre rispondere di aver discorso, ed operato coerentemente a questi principj, rispettivamente a' Missionarj Refrattarj. S'armi pure contro di essi la satira! Che si vada studiando di metterli in considerazione di cervelli torbidi, di Uomini privi di buon lume, senza discernimento, e portati da spirito di furore, e di contradizione contro tant' illustri membri della Compagnia di Gesù: Tutti codesti tratti non potranno giammai far conoscere altro dalla parte de' nostri Padri, che il loro inviolabile rispetto, e la loro sommissione sincera alla divina autorità del Capo della Chiesa.

XI. Le Massime della Chiesa Gallicana non sono violate dalla condotta de' Cappuc. come pretendono i Partigiani de' Riti.

Si vorrà forse seguir a rimproverare i nostri Missionarj, dicendo, che un tal rispetto, ed una somigliante condotta, impegnare non doveali a far passi, che vengono condannati dalle Massime della Chiesa Gallicana? Egli è vero, se vuol credersi a' Refrattarj, che i nostri Padri hanno violate codeste Massime, negando loro la comunicazione *in Divinis*. Ma sebbene abbiamo fatto vedere

dere, quanto sia ridicolo questo rimprovero in Missionarj, che si vantano di ciecamente ubbidire al Vicario di Gesù Cristo, ed esserne il più forte appoggio; noi c'impegniamo di chiuder per sempre la bocca a questi Refrattarj, apportando loro ulteriori pruove, che gli faccian conoscere in un evidente maniera, che vanno a farsi forti in un posto, dove ritroveranno la sentenza scritta contro se stessi.

Da quali sorgenti, voglion essi, ritraggano i nostri Missionarj la Dottrina della Chiesa Gallicana? Se ciò deve farsi dagli scritti de' più celebri Teologhi, de' più Santi Dottori; se da'Decreti, e dalle Decisioni de' Vescovi, e di tutto il Clero adunato di questa illustre Chiesa; I Refrattarj al Decreto, non averanno per questa parte cos'alcuna, che servir loro possa a condannare la condotta de' nostri Padri nella loro separazione, che anzi vedrassi all'opposto, che tutto tende ad autorizzarli.

Dottrina del Card. de Perron sopra l'unità della comun.

Il Cardinal de Perron, che senza contrasto era uno de' più dotti Controversisti, che abbia prodotti la Francia, conosceva senza dubbio la Dottrina della Chiesa Gallicana. Sentiamo questo grand'Uomo, e vediamo, se favorisce li Refrattarj ne' rimproveri, che ci fanno. Ecco com' egli parla nella replica al Re della Gran Brettagna per stabilire l'unità della comunione " Iddio (a), „ è uno, e principio d'ogni unità, egli ci ha „ obbligati ad abbracciar i mezzi, e le condizio- „ ni della nostra salute nell'unità, secondo que- „ ste parole di S. Giovanni. (b) Mi restano tut- „ tavia altre Pecorelle, che non sono di quest' „ Ovile, le quali debbo condurre, ed ascolteran- „ no la mia voce, e vi sarà un sol Pastore, ed „ un sol Gregge. (c) Non solamente prego per „ essi; ma per tutti, que' che per la parola crede- „ ran-

Replica del Card. de Perron al Re della GranBrettagna.

(a) *Replic. Pref. pag.* 1.
(b) *Jo.* 10. *vers.* 16.
(c) *Jo.* 17, *e* 20.

„ ranno in me, acciocchè tutti sieno una stessa „ cosa in uno, come voi siete in me, ed io in „ voi; così pure sieno essi uno in noi; acciocchè „ il Mondo creda, che voi mi avete mandato. „ Fa da ciò vedere Gesù Cristo, ch' egli stesso ha „ stabilita l'unità della sua Chiesa, e che per es- „ ser del suo Gregge, fa di mestieri essere non so- „ lamente nell' unità della Fede; ma altresì nell' „ unità della comunione. " Ora il ricevere alla sua comunione gli Eretici, o Scismatici; non è ciò un rompere codest' unità, e squarciare la Veste del Salvatore? Perchè, siccome insegna questo celebre Cardinale " (*a*) *Niuno può entrare in al-* „ *cuna eretica Società, senz' obbligarsi alla Dottri-* „ *na, di cui ella fa professione*. (*b*) Perchè come à „ nulla serve ad un Uomo per conservar la vita sua, „ che abbia sane tutte l' altre parti del corpo, s' „ egli è ferito mortalmente in qualche altro mem- „ bro necessario alla vita; *Così niente giova aver* „ *tutta la fede, trasportare i Monti, dar il suo* „ *corpo alle fiamme per difesa di questa Fede, se* „ *resta piagata la carità dalla ferita dello Scisma;* „ *che si fa per la pubblica comunicazione coll' Ere-* *tico, o Scismatico notorio*.

„ Che serve ad un' Uomo, *dice S. Agostino*, „ (citato dal nostro dotto Autore) la Fede sa- „ na, quando la salute della carità è intaccata „ dalla piaga dello Scisma, che strascina tutte l' „ altre parti alla morte. Avevamo tutti gli uni, „ e gli altri un Battesimo: ed in ciò erano d'ac- „ cordo meco. Leggevamo gli uni, e gli altri gli „ Evangelj: ed in ciò erano meco. Celebravamo „ le Feste de' Martiri, ed in ciò erano meco d' „ accordo. Festeggiavamo la Solennità della Pas- „ qua, ed in ciò eravamo d' accordo: ma non „ però in tutte le cose erano meco d' accordo; „ nello Scisma non erano uniti meco; nell' Ere- „ sia non erano meco; in molte cose non eran „ me-

(a) *Cap*. 9. *pag*. 42.
(b) *Cap*. 10. *pag*. 52.

„ meco; ed in queste poche cose, nelle quali di-
„ scordavano da me, non serve loro niente l'es-
„ sere meco in molte cose.

„ Non basta, *continua il Cardinale* (a), per co-
„ stituire una Chiesa, che le persone, che deb-
„ bano comporla, sieno tra di esse unite nel-
„ le cose necessarie alla salute, se non sono disu-
„ nite dalla comunione esteriore di tutte le altre
„ Società, che tengono principj ripugnanti alla
„ salute. Perchè non basta d'esser unito a qual-
„ che Congregazione, che crede un punto ripu-
„ gnante alla salute (benchè per altro pensi be-
„ ne d'ogni altro articolo) per esser escluso dal-
„ la partecipazione della Chiesa; massimamente,
„ *che chiunque comunica in materia di Religione*
„ *con qualche adunanza, dee dar buon conto di*
„ *tutti gli Articoli, sotto l'obbligazione de' quali el-*
„ *la riceve gli Uomini alla sua comunione*; D'on-
„ de ne segue, che una moltitudine di Uomini di
„ diverse comunioni esteriori... non possono costi-
„ tuire una Chiesa comune; perchè sebbene sieno
„ uniti di credenza nella maggior parte delle co-
„ se necessarie alla salute, vi sono non per tan-
„ to molte altre cose ripugnanti alla salute, nel-
„ le quali gli uni d'essi sono uniti col vincolo
„ della loro comunione esterna col corpo della Set-
„ ta: la qual unione esterna, quando anche non
„ vi fosse l'interna, basta per privarli della parti-
„ cipazione della Chiesa.... L'unità della fede
„ anche esternamente professata non basta per es-
„ sere della Chiesa, se l'unità della comunione
„ visibile, e sagramentale col corpo originale, e
„ la Società de' veri Pastori non vi và unita. Voi
„ siete con noi, *dicea S. Agostino a Donatisti*, nel
„ Battesimo, nel Simbolo, e negli altri Sagra-
„ menti del Signore; ma nello spirito d'unità, nel
„ vincolo della pace, e finalmente nella Chiesa
„ Cattolica, voi non lo siete altrimenti. Passa
„ que-

Comunicare in materia di Religione con una Società, è un rendersi colpevole delle dottrine, ch'ella professa.

(a) Pag. 53.

„ questa differenza tra lo Scisma, e l'Eresia, *di-*
„ *ce S. Girolamo*, che l'Eresia tiene una Dottri-
„ na falsa, e lo Scisma per la dissensione Episco-
„ pale separa ugualmente gli Uomini dalla Chiesa.

Sentimenti del Cardinal de Perron sopra la separazione *in Divinis*.

Da questa Dottrina stabilita dal Cardinal de Perron si può facilmente conchiudere, che non poteano i nostri Padri unirsi a comunicare co' Refrattarj al Decreto della S. Sede in materia di Religione; posciachè per questa unione, rotto avrebbero l' unità della comunione. *Perchè niuno può entrare in alcuna radunanza Eretica, o Scismatica, senz' obbligarsi alla dottrina, di cui ella fa professione...... perchè nulla serve, aver sana la Fede, se la Carità è piagata dalla ferita dello Sisma, che conduce alla morte*. Questo era dunque in qualche maniera fare una professione esteriore della loro dottrina, participare della loro disubbidienza al Decreto, o almeno parer d'approvarla. I nostri Missionarj adunque per iscansar un tanto scandalo, hanno fatto benissimo a costantemente negare d'ammettere alla loro comunione i Rebelli all' autorità del Vicario di Gesù Cristo, ed hanno in ciò adempiuto un dovere indispensabile; perchè, dice il prelodato Cardinale, *niuno può comunicare a un tempo stesso, colla Chiesa, e co' Scismatici*.

Distinzione del medesimo, che giustifica la separazione de' Cappuccini.

Lo Scrittore medesimo dà in altro luogo una distinzione, che perfettamente giustifica il Rifiuto fatto da' nostri Padri di comunicare co' Refrattarj. *Allorchè*, (dice) *la corruzion non è che ne' costumi, e nella pratica della disciplina si possono tollerare. Quelli son solamente colpevoli, che commettono le colpe, e non quelli, che tollerano*, come parla S. Agostino, *per lo bene dell' unità, ciò, che odiano pe 'l bene della giustizia; quando ritrovasi la corruzione nella Dottrina, e ch' essa attacca i Sagramenti, o le Cerimonie universali della Chiesa, niuno può restare nella comunione di codesta senza participare della stessa contagione*.

I Refrattarj peccavano con-

Ora i Missionarj Gesuiti opponendosi al Decreto, e pubblicamente trasgredendolo non davano a' nostri Padri convincenti pruove d'una corruzio-

zione non solamente di Dottrina, ma riguardo ancora a' Sagramenti, e alle Cerimonie universali della Chiesa? Mercechè credere di non essere obbligati di ubbidire a un Decreto confermato dalla S. Sede, che regola il culto della Religione, o operare, come se non vi fosse obbligazione veruna: Ammettere, e difendere ostinatamente cerimonie vietate come superstiziose, e pagane, non è un peccare contro la sana Dottrina, un oscurare la santità de' nostri Sagramenti, la purità delle cerimonie della Chiesa? Dunque i nostri Padri non poteano unirsi con loro di comunione senza partecipare dello stesso contagio.

tro la dottrina, e la santità de' Sagramenti, e delle Cerimonie della Chiesa.

Di qui si conosce a tutta evidenza, che rinfacciando a' Missionarj Cappuccini li Refrattarj, d'aver eglino intorbidata la pace colla loro separazione, un tal rimprovero precisamente non cade se non sul giusto zelo, da cui eran animati questi ultimi per scansar una colpa, che offende l'unità della comunione. La pace intorbidata a tal costo, tant'è lungi, che sia una sventura, da cui la Chiesa sia afflitta, che dee all'opposto ravvisarsi come un espediente per sostener la sua gloria. *Perchè quello, che han fatto i SS. Padri* (dice il prelodato Cardinale) *per impedir la rottura della pace, e della vicendevole comunione non consistea, che in tollerare qualche usanza particolare del Paese, in mitigar alcuna cosa della severità della disciplina, in sopportare i costumi, e la conversazione di qualche vizioso, senza metter mano al ferro della Scomunica per timore di non divider la Chiesa volendola purgar da' malvagi. Così quando i Vescovi Ariani, o Donatisti ritornavano alla Chiesa, questa Chiesa in grazia de' Popoli, che gli seguitano, gli riceveva come in forma di riabilitazione generale con facoltà d'esercitar le funzioni Vescovili; e si può perciò dire con S. Agostino; (a) ch' Ella ricevea una piaga nella disciplina, affin di rincorporare a se stessa i Popoli Eretici, che si converti-va.*

In che sia si mitigata la Chiesa per il bene della pace, e della riunione.

(a) *Aug. Epist.* 50.

vano, e venivano co' loro Vescovi, come gli Alberi, cui per far un innesto, si fa una piaga nella corteccia, perchè ricevano i rami, che innestare si vogliono. Ma l' amor della pace non ha mai portato i SS. Padri fino a rilassarsi, nemmeno per poco sul punto della dottrina in materia di Fede. Hanno piuttosto voluto, dice S. Basilio, soffrir mille morti, che alterarne una sillaba sola. Per una, o due parole contrarie alla Fede, dice S. Epifanio citato da S. Girolamo, molti sono stati gli Eretici rigettati dalla Chiesa. Per le cose contrarie alla Fede, dice S. Agostino, *la Chiesa nè le approva, nè le tace, nè le fa. Fuor della Chiesa Cattolica non avvi vera comunione, nè veri Altari, ma solamente Altari profani, e scismatici, come que' di Geroboamo, e degli Eccelsi ne' tempi della Legge.*

I Cappuccini han imitati i Santi Padri.

Se i più squisiti tormenti non sono giammai stati capaci d' indurre i Santi Padri a rilassarsi in un sol punto in materia di Fede, per quanto desiderassero di mantener la pace fra i popoli; se per due o tre parole contrarie alla Fede sono state scacciate dalla Chiesa intere Nazioni; convinti i nostri Missionarj, che non ostante il Decreto della S. Sede, i PP. della Compagnia osservavano nelle loro Missioni cerimonie condannate come Idolatre, e superstiziose, non poteano ammetterli alla comunione, nè ad offrir seco Sagrifizj, sotto pretesto di non turbar la pace; avrebbero dovuto piuttosto soffrir mille morti, che commetter somigliante delitto.

XII. Sentimento del Cardinal di Richelieu circa la separazione *in Divinis*.

„ Unire una Chiesa impura con una pura *dice* „ *il Cardinal di Richelieu*, (a) egli è un introdur„ re una straniera nel Talamo della Sposa, e per „ un infame accordo accompagnar una Concubi„ na al Trono della Reina legittima.... Alcuni „ Cattolici, avendo in altri tempi avuto costu„ me di far orazione, e di convenir in adunan„ za

(a) *Nel suo Trattato per convertire coloro, che sono separati dalla Chiesa pag.* 23.

„ za cogli Eretici pe 'l comodo, che questi avea-
„ no ne' loro Templi, di cui era priva la Chiesa
„ Cattolica ne' luoghi, dove ritrovavansi, sono
„ ripresi con tant' asprezza da S. Illario, che du-
„ bitar non si può, che il Santo non credesse,
„ che somigliante comunicazione non fosse con-
„ traria alla salute. (1) Fuor di proposito voi
„ mettete in campo il nome di pace, che voi ri-
„ verite la Chiesa di Dio, ne' tetti, negli edifizj,
„ e nelle muraglie; per me amo piuttosto le pri-
„ gioni, e le caverne, che di comunicar cogli E-
„ retici. Il nome di pace è veramente specioso,
„ e l' idea dell' unità è bella; ma chi dubita,
„ che l' unità sola della Chiesa, e de' Vangeli non
„ sia l' unica pace, che viene da Gesù Cristo?
„ Ritiratevi dunque dalla comunione d' Aussenzio,
„ ch' è l' Angiolo di Satana.

La Chiesa non può sussistere con una pura dottrina.

Una ragione, che fa ben comprendere la neces-
sità di questa separazione, si è, che Gesù Cristo,
dice il Cardinale, (a) Avendo stabilito la sua
Chiesa nella professione d' una Dottrina tutta pu-
„ ra, e da qualunque errore purgata, non si può
„ giustamente dire senz' offendere il buon discor-
„ so, e la ragione, ch' ella si ritrovi nella pro-
„ fessione, cioè nella comunione d' una Dottrina
„ tutta pura, ed impura nel tempo stesso. Per-
„ chè, siccome il precetto positivo, o affermati-
„ vo, che obbliga al culto del vero Dio ne por-
„ ta necessariamente un altro negativo, che es-
„ clude il culto de' falsi Numi; così l' obbligo di
„ essere, e di vivere nella vera Chiesa, compren-
„ de quello di non essere, e di non vivere in una
„ falsa Chiesa, e conseguentemente di non comu-
„ nicare con quelli, che la professano: Precetto
„ negativo, che obbliga sempre, e per sem-
„ pre.

Do-

(1) *Male vos parietum amor capit, male Ecclesiam Dei in tectis, ædificiisque veneramini, male pacis nomen ingerjtis: Montes mihi, & Silvæ, & Lacus, & Carceres, & Voragines sunt tutiores.* Contra Arian. & Auxen.

(a) Pag. 15. e 26.

Dopo tuttocciò i Cappuccini dell'Indie, che non aveano mai osservato se non se un culto puro, ed approvato, poteano essi senza violar questo Precetto, aprir le loro Chiese a'Missionarj della Compagnia, che in faccia al Pubblico continuavano nella pratica d'un culto impuro, e dannato? *Egli è impossibile, che ritrovisi in un tempo la Chiesa di Gesù Cristo nella comunione d'una Dottrina pura, ed impura.*

La Chiesa è la più intolerante di tutte le altre Società.

Il voler ammettere un sì mostruoso miscuglio, è un far forza al buon senno, e distruggere la Religione nella purità del suo culto; egli è un oltraggiare il Signore nella Santità della sua Chiesa. Che se pur qualche volta si è veduta questa tenera Madre soffrir nel suo seno molti de' suoi Figliuoli, che insegnavano, e sostenevano qualch' errore; o non erano notorj, nè ostinati, ovvero i loro errori non erano per anche condannati; ma la Chiesa non ha giammai tollerati Eretici, o Scismatici testardi, o notorj: *essendo*, al dir di M. Bossuet, *la più intollerante di tutte le Assemblee.*

XIII. M. Bossuet insegna, che comunicare con una Società che abbraccia una dottrina impura, è un imbrattarsi con essa.

Questo dottissimo Prelato nella sua Storia della variazione, si spiega in una maniera ben chiara, e soda in proposito di quanto andiamo dicendo „ Che vuol dire essere in comunione con una Chiesa? Dimandava egli per confondere il Ministro „ Claudio, il quale pretendea, che nella Chiesa Romana, prima della riforma vi fossero veri fedeli della sua Setta, che vi erano stati senza comunicare nè co' dogmi, nè co' principj corrotti, „ che già vi erano; Che vuol dire essere in comunione con una Chiesa? Non è già l'abitare „ nello stesso Paese, dove codesta Chiesa è conosciuta, o come i Protestanti erano tra noi, o „ come i Cattolici fanno in Inghilterra, ed in „ Olanda; nemmeno vuol dire entrar ne' Tempj, „ ascoltare le prediche, e ritrovarsi alle adunanze senza alcun segno d'approvazione, e quasi „ col medesimo sentimento, con cui un Viandante curioso, senza dire *Amen* nelle loro Orazioni, e sopratutto senza mai comunicare con essi.... Dunque in fine il comunicar con una

„ Chie

„ Chiesa, si è il frequentar per lo meno le adu-
„ nanze co'segni esteriori di consenso, e approva-
„ zione, come fanno gli altri di quella tal Chie-
„ sa. Dar questi contrasegni ad una Chiesa, di cui
„ la professione di Fede è peccaminosa; egli è un
„ dar il suo assenso al peccato, ed il ricusarlo
„ egli è un non voler essere più in questa ester-
„ na comunicazione, dove ciò non ostante voi
„ volete, ch'ei sia. Che se dite, che si daranno
„ segni d'approvazione, che solamente cadranno
„ sulle verità, che si saranno predicate in questa
„ Chiesa, e sul bene, che vi sarà fatto; potreb-
„ besi per questa stessa ragione esser in comunio-
„ ne co' Sociniani, co' Deisti, se potessero far So-
„ cietà, co' Maomettani, e co' Giudei, in ascol-
„ tando quanto ognuno di costoro dirà di vero,
„ non ne dicendo parola sul restante, e vivendo
„ da buon Sociniano, e da buon Deista.

I Cappuccini dunque non potevano comunicare co' Partigiani de' Riti senza rendersi complici de' loro errori.

Se avessero letto i Refrattarj, i quali Noi combattiamo, questo bel passo di M. Bossuet; o se ne fossero per lo meno ricordati, avrebbero veduto, che la condotta de' nostri Padri nel ricusar di comunicare seco loro non meritava poi le doglianze, che fanno. Perchè, che vuol dire l'esser in comunione co' Missionarj Ribelli alla S. Sede? Non vuole già dire il dimorare nel Paese (cioè nella Missione, dove sono eglino i Padroni) *come sono i Cattolici in Inghilterra, ed in Olanda*; o i nostri Missionarj a Madrast cogl'Inglesi; nemmeno vuol dire l'entrare nelle loro Chiese, oppure nelle Pagode de' Gentili, come fanno sovente i Francesi a Pondichery: non vuol dire, vedere le cerimonie, che vi osservano per sola curiosità, senza verun segno d'approvazione, e quasi con lo stesso sentimento d'un curioso Viandante, *senza dire nelle orazioni, che fanno quest'Idolatri* Amen: nò il far questo non è un esser con essi uniti di comunione; ma secondo il dotto Prelato, *consiste nel frequentare le Assemblee co' segni interiori di assenso, e approvazione, che vi danno gli altri*; lo che sarebbe accaduto, se i nostri Padri si fossero arresi all'istanze de' Refrattarj, che ricercavano

di

di dire la Messa nella nostra Chiesa, e di pubblicamente esercitare con noi le funzioni Ecclesiastiche; o se per una vile condiscendenza, o per un pretesto di falsa pace fossero i nostri Padri andati alla Chiesa de' Missionarj Gesuiti, per far con essi le funzioni, come ne venivano pregati.

Non poteà comunicarsi co' Gesuiti nello Spirituale senza approvare le loro condannate pratiche.

Tutti avrebbero in caso di questa comunione esteriore conchiuso, che i nostri Missionarj acconsentivano, ed approvavano le trasgressioni de' Refrattarj al Decreto già scomunicati per la disubbidienza, e per lo Scisma, che fomentavano fra' Cristiani dell'Indie. Infatti erano questi li motivi, che impegnavano i Missionarj della Compagnia a far tutto il possibile, acciocchè i nostri Padri venissero a celebrare nella loro Chiesa. Ognuno ben vede, che quest' inviti non si faceano certamente per onorar i Cappuccini, la cui fama veniva nel tempo stesso da lor denigrata, per fargli uscire da Pondichery; bisognava dunque, che i nostri Padri negassero di dare questo segno d'assenso, e di approvazione.

La direzione d'intenzione non potea giustificare la comunione *in Divinis* de' Cappuccini co' Gesuiti.

Che se i P. P. della Compagnia di Gesù vogliono dirci, comunicando noi con esso loro, i nostri Missionarj potevano far cadere la loro approvazione, ed il loro assenso sopra le cerimonie ricevute da tutta la Chiesa, e prescinder da quelle condannate dal Decreto sopra il Santo Sagrifizio, e l'Uffizio Divino, che sono azioni sante, e lodevoli, e non sopra i Riti vietati, come idolatri, e superstiziosi; risponderemo in tal caso con Monsig. Vescovo di Maux: *dunque si potrebbe così esser unito di comunione co' Sociniani, co' Deisti, se far potessero Chiesa: co' Maomettani, co' Giudei, cogl' Idolatri, e co' Gentili, ricevendo quello, che ciascun d'essi ha di buono, e dire quello, che dicon anch' essi di vero, senza parlare del rimanente.*

Così i nostri Padri, che sono a Madrast, ove ritrovansi tutte le Sette, non farebbero dunque alcun male, se si unissero a' Brammani nelle Pagode de' Gentili, co' Deruis nelle Moschee de' Mussulmani, co' Ministri ne' Templi degl' Inglesi, co' Preti Greci nelle Chiese degli Armeni Scismatici &c.

&c. purchè indirizzassero le intenzioni in modo, che non participassero se non se a quello, che avvi di buono tra loro. Che follia il pensar così! Può darsi incoveniente maggiore? Non si rende uno da se stesso volontariamente ridicolo nell'avanzar simiglianti paradossi? Ma un abbisso ne chiama un altro: non si arriva a tai eccessi, che per voler salvar altri eccessi, ne' quali si era caduto. Ecco la dottrina di questo Gran Vescovo chiamato da un Papa *Flagello degli Eretici*. La sua dottrina era ella contraria a quella della Chiesa Gallicana? E questo Prelato fu fors'egli solo, che la sostenesse? Non troveremo noi nel Regno di Francia altri valent'Uomini, e dotti Teologi, che han parlato collo stesso linguaggio?

Il Sig. Cardinal di Bissi difende la stessa unità di comunione.

Il Cardinal di Bissi, le di cui Opere hanno riportato universal applauso, tantocchè la Corte si è veduta in obbligo d'impor silenzio con suo Editto fatto in Consiglio a quelli, che cominciavano ad oppugnarla, e condannarla. Questo Principe della Chiesa, che ha scritto con un erudizion uguale al suo zelo, difende niente meno di Monsignor Bossuet l'unità della comunione. Ecco come si spiega nella circostanza della Bolla *Unigenitus*. (a) *Può mai pensarsi, che il Sommo Pontefice, che nella Chiesa tiene la principal autorità in materia di Fede, abbia dopo due anni d'esame condannate in Quesnello delle proposizioni buone, in tutt'i sensi vere, ne' sensi proprj, delle proposizioni, che sarebbero altrettanti articoli di Fede, altrettanti principj inconcussi di morale, e altrettanti punti di disciplina generale ricevuta nella Chiesa: Che abbia, dico, condannato queste proposizioni, o sia per error di fatto attribuendo alle proposizioni de' sensi, ch'esse evidentemente non hanno; e che sia caduto in molte Eresie; che abbia indi mandate le sue decisioni a tutt'i Fedeli del Mondo Cattolico,* per

La sua Istruzione Pastorale lo fa vedere.

(a) *Nella sua Istruzion Pastorale del* 1721. pag. 10. e 11.

per servir di regola di Fede: che siasi servito dell' autorità della sua Sede, e delle più spaventevoli minaccie per far ricevere la Costituzione; e che dalle minaccie abbia cominciato a passar agli effetti, col separar dalla comunione della sua Carità tutti quelli, che han negato di sottoscriversi. Finalmente, che la Chiesa Romana, la quale, subito pubblicata la Bolla, vi ha tosto aderito, sia dà quel tempo stata fin quì manifestamente nell'errore, senza mancar d' esser il centro della nostra comunione; la Cattedra dell' unità, la Madre, e la Maestra di tutte le Chiese? Ma se il Papa dopo sei Anni fosse perseverato in una sì scandalosa ostinazione, la Chiesa di Roma, in particolare, che ha aderito alla Bolla, secondo la sua lettera de' 16. Novembre 1716. scritta al Cardinal de Noailles, sarebbe da un tal tempo stata in continuo manifesto errore; quella Chiesa, cui gli Autori Francesi, anche men favorevoli alla S. Sede, attribuiscono l'indefettibilità, come prerogativa sua propria: Questa Chiesa, sul supposto, che fosse caduta, non sarebbe dunque il centro della nostra comunione, la Cattedra dell'unità, la Madre, e la Maestra di tutte l'altre Chiese: titolo augusto, di cui tutt' i Concilj Generali, e specialmente l'ultimo l'han sempre onorata, e che fin dalla puerizia avete imparato a così chiamarla nel Catechismo di Meaux fatto da Monsignor Bossuet?

Sentimento di M. de Bissi sopra l'unità della comunione.

Se noi applichiamo tutto questo discorso a' Decreti della S. Sede, che regola il Culto delle nostre Missioni de' Malabari; Che potranno rispondere i Refrattarj? Il Decreto del Cardinal di Tournon è stato confermato dalla Santa Sede, non dopo due, ma anche dopo trent' Anni. La Chiesa di Roma l'ha fatto promulgare; ella vi ha aderito dopo il corso di tanto tempo; ella continua a comandare sotto pena di Scomunica, che tutt' i Cristiani dell'Indie debbano uniformarvisi; Se dunque (come dice questo Cardinale) la Santa Sede ha condannato con questo Decreto un culto come idolatro, e superstizioso, il quale però secondo l'opinione de' Missionarj della Compagnia è un culto legittimo, ed indifferente, non dee dir-

Raziocinio fondato sulla Dottrina di M. de Bissi.

dirsi, che la S. Sede sia manifestamente caduta in errore, in materia la più essenziale della Religione? Dunque cesserebbe per conseguenza d'esser *il Centro della comunione, la Cattedra dell'unità, la Madre, e la Maestra di tutte le Chiese*. Dunque i Fedeli della Chiesa dell'Indie non potrebbero presentemente dire d'esser uniti di Fede colla Chiesa Cattolica, Appostolica, e Romana, quantunque fuori di questa non siavi salute: Dunque non sarebbe più adesso lecito di sottoscrivere al celebre Formolario di Papa Ormisda, segnato da tutt' i Vescovi d'Oriente, rinnovato in appresso in un Concilio Generale, nel quale il Santo Papa dichiarò, che la Religione Cattolica, e la Santa Dottrina si è sempre conservata senza macchia nella S. Sede Appostolica, secondo la promessa di Gesù Cristo, che non può mancare di adempiersi.

Conseguenze assurde in falso supposto de' Partigiani de' Riti.

Se i Refrattarj al Decreto non ardiscono manifestamente di pubblicare sì orribili conseguenze, non danno eglino motivo di credere colla loro trasgressione in faccia agli Uomini, ed agli Angioli, che punto non dubitano di esse. Se per lo contrario credono, che la Fede Cattolica, e la sana Dottrina, siasi sempre conservata nella S. Sede, debbono altresì ammettere, che codesto culto, che di sua autorità vien condannato come idolatro, e superstizioso, effettivamente lo sia tale; altrimente la sua Dottrina non sarebbesi conservata sempre sana, e la S. Sede caduta sarebbe in errore. Convien dunque concedere, che chiunque di loro un tal culto osserva, cade non solamente nell' idolatria, e superstizione, ma che opera contro l'ubbidienza dovuta al Vicario di Gesù Cristo, e che conseguentemente si separa da per se stesso dall' unità della Sede Appostolica, e divien perciò Scismatico. Questo discorso ha una forza invincibile contro gli animi, che restano tuttavia attaccati alla comunione Romana. Così i Partigiani de' Riti non faranno mai meglio conoscere, che non vi sono punto attaccati, che continuando a lagnarsi del rifiuto de' Cappuccini di comunicare con esso loro nello Spirituale.

Conseguenze necessarie, e favorevoli alla separazione de' Cappuccini.

XIV. Sentimento del Cardinal de Mailli sopra l'unità della comunione.

Ma se non si arrendono al discorso di Monsignor di Bissi è da temersi, che non si lascieranno persuadere da quello del Cardinal di Mailli, Arcivescovo di Reims, ed il di lui zelo per la difesa della Fede ammirato non meno a Roma, che in Francia non sarà punto considerato nell'Indie da' Partigiani de' Riti, e poco servirà a far conoscere la dottrina di questi Valentuomini della Francia in ordine alla materia, di cui si tratta. Ecco di qual tenore s'esprime in una Lettera da lui scritta a' Vescovi di Francia, (a) che ricevut'aveano la Bolla *Unigenitus*, e che adunate voleansi per far un accomodamento cogli Appellanti, ed Opponenti: *Credono forse d'essere meno colpevoli, perchè fingono sempre di voler entrare in un accomodamento, e che i Prelati, che hanno tutto 'l riguardo per loro, benchè sommessi alla Bolla, vengono ad esibirsi di rinnovar queste Conferenze? Sudditi rivoltati contro il loro Sovrano, cesseranno per questo d'essere colpevoli, perchè propongono sempre di ritornare all'ubbidienza; ma però non vi rientrano mai? Doveranno essere ascoltati, se in vece di sottomettersi umilmente, ed implorar pace, persistono con tant'audacia nelle loro pretensioni, sostenendo, che la loro ribellione è legittima?*

Questa dottrina di M. Mailli sembra essere la regola della condotta de' Cappuccini.

Parlavano forse diversamente da questo gran Prelato i nostri Missionarj, non operavano forse coerentemente a tali sentimenti? Voi volete, *diceano soventemente a' Refrattarj*; voi volete entrare con noi in accomodamento; voi ci dimandate d'esser ammessi alla nostra comunione; ma finchè non ubbidite alla S. Sede, finchè continuate ad osservare le pratiche da lei condannate sotto pena di Scomunica, non possiamo noi rinnovare la pace, la quale non è stata interotta, che dalla vostra resistenza agli Ordini del Vicario di Gesù Cristo. Sudditi, che si sono posti in rivolta contro i proprj Sovrani, avrebbero un bel promettere di rien-

(a) *Nel 1719, non era per anche Cardinale; ma solamente Arcivescovo di Reims.*

rientràre all' ubbidienza, se si mettessero sempre a difendere, che la loro rivoluzione è stata legittima. Potrebbero mai promettersi d'ottener la grazia dell' amnistia?

Dice nella medesima lettera il nostro Arcivescovo di Reims: *L'errore, per quanto pretenda mascherarsi, non ha però potuto nascondersi a' vostri occhi, nè sfuggir dalla vostra penetrazione. Quello stesso velo, con cui cuoprir voleasi, ve l'ha fatto ravvisare; e piuttosto gli è stato facile d'ingannarvi colle false apparenze di pace. Era questa da voi ardentemente bramata, ed ogni picciol barlume vi facea impressione. Che non avete fatto per istabilir la concordia, e far cessare una sì scandalosa divisione? Ardirò dirlo? Si è mormorato di sì gran pazienza.... Ma se abbiam creduto di poter tutto soffrire per impedirlo scisma, e proccurar di far ravvedere persone, che parean volere a noi venire: resteremo noi in compagnia d'una truppa di Fazionarj, che si fa gloria della sua ribellione? Comunicheremo noi contro la proibizione di Gesù Cristo con Uomini, i quali hanno abbandonata la Chiesa? Non deon costoro da noi più riguardarsi, che come Pagani, e Pubblicani, poichè non ascoltano più la sua voce, e a noi vien vietato qualunque commercio co' Ribelli alla verità, e co' Perturbatori della pace. La Chiesa sta fondata sull' unità, e chiunque ardisce romperla, non è più parte del Gregge Fedele. Non siam noi quelli, che allontanati ci siamo da loro; ma eglino sono quelli, che da lungo tempo ci fanno provare la loro separazione. Eglino sono quelli, che ritirati si sono da noi, malgrado le vane proteste d'unanimità, e di affetto alla S. Sede.*

Siegue la Lettera del Cardinale de'Mailli.

Così pensava, e così la discorrea questo Prelato nel cuor della Francia. E chi ha mai detto, che con tai sentimenti offendesse la Dottrina della Chiesa Gallicana? All' incontro la Corte Romana approvò generalmente la di lui lettera, e fu ben presto dal Papa innalzato alla dignità di Cardinale. Moltissimi Prelati della Francia, e gli Stati vicini non tardarono molto dopo questa Lettera a far Atti di separazione dagli Opponenti.

 Che

Che hanno fatto di più i Cappuccini dell'Indie? I Refrattarj al Decreto non erano, come gli Opponenti, nel caso di una formale disubbidienza alla Santa Sede in materia di Religione? E come dunque vorrà loro rinfacciarsi, che hann'operato contro i principj della dottrina della Chiesa Gallicana? Dove sono gli Autori Francesi d'oggi giorno, che allegar si possano per convincerci? Sarà forse Monsig. Nicola? Ma questo Teologo stimato certamente non meno dagli Appellanti dell'Indie, che da quelli d'Europa; anzi, che favorir i Refrattarj al Decreto, patentemente gli condanna; mercecchè evidentissimamente prova contro il Ministro Jurieu aver i Padri dogmaticamente insegnato: *Che la Chiesa ha un' Adunanza, dove le membra sono unite di comunione, e da cui gli Eretici, e Scismatici sono esclusi: che questa è la dottrina di tutta la Chiesa Orientale, e Occidentale; che in tutt' i secoli, e in ogni tempo è stata questa dottrina riguardata, come una verità fondamentale della Cristiana Religione: che non vi è giammai stato dogma più universalmente riconosciuto: Che non avvi mai avuta cosa più frequentemente inculcata di questa; e niuna è stata men contrastata, e men soggetta a dispute fra le differenti Sette.*

Molti Autori Francesi sieguono la dottrina di M. de Mailli, e in particolare M. Nicola.

Sarà forse Monsig. Dupin Dottor di Sorbona? Ma questi ancora non è più favorevole a' Refrattarj di quello sia Monsignor Nicola. *Quelli, che son Eretici, o Scismatici*, dice questo Dottore, (a) *non assistono alle pubbliche Preci della Chiesa ne' suoi Sagrifizj; non partecipano alle sue obblazioni; e vien proibito a' Cristiani della Chiesa d'intervenire alle loro Adunanze, di far con essi orazione, di participare delle loro obblazioni, e de' loro Sagrifizj, in somma d'avervi verun commercio di Religione. E perchè? E per qual legge? Per quella di* Ge-

Sentimenti di M. Dupin.

(a) *Nel suo Trattato della Scomunica Tom. 1. pag. 25. 34. 42.*

Gesù Cristo, che dice: che chi non ascolta la Chiesa, sia riguardato come Pagano, e Pubblicano; e ciò vuol dire, che non dee più considerarsi come fedele, come membro della Chiesa, che già disprezza, che non devesi più dargli segno d'unione; ma deve anzi fuggirsi, e non aver più seco unione, averlo in orrore, come i Giudei sfuggivano i Pagani, e Pubblicani.... Se accadesse, dice più avanti, che un Vescovo dasse in Eresia, o si separasse dagli altri Vescovi; il suo Popolo non solamente non sarebbe Scismatico, separandosi da lui, ma lo sarebbe, se stasse a lui unito.

Fa duopo confessare, che un Dottore, qual è M. Dupin, (*a*) che tante volte ha variato sentimento in materia di Dottrina, non merita, che molto deferiamo alla di lui autorità, se non se perchè qui si conferma al sentimento universale.

XV. Conferen. di Lusson, e più altri Autori sopra l'unità della comunione.

Ricorreranno forse i Refrattarj alle Conferenze di Lusson, che vanno per le mani d'ogni Persona? Avvertano, che anche da questa sorgente viene la giustificazione del rifiuto fatto da' nostri Padri di riceverli alla comunione. Nel Tomo 18. leggonsi innumerabili passi di Scrittura, (*b*) i quali provano, che Dio ci comanda di separarci da quelli, che insegnano al Popolo una Dottrina contraria alla sua divina parola, e che ci distolgono dal rendergli quel culto, che gli è dovuto. L'Autore di queste Conferenze conclude poscia così: *Non si può credere, quando si procede verso loro con riserva, il guasto, che possono fare nel Gregge di Cristo. La comunione esteriore della Chiesa, in cui si veggono vivere, gli autorizza, e dà loro tutta la facilità di spandere più facilmente il veleno dell'errore. Se si trascura di estinguere una sola favilla, ella è capace*, dice S. Girolamo, *di mettere tutte a fuoco le Selve, le Città, e le Provincie intere. Pur troppo ciò si è veduto nell'infelice persona d'Ario.*

Nel

(*a*) *Il Vescovo di Cantorbery in una sua Lettera a questo Dottore, l'accusa di voler unir la Chiesa Gallicana coll'Anglicana, e di due farne una sola.* Tom. 4. pag. 400.

(*b*) *Pag.* 288. *e segu.*

Nella prima sua comparsa non parve più, che una scintilla nella Città d'Alessandria, mà perchè si trascurò d'estinguerla nel suo nascere, qual vasto incendio non cagionò poscia per tutto il Mondo Cristiano?

I progressi dell'Eresia e dello Scisma nascono sovente dalla poca fermezza, e troppa connivenza, che s'usà verso coloro, che ne sono gli Autori.

E per vero dire non ha fatti così i suoi rapidi progressi lo Scisma, e l'Eresia nell'Oriente, nell'Inghilterra, nell'Olanda, e nell'Alemagna, ed in altri Paesi d'Europa? Se si fosse da principio negato di comunicare cogli Eretici; e Scismatici; non piagnerebbonsi forse in oggi le grandi sventure; che ne son derivate. Così se i Cappuccini avessero mancato di zelo, e coraggio nell'Indie; ricevendo alla loro comunione sotto vani pretesti i Refrattarj, non è forse vero, che tutt'i Cristiani Malabari si sarebbero dati al culto superstizioso, e idolatro, e senza scrupolo seguirebbero a trasgredire i Decreti della S. Sede; che ne ristabiliscono la purità? Almeno per questo pubblico rifiuto i Neofiti da una parte sottoposti alla giurisdizione de' nostri Padri, si mantengono nel vero culto della Religione, e nell'ubbidienza del Vicario di Gesù Cristo; dall'altra parte poi quelli, che non sono a loro carico, e che vanno fuori di strada co' loro Pastori, ritrovano un esempio, che potrà presto, ò tardi richiamarli al proprio dovere.

Sentimento del Tournell sopra l'unità della comunione.

Se gli Avversarj vogliono degnarsi di ascoltare ancora un gran Teologo, i di cui Scritti sono da qualch'anno comparsi alle pubbliche Stampe, dopo di avergli insegnati nella Capitale del Regno di Francia, vedranno quanto coerentemente parli a ciò, che fin quì detto abbiamo. (1) *La Sede Appostolica*, dic'egli, *essendo il centro dell'unità, ed il vincolo della comunione Cattolica, niuna cosa può esser giudicata Cattolica, e Ortodossa, se non a misura, che rende a questo centro per l'unità della medesima Fede, e che sta unita per questo vincolo alla medesima Dottrina.*

Ora

(1) *Cum Romana Sedes, seu Apostolica, centrum sit, ac vinculum unitatis, & communionis Catholicae, nemo Catholicus haberi potest, nisi qui unitate fidei & doctrinae cum ea conjunctus fuerit.*

Ora i Refrattarj potranno mai lusingarsi d'esser uniti pe'l vincolo della stessa dottrina, quando s' alzano orgogliosamente contro una legge del Capo della Chiesa in materia di Religione, che osservano come leciti que' Riti, che il Vicario di Gesù Cristo ha riprovati come superstiziosi, ed idolatri, ed il di cui uso avea già condannato sotto pena di Scomunica? Nò certamente. Non si lagnino adunque della condotta de' Cappuccini; ma confessino piuttosto, che i passi de' nostri Padri sono stati fatti con molta moderazione, a proporzione della rivolta contro la S. Sede Appostolica, rivolta, che tanto scandalo recava alla Chiesa dell'Indie: rivolta incompatibile col titolo di Cattolico; coll' amore d' essere unito al centro, e d' appartener al Gregge di Gesù Cristo. Così formalmente l' insegna un Dottor molto saggio di Sorbona: (1) " Esser, dicea, del Gregge di Gesù " Cristo, e resister a' Decreti del Capo della Chiesa: scuoter il Giogo della dovuta ubbidienza, quando questo Capo riforma qualche abuso; quando particolarmente gli abusi toccano il midollo delle Religioni; è questa una contradizion troppo manifesta. " In questa contradizione evidentemente si ritrovano i Refrattarj a' Decreti circa i Riti Malabarici. Si gloriano per una parte d' esser non solamente del Gregge di Gesù Cristo, ma di affaticarsi con più zelo d' alcun altro Missionario a mantener questo Gregge nella sommission, che dee al suo Vicario in Terra; e dall' altra poi ne rigetta i Decreti, che riformano gli orrendi abusi, di cui è sfregiato il Culto divino. Poteano in tal caso i nostri Padri dispensarsi dal ricorrere alla S. Sede, informarla di simili abusi, e ubbidire alle Decisioni, che potessero indi venire? Fu questa la loro condotta, nella quale

Sentimenti di Michele Mau. clero.

(1) *Esse de Grege Christi, & non subiici directioni, & correctioni Pastoris a Christo Domino super Ovile suum constituti, manifesta contradictio.* Mich. Maucl. *Tract. de Monarch. div. Eccles. & secul. pag.* 2. *Lib.* 3. *cap.* 15.

quale si son uniformati alla dottrina de' Teologi, e de' più Santi Dottori della Chiesa Gallicana.

Sentimenti di San Bernardo sopra la sommissione, che deesi avere alla S. Sede.

San Bernardo è di questo numero, scrivendo Egli a un gran Papa con questi termini" (1). Al „ vostro Tribunale Appostolico devon esser portati tutti gli pericoli, e gli scandali, che nascono nel Regno di Dio; e in particolare quelli, che son concernenti alla Fede, perchè son di parere, che di costì venir debba ogni riparo a' danni, dove non può la Fede patire alcun ecclissi.

A nome di quest' Oracolo potean così parlar i nostri Padri. Se appartiene al Vicario di Gesù Cristo il rimediar a tutt' i scandali, che nascono nel Regno di Dio, se ne vide giammai uno, contro cui il Pastor supremo abbia dovuto maggiormente armarsi di tutta la sua autorità per distruggerlo? Trattavasi di unione la più prodigiosa de' nostri Sagramenti co' Riti sacrileghi dell' Idolatria. Questo scandalo sfregiava la Chiesa Indiana, e facea gemere i veri Fedeli. Il Successor di San Pietro ne vien informato; il di lui cuore s' affligge di codest' abominazione; parla, e tuona per fulminarla; gli si fa resistenza, e in faccia del Cristianesimo, e dell'Idolatria vengono derisi e i di lui oracoli, e i di lui fulmini.

Una ribellion sì manifesta volea men di fermezza da' nostri Padri? Potranno esser biasimati, se si son separati *in Divinis* da coloro, che notoriamente eran colpevoli di tale rivoluzione? Se non l' avessero fatto, non avrebbero anzi operato contro i Decreti di tutto il Clero Gallicano?

XVI. Fu espressamente ordinato a tutt' i Vescovi, e loro

(1) *Oportet ad vestrum referri Apostolatum pericula quæque, & scandala emergentia in Regno Dei, ea præsertim, quæ de fide contingunt; dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides sentire defectum*. Epist. 190.

loro Vicarj Generali, *d'aver premura* (1) *che i Fedeli generalmente*, *Chierici*, *e Laici facessero la stessa Professione della Fede*, *che professa*, *e segue la Romana Chiesa*, *Madre*, *e Maestra*, *e Colonna*, *e sodo appoggio della verità*; *necessaria cosa essendo*, *che tutte le altre Chiese si conformino alla sua dottrina*, *in virtù della preminenza*, *ed autorità*, *che tien sopra tutte*.

XVI. Il Clero di Francia vuole, che si stia a quello, che decide la Chiesa Rom. in materia di Religione.

Lo stesso Clero in un'altra adunanza fa questa solenne protesta del rispetto, che dobbiam portar al Capo della Chiesa. Ecco come si esprime scrivendo a Innocenzo X. *Sappiamo*, (2) *che ove risiede il Capo della Chiesa*, *ivi sussiste l'inespugnabil fortezza della Fede*, *e la Metropoli di tutta la disciplina*.

Finalmente per tacer di mille altri documenti della dottrina della Chiesa Gallicana toccanti il rispetto, e la sommissione dovuta a' Decreti della Santa Sede, ascoltiam, come il Clero di Francia esorta tutt' i Vescovi, e vedremo, se degni sono i nostri Padri di biasimo, oppur di lode nella da loro tenuta condotta. *E' questa una gran testimonianza*, dic' egli, *del rispetto*, *che si porta a Dio*, *quando si rispettano*, *ed onorano quelli*, *che in questo Mondo ha egli costituiti per esser sua Immagine*, *tener le sue veci*, *e in luogo suo visibilmente supplire alle necessità degli Uomini per salute dell'anime loro*: *Cosa*, *che essendo stata conferita principalmente a' Sommi Pontefici*, *che presiedono a tutt' i Vescovi*, *egli è ben dicevole*, *che questi si riconoscano inferiori a lui*, *e che gli portino tal onore*, *e rispetto*,

Ordinazioni del Clero di Francia.

(1) *Operam dabunt Episcopi*, *& eorum Vicarii*, *uti in omnibus Synodis tam Diœcesanis*, *quam Provincialibus*, *omnes*, *& singuli*, *tum Clerici*, *tum Laici amplectantur*, *& aperta professione eam fidem pronuntient*, *quam Sancta Romana Ecclesia*, *Magistra*, *Columna*, *& firmamentum veritatis profitetur & colit*: *ad hæc enim propter suam principalitatem*, *necesse est omnes convenire Ecclesias*. In actis Conc. Cler. Gall. An. 1579. tit. Constit.

(2) *Scimus*, *ubi caput Ecclesiæ*, *ibi totius Fidei arcem*, *totius & disciplinæ Metropolim*. Cler. Gall. 1650.

to; che all' esempio loro, il rimanente degli Uomini faccia la stessa cosa. Si esortano dunque i Vescovi ad onorar la S. Sede Appostolica, e la Romana Chiesa, fondata sull' infallibile promessa di Dio, sul sangue degli Appostoli, e de' Martiri, Madre dell' altre Chiese; e la quale, per parlare con S. Atanasio, è come il sagro Capo, per cui le altre Chiese, che non sono se non se sue Membra, si mantengono, e conservano. Rispettiamo parimente Nostro Signore il Papa, Capo visibile della Chiesa Universale, Vicario di Dio in terra, Vescovo de' Vescovi, e Patriarchi, in una parola; Successor di S. Pietro, da cui l' Appostolato, ed Episcopato hanno avuto principio, e su di cui fondò la Chiesa, quando gli consegnò le chiavi del Cielo, coll' infallibilità della Fede, che si è veduta miracolosamente mantenersi fino al presente; immutabile ne' suoi Successori; la qual cosa ha sempre obbligati li Cattolici a render ad essi tutta l' ubbidienza, e a vivere sommessi a' loro santi Decreti, ed Ordini. Si esortano perciò i Vescovi a far continuare lo stesso, e reprimere per quanto potranno gli spiriti libertini, che voglion chiamar in dubbio, e mettere in contrasto questa sagrosanta autorità confermata da tante leggi divine, e positive; e per dimostrar agli altri la strada; saranno essi li primi a far vedere la loro sommissione.

Gli Oracoli della Chiesa Gallicana non dicono altrimenti, che sia permesso di comunic. *in Divinis* co' Ribelli alla S. S.

Tutti questi Oracoli della Chiesa Gallicana, son forse tali, da far sapere a' nostri Padri, che non poteano separarsi dalla Comunione *in Divinis* da' pubblici Refrattarj a' Decreti della S. Sede, in una materia, che riguarda, quanto di più augusto ha la nostra Fede? Anzi all'opposto, questi Oracoli non fan forse bastevolmente vedere la necessità d'una tal separazione? E come potrà persuadersi, che sia permesso l'unirsi ad Uomini ribelli alla voce del Vicario di Gesù Cristo con Uomini, che ricusano di sottomettersi a' più fulminanti Decreti della Romana Chiesa? e come credere in appresso col Clero di Francia, *che questa Chiesa Romana è la Maestra, la Colonna, e il saldo appoggio della verità? Che la sua Fede è l'unica, ed invariabil regola della Fede dell' altra*

Chie-

Chiese? Che il suo Vescovo è il Capo visibile, e Pastore di tutta la Chiesa? Che dov'ei risiede, ivi è la fortezza della Fede, e la Metropoli di tutta la disciplina? Ch'egli è il successor di Pietro, sopra cui Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa, dandogli le chiavi del Cielo, e l'infallibilità della Fede; Che tutti questi giusti motivi, obbligati avendo i Cattolici a prestar a' Sommi Pontefici ogni sorta d'ubbidienza, e sommissione a' suoi Decreti, non si potrebbero mai troppo reprimere gli spiriti libertini, che dubitar vogliono, e metter in questione questa sagrosanta autorità stabilita dalle Leggi umane, e divine?

Come si possono dunque credere queste verità, siccome io dico, colla Chiesa Gallicana, e nel tempo stesso ricevere alla sua comunione quelli, che ardiscon combattere la verità fin al segno di pubblicamente violare un Decreto autorizzato dal Capo della Chiesa, fin a segno d'alzar la fronte in vista del Cielo, e della Terra contro gli Oracoli i più precisi del Pastor supremo, e surrogare alle Cerimonie sante, che volea onninamente praticar si dovessero con tutt'illibatezza, una farragine di Riti macchiati dall'Idolatria, e dalla superstizione, calpestando fino gli Anatemi, che fulmina, per esterminar sì orrende usanze?

Se i nostri Missionarj avesse ricevuti alla Comunione questi Padri, non avrebbero dato in manifeste contradizioni? Lungi dunque dal credersi degni di biasimo, se han ciò ricusato, sieno piuttosto encomiati per aver operato in conformità della loro Fede. Non potean se non se pensare, che diversamente operando, facean torto alla loro Fede, e tradivan la propria coscienza, entrando in comunione co' Ribelli all'autorità della S. Sede. Dican pur ciò, che lor piace, i Refrattarj. Essi violavano pubblicamente un Decreto confermato più volte da questa suprema autorità nella più autentica solenne forma. Cosa, che impegnò i nostri Missionarj da quel punto a riguardare il

I Cappuc. non poteano ammettere i Gesuiti alla loro com. senza contradire alla Fede.

Espressioni dell'ottavo Concilio Generale: re il Decreto, per usar i termini (a) di un S. Papa, come un *Oracolo rivelato al Successore di Pietro, la di cui Appostolica Sede è sotto una specialissima protezione dell'Altissimo, ed ha sempre seguita la verità, senza dar giammai nel menomo errore; di cui tutta la Chiesa Cattolica, e i Concilj Generali hanno sempre rispettata l'autorità; cui hanno ubbidito, come che era quella stessa, ch'ebbe origine dal Principe degli Appostoli; la cui dottrina è stata da' Santi Padri abbracciata, dalla quale son derivati i più chiari lumi; e che tutti li Santi, e Ortodossi Dottori hanno rispettosamente venerata, e fedelmente seguita; e non vi sono stati se non se gli Eretici, i quali stansi innalzati a combatterla con calunnie, e odiose eccezioni.* (1)

XVI. La separazione *in Divinis* de' Cappuc.co' Gef. era necessaria pe'l Cristianesimo dell'Indie. Sull'Idea di questo Decreto, erano forse malfondati i nostri Padri a credere, che prestando ubbidienza ad un Decreto, che regola il culto divino, venivano con ciò a seguire la Dottrina di tutta la Chiesa Cattolica, e i Missionarj, che lo trasgredivano sotto mille falsi pretesti, urtavano ne' scoglj dell'Eresia? E per ciò non era natural cosa, che innalzassero tra essi, ed i Refrattarj un muro di separazione, che da una parte mettesse in vista di tutt'i Fedeli dell'Indie il rispetto, e la sommissione dovut'alla Sede Appostolica, e che facesse dall'altra conoscere la temerità,

(a) *Nella sua Lettera Dogmatica dell'Ottavo Concilio Generale.*

(1) *Ejus verà confessio à Patre de Cœlis revelata est, pro qua à Domino beatus est pronuntiatus, cujus adnitente præsidio, hæc Apostolica ejus Ecclesia, numquam de via veritatis in qualibet erroris parte, deflexa est; cujus authoritatem, utpote Apostolorum omnium Principis, semper omnes Catholica Christi Ecclesia, & universales Synodi, fideliter amplectentes, in cunctis secutæ sunt; omnesque Venerabiles Patres Apostolicam ejus doctrinam amplexi, per quam & probatissima Ecclesiæ lumina claruerunt, & siquidem criminationibus, ac derogationum odiis insecuti.*

tà, ed audacia de' Refrattarj? Era tanto necessaria una tale separazione; quanto che i Partigiani de' Riti non volevano comunicare co' Cappuccini nello Spirituale, che per autorizzare la propria ribellione agli Ordini della S. Sede, e per dare con ciò ad intendere alla Chiesa dell' Indie, che il Decreto di M. di Tournon non contenea se non Regole, e Decisioni frivole, e pericolose. Non poteasi dunque accordare loro una comunione, che non volevano se non in grado di ribellione, e d' infedeltà, senza entrare nel loro spirito, e senza partecipare alle peccaminose loro opre! Qual Uomo sensato, e fornito di qualche sentimento di pietà, e di Religione questa verità non sarà tosto per comprendere?

Il precetto di confessar la fede esigge da noi l' esteriore, quando v' è il pericolo di tinegarla.

Ci si opponga pur mille volte, che potevano i Cappuccini comunicare co' Partigiani de' Riti senza entrar nelle loro opinioni, e senza approvare la ribellione: che le addotte ragioni abbatteranno sempre quello frivolo pretesto. Quì non si tratta degl' interiori sentimenti, ma solo degli esteriori. Or quando ci si propone questo esteriore per un motivo contrario alla fede, e alla sommissione dovuta alla Santa Sede, e che questo motivo comparisce agli occhi del Pubblico, non sarebbe un violare il precetto della confession della fede il venire a quest' esteriore? Non può dubitarsi, che i Refrattarj non avessero questi motivi esiggendo quell' esteriore da' Cappuccini. Non pubblicavano apertamente, che il Decreto non contenea, che Decisioni, e Regole ingiuste, frivole, ed impossibili ad osservarsi, ed eglino rigettandole non divenivano nè Scismatici, nè Ribelli, nè Scomunicati; e che non potevasi senza ingiustizia, senza ferire la carità, separare da essi. Tal era il motivo, che gl' impegnava a ricercare, a sollecitare, a impiegare l' autorità per costringere i Cappuccini ad ammettergli alla loro comunione: tal è altresì il motivo, che avrebbe resi complici i Cappuccini della ribellione, della resistenza, e del traviamento de' Partigiani de' Riti, se accordata gli avessero la comunione.

Un

S. Paolo vuole, che si lasci un' azione, che in se stessa non è cattiva, quando tale azione ei venga richiesta a disprezzo della Rel.

Un passo di S. Paolo mi sembra de' più proprj a persuaderci questa verità, ed a farcene conoscere la forza. I Pagani espongono sulle pubbliche Piazze le carni, ch'erano state sagrificate agl' Idoli colle carni ordinarie. I Cristiani, che volevano fare la loro provvisione si trovavano imbrogliati, perchè credevano rendersi sospetti d' idolatria mangiando di quelle carni, che sagrificate furono agl' Idoli. Ecco come gli consola S. Paolo sopra ciò: *Mangiate*, dic' egli, *tutto* (1) *ciò, che si vende al Mercato, senza informarvi di nulla*: E la ragion, che ne da, si è, *che la Terra, e tutto ciò, ch' ella contiene, appartiene a Dio*, e non a' Demonj, che non rendono immonde quelle cose, che se gli presentano; ma in appresso propone un caso, ove proibisce di mangiare di queste carni. Se un Infedele, aggiunge, v' invita a mangiar seco, e se stando alla sua Tavola vi dice: *Ecco ciò, ch' è stato sagrificato agl' Idoli*: (2) *Astenetevene a cagione di colui, che ve l' ha detto, e per riguardo della coscienza non vostra, ma altrui*, vale a dire, secondo la spiegazione degl' Interpreti, (3) che voi potete in buona coscienza mangiare di queste carni, perchè sapete bene, ch' elleno non lasciano di appartenere a Dio, quantunque siano state sagrificate a' Demonj: ma siete obbligati d' astenervene, perchè mangiandone, in tal circostanza l'Infedele potrebbe credere, che voi approvaste la sua idolatria; poichè non avete orrore a queste carni, ch' egli s' immagina appartenere al Demonio, essendo state a lui offerte.

L' Appostolo vuole, che il Cristiano s' astenga da queste carni per la precisa ragione, che l' Infede-

(1) *Omne, quod in Macello venit, manducate, nihil interrogantes propter conscientiam: Domini est terra, & plenitudo ejus*. 1. Cor. cap. 10.

(2) *Hoc immolatum est Idolis: Nolite manducare propter illum, qui indicavit, & propter conscientiam dico, non tuam, sed alterius*. ibid.

(3) S. *Grisost. & Teof.* in hunc locum.

fedele, il quale gliele presenta, potrebbe credere, che non facendo alcuna difficoltà di mangiarle, approvi, o non condanni la sua idolatria: Che non avrebbe aggiunto a questo S. Paolo, se altronde supposto avesse, che il Cristiano fosse sicuro, che l'Infedele facea servire queste carni ad uno spirito d'infedeltà, e per disprezzo della Cattolica Religione? Ora questo è il caso, in cui si trovavano i Cappuccini a riguardo de' Refrattarj. Questi non dimandavano la comunione loro, se non se per quanto autorizzare si volevano nella propria disubbidienza, e persuadere a' Cristiani, che il Decreto era del tutto degno della loro indifferenza, e del loro disprezzo.

Eleazaro nega di mangiar le carni permesse per la ragione che S. Paolo le proibisce a' Cristiani.

Nel tempo della persecuzione de' Macabei, che richiedevano ad Eleazaro i suoi falsi Amici? Altro non pretendevano, che l'esteriore; non richiedevano già da esso, che rinunziasse interiormente alla sua Religione. Gli presentavano altresì delle carni permesse dalla sua Legge. Solamente volevano, che salvasse l'apparenza, facendo vista di mangiare carni sagrificate agl' Idoli, affinchè il Re credesse, ch'egli avea ubbidito a' suoi ordini, e che perciò scansasse la morte. I Refrattarj al Decreto falsi Amici de' Cappuccini usano nella stessa maniera con essi: Non pretendiamo, *dicono eglino*, che voi aderiate alle nostre appellazioni, nè che rigettiate il Decreto: Non vi biasimiamo l'accettarlo, e sottomettervici: Solamente vi chiediamo, che non turbiate con un zelo eccessivo la pace, e che per non inasprire i Spiriti, abbiate almeno la condiscendenza di accordarci la vostra comunione, il rifiuto della quale persuade pur troppo a' Cristiani, che noi siamo Scismatici, e Scomunicati, rigettando questo Decreto. Perchè, che v' importa di ciò, che pensiamo noi sù quest' affare, purchè voi siate ubbidienti agli Ordini della S. Sede, ed alle Decisioni della Chiesa?

I Refratt. tengono quasi la stessa frase che gli Amici di Eleazaro per impegnare i Cappuc. a comunic. *in Divinis*.

Questa ingannevole favella non è a un dipresso simile a quella degli Amici di Eleazaro: Favella, che con altrettanta forza rigettare dobbiamo, con

con quanta re usò questo glorioso Martire dell' antica Legge, poichè non è più permesso d'accordare a' Refrattarj la comunione, che ci richieggono a solo disprezzo di una Regola prescritta sotto pena di Scomunica, di quello fosse permesso ad Eleazaro di far vista di mangiare delle carni, che non gli si volevano far mangiare se non se a disprezzo della Mosaica Legge. Se i Partigiani de' Riti ci fanno vedere, che fra questi due casi vi sia una disparità, che possa condurre ad una differente conseguenza, io gli prometto in buona fede di pubblicare, che i Cappuccini hanno fatto male in negare loro la comunione *in Divinis*; ma se non ve ne trovano alcuna, non dovrebbono rientrare co' loro Neofiti sotto il giogo dell' ubbidienza, e ritornare tutt' insieme nell' Ovile del Sovrano Pastore delle Anime nostre. Non v' è momento da dubitare, che Benedetto XIV. persuaso finalmente della sincerità di loro ritorno non mostri anche più tenerezza per riceverli, di quello abbia mostrata severità per punirgli: Parlerà loro colla medesima paterna bontà, che usò Benedetto XIII. al Vescovo di S. Malò, quando gli testimoniò il suo pentimento della resistenza avuta per la Costituzione.

XVIII. Bened. XIV. riceverebbe i Refrat. se tornassero se a' loro doveri colla stessa bontà, con cui Ben. XIII. ricevette il Vescovo di S. Malò dopo il suo ritorno.

Gli dice il Papa nel suo (a) *Breve: Venerabile Fratello: avete dunque fatta seria riflessione al terribil giorno delle vendette del Signore, che s' avvicina, e allo spaventevol conto, che il Supremo Giudice dimanderà da tutti quelli, che per sua divina Provvidenza ha scelti per comandar ad altri. Queste savie riflessioni penetrato vi hanno di gran cordoglio per le lunghe differenze*, (b) che vi han tenuto da Noi separato. *Esse vi han fatto nascere sen-*

(a) De' 25. *Gennajo 1728. a Vincenzo Francesco Vescovo di S. Malò.*

(b) *Il Vescovo di S. Thome, e i Gesuiti dell' Indie colle lunghe loro dispute contro i Decreti, si sono separati dalla Sede Appostolica.*

ſentimenti di pace, e di ſalute; prova ben evidente della bontà del Dio delle Miſericordie, e della ſua Potenza. La ſtrada, in cui vi ſete riposto, tirar dovrebbe a ſeguir le voſtre pedate coloro, la di cui tardanza troppo per voi funeſta, avrà cagionato fin quì il voſtro indugio. Nella mutazion del voſtro Cuore, Noi lodiamo l'opra della deſtra dell'Altiſſimo; e ci congratuliamo de' voſtri generoſi ſentimenti di pietà, e ſommiſſione, come di una vera vittoria; perchè il più gran trionfo, come dice S. Bernardo, è il ſottometterſi alla Divina Maeſtà, e la più ſoda gloria, è lo ſtar ſoggetto all'autorità della Chieſa ſua Madre.

Breve di Papa Bened. XIII.

Piagnevamo ſopra di Voi, (a) al ſentire, che v'incaminavate pe' ſentieri dell'errore; ma all'intendere, che date addietro, non ſappiam eſprimer la gioja, con cui vi veniamo incontro per abbracciarvi teneramente, quando voi ſteſſo venite a noi incontro piagnendo i voſtri traſcorſi: *Ciò non è, che per la ſventura di queſti ultimi tempi, e dalla paterna noſtra ſollecitudine, che ci move, potrete ben giudicare, qual ſia il noſtro preſente riſentimento. Quai colpi, e colpi crudeli non ſente il noſtro Cuore*, (b) al vedere, che vien negata l'ubbidienza a' Decreti Appoſtolici, attaccata la loro autorità con iſcritture, e diſcorſi; arditamente difenderſi l'errore, ed inſultar con dannare

(a) *La tenerezza de' Sommi Pontefici ſi ſtende fino all'Indie, e l'eſtremità della Terra: Con amariſſimo dolore aſcoltiamo, che i Miſſionari uniſcono le tenebre del Paganeſimo alla luce del Vangelo, preferiſcono de' Riti impuri, e ſuperſtizioſi alle noſtre più ſante cerimonie. Qual Giubbilo pe'l Sommo Pontefice, che ammira la Chieſa, ſe gli vedeſſe ſpargere amare lagrime de' loro traſcorſi.*

(b) *Perſiſtere per più di 25. anni in una pubblica contravenzione ad un Decreto confermato da tre Papi. Combattere con parole, e ſcritture le Appoſtoliche deciſioni, perſeguitare i Legati, i Deputati della S. Sede, i Miſſionari ubbidienti alla Chieſa, non è queſto un ferir mortalmente il cuore del Vicario di Gesù Criſto, ſquarciar la veſte inconſutile del Figlio di Dio, e rompere l'Eccleſiaſtica unità?*

nate appellazioni la sana dottrina , e mettere a brano l' unità della Chiesa?

Siamo però ricolmi di consolazione in Gesù Cristo dall' intendere dalla vostra lettera de' 12. Dicembre, che abjurando tutte l'opere delle tenebre Voi accettate la Costituzione Unigenitus , *senza veruna restrizione, o modificazione; Quello, che maggiormente accresce la nostra gioja, è, che ritornando voi alla vostra Diocesi, farete servir di modello a'* Ribelli, e Refrattarj (*a*) *la vostra ubbidienza; e con un discorso Pastorale gli disingannerete de' loro errori, e inspirerete loro un sincero pentimento*, e li disporrete per la loro sommissione alle Costituzioni Appostoliche a ricevere le spirituali ricchezze , che vengono da' tesori della Chiesa. *Il più forte de' nostri desiderj, è vedergli esenti dal vecchio fermento, camminare per una via tutta nuova, uniti di* sentimenti agli umili di cuore , (*b*) ritornare al centro dell' unità , da cui s' erano allontanati , e colle necessarie preparazioni meritare di partecipar le grazie del Santo Giubbileo. (*c*)

Quindi, o Venerabil Fratello, subito ritornato alla vostra Diocesi, e che adempiuti avrete i vostri doveri, e pietosi impegni, siate persuaso, che niente ritarderà gli effetti della nostra benevolenza, e il compimento delle nostre brame. Conducete adunque al fine l' opra da voi intrapresa con quello stesso coraggio,

(a) *Il Papa tratta da Refrattarj, e Ribelli quelli, che si oppongono alla Costituzione. Si possono applicar gli stessi Epitteti a' Missionarj, che si oppongono al Decreto.*

(b) *I Vescovi di S. Tommaso cercano piuttosto di allontanare i Popoli dalla sommissione colle loro Lettere Pastorali, che a muoverg i a seguirla: ben lungi di ristabilire la pace, e l' unione fra loro, d' arricchirli de' beni della grazia raddoppiano sopra di loro tesori di collera, e di maledizioni, proteggendo la disubbidienza, e la ribellione.*

(c) *Non si contenterà il S. Padre di sole promesse, e soli giuramenti fatti dal Vescovo; e da' Missionarj per accordar loro la sua amorevolezza, ma vorrà, che prima gli adempiano, e ne diano autentiche pruove.*

raggio, con cui l'avete incominciata. Ella è un opra degna della virtù d'un Vescovo, e indispensabilmente necessaria per la salute del vostro Gregge. Il Principe de' Pastori, al quale tutti renderemo ragione delle Pecorelle a noi affidate, lo richiede, ed aspetta dalla vostra pietà. La consumazione sarà di gloria al nostro Capo, ed a voi servirà di corona, e sarà una sorgente di gioja per Noi, un esempio al Mondo Cristiano, e per presagio di perfetta pace: con tutta tenerezza, Venerabile Fratello, vi diamo la Paterna nostra Appostolica Benedizione. Roma 15. Gennajo 1728.

XIX. V'è poca differenza tra i Refr. al Decreto sopra i Riti Malab. e gli Oppositori alla Costit. *Unigenitus.*

Sarebbe vano il replicarsi da' nostri Refrattarj, che il caso toccante il Decreto de' Riti Malabarici, è ben differente da quello della Costituzione *Unigenitus*, della quale si tratta in questo Breve, che la rivolta contro questa è un delitto, che non merita verun riguardo, per esser una pubblica professione d'un ammasso d'errori tanto più mostruosi, quantocchè tendono al rovesciamento della Religione, e alla distruzione de' più gran principj di nostra Fede; Laddove la resistenza al Decreto non porta seco la menoma ombra di colpa, nè pericolo alcuno della salute; poichè i Riti proscritti sono indifferenti a questa medesima Fede, e Religione; e per conseguenza la loro pratica non può meritare gli Anatemi del Vicario di Gesù Cristo, ed a più forte ragione nemmeno allontanare dall'unità della S. Sede.

Differenza che v'è fra gli Opponenti dell'Indie, e quelli di Francia.

Nel porre fine a quest'Opera non dissimuliamo cos' alcuna. Vi è differenza, è vero, tra la rivolta de' Ribelli alla Costituzione, e quella de' Refrattarj al Decreto. Ma se fosse permesso il decidere, stando sulla condotta di questi ultimi, non sarebbe molto malagevole a giustificare, che la Decisione più reale si è, che i Ribelli alla Costituzione sono i nemici della Compagnia di Gesù, ed i Refrattarj al Decreto ne sono i membri. Questi nulla perdono, piccandosi d'una perfetta sommissione alla Costituzione, e quelli dell' Indie nulla guadagnano in ubbidire al Decreto.

A ben ravvisare nelle sue sembianze una tale

differenza, per quanto grande ella sia, può aversi fondamento di riguardare come Scomunicati, e Scismatici i Ribelli alla Costituzione, e voler, che sia delitto il trattare alla stessa maniera i Refrattarj al Decreto? In che fondasi un tal sentimento? Se la Costituzione è una Legge emanata dal Capo della Chiesa, il Decreto ha lo stesso vantaggio. Se la Costituzione è stat'accettata col consenso tacito, o espresso di tutto il Ceto de' Pastori, non è stato collo stesso applauso ricevuto il Decreto? Se vi è stato solamente qualche temerario, che siasi sdegnato contro la Costituzione; ve ne sono altri, che il picciol numero de' Refrattarj, i quali contro il Decreto sollevati si sieno. Fra i Ribelli alla Costituzione vi furono anche de' Vescovi, quando fra i Refrattarj al Decreto non vi furono, che i Missionarj della Compagnia, perchè i Vescovi di S. Tommaso Refrattarj sono sempre da quella sortiti.

enza che v'è fra gli Opposi-tori dell' Indie, e quelli di Francia.

Gli errori condannati dalla Costituzione sono capitali per la Fede; ma le superstizioni, e le idolatrie proscritte dal Decreto, riguardano forse meno essenzialmente la Religione? Aggiugniamo, che gli errori dalla Costituzione dannati sono vestiti d'espressioni tolte da' Santi Padri, e perciò sono più pericolosi per la verità, e più degni d'esser proscritti; ma nel tempo stesso possono più facilmente sotto questa corteccia ingannare; laddove le cerimonie superstiziose, e idolatre, che il Decreto, condanna non sono espresse, nè designate se non se da' termini cavati da' Libri della Gentilità, e da' diversi Rituali del Paganesimo: Cerimonie inventate da' Brammani non per altro, che per rendere un culto al Demonio.

Posto ciò, i nostri Padri indipendentemente dall' ubbidienza, e dal rispetto, che devesi alla Santa Sede, independentemente dal timore d'offendere la loro coscienza, e di metter un ostacolo alla salute de' Neofiti; poteano essi senza tradire gl' interessi più essenziali della Religione, oprare diversamente circa i trasgressori del Decreto, col rigettarli dalla loro comunione? Hanno i Refrat-

tarj

tarj molto più torto di lagnarſi di queſta condotta, quantochè egli..o ſteſſi l'hanno lodata, e tenuta a riguardo de' Ribelli alla Coſtituzione, quantunque non foſſero nominatamente denunziati; D'onde ne ſegue, che queſti PP. non credono in conto alcuno, che ſia neceſſaria la denunzia per obbligarci ad evitare il commercio cogli Scomunicati, e Sciſmatici. Ne ſegue ancora, che i Miſſionarj Geſuiti ritrovandoſi nell'Indie in queſto caſo, doveano i noſtri Padri ricuſar d'aver con eſſo loro la comunicazione *in Divinis*.

XX. Concluſioni generali di queſt' Opera.

Che ſianſi queſti Miſſionarj manifeſtamente ritrovati in queſti caſi, chiunque ha letta la preſente Opera, ne ſarà per forza convinto. La prima Parte ha fatto dimoſtrativamente conoſcere, che il Decreto del Cardinale di Tournon non ha giammai ceſſato d'obbligare ſotto pena di Scomunica *latæ Sententiæ*, poichè è ſtato confermato dalla S. Sede, e che M. di Viſdelou, Veſcovo di Claudiopoli, Vicario Appoſtolico, non ha operato oltre della ſua facoltà in ſcomunicando i Ribelli agli Ordini della detta S. Sede, e al Decreto.

I fatti, che vengono deſcritti nella ſeconda Parte, convincono, che i Miſſionarj della Compagnia hanno fino a' giorni noſtri ſeguito a violare il Decreto in molti articoli. Per queſta Terza finalmente ſi pruova ad evidenza, e non può negarſi, che i noſtri Padri non ſieno condannabili per aver ricuſato di comunicare *in Divinis* co' Refrattarj al Decreto; e deveſi accordare ancora, che in queſto rifiuto vi ſi è operato con troppo di riſerva, e che non può quaſi ſcuſarſi di debolezza; ma noi abbiamo tutto il luogo di credere, che queſt' Opera animerà ſempre più i noſtri Miſſionarj, ed inſpirerà una fermezza, che non ſi laſcierà più vincere per un vano preteſto, ſe di nuovo i PP. Geſuiti traſgrediranno pubblicamente queſto Decreto. Come le ultime Relazioni per troppo ci fanno temere di queſta diſgrazia, malgrado qualunque Giuramento ſolenne, fatto da tutt' i Miſſionarj d'oſſervarlo; con queſto timore, il qual

 non

non è che troppo fondato, non posso meglio dar fine, che coll' incoraggire lo zelo de' nostri Padri col discorso altre volte fatto da S. Bernardo a' Vescovi di Francia, in circostanza d'uno Scisma, che si levò nella Chiesa. (*a*)

Discorso di S. Bernardo a' Vescovi di Francia indirizzato a' Cappuccini dell' Indie.

Ecco il tempo; dice, *o Padri* (*b*), *in cui non è più permesso al vostro coraggio nè il nasconderfi, nè il languire. La spada, che sembra minacciare a' nostri giorni la morte a tutto il Corpo di Gesù-Cristo, stà sospesa sopra le vostre Teste, e quanto meno vi stimate esposti alla strage, più ella stà contro di voi affilata: così voi siete obbligati o a coraggiosamente resistere a' suoi assalti, o a vilmente cedere*: (lò che mai Iddio non permetta). *Chi si compiace di presiedere fra voi, non vi riconosce punto, poichè non riconoscete quegli, cui la Chiesa tutta con voi riceve per quegli, che viene in nome del Signore. Ei non lo riceve, io dico, ma quegli, che vien in suo proprio nome: nè ciò fa stupire, poichè nell' età, in cui si ritrova, aspira tuttavia alla gloria di acquistarsi una gran riputazione, ed instancabilmente s' affatica per arrivarvi. Non è certamente per errore, nè per una popolare voce, che mi sia mosso a far osservare la vanità di quest' Uomo, che io condanno di sua propria bocca. Nella Lettera da lui confidentemente scritta al Cancelliere, non lo supplica egli forse con altrettanta indegnità, che bassezza a farlo decorare della carica di Legato... Voi vedete, che fa l' amor della gloria?... So che sarà difficile a persuadere, perchè un Uomo dopo d' aver fatta per lungo tempo una gran figura tra' i suoi, pruova poi rossore a dover comparire fra que' stessi in bassa fortuna. Viene riconosciuto per quel desso, di cui parla la Scrittura: Avvi una confusione, che fa cadere in peccato. Non dovrassi aver forse in conto di peccato ben enorme, cotesta orgogliosa vergogna, la quale fa, che la terra, e la cenere s' abbia a male, non dirò d' essere sottomessa, ma di non comandare.*

Ecco

(a) *Epist.* 126.

(b) *Chiamavansi allora i Vescovi col nome di Padri*.

Ecco dunque la ragione, per cui quest' Uomo s' è separato dal S. Padre il Papa, e dalla S. Chiesa sua Madre: Ecco ciò, che lo impegna al capo della divisione, e che fa, che amendue non facciano, che una sol cosa in una sola vanità. Si sono collegati insieme; hanno formati disegni contro Dio. Ambedue si confessano, si difendono, e si fanno valere piuttosto però per gl' interessi dell' amor proprio, che pe' vantaggj comuni, perchè son Uomini, che non amano altri, che se medesimi. Si sono ritrovati aver gli stessi desiderj per cospirare contro il Signore, e contro il suo Cristo:... Così da una bocca sola, ma da un doppio cuore sono uscite cose cotanto contrarie: Le labbra ingannatrici hanno proferiti i sentimenti opposti a quelli del cuor medesimo. Pensate però voi, che un Uomo, la di cui coscienza è agitata da sì varj movimenti, e che ne' suoi discorsi fa vedere il sì, ed il nò, possa aver nell' anima del timore, e della vergogna per lo Sacrilegio? in vano proccurano, dice l'Appostolo, (a) di far qualche bene d'avanti a Dio, ed agli Uomini, quando all' esempio di questo Giudice malvagiò, non temono nè Dio, nè gli Uomini.... Lo dico piagnendo: il Nemico della Croce di Gesù Cristo ardisce di scacciare dalla loro Sede i Santi, che ricusano d'adorar la Bestia, la cui bocca non sta aperta se non se per vomitare bestemmie, e per bestemmiar il nome di Dio, ed il suo Tabernacolo: Si sforza d' alzare Altare contro Altare, e senz' aver riguardo a ciò, ch' è giusto, o nò, dappertutto mette disordine, e fa tutti gli sforzi per sedurre i Cristiani, e innalzar gli Scismatici. Quanto son degni questi meschini di pietà, consentendo gl' infelici d' esser innalzati per questi mezzi.

Discorso di S. Bernardo a' Vescovi di Francia indirizzato a' Cappuccini dell'Indie.

Del rimanente; dimandano questi Scismatici un nuovo giudizio, acciocchè, venendo la loro proposizione rigettata, possano aver luogo a gridar, che si è fatta ingustizia; e se viene ammessa, nel mentre, che i Collitiganti stanno disputando, possano essi profittare in questo mentre, ed operare in tanto ciò, che

(a) 1. *Corinth.* 8. *Luc.* 18.

che più lor piace. Non sperate voi più alcuna cosa di buono dalla vostra causa, in qualunque maniera ella prenda piega: non temete, che il mal sempre più accresca, senz' aver riguardo, dicono essi, *a quanto è stato fin quì; Oggi chiediamo udienza, e siamo pronti a sottometterci a quanto sarà deciso. Ma queste belle parole non sono altro, che un raggiro. E qual altro scampo vi rimane nell'empia vostra intrapresa? Che altro allegar potrete per sedurre i semplici, per armare i mal affetti, per dar colore alla vostra malizia, ed alla loro? Iddio ha già fatto il Giudizio, che l'Uomo dimanda.... Voi ben vedete, che bisogna con tutto lo sforzo resistere alla malizia, all'indegnità, ed alla temerità de' loro sforzi. Questo è interesse di tutta la Chiesa; ma principalmente vostro, e de' vostri popoli, per quanto poco zelo abbiate per la Casa del Signore. Sì voi, ed i vostri dovete molto vegliare, e pregare, affinchè la tentazione non vi sorprenda. Tutta la forza, e la prudenza dee impiegarsi a quella parte, dove la violenza del combattimento, ed il Nemico porta più accesa la zuffa. Sapete per esperienza, qual sia il furore, e l'astuzia dell' Avversario, che insorge contro di voi... Non vi lasciate nè spaventar, nè sedurre. Gesù Cristo, forza, e sapienza di Dio è con voi, e l'interesse è suo. Confidate, egli ha vinto il Mondo; egli è fedele, e non permetterà, che siate tentati più di quello, che possan portare le vostre forze. Siate sicuri, che il Signore lancerà in un colpo la sua maledizione a tutti codesti vani sforzi. Non lascerà per molto tempo i Giusti sotto i colpi delle verghe de' Peccatori. Per altro tocca alla vostra vigilanza l'adempiere all'incombenze del vostro ministero, il continuar, come già fate, ed aver sollecita cura de' vostri Popoli, affinchè i Giusti non stendano la mano verso l'iniquità. Dite nella vostra orazione pe' Cattolici: Signore ricolmate il bene a' buoni, e che sono di cuor retto; e pe' Scismatici: Signore spargete sul volto loro il rossore, e la confusione, affinchè almeno per questo mezzo invochino il vostro Santo Nome.*

S. Bernardo Epist. 308.

– *Così scrivea S. Bernardo a' Vescovi di Francia. I nostri Missionarj sapranno cavare dalla sua Lettera,* mi-

tutto il frutto, che bisogna nella circostanza, in cui si ritrovano. Basta solamente, che rispettiamo quello, che il Santo dice in un' altra Epistola: Demonstro lupum, instigo canes: Quid intersit vestra, vos videritis.

Prego finalmente i nostri Missionarj, di dire a'Cristiani, che sono sottomessi alla loro giurisdizione, quando faranno loro sentire quest' Opera, ciò, che Monsignor di Sisteron *raccomandava* (a) *al suo Popolo nel-*

(a) Monsig. di Laffiteau per l' innanzi Gesuita nella sua Lettera Pastorale de' 18. Nov. 1736. che sta al principio della sua Storia della Costit. Vi si può vedere, se abbia avuto più riguardo per gli Oppositori di Francia, di quello abbiamo avuto per noi per quelli dell' Indie in quest' Opera. Due o tre passi della Storia di questo Prelato porranno il Lettore in stato di giudicarne. *Il Papa volle, dice* M. di Sisteron, *esser informato di ciò, che passava ne' frequenti discorsi*, che l' Abbate Chevalier *avea continuamente con* M. Maigrot, *Vescovo di Conon, e i Proccuratori Generali de' Benedettini, de' Bernardoni, e quello de' Signori delle Missioni straniere, ed in fine con qualche Domenicano*, e il P. della Borde. *Il luogo del Congresso, era il Giardino* de' Minimi di Francia *chiamati a Roma della Trinità* de' Monti. *Il Papa vi mandò Esploratori per venire in chiaro de' loro discorsi. Seppe, che vi si dicea male delle Bolle, come se gli Autori di queste Satire fossero stati a Londra, o Amsterdam.* Io mi sono informato esattamente a Roma di questo fatto; tutte le persone capaci mi hanno assicurato, che questa era una delle più grossolane calunnie 1. La Bolla non era fatta, quando si tenevano queste Conferenze. 2. Esse non erano segrete, poichè vi si trovavano persone, che *M. di Sisteron* dovrebbe rispettare. 3. Vi si parlava de' mezzi più pro-

prj

nella Lettera Pastorale, che loro indirizzava, per impegnarli a leggere la sua Storia della Costituzione Unigenitus. *Imparate dunque di quì carissimi Fratelli miei, come si è voluto far inganno alla vostra Religione in tutte le Apologie, che la Parte contraria ha pubblicate per colorire la sua condotta, e apro-*

M. Laffiteau nella sua Lettera Pastorale.

prj per ristabilire la pace della Chiesa. Per scrivere fatti di questo sorta è necessaria una certezza più, che probabile. Ma quì sopra, che sta fondata? La memoria di *M. Maigrot* è a Roma in somma venerazione. Si sa, che quest' Illustre Prelato ha sofferto molto per aver voluto d'accordo con M. di Tournon obbligare i Partigiani de' Riti Cinesi a sottometterfi alla Bolla *Ex illa die*; questo l'avrà reso reo: I Procuratori Generali danno una mentita a tal' accusa. *M. di Sisteron* tratta ancor più male i Signori di S. Genuiefa. *Il Parlamento* dic' egli, *dichiara esservi degli abusi nelle sentenze date contro tutti loro; così si viddero a Reims con gran scandalo della Religione dieci otto Ecclesiastici tutti scomunicati, o sospesi celebrare i nostri SS. Misterj senz' essere stati assoluti, e disciolti delle loro censure. Fu seguito il cattivo esempio. I Religiosi di Santa Genuiefa*, Corpo infinitamente corrotto, *se ne approffittarono per inspirare apertamente a' loro Seminaristi il disprezzo dell' autorità. M. de Mailli gli levò il suo Seminario, e lo diede a' Gesuiti: Ecco il frutto.* Ho io dato in simili eccessi? Non ho biasimati, che Missionarj particolari, e sempre con riprove cognite all' Europa, ed all' Indie senza pretendere d'allontanarmi giammai dal rispetto, che professo ad un Illustre Corpo, che deve con me condannare i suoi Membri, che sono ribelli alla S. Sede. Se *M. de Sisteron* ha creduto necessario alla Religione d' informare la sua Diocesi, e tutto il Mondo de' fatti disonoranti ch' egli riferisce: I suoi antichi Confratelli biasimeranno quei, che sono sparsi in queste Memo-

rie,

profittatevi di questa cognizione per assodarvi sempre più nella Fede.

rie, e che solo tendono a difender la S. Sede, e i suoi Decreti, ad instruire i Popoli dell' Indie, a smascherare l' ipocrisia, l' errore, e lo scisma.

Il Fine del Quarto Tomo.

TA-

TAVOLA

Delle Materie.

LIBRO DECIMOSESTO.

LIBRO DECIMOSETTIMO.

Paro-

LIBRO DECIMOTTAVO.

Te-

I Cap-

Il Fine della Tavola.